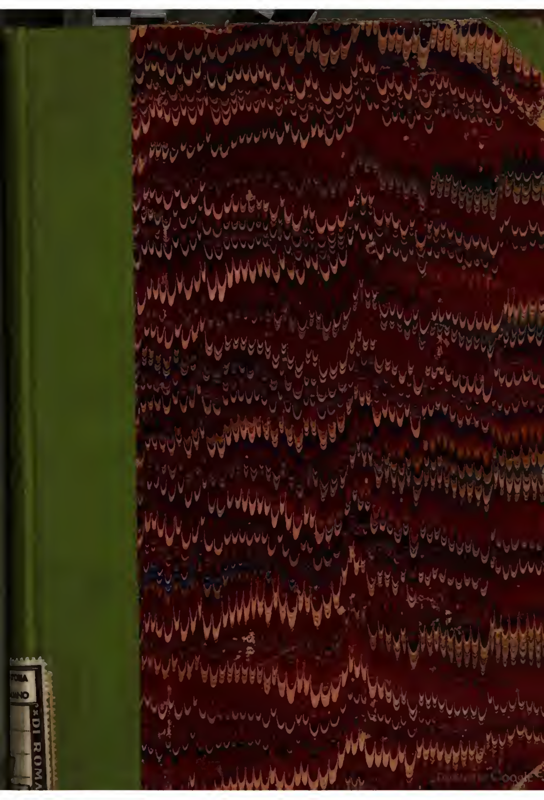




Digitized by Google

4L 7381 IE1 0116345

Digitized by Google

Digitized by Google

D. V 247

LA SOCIETÀ MILANESE

ALL' EPOCA DEL RISORGIMENTO DEL COMUNE

DI

FRANCESCO SCHUPFER



BOLOGNA
TIPI FAVA E GARAGNANI
1869



Estratto dall' Archivio Giuridico

Digitized by Google

LA SOCIETÀ MILANESE

ALL'EPOCA DEL RISORGIMENTO DEL COMUNE

I. Gli schiavi e gli uomini liberi e la formazione di nuovi ordini sociali. — II. I militi: 1. I signori. 2. I valvassori. — III. I cittadini. — IV. Le lotte ecclesiastiche: 1. La lotta contro la incontinenza e la simonia. 2. La lotta per la libera elezione dell' arcivescovo. 3. L' autonomia del comune. — V. Le società dei militi e dei mercanti e il popolo magro.

I.

Gli schiavi e gli uomini liberi e la formazione di nuovi ordini sociali.

La schiavitù è una pagina ben dolorosa nella storia dell' umano incivilimento: una pagina scritta col sangue di intere generazioni di uomini che avevano perduta l' idea e la coscienza di una vita propria, di uomini senza libertà, senza famiglia e senza patria, diventati stromenti animati in mano d' un padrone che nulla aveva comune con loro, condannati spesso a vivere inesorabilmente sopra un palmo di terra in mezzo a tanti doni di Dio e nella immensità dell' universo; uomini nei quali col sentimento della propria dignità era scemato l' impulso dei generosi istinti, erano spenti gli stimoli più efficaci della operosità individuale, che solo a quando a quando prorompevano in sterili e incomposti risentimenti, ma che più spesso vivevano accasciati sotto il peso della sventura.

Digitized by Google

È una storia che fa raccapriccio, e una storia ben lunga. La schiavitù fu già una istituzione comune a tutti i popoli antichi, per cui i Romani la dissero derivare dal gius delle genti, una istituzione che penetrò nelle età di mezzo e vi mise salde radici, e tuttodì v' hanno regioni che non sono per anche sfangate di questa lebbra.

Nelle carte milanesi troviamo più d' una volta fatta menzione di servi; e per tacere delle più antiche, eccone una del 1148, con cui l' arcivescovo Oberto confermò all' abate Martino e al monastero di S. Ambrogio il possesso di tutti i suoi beni, diritti e privilegi. Tra le altre: Origgio con due cappelle, co' servi e cölle decime; la terza parte del luogo di Dubino con due cappelle e co' servi; la corte di Bisone colla chiesa di S. Carpoforo, colle primizie e co' servi; Inzago con due chiese, parimenti co' servi; e la chiesa di S. Martino in Toriggia colle decime e co' servi. (1)

Altri servi si trovano in altre carte del 1152 e del 1164. La prima è un testamento di certo Guerengo di Cairate, cittadino milanese assai ricco e ragguardevole, il quale tra le altre ordinò che i suoi servi Magoccio, Ortallo e Negrotto, suo fratello, colla moglie e co' figliuoli fossero liberi e padroni del loro peculio e de' loro acquisti; ed anzi che Negrotto, se avesse voluto abitare nel luogo di Cassano, non fosse sottoposto alla giurisdizione nè di quella terra nè del suo castello. (2) L' altra carta del 1164 contiene pure la manumissione di un servo fatta da Arderico figliuolo del fù Azzone fante, ragguardevole cittadino milanese. (3) Anzi lo stesso codice delle Consuetudini milanesi del 1216 accenna a cotesta istituzione della schiavitù ancor viva dopo tanti rivolgimenti di popoli e di governi, perchè leggo che un feudo o beneficio poteva accordarsi anche a un servo, purchè colui che ne faceva l' investitura non ne ignorasse la condizione servile, chè altrimenti l' investitura fatta a un servo non valeva. (4)

(1) Puricelli Ambros. n. 403; Giulini, Memorie spettanti alla storia ecc. della città e campagna di Milano. Nuova ediz. con aggiunte. Milano 1854. 57. Vol. III. p. 361.

(2) *Et si ipse Negrottus voluerit abitare in loco Cassiano, non sit in districtu ipsius loci neque de castello.* Giulini III. 396.

(3) Giulini III. 654.

(4) *Liber consuetudinum Mediolani anni MCCXVI.* Milano 1868 tit. 27. Queste consuetudini milanesi videro la luce per cura del prof. Berlan, a cui

Senonchè la schiavitù nel suo moto ascendente era già venuta trasformandosi parte sotto l'influsso delle idee cristiane e parte sotto quello dell'interesse economico e delle condizioni politiche dei tempi. Anzi i servi stessi tentarono talvolta di scuotere il giogo, e già nell'epoca barbarica ne abbiamo qualche raro esempio; chè le leggi di Rotari parlano ripetutamente di ammutinamenti di servi. (1) Più tardi veggiamo quelli della corte di Limonta accampare la pretesa di non essere servi del monastero Ambrosiano, per cui fu forza all'abate di muoverne querela all'arcivescovo Andrea e a Ragifredo giudice del sacro palazzo, l'uno e l'altro messi dell'imperatore, che recatisi nel luglio dell'anno 905 ad una villa del Milanese presso al lago di Como, detta Bellano, vi avevano aperto il loro tribunale. Avanti di essi venne Gaidolfo abate di S. Ambrogio con Alderico notaio, suo avvocato, da una parte, e dall'opposta una gran moltitudine d'uomini di Limonta e d'altre terre soggette alla badia. L'abate disse che quei rustici pretendevano di non essere servi del cenobio e chiedeva che venissero interrogati se volevano sottrarsi a tale servitù o no. Quelli d'accordo risposero che riconoscevano di essere veri servi dell'abate e de' suoi monaci e tali volevano rimanere: anzi confessavano di dover per obbligo, ossia condizione, certe responsioni e servigi al monasterò. Dopo ciò furono chiesti alcuni nobili uomini abitanti in quei contorni, e vennerò al solito scongiurati per la fede che dovevano a Dio e allo Imperatore, a dire la verità intorno ai doveri di quella gente. Tra questi Andrea da Visiniola, Leone da Bellagio e Abundanzio da Dervi attestarono che tutti coloro erano veramente servi del monastero, e così fu giudicato. (2) Ma quei rustici non quetarono: essi impallidivano al cospetto delle autorità costituite, ma rialzavano

l'Italia deve anche altri lavori di simil genere, quali gli *Statuta burgi et castellantiae de Varisio anni MCCCXLVII.* Milano 1864 e gli Statuti di Origgio dell'anno 1228. Venezia 1868. Sono dotte publicazioni, accuratamente illustrate, per le quali i cultori degli studi storici non possono non saperne grado all'egregio professore. Io medesimo ho scritto questo e un altro saggio sul diritto milanese per eccitamento avutone da lui, e l'uno e l'altro sono destinati a formar parte del secondo volume delle dette Consuetudini.

(1) Roth. 279. 280 ediz. del Vesme. Dei servi longobardi ho discorso altra volta nel mio Saggio sugli ordini sociali e sul possesso fondiario presso i Longobardi. Vienna 1861.

(2) Muratori Antiq. Ital. I. 773.

la fronte non tosto si trovavano faccia a faccia coi loro oppressori sulla memore gleba, a cui tante volte avevano confidato le cure della loro anima di schiavi. Infatti un anno dopo veggiamo lo stesso Gaidolfo abate e Boniprando regio giudice e suo avvocato, con molti sudditi delle terre soggette alla corte di Limonta, presentarsi a Pavia nel regio palazzo, dove il vescovo Giovanni di quella città e Adalberone vescovo di Bergamo delegati dal Re Berengario insieme con Aicone arcivescovo di Milano, sedevano a tribunale con l'assistenza di due conti e di un regio vassallo. Gaidolfo disse che quei contadini pretendevano di essere aldi e non servi del suo monastero: perciò già prima di quei giorni gli aveva citati dinanzi ad Andrea arcivescovo e a Ragifredo giudice, allora messi imperiali, i quali li avevano dichiarati veri servi. Tuttavia perchè di nuovo, venuti colà nel palazzo, pretendevano di essere aldi, Boniprando avvocato di S. Ambrogio s'impegnò di provar loro in giudizio o con l'autentica carta o con l'attestato dei giudici ricordevoli di aver già sentenziato in questa causa, ch'essi erano stati veramente da que' messi imperiali dichiarati servi, ed eglino avean promesso di venire a tale giudizio. Infatti l'abate e l'avvocato mostrarono la carta autentica della sentenza pronunciata dai messi: ma che cosa quindi avvenisse non si vede, perchè la carta è mancante. (1) E poco importa al nostro proposito di saperlo, perchè a noi basta di mostrare come un alito di vita nuova venisse a poco a poco insinuandosi tra questi volghi diseredati. Che più? quando nel 1035 i valvassori oppressi dalla dominazione dei vassalli maggiori insorsero contro di essi, formando una potente congiura, di cui avremo occasione di discorrere più sotto, narrano gli annali maggiori di S. Gallo, che anche alcuni uomini di condizione servile, *quidam ex servili conditione*, cospirando con superba sedizione *contra dominos suos*, nominarono tra loro dei giudici e stabilirono diritti e leggi. (2)

D'altronde anche la condizione degli uomini liberi si era essenzialmente trasformata fin da quando la *civitas*, e con essa anche gli uomini liberi del suo territorio vennero divisi tra diverse signorie.

Allora i tributi, le prestazioni, i servigi publici, ai quali gli arimanni erano obbligati verso il conte in vantaggio della cosa

(1) Muratori Antiq. Ital. II. 933.

(2) *Sibimet inter se judices, jura ac leges constituunt.* Pertz Mon. Germ. I p. 83 seg.

Digitized by Google

publica, diventarono oggetto di particolare concessione: anzi gli arimanni stessi trovansi talvolta infeudati e donati, quantunque propriamente non si possano aver avute di mira, anche in questo caso, se non le prestazioni che incombevano ad essi verso lo Stato ed ora dovevano diventar materia di possesso privato. In questo senso Ottone I concedette nell'anno 967 un castello a un convento *cum liberis hominibus qui vulgo Herimanni vocantur;* (1) e in questo senso medesimo vanno intese due donazioni fatte da Enrico IV: l'una al vescovo di Vercelli nell'anno 1070: *casale cum arimannia et cum servitio quod pertinet ad Comitatum, Odalingo cum omnibus Arimannis et quod pertinet ad Comitatum;* (2) l'altra a S. Zeno di Verona nel 1084: *donamus insuper... liberos homines quos vulgo Arimannos vocant habitantes in castello S. Viti, nec non et Arimannos habitantes in vico S. Zenonis, cum omni debitu, districtu et placito.* (3)

Allora il vocabolo Arimannia assunse a un tempo una nuova significazione, che importa di mettere in rilievo.

Questa parola dinotò già il diritto dell'arimanno, cioè il diritto dell'uomo libero per eccellenza, poi anche la proprietà nel vero senso della parola, e in questa significazione si mantenne a lungo; perchè ancora due carte del 1055 e del 1133 la distinguono dalle cose comuni, (4) e una terza del 1182 la contrappone all'enfiteusi. (5) Nè farà meraviglia che un vocabolo, il quale fu già adoperato ad esprimere il diritto dell'arimanno, si adoperasse quindi a indicare la proprietà, perocchè la piena libertà fosse vincolata ad essa e senza essa non potesse sussistere. Ma a questi uomini e a questa proprietà incombevano oggimai degli obblighi; e dal momento che si ebbe più riguardo agli obblighi degli uomini liberi che non al loro diritto, fu detta arimannia anche quella specie di prestazioni che si dovevano dall'arimanno in base alla costituzione carlovingia, e il patrimonio libero a cui esse erano come radicate e con cui passavano ad ogni nuovo acquirente. Al qual proposito in-

(1) Muratori Antiq. Ital. I. 735.

(2) Muratori Antiq. Ital. I. 737.

(3) Muratori Antiq. Ital. I. 739. — Vedi anche Fantuzzi, Monumenti ravennati V. p. 268. 269, carta dell'anno 1005, e Lupi, Cod. dipl. berg. II. p. 609. 1169, carte degli anni 1041 e 1159.

(4) Muratori Antiq. Ital. IV. 15; I. 729; cf. I. 731.

(5) Muratori Antiq. Ital. I. 725.

Digitized by Google

teressa vedere una sentenza della contessa Matilde del 1108 concernente a certe persone di una corte appartenente al vescovo di Modena, le quali o dovevano fare le arimannie, cioè le prestazioni portate dalla terra libera, o abbandonare questa medesima terra. (1) Parimenti leggo in una carta del 1179 dell'imperatore Federigo I al vescovo di Feltre: *et (si) quis terram Hermannorum comparaverit, unde Ecclesia Hermanniam perdiderit, potestatem habeat Episcopus eam recipere, unde Hermannia publica functio exire solebat.* (2)

Ma v' ha di più. Quantunque oggetto della concessione fosse non tanto l'uomo quanto le sue prestazioni, e precisamente quelle a cui era stato assoggettato in pro' della cosa publica, nondimeno capiremo di leggieri che ne doveva derivare anche una certa dipendenza della persona medesima, i cui servigi erano stati così conceduti e fatti oggetto di possessione privata. E valga il vero! I conti e i dinasti non mancarono di aggravare la mano su questi uomini, abusando di loro autorità per esigere da essi anche opere servili, come di arare, vangare, sarchiare, erpicare, seminare il campo, e falciare l'erba o la messe, e raccorla, e trasportarla su carri, o lavorare nei loro edifici; e spesso li assoggettavano a responsioni in natura d'ogni genere, e reclamavano per sè medesimi il mantenimento a cui soltanto i messi avevano diritto, o li costringevano a vendere le loro cose, quando pure non ne li spogliavano a forza. Nè le molte ammonizioni o le minaccie degli imperatori approdavano contro l'ambizione e il maltalento di questa aristocrazia; (3) e noi scorgendo gli arimanni ridotti a sì misera condizione, non faciamo le meraviglie che alcuni scrittori immaginassero di vedere in essi una specie di servi.

(1) *Et si quis illorum aliquid de Arimanniis habet, aut de Arimanniis respondere deberet, secundum quod esset, aut ipsam Arimanniam dimitteret.* Muratori Antiq. Ital. I. 737.

(2) Verci, Storia della Marca trivigiana I. n. 23.

(3) Capit. generale a. 783 langob. c. 13; Capit. Ticin. a. 801 c. 15; Capitula alia addenda a. 803 c. 17; Capit. lang. duplex a. 803 c. 17; Capit. duplex in Theod. villa promulg. a. 805. cap. æccl. et pop. c. 16; Epist. ad Pip. reg. Ital. a. 807; Capit. de expedit. exercitali a. 811 c. 2. 3. 5; Hloth. I. Const. Olon. a. 823. capit. comit. data c. 10; Hludov. II. imp. conventus Ticinensis a. 850 capit. comit. ab imp. proposita c. 2. 3. 10; Hludov. II. capit diversa a. 875 c. 34; Widonis regis leges a. 889 c. 3; Lamberti imp. conventus Ravennas a. 898. Lamb. imp. capit. c. 2. 4.

Egli era il diritto del più forte che trionfava del diritto del più debole. Ma non potevano unirsi questi deboli e cercare nell' unione quella forza, che li avrebbe preservati dagli arbitrj e tutelato il loro buon diritto, e garantita la loro personalità? Sì certo e il tentarono; ma la legge non mancò di condannare quelle loro associazioni o congiurazioni. (1) E intanto altri, per salvare in qualche modo la loro libertà minacciata, si abbandonarono alla mendicità e al vagabondaggio; (2) mentre non pochi liberi possessori, sparsi nel territorio, prescelsero d' implorare la protezione di quei dinasti e si assoggettarono spontaneamente ad essi, cercando nn rimedio nella accomendazione e nel vassallaggio. (3) Ma la loro condizione non diventò migliore, perchè, a dirla col Forti, non era obbligazione civile dipendente da contratto, che non importasse qualche assoggettamento della persona; e nella mente dei dominatori prevaleva l' idea di considerare gli abitatori delle terre come un accessorio delle medesime e quasi un' appendice della proprietà.

Anzi neppure la loro libertà fu salva; e ne fanno testimonianza per es. quegli uomini di Cusago che nell' anno 900 mossero querela contro Adalgiso avvocato della corte di Palazzolo, il quale pretendeva fossero aldi di essa, mentre eglino protestavano di essere uomini liberi. E asserivano di non aver mai prestato nessun servizio al conte o al contado di Milano per condizione, ma per semplice convenzione, in compenso di certi beni che godevano nel luogo di Bestazzo, pe' quali facevano ogni settimana de' lavori manuali nella corte di Palazzolo. Esaminata la cosa, furono veramente dichiarati liberi coll' obbligo di fare i consueti servigi nella detta corte pei beni che godevano in Bestazzo, e Adalgiso col bastone che teneva in mano

(1) Constit. Olonn. a. 823. capit. gener. c. 4; Constit. Papienses a. 832 const. prior c. 6.

(2) Constit. Papienses a. 832 const. altera c. 25; cf. Capit. duplex ad Niumagam a. 806 c. 9; Capit. de discipl. palatii Aquisgr. a. 809 c. 7.

(3) Capit. lang. a. 806 c. 1; Capit. duplex in Theod. villa a 805 communiter æccles. et populi c. 15; Capitula langob. a. 813 c. 16; Constit. de liberis et vassallis a. 816; Capit. ad Theodonis villam a. 821 c. 3; Constit. Olon. a. 823 cap. gener. c. 7. 13 cap. comitib. data c. 1. 8. capit. tertium c. 2; Hloth. Const. in Maringo a. 825 c. 1. edict. de exped. Corsic.; Hloth. Const. Olon. a. 825 cap. gener. c. 1. 2. 5. 10; Hloth. I. Const. Papienses a. 832 const. altera c. 20; Hludov. II. Italiæ regis capitulum a. 844-850.

ne fece loro una nuova investitura. (1) La condizione dell'uomo libero poteva oggimai scambiarsi facilmente con quella dei servi; e non dee far meraviglia che i signori cercassero di privarli anche di quello scarso conforto che traevano dalla coscienza della libertà. V' ebbe persino taluno che, rinunciando a una posizione equivoca, si acconciò addirittura ad essere servo di qualche potente; e abbiamo bastanti documenti per asserir ciò. (2) Tra le altre è notabile una carta del 1005, ove è discorso di una contesa agitata in Laviniano tra Dodone gastaldo del conte Teoderico e Giovanni abate di S. Maria in Palazzolo alla presenza della contessa Emma e di parecchi giudici e dativi. Il gastaldo pretendeva ehe quegli uomini fossero arimanni e gli dovessero *suffragium dare et publicam actionem facere sicut et alii arimanni faciunt;* mentre l'abate negava che fossero mai stati arimanni, nè avessero fatta mai azione publica, e mostrava invece una carta di promissione con cui si erano obbligati a servirlo in tutto il tempo della sua vita: *set scio quia servi mei sunt per cartulam promissionis mihi deserviendum omnibus diebus vite mee.* Il gastaldo replicò che quella carta non era stata fatta da quegli uomini per nessuna loro necessità, ma per fuggire l'azione publica, e fu giudicato che l'avvocato del monastero dovesse giurare e dire: *quia ipsis hominibus per nullam actionem publicam non fugierunt, sed tantum pro suam nimiam necessitatem corporis ipse promissionis fecerunt.* L'avvocato era già in procinto di giurare, quando il gastaldo si ricredette e ammise per vero tutto ciò che l'abate aveva asserito. (3) Ma se quegli uomini non erano propriamente arimanni, certo erano uomini liberi, che si erano fatti in tutto servi per volontà, che avevano promesso di servire il monastero, e n'era stato causa il bisogno del corpo, il bisogno di protezione, e ciò basta al nostro proposito.

Ad ogni modo, il ripeteremo col Forti (4), pochissimi rimasero uomini di mediocre stato pienamente liberi della persona e

(1) Muratori Antiq. Ital. I. 718.

(2) Hludov. Aug. leg. § 5; Hloth. I. leg. § 1; Formularium instrument. Cod. magliabecchiano Class. XXIX. 206. p. 39. Il Targioni assegna a questo codice l'età del secolo decimoterzo.

(3) Fantuzzi Mon. Ravennati V. 268.

(4) Forti Istituzioni civili II. 271.

possessori di terre ugualmente franche da ogni obbligazione inverso i potenti: per cui, mentre da un lato venivano alleggeriti i pesi della servitù e diventava migliore la condizione dei servi, gli uomini liberi, sparsi nel territorio, se non riducevansi a stato servile, certo caddero in misera condizione poco dissimile dalla servitù. Egli è un singolare processo, che diremo di livellamento, che, mentre innalzava l'infima classe della popolazione, abbassava quella degli uomini liberi, il cui diritto fu già l'indipendenza della persona e della proprietà, ed ora avevano perduta e l'una e l'altra.

Ma affrettiamoci di osservare una cosa. Questi rapporti valgono veramente per la campagna e non anche per la città, la quale, separata dalla campagna fin da quando fu sciolto il distretto del conte, seguì una sorte affatto diversa da essa.

La città era innanzi tutto un baluardo, contro cui si spuntavano le invasioni straniere e le prepotenze e usurpazioni feudali; era un baluardo che difendeva a un tempo il paese e la libertà popolare, e ogni maniera d'industria e coltura, quanta ne comportavano i tempi; e così avvenne che mentre i possidenti liberi sparsi nel territorio furono ravvolti nelle spire dell'idra feudale, gli uomini liberi delle città, sì vincitori che vinti, uniti nello stesso odio contro lo stesso nemico, contro il principio feudale e contro la feudalità, che minacciava gli uni e gli altri, uniti, ciò che più rileva, dalla comunanza e dalla identità della vita, ribattezzati anche in un nuovo nome, cercarono e trovarono sicurezza e protezione in quei medesimi rapporti che valsero una esistenza indipendente alle città, alla cui ombra erano riparati (1).

La libertà e la schiavitù furono già i due ordini sui quali poggiò tutto l'edificio sociale: due ordini fondati nella nascita e nel sangue, in cui le varie nazioni dell'impero franco avevano trovato un punto di unione; ma oggimai tutto era mutato. La barriera, che divideva la libertà dalla schiavitù, non era per anche caduta, ma tutto accennava che era destinata a cadere sotto i colpi del nuovo incivilimento; e d'altronde la libertà non aveva in se medesima sufficiente forza per difendere il proprio diritto.

In verità la differenza della nascita libera e servile era già retrocessa dinanzi a un altro principio destinato a sostituirsi all'antico, e fu quello della vocazione e della particolare maniera di vita.

(1) Vedi p. e. Muratori Ant. Ital. IV. 13. 15. 17. 25, I. 730: documenti relativi a Mantova degli anni 1014, 1055, 1091, 1133.

L'ordine ecclesiastico aveva per tal riguardo preceduto gli altri. Le varie nazioni e le varie classi, perfino i servi e gli aldi, si confondevano nella società religiosa; la quale accettava tutti nel suo grembo senza chiedere prima a qual nazione appartenessero, o qual sangue scorresse loro nelle vene, o qual censo avessero ereditato dagli avi. Il povero e il ricco, il libero e il servo, e il romano e il longobardo e il franco, tutti erano uguali dinanzi ad essa: insomma v'avea un punto, dove cessava ogni differenza di nascita, di casta, di razza, di patrimonio, e questo era la società religiosa. Anzi, ed è ciò che più importa al nostro proposito, il clero aveva fin di buon'ora accolti nelle stesse sue file gli ordini più disparati dei vincitori e dei vinti, dei liberi e servi. Sòlo era necessario l'affrancamento perchè un uomo affetto da condizione servile potesse ricevere gli ordini sacri: ma già fino dall'epoca longobarda troviamo qualche esempio di servi innalzati, mercè la manumissione, al sacerdozio (1); ed anzi ei pare che col volgere del tempo ne derivasse qualche abuso, per cui fu necessario di apprestarvi rimedio (2).

Così la chiesa fondeva le varie classi e anticipava coll'esempio la formazione di nuovi ordini, nei quali la differenza della nascita doveva retrocedere dinanzi alla occupazione e al metodo di vita, formazione che sconvolse interamente gli ordini sociali nel secolo decimo.

Questi ordini furono i *milites* e i *cives*, di cui uno traeva la sua origine e la sua forza dal sistema feudale, l'altro invece dall'esercizio del commercio e delle arti, che lo aiutarono a conseguire ricchezza e indipendenza.

In questi nuovi ordini, generati dalla vocazione, può scorgersi, almeno in sulle prime, un certo antagonismo di razza, che si perde via via in processo di tempo, ma i limiti della libertà e della schiavitù non furono mai molto pronunciati.

Gli ordini feudali ebbero certo un'impronta eminentemente germanica, e non solo per le istituzioni, ma e per le persone che li componevano. Per vero dire gli uomini di razza latina non erano punto esclusi dalla gerarchia feudale; e v'ha esempio di alcuno che ottenne feudi dal Re e potè fondare una nobile prosapia e sollevarsi fino al rango dei principi. Ariberto *vassus domini regis*

(1) Troya Codice diplom. longob. III. 406 n.° 1.
(2) Liut. 53; Car. M. leg. lang. 138. 159.

viveva a legge romana giusta una carta dell'anno 900 (1), e la stessa legge professava nel 1098 il conte Umberto figliuolo di Amedeo, da cui discesero i reali di Savoia (2). In generale però questi casi son rari, e la nobiltà componevasi principalmente di uomini delle varie schiatte germaniche che avevano successivamente dominato in Italia. Perciò appunto non sono ricordati mai nel regno d'Italia i magnati e vassalli latini, ma sempre i longobardi e franchi. Perciò il vescovo Luidprando poteva rispondere allo imperatore Niceforo, che gli rinfacciava di non essere romano, quelle memorabili parole così piene d'orgoglio e così offensive alla nazionalità latina, nella quale s'accoglievano, a sua detta, tutte le bassezze, tutte le infamie, tutti i vizi, per cui il dire romano a un longobardo era il maggiore degli insulti (3): parole, che certamente gli sfuggirono nel calore della passione, ma che non avrebbe dette certamente sapendo che v'erano dei romani nei posti e negli ordini più elevati del regno.

D'altra parte anche l'uomo nato servo poteva farsi strada con prodi atti tra' militi, e fin dall'anno 786 è discorso in un capitolare di servi, che tengono benefici e impieghi *(beneficia et ministeria)*, o che possono aver armi e cavalli, stando in un rapporto di vassallaggio *(bassallatico)* coi loro signori (4). Ed eccone un bell'esempio che improntiamo alle cronache milanesi di Landolfo il vecchio (5). Il re Arrigo fino dal dicembre dell'anno 1083 aveva posto l'assedio a Roma, e questo durava già da sette mesi senza che nè le armi nè le macchine approdassero a nulla. Un giorno, mentre i Tedeschi e le altre genti faticate dalla guerra riposavano nel campo, due uomini della famiglia dell'arcivescovo Tedaldo, cioè Amizone, ch'era fornaio, e Ugone, ch'era cameriere, avanzatisi per iscoprire le mura e le torri, nè trovando alcuna resistenza, si posero a salire su per le rovine del muro battuto in breccia dalle macchine. Poi, come furono alla cima, videro i custodi di esso addormentati ed ogni cosa in silenzio, e allora tratti i coltelli e avventatisi sulle guardie, altre ne uccisero ed altre ne precipita-

(1) Lupi C. D. B. II. 1083.
(2) Ughelli Italia sacra IV. 1043.
(3) Luidpr. legatio c. 2.
(4) Capit. lang. a. 786 c. 7.
(5) Landulph. sen. hist. mediol. IV. 2.

Digitized by Google

rono dal bastione. Per siffatta maniera resi padroni del luogo, mostrandosi dalle torri ai soldati regi, facevano segno cogli scudi, invitandoli a salire. E la città fu presa. Que' due valorosi vennero regalati abbondantemente, e dacchè Landolfo li chiama nuovi militi, non credo di andare errato supponendo che il re o l'arcivescovo, in premio di loro valentia, li abbia creati suoi militi. Anche Ottone di Frisinga (1) narra, che i cittadini delle varie città d'Italia, affine di aver maggiori forze per soverchiare i vicini, non isdegnavano d'innalzare alle dignità e di onorare col cingolo della milizia giovani d'inferior condizione e qualunque operaio di arti, anche le più meccaniche e dispregevoli, i quali dalle altre genti erano sbanditi come la peste dagli studi più onesti e liberali. Poi ho già avvertito più sopra che le consuetudini milanesi del 1216 ammettono che un feudo o beneficio possa venir conceduto anche a un servo, purchè la condizione servile ne sia nota a colui che fà l'investitura (2). E questa barriera della nascita cadde in Italia più presto che altrove; per cui non rimase punto nella penisola, come rimase in Germania, alcuna differenza radicale tra' ministeriali servi e i vassalli liberi, tra gli uomini di servizio e quelli di feudo.

Nè le cose stavano diversamente coi *cives*. Gli arimanni, questi uomini delle armi, avevano guardato a lungo con disprezzo alle occupazioni dei vinti. Essi aborrivano dai traffichi e dall'industria. e forse le necessità politiche e i tempi difficili li impedivano dal deporre le armi per coltivare le arti della pace. Nondimeno fino dall'epoca longobarda ci abbattiamo in qualche mestierante, il cui nome parrebbe accennare ad origine germanica. Certo erano nomi germanici quelli di Teoperto loricario, Causoldo calderaio, Perticauso sartore, Guntifredo e Arneperto e Osberto di Ansprando orefici, Roberto maestro comacino, Lamberto e Auriberto pittori, Fluriperto e Teoperto negoziatori e va dicendo (3). Certo i Longobardi eransi aumentati rapidissimamente in Italia, per cui, almeno nel secolo settimo, ci vien fatto di trovare delle famiglie di una grandissima estensione; e giacchè era impossibile che tutti fossero provveduti di terre, immaginiamo che i figliuoli cadetti abbiano atteso a quei

(1) De gest. Frider. lib. II. c. 13.

(2) Liber consuet. Mediolani tit. 27.

(3) Troya C. D. L. III. 453. V. 868. 960; vedi il mio saggio sugli ordini sociali e sul possesso fondiario presso i Longobardi. Vienna 1861.

mestieri. Certo l'avversione di quei barbari per tutto ciò che pareva contrario ai loro esercizi guerreschi scemò di molto il giorno che Astolfo, ac omunando il servizio a cavallo anche ai negoziatori, riconobbe per la prima volta tutta la importanza che la ricchezza mobile poteva avere nella società, e aperse così una breccia in quegli ordini germanici che non conoscevano altra forza all'infuori della proprietà territoriale. Adesso anche un barbaro poteva attendere tranquillamente ad esercizi che prima forse avea guardato con occhio di sprezzo e compassione, dacchè n'era salva la sua estimazione civile e i suoi diritti politici. E questi disertori della barbarie dovevano crescere più e più, quando sopraggiunta l'epoca feudale, la terra libera non fu più sufficiente schermo contro le usurpazioni e oppressioni dei conti e dei dinasti, mentre l'arte e il commercio allettavano colla promessa di sempre maggiori guadagni, e, come avvertii più sopra, i rapporti e le istituzioni della città offrivano una sicurezza e protezione che non poteva offrire la campagna. Insomma il latino e l'arimanno terminarono coll'unirsi, al pari dei militi, in una nuova idea e in un nome nuovo, che è appunto quello di *cives*, il quale escludeva ogni riguardo di nazionalità e di nascita per far luogo a un nuovo ordine sociale.

Senonchè, come nella milizia, quantunque aperta agli uomini d'ambe le razze, vedemmo predominare i germanici; così nella borghesia, quantunque mista di latini e di arimanni, veggiamo predominare i latini, salva qualche rara eccezione. Per vero dire fu osservato da alcuno che nelle guerre civili dei secoli X e XI non si trova mai che i latini formino una comunità particolare o costituiscano una fazione distinta. Fu detto che la memoria della nazionalità non si conservava oggimai che nelle professioni di legge come cosa privata di alcune famiglie, e le antiche differenze nazionali dei latini e dei germanici erano scomparse già da lunga pezza, confondendosi in una sola nazione. Questa teoria, che semplificava mirabilmente la storia, venne accettata da molti, ma pare a noi non sia la più conforme a verità. Gli arimanni scampati al vincolo o predominio feudale erano pochi in confronto dei latini, come furono pochi i latini entrati nella gerarchia feudale. E come i latini, che abbracciarono la feudalità, fecero naturalmente omaggio alle idee germaniche, non altrimenti è ovvio supporre che gli arimanni, i quali entrarono nella vita cittadinesca, finissero coll'accettare le idee romane. Poco dunque importa se nei secoli X e XI non sia fatta menzione di una comunità dei latini opposta alla comunità

dei germanici. Perchè dovunque si trovi una borghesia, vi sarà una comunità essenzialmente latina sì pel numero prevalente dei membri che la compongono e sì per lo spirito che la informa e sì per le istituzioni che la reggono. Dovunque si trovi una corte feudale, vi sarà una comunità essenzialmente germanica pel numero, per lo spirito e per le istituzioni. Quelle che ordinariamente si chiamano guerre o lotte degli ordini sociali sono veramente guerre o lotte di opposta nazionalità, guerre o lotte di latini e germanici; e saranno molte e accanite prima che le due nazioni possano arrivare ad intendersi e, scambiato il saluto di pace, mischiarsi e confondersi in una medesima concordia e nello stesso comune.

Ciò che veramente cadde e di buon' ora anche in mezzo a questa cittadinanza fu la barriera della nascita. Perchè, come la fedeltà e il coraggio potevano innalzare un servo a un grado considerevole nella gerarchia feudale, non altrimenti è presumibile che nelle corporazioni delle arti in città i mestieranti servi siensi trovati a fianco dei liberi. Anzi ne abbiamo un esempio molto antico, che vale insieme a mettere in più chiara luce il carattere di queste aggregazioni cittadinesche. Gli uomini di Piacenza, una delle corti regie, anticipando un saggio di quanto operarono poi i comuni ben più famosi di una età meglio avanzata, tirarono fin dallo scorcio del secolo ottavo per via di particolari decreti, *per eorum praeceptum*, a ingrossare cogli aldi del Re, per cui Pipino nel 793 dovè publicare una legge per impedirneli. E penso che quegli uomini, i quali così raccattavano gli aldi regi, avranno rispettato anche meno quelli dei privati (1). Ad ogni modo egli è un fatto notevole questo, di vedere una comunità d' uomini liberi non isdegnare di affratellarsi altri uomini affetti da servitù e metterli a parte della vita civile. Più tardi ogni traccia di condizione servile doveva sparire nelle città, che non tarderanno a combattere quella lebbra anche fuori della loro cerchia, annunciando la parola di riscatto ai volghi contadineschi.

Di questi ordini dei *milites* e dei *cives* è d' uopo ci occupiamo più di proposito.

(1) Leg. lang. Pipini 39. Capit. a. 793 c. 27.

II.

I militi.

Tutti i vassalli erano detti *milites*, ed è questa una nuova significazione della parola diversa da quella che aveva presso i Latini, i quali addimandavano milite il soldato da mille giovani che ogni tribù doveva fornire alla legione (1). La parola milite in questo senso occorre dapprima nella legge romana udinese, che crediamo appartenere o alla fine del nono o al principio del decimo secolo, ed è veramente legge italiana, comechè da alcuni si voglia redatta per Coira (2). Or bene, secondo questa legge v'aveano degli uomini domandati militi e persone alte nell' ossequio e al servizio di altri uomini più potenti, loro seniori (3), distinti dai patriani privati (4), come l'antica interpretazione del Breviario Alariciano aveva distinta la soldatesca dallo stato civile. Ma i militi e privati della legge udinese erano ben altra cosa; perocchè, con buona pace dell' Hegel, essa ne discorra nel senso feudale dei se-

(1) Grassi Dizionario militare.

(2) Gli argomenti che confortano questa opinione possono vedersi nel mio libro sulle Istituzioni politiche longobardiche Firenze 1863, ove tratto diffusamente di questa legge assai enigmatica p. 112-133. Sono argomenti che non ebbero per anche una confutazione.

(3) Lex rom. utin. II. 1. 2. 6. 7. 9.

(4) Lex rom. utin. II. 1. 2. 8.

Digitized by Google

coli nono e decimo, e l'antico interprete visigoto alla maniera del sesto. Nè v'ha dubbio che quegli uomini, i quali prestavano ossequio e servizio ad altri uomini detti seniori, i militi in una parola, fossero vassalli; per il che i patriani privati, opposti ad essi, voglionsi risguardare come uomini liberi non legati per anche ad alcun seniore da alcun vincolo di feudalità. Non molto dopo, precisamente nell'anno 951, ricompaiono questi militi in una lettera di Attone vescovo di Vercelli a Waldone vescovo di Como, publicata dal padre Tatti e da altri, e li troviamo già distinti in più ordini. Specialmente ne parla Luidprando, in guisa da non lasciar dubbio che quella parola fosse generalmente accettata in quel senso.

Luidprando vescovo di Cremona, il quale scrisse la storia dei suoi tempi sotto il titolo di Antapodosio tra gli anni 958 e 962, indica appunto tutti i vassalli sì alti che bassi con questo nome; e come veggiamo il duca Arnolfo farsi milite del Re Arrigo (1), e altri marchesi e duchi dirsi militi dei Re, non altrimenti ad essi erano soggetti dei conti feudali e dinasti in qualità di militi, e a questi altri militi ancora. Al qual proposito è osservabile quel passo di Luidprando, dove racconta che Adalberto marchese di Tuscia, sorpreso e fatto prigioniero dagli Ungheri, usò l'astuzia d'indossare i vili vestimenti di un milite, e domandato chi fosse, rispose ch'era milite di un milite (2). Nè può esservi dubbio intorno alla natura di questo rapporto, a cui accenna il vescovo di Cremona. Anch'egli, d'accordo colla legge udinese, ci attesta che gli obblighi di questi militi erano conosciuti col nome di servizio, per cui veggiamo Berengario promettere al Re Arnolfo che avrebbe *servito*, egli e i suoi, alla potenza di lui (3); e altrove si veggono questi militi giurare *fedeltà* al loro signore, come fece quel Raimondo principe di Aquitania, il quale *pro minis mille se in militem dedit, fidemque servaturum promisit* (4). Il rapporto era veramente di vassallaggio.

E questi militi si trovano accuratamente distinti dai cittadini.

Col che non intendiamo dire che la nobiltà feudale, come accadde in Francia e Lamagna, risiedesse principalmente nelle sue terre e non avesse che relazioni indirette colle città: anzi di mano

(1) Luidpr. II. 23: *Henrici regis miles efficitur.*
(2) Luidpr. II. 62: *Militis cuiusdam militem se esse respondit.*
(3) Luidpr. I. 20: *Se suosque ipsius potentiae servituros.*
(4) Luidpr. V. 14.

Digitized by Google

in mano ch' essa andò dirozzandosi e crebbe la importanza delle città, i signori preferirono di abitare entro le mura di quelle, e allora tolsero a rizzarvi rocche e torri a difesa contro gli Ungheri, contro i rivali e contro il popolo, in cui già fervea l' opposizione. I nobili bolognesi alzarono torri di enorme altezza entro la città fino dall' anno 975 (1), e anche Milano era gremita di torri private fino dal 1044 (2): per cui non è severamente vero quanto dice l' illustre Cantù, che nei tredici anni in cui Ottone III indugiò a scendere in Italia, i comuni cittadineschi costringessero i baroni a fissarsi nelle città, le quali divennero popolate non più di soli artigiani e arimanni, ma anche da potenti. In quella vece i nobili erano già stabiliti prima nelle città, e fuggiti per le sollevazioni, dopo vi furono riamessi a patti. Le lotte poi dei nostri municipi contro i conti rurali, la distruzione di molte castella nel contado, e la violenza loro fatta per ridurli nella città, seguì un secolo dopo Ottone III (3). E non solo troviamo i nobili abitare entro le mura della città, ma mischiarsi per tempo in tutte le vicende cittadine, prima ancora che le città giungessero a primazia. Di qui appunto il frequente insorgere dei cittadini contro i militi, che generalmente fecero causa comune col clero, schierandosi dalla parte dei signori, dai quali movevano i loro uffici e feudi. Ed ecco, sia detto incidentalmente, come gli usi e lo spirito della corte feudale dovessero diventare una gran parte della vita cittadinesca al sorgere del comune, che fu una concordia patteggiata di cittadini di varie condizioni, ognuna delle quali doveva portare la sua pietra al nuovo edificio.

Nondimeno anche quando fu adoperata la parola *cives* in senso lato, e il fa Luidprando per indicare tutti i liberi abitatori di una *civitas*, si distinsero sempre cittadini da cittadini. Luidprando chiama i più ragguardevoli e potenti *cives forciores* (4), e altrove trovo ricordati i militi e gli altri capi della comunità, gli scabini, i giudici e va dicendo, come *cives majores*, i rimanenti come *cives minores*.

(1) Sigonii hist. bonon. ad h. an.; Ghirardacci storia di Bologna p. 48.

(2) Landulph. sen. hist. mediol. II. 26: *si intus eam videres turribus, atque palatiis desertis* ec.

(3) G. Rosa. I feudi e i comuni della Lombardia p. 169 seg.

(4) Luidpr. III. 2.

Più spesso però veggonsi questi militi contrapposti ai privati, al popolo, ai cittadini, ai borghesi e negoziatori. Già dissi come la legge udinese li distingua dai patriani privati. Poi nell'anno 996 il vescovo di Modena fondava un convento *cum consensu ecclesiae canonicorum eiusdemque civitatis militum et populorum* (1). Lo stesso è detto in altra carta del 998 (2). Indi nel 1036 il vescovo Attone di Firenze otteneva confermato dallo imperatore quanto era stato dato alla sua chiesa da' Re anteriori e da' vescovi e altri fedeli *privatis vel militantibus* (3). Leggo pure in Landolfo seniore: *erat enim bonorum militum et strenuissimorum civium raritas immensa*, e a questa scarsezza di buoni militi e di cittadini singolari per valore attribuisce l'ingrandimento di quel Bonizone, il quale, ottenuti grandi privilegi dallo imperatore Ottone I, si diportava in Milano come fosse un duca (4). In altra carta del 1191 trovo determinato, che nessun *miles, burgensis vel rusticus* osi *se de comuni intromittere*, cioè arrogarsi gli utili del comune quanto ai pascoli, alla legna ed altro, tramutandoli in proprietà privata. E questi esempi potrebbero aumentarsi senza difficoltà.

Tutti questi militi erano uniti tra loro da un vincolo comune sacro ed inviolabile, vo' dire la *conviventia belli*. Il vescovo d'Asti, il quale nell'anno 937 ricevette in dono da Ugo e Lotario il castello della città posseduto prima da certo Oberto, non tardò a distribuirne gli appezzamenti con le mura e le porte, e minacciò appunto severe pene a chi avesse cercato di sottrarsi a questa convivenza di guerra. Nè la cavalleria fu altra cosa in origine se non questa medesima convivenza, e crediamo sia nata come un effetto naturale delle relazioni feudali del seniore col suo vassallo. La cavalleria, dirò col Guizot, nacque semplicemente e senza disegno, per certo sviluppo progressivo di fatti più antichi, per una conseguenza spontanea dei costumi germanici e delle relazioni feudali; e non, come vogliono alcuni, grazie a una speciale necessità, non per lo scopo morale di lottare contro lo stato deplorabile della società, di proteggere i deboli contro i forti, di consecrare una classe d'uomini alla difesa dei deboli, alla riparazione dei torti. La stessa

(1) Ughelli I. S. II. 133.
(2) Muratori A. I. I. 1020.
(3) Lami p. 91.
(4) Landulph. sen. II. 17.

Digitized by Google

paròla *miles*, che si adoperò a indicare il cavaliere, viene in appoggio a questa idea. In essa è chiaramente delineata l'origine della cavalleria, la quale doveva cementarsi più e più dappoichè i giuochi d'arme a corte diventarono più splendidi e regolari; quando sulla fine del secolo X assunsero maggiormente l'aspetto di tornei, chè non vi erano ammesse se non persone obbligate al servizio a cavallo e vestite delle armi. La fondazione del regno Normanno contribuì pure a innalzarla a stato privilegiato e dominante. E più ancora le crociate, alle quali concorsero propriamente d'ogni maniera persone: ma coloro, i quali stavano più d'appresso ai principi, o distinguevansi per una armatura loro propria, appartenevano alla classe dei cavalieri, che formava propriamente il nerbo dell'esercito, perchè classe più colta, più ordinata, più esperta. E ancora, quando si fondarono i nuovi principati in Oriente, non si nominarono che cavalieri, e i feudi cavallereschi diventarono la base di essi del pari che in Occidente. È poi degno d'osservazione, che questi feudi furono fatti accessibili ad uomini d'ogni nazione, purchè cavalieri; dimanierachè le crociate, a cui erano accorse come a convegno tutte le nazioni della Cristianità, ebbero tra le altre questa conseguenza, che l'ordine dei cavalieri, non ostante le molte diversità, cominciò allora a risguardarsi e sentirsi in tutto l'Oriente e l'Occidente come una sola famiglia di nobili opposta agli altri ordini. L'indole di questa famiglia di nobili è appunto espressa dalla cavalleria.

Intanto di mano in mano che la società feudale aveva acquistata maggiore stabilità e maggiore confidenza di sè medesima, gli usi, i sentimenti, i fatti d'ogni genere, che accompagnavano l'ammissione del giovane al rango dei guerrieri vassalli, erano caduti sotto l'impero di due influenze, che non tardarono a darle un'altra impronta e un nuovo carattere: vo' dire la religione e l'immaginazione, la poesia e la chiesa, le quali, impossessatesi della cavalleria, ne fecero un mezzo che rispondesse potentemente ai bisogni morali, che avevano la missione di soddisfare.

La grande importanza dei tornei per la vita cavalleresca fece ben presto un'arte del maneggio delle armi e del cavallo; e ne seguì che, tranne i casi in cui l'uomo agiva sotto il prepotente influsso della passione, si combattè, più che per altra cosa, per l'arte. Aggiungo il culto della donna, che non fu mai così esagerato come in questi tempi.

E la chiesa? Basta che si considerino le molteplici formalità

della vestizione per veder tosto con quale impero essa penetrasse in tutti i dettagli di questo grande atto della vita feudale. Ma la chiesa faceva più. Essa non poteva star paga alla parte esteriore della vestizione e per così dire alle pratiche dello spettacolo; ma doveva penetrare a un tempo nelle viscere della cavalleria, nel suo carattere morale, nelle idee e nei sentimenti. Nella serie dei giuramenti, che un cavaliere doveva prestare, v' hanno delle nozioni morali così delicate, così scrupolose, così umane e improntate sempre di un carattere religioso, che dobbiamo dirle emanate evidentemente dal clero, che solo concepiva allora in questo modo i doveri e le relazioni degli uomini, e tendeva incessante all' adempimento di questi doveri e al miglioramento di queste relazioni. Come diceva, la cavalleria non fu punto istituita a questo fine, per la protezione dei deboli, pel ristabilimento della giustizia e la riforma dei costumi; ma il clero non tardò a impossessarsene, e ne fece un mezzo potente per ristabilire la pace nella società e una moralità più larga e rigorosa nella condotta individuale.

Col che peraltro non intendo di asserire che le azioni dei cavalieri fossero sempre d'accordo coi loro doveri. Anzi se badiamo al lato positivo della società, quale ci si presenta effettivamente nella pratica, non troveremo forse altra epoca nella storia in cui più abbondino i delitti e le violenze, in cui la pace publica fosse tanto turbata, o regnasse tanto disordine nei costumi: ma accanto a questi delitti, a queste violenze, a questi disordini, a questa barbarie esisteva veramente la morale cavalleresca. Appunto questo contrasto tra la pratica e la teoria dei costumi, tra la scienza e la condotta morale, tra il dovere e l'azione, tra il fatto e l'idea, forma il grande carattere del medio evo: carattere che cercheremo indarno alla società greca e romana, dove gli uomini hanno precisamente le idee corrispondenti ai loro atti giornalieri. In altri termini nel medio evo i fatti sono ordinariamente detestabili, vi abbondano i delitti e il disordine, ma nello spirito e nella immaginazione degli uomini v'ha qualche cosa di più elevato e più puro, una certa idealità morale, un tipo infinitamente superiore alla realtà della vita, frutto in parte del Cristianesimo (1).

(1) In questi cenni intorno la cavalleria abbiamo seguito il Guizot, che ne parla, al solito maestrevolmente, nella sua storia dell' incivilimento in Francia.

Del resto, più che in Italia, fiorirono i tempi cavallereschi in Francia, in Ispagna, in Germania. Nella nostra penisola vinsero per tempo le città; e non essendovi corti permanenti, neppure i tornei e la nobiltà poterono giungere a forme così marcate ed esclusive. Nel battere uno a cavaliere si ommetteva quando la ricerca della nascita, quando anche il riguardo alla condotta religiosa del cavaliere, frutto questo delle continue lotte coi vescovi e coi papi; nè tampoco si domandava se egli avesse serbata la fedeltà feudale e si fosse servito onestamente delle armi. Quì, dove i rapporti feudali furono presto calpesti, la cavalleria non ebbe che una importanza militare.

Or è da vedere qual fosse la gerarchia feudale. Finora considerammo la feudalità nel suo complesso, ora ci facciamo a considerarne le singole parti.

Come il sistema planetario si delinea intorno al sole, e i satelliti fanno il loro ricorso intorno ai pianeti minori, così il sistema feudale s'appunta nello imperatore, questo *dominus mundi*, da cui scaturisce ogni giurisdizione (1), e intorno a lui si aggirano i Principi e altri militi, come intorno a questi per via di suffeudo altri vassalli ancora. Perchè, come i Principi secolari ed ecclesiastici ripetevano dall'investitura del re o dell'imperatore tutto ciò che possedevano di diritti e rendite publiche, ed erano in quella vece obbligati come vassalli dell'impero al servizio publico, in ispecie a quello delle armi; non altrimenti dividevano anch'essi la loro potenza con uomini liberi e servi, ai quali concedevano feudi ed uffici, e che, fatti vassalli, ne formavano il seguito. E ne porge esempio tra moltissime altre una carta di permuta dell'anno 831, nella quale trovo sottoscritto un Landeberto di Confienza vassallo dell'abate Deusdedit di S. Ambrogio (2).

Era poi naturale che queste varie specie di militi fossero designate anche con vari nomi.

La prima classe è formata da coloro che avevano ricevuto un ducato, un marchesato, una contea in feudo dallo imperatore e dicevansi duchi, marchesi e conti. In Germania essi erano annoverati tra' Principi in forza dei loro uffici e solo sullo scorcio del secolo XII,

(1) Liber consuet. Mediol. tit. 24: *a quo omnis jurisdictio descendit.*

(2) Giulini I. 136: *Signum manus Landeberti de Conflentia vasso Deusdedi Abbatis.*

Digitized by Google

quando il titolo, reso omai nudo, parve insufficiente a formare la base di publiche prerogative, si svolse a poco a poco un nuovo ordine principesco su di un nuovo fondamento, più determinato del primo e fornito d'importantissimi diritti. In Italia però non troviamo Principi secolari nel senso tecnico della parola, ma proceri, baroni e magnati; e se pure qualche signore fu detto stabilmente Principe, ei non era questo un titolo d'ufficio, nè siffatti Principi italiani andavano punto annoverati tra' Principi dell'impero (1). Perfino gli scrittori contemporanei, come Ottone di Frisinga, chiamano sempre proceri o baroni, e non Principi, i magnati secolari anche più ragguardevoli d'Italia; e se, come è provato, nessuno di essi appartenne ai posteriori Principi dell'impero, non potrà dirsi azzardata la congettura del Ficker, che si scegliessero a bella posta quei titoli per non accordare ai signori italiani l'altro più sublime di Principe, che era già titolo determinato e mal s'accordava alla inferior posizione a cui erano stati ridotti dal sorgente municipalismo. Con altro titolo i duchi, marchesi e conti erano anche detti capitani, come lo attestano i libri dei feudi (2): ma questo nome venne esteso col tempo anche a coloro che erano stati investiti di qualche pieve.

Ad ogni modo, quantunque non v'avessero propriamente in Italia che Principi ecclesiastici, tuttavolta i duchi, i marchesi e i conti erano distinti dagli altri nobili, e il mostrano, come vedremo più sotto, le composizioni, che, variamente determinate secondo i vari ordini sociali, sono il mezzo più securo per provare le differenze legali di essi (3).

(1) Tale era il caso con Alberico principe e senatore di tutti i Romani, tale con Arigiso principe di Benevento, tale coi principi di Salerno e Capua, poi con quelli di Bari e di Taranto, poi coi principi orientali di Antiochia e Tiberiade e finalmente col principato di Acaia.

(2) I. F. 1. pr.; I. F. 7 — Questo nome *capitaneus*, per non dire del placito istriano dell'anno 804 (Carli Ant. Ital. app.), dove comprende tutti i notabili, può trovarsi dapprima nel Capitulare Aquense dell'anno 807. Pertz Leges p. 149 c. 3: *omnes itaque fideles nostri capitanei cum eorum hominibus et carra sive dona* ecc.

(3) Ficker Vom Reichsfürstenstande im XII u. XIII Iahrh. 1861. Quest'uomo, che è certo una delle più grandi illustrazioni scientifiche della Germania, scriveva non ha guari: « La storia del diritto in Italia nel suo assieme è ancora da scriversi, ed è questo senza dubbio un tema che più di qualunque altro

Coloro, i quali erano stati investiti *de plebe vel de plebis parte*, cioè di una signoria, dalla potestà publica, quale il Re o i baroni, formavano la seconda classe, e furono già detti valvassori maggiori; ma col tempo, come accennai or ora, venne esteso anche ad essi e rimase ad essi il titolo di capitani, perchè possessori anch'essi di un *feudum in capite*, come dicevansi le signorie territoriali (1).

Quelli invece che fino ab antico avevano un feudo o suffeudo dai baroni o capitani, erano detti semplicemente *valvassores* o *valvassini*, e formavano la terza classe (2).

Le persone che non avevano alcun feudo antico comprendevansi tutte sotto il titolo di plebei (3).

Ecco adunque i nuovi ordini della gerarchia feudale: i baroni, i capitani e i valvassori; e questa gerarchia di feudatari o militi può trovarsi già sviluppata in Italia nel corso del secolo decimo; perchè narra Landolfo seniore che gran numero di vescovi, duchi, marchesi, capitani e valvassori insieme a una moltitudine stra-

vale la pena di scioglicre, ma forse anche il più difficile che rimanga alla scienza storica del diritto. Con minore difficoltà riescirebbe a un italiano, in cui all'eccitamento che contiene la trattazione di una materia così importante in sè medesima, si aggiungesse anche la coscienza di avvicinare viemmaggiormente alla scienza europea uno dei lati più splendidi del passato della propria nazione; a un italiano, che sorretto dalla profonda cognizione del popolo e del paese e da molteplici relazioni, che solo un indigeno può avere sarebbe qui superiore ad ogni ricercatore straniero se possedesse a un tempo una esattissima conoscenza del metodo e dei resultati della scienza tedesca, i cui studi hanno appunto una così grande importanza nel campo storico del diritto. E se il mio amico Francesco Schupfer venisse in sospetto che questa osservazione fosse primieramente al suo indirizzo, io non avrei nulla da opporre » (Forschungen zur Reichs-u. Rechtsgeschichte Italiens vol. I 1868 p. 8). Ciò ebbe a scrivere l'illustre storico alemanno, nel mentre egli stesso illustrava sapientemente una parte ancora inesplorata e importantissima della nostra storia civile; e se ogni italiano dee sapergliene grado per l'amore che porta alle cose nostre e il grande studio che ci mette, io in ispecie non posso a meno di sentirmi tutto riconfortato dalle parole amiche ch'egli dalle sponde dell'Eno manda al mio indirizzo, e trovare in esse un ben largo compenso ai codardi o accidiosi silenzi, coi quali troppo di sovente si sogliono accogliere in Italia le opere serie.

(1) I. F. 1 pr.; I. F. 7; II. F. 10.

(2) I. F. 1 pr.; II. F. 10.

(3) II. F. 10.

grande di fanti, uomini valorosi e forti, accompagnassero nell'anno 961 il Re Ottone a Roma (1). Altrove lo stesso cronachista lasciò scritto, che i duchi avevano ceduto a poco a poco le prerogative delle loro cariche ad alcuni novelli capitani, e il popolo dovette perciò prestare riverenza ed ossequio anche ai capitani, mentre prima era soggetto solamente ai duchi. Pur continuarono questi a regolare colla mano e col consiglio le cose più importanti della città; mentre i capitani alla lor volta, per assicurarsi maggiormente il possesso delle dignità acquistate, elessero dei valvassori a loro subordinati (2). Non altrimenti trovansi ricordati in una carta bergamasca dell'anno 1088 i vescovi, i marchesi, i conti, i valvassori e cittadini, e nuovamente *quelibet potestas episcopi vel marchionis vel comitis vel capitanei seu vavassoris seu cuiuslibet persone* (3). Anche Ottone di Frisinga (4), nel descrivere l'ordinamento della Lombardia nel secolo XII, dopo aver detto che gli abitatori ritenevano ancora la eleganza della lingua latina e l'urbanità dei costumi degli antichi Romani, e nel governo delle loro città e nella conservazione della republica imitavano pure la prudenza di quei Romani, passa a dire che tra loro v'erano tre ordini di cittadini, *idest Capitaneorum, Vavassorum et Plebis*, e affine di combattere la superbia dei prepotenti, volevano scelti i consoli non da uno solo o da due, ma da tutti e tre gli ordini, e li cangiavano quasi ogni anno perchè nessuno si arrogasse troppa autorità (5).

Questi ordini feudali dei capitani e valvassori erano pure designati col nome di militi di primo e secondo ordine, militi vassalli o valvassori maggiori, militi vassalli o valvassori minori, e

(1) Eccone le parole: *Universis tamen Episcopis ex omnibus Italiae civitatibus, nec non Ducibus, Marchionibus, Capitaneis, Valvassoribus Ottonem... comitantibus, cum innumerabili atque ineffabili peditum, virorum fortium, multitudine, Romam quo tenderet iter aggressus est.*

(2) Anche qui crediamo prezzo d'opera riferire le parole del cronachista: *Suarum dignitatum magnificentiam Duces novitiis Capitaneis paulatim dederunt. Itaque universus populus reverentiam et debitum, quod Ducibus impendere solebant, paucis Capitaneis, quos Duces sublimaverant, exigebant. Maiora tamen civitatis Ducibus manu atque consiliis adhuc regentibus, Capitanei Valvassores, ut securius nova dona tenerent, sublegerunt.* Landulph. Sen. II. 26.

(3) Lupi C. D. B. II. 759.

(4) De gest. Frid. lib. II. c. 13.

(5) Vedi anche le Consuet. milan. del 1216 tit. 27.

anche di questa indicazione possono trovarsi le prime traccie nel secolo X. Ottone vescovo di Vercelli nella sua lettera dell'anno 951 a Waldone vescovo di Como ricorda appunto i militi principali e quelli di secondo ordine. Egli osserva che tra tanti vescovi del regno i quali aderivano alla parte di Berengario e di Adalberto, ed egli medesimo adduce le ragioni che l' obbligavano a non istaccarsi da essa, il solo Waldone, parteggiando per Ottone Re di Germania, aveva comandato a' suoi militi di secondo ordine di rifiutare quinc' innanzi l' obbedienza ai due Re, e molti anche de' principali militi, a istanza di lui, avevano prese le armi contro i loro sovrani, della qual cosa il vescovo di Vercelli molto si duole, perchè intanto che contrastavano coi loro Re, erano da ogni parte oppressi dai pagani e calpestati dalle genti vicine.

Quant' è alla distinzione dei militi in maggiori e minori, essa si trova dapprima in Landolfo seniore. Narra questo cronachista, che l' arcivescovo Landolfo nell' anno 983 investì tutti i militi maggiori, *omnes milites maiores*, di tutte le pievi e di tutte le dignità e degli spedali ch' erano posseduti dai maggiori ordinari, dal primicerio dei decumani e dagli arcipreti e cimiliarchi delle chiese della città (1); e già sappiamo che capitani erano coloro, i quali dalla suprema potestà publica erano investiti di una pieve o di parte di essa. Anzi il Fiamma avverte espressamente, che l'arcivescovo chiamasse capi delle pievi quei militi e che perciò si addomandassero poi capitani o cattani (2). Ermanno Contratto (3), Wippone (4), gli annali di S. Gallo (5) e il nostro cronachista Arnolfo (6), tutti ad una voce, parlando sotto l' anno 1035 della insurrezione dei valvassori contro i loro signori, dicono che fu una potente congiura dei militi minori contro i maggiori.

Invece la legge dello imperatore Corrado II dell'anno 1037 li chiama valvassori maggiori e minori (7); e così pure Federigo I in quei suoi ordini che publicò nel 1158 in Roncaglia affine di conservare la pace che aveva stabilito in Italia (8).

(1) Landulph. sen. II. 17.
(2) Galv. Flamma Manip. Flor. c. 135.
(3) Chron. ad a. 1035 p. 122.
(4) Vita Chunradi.
(5) Pertz Monum. I. pag. 83 seg.
(6) Arnulph. hist. mediol. II. 10. 11.
(7) Muratori A. I. I. 610. 1611; Pertz Monum. Germ. IV Leg. p. 59.
(8) Pertz Monum. IV. 112.

Digitized by Google

Naturalmente questi ordini godevano una diversa estimazione, e questa era attestata dal vario grado delle composizioni, come prima la misura della libertà dall'altezza del guidrigildo. In una pace, conchiusa nel 1067 dai legati pontificî in Milano tra gli abitatori della città e l'antico clero e il suo seguito, trovo pure stabilite le multe contro chi l'avesse infranta. Esse erano di 100 lire per l'arcivescovo, e giusta il vario stato di ciascheduno, 20 pei capitani, 10 pei vassalli, 5 pei negoziatori, e quanto agli altri a seconda della qualità e ricchezza individuale (1). Parimenti Federigo I minacciava nel 1158 diverse pene ai turbatori della pace secondo l'ordine a cui appartenevano: alle città 100 libbre d'oro, ai borghi 20, ai duchi, marchesi e conti 50, ai capitani e valvassori maggiori 20, ai valvassori minori 6 (2).

Veramente tutti questi militi erano detti nobili fino dal secolo XI, e tra le altre ne abbiamo la conferma in Landolfo seniore là dove contrappone i nobili al popolo: *pars nobilium ac de populo multi* (3); ma i baroni e i capitani appartenevano alla nobiltà alta, i valvassori alla bassa. Noi discorriamo degli uni e degli altri distintamente.

1. *I Signori.*

Comprendiamo sotto questo titolo di signori sì i baroni che i capitani, i quali non ostante la differenza del rango erano pari tra loro, e consideriamo per qual riguardo e' si distinguevano dagli altri ordini.

Questa differenza può venire riassunta in una parola: la giurisdizione legittima, che sotto forme modeste celava però una serie molto ampia di importanti diritti. E già lo Sclopis ha fatto egregiamente avvertire la profonda significazione di questa parola tanto accarezzata anche dai nostri comuni, colla quale si ottenevano tutti gli effetti di una sovranità illimitata senza affettarne troppo vistosa apparenza che sarebbe stata contraddicente alla supremazia imperiale (4).

(1) Muratori Script. IV. 33.
(2) Pertz Monum. IV 112.
(3) Landulph. sen. III. 9.
(4) Sclopis storia della legislaz. ital. Torino 1863 II. 118.

Digitized by Google

La giurisdizione, come si raccoglie dalle consuetudini milanesi del 1216, poteva essere di varia specie. V'era una giurisdizione legittima, cioè proveniente immediatamente per titolo feudale dall'impero, fonte di ogni giurisdizione, o mediatamente da chi aveva causa da lui; e v'era una giurisdizione straordinaria o *extra ordinem*, che si poteva acquistare a cagion d'esempio per compera o altro titolo che non fosse per feudo, e persino da un rustico. Del resto non v'avea differenza tra una giurisdizione e l'altra quanto ai diritti che competevano ai giusdicenti; e soltanto il rustico, che avesse acquistata per compera la giurisdizione di un luogo o di parte di esso, quantunque e'dovesse intendersi liberato dagli oneri a cui sottostavano generalmente i villani, non poteva però esigerli da altri e nè tampoco chiedere il banno pel rifiuto della guadia (1).

I signori adunque godevano la giurisdizione legittima sulle loro terre, cioè uno dei più importanti attributi della sovranità, che gioverà considerare più da vicino.

La giurisdizione o il distretto, che sono quasi sinonimi (2), abbracciava più diritti, che si trovano nettamente delineati sotto il titolo 24 delle consuetudini milanesi dell'anno 1216.

Prima di tutto vi appartiene il diritto di far ragione ai sudditi o distrettuali che vogliano chiamarsi, e di esso troviamo fatta parola anche in più documenti. Fra questi signori primeggiava l'arcivescovo, di cui anzi sappiamo positivamente che aveva degli usi giudiziari suoi propri, e non solo in alcuni luoghi del milanese soggetti alla giurisdizione di lui, come a cagion d'esempio il giudizio del ferro infuocato, che secondo le consuetudini del 1216 non era più tollerato nella città, ma persino nei giudizi della sua curia di Milano. E valga il vero. C'era tra le altre questa pratica nel foro laico che nessuna persona di una università fosse ammessa come valido testimonio nelle cause della università medesima, e ciò si osservava anche pei collegi degli ecclesiastici e per gli spedali: ma la cosa stava diversamente nella curia dell'arcivescovo (3). Parimenti tra i diritti della signoria di Calusco è ricordata in un documento del 1130 anche l'amministrazione della giustizia per

(1) Consuet. milan. tit. 24.

(2) Consuet. milan. tit. 24: *jurisdictio et districtus quasi sinonima nomina sunt.*

(3) Consuet. milan. tit. 3.

qualsivoglia querela col banno (1). Poi è osservabile una carta del 1158, in cui l'imperatore Federigo conferma tra le altre all'abate di S. Dionigi il distretto di tutto il luogo di Merate che aveva già precedentemente (2). Nè altrimenti tra le molte ragioni dell'abate di S. Ambrogio campeggia la decisione delle cause criminali e civili più importanti, che era riservata al suo tribunale o a quello del suo messo, del pari che l'appellazione delle altre cause minori decise dai consoli del luogo (3). Lo statuto, che donna Vittoria badessa del monastero maggiore publicò nel 1215 pei suoi luoghi di Rosio e Bigoncio, ordina pure sotto minaccia di pena che nessuno abbia a deporre una querela contro un distrettuale di essa o far causa con lui o litigare sotto altro console o giudice od arbitro, fuorchè avanti di lei o del suo nuncio; e parimenti nessuno debba rifiutarsi di rendere ragione dinanzi a' suoi messi o consoli o decani. Tutti poi, massimamente ogni capo-casa, avevano l'obbligo di comparire prontamente quando suonava la malliola, che li chiamava nella vicinanza a consiglio, od era ordinato dai consoli o dai loro nunci, che alla lor volta dovevano fare questa vicinanza ogni 15 giorni (4). Anche gli uomini di Cesano, soggetti al monastero di Orona, dovevano ad ogni chiamata recarsi prontamente avanti la badessa o i suoi gastaldi, e chiedere ad essi la decisione delle loro cause sì nel luogo e territorio di Cesano, come altresì nella città di Milano e in tutta la sua giurisdizione, senza cercare nemmanco un'arbitro (5). Ommettiamo altri esempi per amore di brevità. Le consuetudini milanesi dell'anno 1216 osservano generalmente che i distrettuali, ogni qual volta erano chiamati, avevano l'obbligo di recarsi alla presenza dei loro signori e trattare le loro cause sotto ad essi, dimanierachè era loro interdetto di portare i loro piati ad altra curia, salvo con licenza dei signori, e se reca-

(1) Giulini III. 196 seg.: *districtus totius lamentationis cum banno.*

(2) Muratori A. I. IV. 39; Giulini III. 542.

(3) Giulini IV. 126 a. 1199; Statuto di Origgio del 1228 p. 7. Essendo scopo principale di questo nostro saggio e dell'altro sul diritto milanese, di illustrare il codice delle consuetudini dell'anno 1216 edito dal Berlan, avverto una volta per sempre che non avrò riguardo che di rado alle carte posteriori.

(4) Giulini VII. 51 seg. La parola malliola non è difficile a spiegarsi ove si pensi che le antiche assemblee popolari avevano appunto il nome di malli.

(5) Giulini IV. 320 seg.

vano offesa dovevano emendarla col mezzo di essi, ed erano tenuti a dar loro la guadia (1) ogni qual volta e' ne li avessero chiesti. Altrimenti, se per qualche ragione non prestavano a' loro signori la guadia richiesta, dovevano, giusta la consuetudine, pagare un banno di 3 lire per il rifiuto (*pro guadia bischitiata*), e quando erano più che l'avevano rifiutata, ciascheduno di essi era tenuto a pagare il detto banno, e il pagamento di uno non liberava l' altro. Ancora, se il distrettuale commetteva un furto, un omicidio, uno spergiuro, un adulterio od altro maleficio, per cui s'avesse a pagare il banno al signore, questo banno doveva essere di 60 soldi, come risulta anche dallo statuto di donna Vittoria del 1215 (2), ammenochè non vi ostasse o una convenzione dei signori medesimi o la consuetudine approvata del luogo. Col che non è a dire, come disse il Rovelli (3), che le consuetudini del 1216 accarezzassero quasi con poche lire di multa l' omicidio come ogni altro delitto. Già G. Verri, e dopo lui lo Sclopis e il Rezzonico avvertirono che questa multa, uguale per tutti i malefici, era una pena accessoria e di ragione giurisdizionale, la quale si devolveva ai signori per la giurisdizione che esercitavano sui colpevoli o nel luogo ove era stato commesso il delitto, a titolo di banno dominico o *herile*, come avverte la carta del 1215. Noto eziandio quest' altra disposizione relativa ai giudizi, che, venendo condannato alcuno del distretto, la sentenza era inappellabile: *si quis simpliciter conveniatur de districto et condemnatus fuerit per sententiam, ejus appellatio admittenda non est* (4).

In tal modo i signori avevano il diritto di conoscere perfino dei delitti commessi nel loro territorio, e occorrono molti e terribili esempi di giudizi feudali, dettati troppo spesso da bassi e vili interessi, anzichè dal venerato impulso di una giusta publica causa; giudizi spesso di sangue anzichè di ragione. E colla ferocia degli intendimenti si univa anche lo sfoggio dell' apparenza. A significazione d' onore rizzavansi sul territorio dei feudi le forche, e la loro altezza e la forma con cui erano fatte valeva a distinguere la maggiore o minore dignità del feudatario. La cosa andò tant' oltre che

(1) Di questo istituto della guadia parliamo nel nostro saggio sul diritto milanese.

(2) Giulini VII. 151 seg.

(3) Storia di Como Parte II. disc. prelim. art. 4 p. 184.

(4) Consuet. milan. tit. 24.

Digitized by Google

fu opportuno alcuna volta di frenare il lusso sfoggiato in questi infelicissimi stromenti, non altrimenti che la soverchia lautezza delle feste nuziali e la solennità delle pompe funebri. Amedeo VIII duca di Savoia ordinò appunto che si usasse moderazione in quegli ornamenti (1).

Del resto, a detta di Ottone di Frisinga, quando il principe entrava in Italia, tutte le dignità e tutte le magistrature rimanevano, per antica consuetudine sospese. Tutti gli affari erano trattati allora a beneplacito di lui secondo il disposto delle leggi e il giudizio dei giureconsulti (2), e poteva avervi anche una revisione di causa. Oltrecciò il Re poteva intervenire ogniqualvolta il feudatario avesse negato giustizia a' suoi dipendenti; e a lui era riservato il tesoro della clemenza, potendo il feudatario condannare e far eseguire la sentenza, ma non far grazia al malfattore (3). Ancora, il decidere le cause dei sudditi col duello supponeva sempre una particolare concessione dello imperatore, come fu quella accordata da Ottone IV alla illustre famiglia novarese dei conti di Castello, che possedeva molte terre anche in quel di Milano (4). E sarà cura poi delle città mal tolleranti la indipendenza di quei signori, che pesavano sugli abitanti col dispotismo della loro giurisdizione, di limitarne ancora più i diritti.

Uno statuto milanese dell'anno 1211 ordina già che nessun console delle ville o dei borghi distanti sei mila passi dalla città possa condannare se non fino alla somma di 10 soldi (5); e nell'anno 1272 può vedersi il podestà costringere, e dover costringere in base allo statuto, tutti i comuni, borghi e castella nel circuito di dieci miglia a dare idoneo mallevadore, che in quei luoghi non si sarebbe tenuto più alcun giudizio, nè più decisa alcuna causa (6). Notiamo che in quel tempo dominava il popolo nemico dei nobili, e non dee far meraviglia che si publicasse quest'or-

(1) Decr. lib. I. de furchis; Sclopis Storia della legislaz. italiana. II. 169 seg. Abbiamo riferito testualmente le parole di questo insigne storico e giureconsulto, che sa tener alte con tanto onore le tradizioni del patriziato subalpino.

(2) Otto Frising. De gestis Frid. II. 13.

(3) Jacob. de S. Georgio Feudalis tractatus 1567 p. 98.

(4) Giulini IV. 175.

(5) Corio Storia di Milano 1856 I. 348 seg.

(6) Giulini IV. 604.

Digitized by Google

dine così pregiudicevole alle loro prerogative. Per ultimo è degno di osservazione come i consoli della repubblica si arrogassero il diritto di decidere le liti tra i signori e i sudditi (1). Tale era il destino delle città di allargarsi mano mano a danno della gran selva feudale della campagna.

Ma il distretto comprendeva anche più altri diritti che non era quello di rendere ragione ai distrettuali. L'amministrazione della giustizia supponeva naturalmente degli ufficiali; ed ecco un nuovo diritto che doveva appartenere ai signori: quello di nominare gli ufficiali delle loro terre.

Precisamente spettava ai signori la elezione dei consoli e decani delle terre, dei canovai, dei gastaldi, dei portinai, persino dei campai e porcai. Lo statuto di donna Vittoria del 1215, nel mentre comanda ai suoi distrettuali di Rosio e Bigoncio che nessuno ricusi di rendere ragione a' suoi messi o consoli o decani, dice espressamente che questi ufficiali erano eletti da essa o dal suo nuncio (2). Anche lo statuto di Origgio accenna ai consoli, canovai, gastaldi, giurati, campari e portinai, e avverte ch'erano tutte persone costituite dall'Abate (3). In generale dicono le consuetudini milanesi, non era lecito ai rustici di istituire i consoli, il canovaio o portinaio o altro ufficiale nei luoghi dove abitavano, ma era questo un diritto che apparteneva ai signori, *nisi dominorum pactio contrarium inducat* (4).

Senonchè il nuovo spirito di libertà doveva penetrare anche tra questi volghi delle campagne; e ciò desumiamo da una carta del 17 Novembre 1158 conceduta dallo imperatore Federigo in Roncaglia a Guifredo abate del monastero di S. Dionigi, nella quale conferma a quei monaci il possesso di tutte le loro terre. Appare appunto da questa carta, che gli abitatori di Merate, castello soggetto a quella badia, avevano cominciato a volere anch'essi reggersi da sè indipendentemente dal loro signore, eleggendo degli ufficiali a tal fine e così formando una comunità con vita sua propria. Sopra di ciò avevano anzi ottenuto dallo stesso imperatore

(1) Giulini IV. 320 carta dell'anno 1229.

(2) Giulini VII. 151 seg.: *Nullus ipsorum vicinorum venire contempnat ad rationem faciendum coram Missis predicte Domine Abbatisse, seu Consulibus vel Decanis ab ea vel ejus nuntio electis.*

(3) Statuto di Origgio p. 8.

(4) Consuet. milan. del 1216 tit. 24.

Digitized by Google

qualche facoltà; senonchè, avendo egli esaminato più accuratamente le ragioni del monastero, ritratta ora con questo diploma ogni concessione già fatta agli uomini di Merate, e gli obbliga a prestare il giuramento di fedeltà all'abate loro signore (1). Così anche le terre minori cominciavano in questi tempi a volere i loro consoli, e andando innanzi si trovano di ciò anche più altri esempi. Nello statuto dato da Berardo dal Pozzobonello nel 1232 agli uomini e ai comuni della corte di Cremella leggo tra le altre, che per l'avvenire non debbano clegger più alcun deeano o console o campaio o porcaio o altro ufficiale, come avevano praticato per l'addietro, ma lascino che l'arciprete di Monza, a cui apparteneva l'onore e il distretto del luogo, o il suo messo, li elegga ogni anno e riceva da essi il giuramento. Se alcun comune contravverrà a questo statuto pagherà ogni volta 10 lire, e se ciò farà altra persona privata pagherà 60 soldi di terzoli (2): chi era eletto dai terrazzani o s'immischiava in qualche ufficio doveva pagare lo stesso (3). Alcuni anni dopo, nel principio del 1246, il papa aveva ad esaminare una grave lite insorta tra l'arcivescovo di Milano e il borgo e la castellanza di Varese. Gli abitatori di quel luogo, volendo reggersi da sè, avevano eletti alcuni consoli e rettori; ma l'arcivescovo, a cui spettava l'onore e il distretto ossia la giurisdizione di Varese, geloso de' suoi diritti, si era opposto a tal novità, quantunque senza profitto, perchè quegli abitatori, invece di obbedire, ne avevano appellato al pontefice. Non ostante la interposta appellazione, l'arcivescovo, ch'era un po' ardente negli affari, aveva intimata ad essi la scomunica e sottoposto il borgo all'interdetto.

(1) Eccone le parole: *districtum et albergariam totius loci de Melathe, et quicquid usque modo in eo loco legaliter seu juste habere consuevit. Et ut rustici praedicti loci potestatem ulterius eligendi homines in antea, qui jurent de eis regendis pro communi vel speciali negotio, sine parabola et consilio Abatis ejusdem Monasterii vel ejus Successoris non habeant. Iubemus quoque ut omnes homines supradicti Loci praesenti Abati et ejus Successoribus fidelitatem jurent. Statuimus etiam, ut rescriptum, quod rustici praedicti Loci per obreptionem precum impetraverunt contra hanc nostram munificentiam serio indultam nullo modo valeat.* Muratori A. I. IV. 39.

(2) Per le monete milanesi rimando alla recente opera del Biondelli, la zecca e le monete di Milano. Mil. 1869, che è cosa molto erudita.

(3) Giulini IV. 342 seg.

In tale condizione la causa era stata portata al tribunale pontificio, avanti di cui era comparso un sindaco per la parte dei borghigiani di Varese ed un procuratore per la parte dell' arcivescovo. Un cardinale delegato per accomodarla non aveva potuto ottener nulla; per cui papa Innocenzo venne nell' idea di scrivere a tre preposti della città e diocesi di Novara, che in primo luogo dovessero assolvere il borgo di Varese dalla scomunica e dall' interdetto, e poi prendere le più esatte informazioni sopra l' affare in questione e riferirne il resultato (1). E che ne avvenne? Nol sappiamo di certo: ma questo sappiamo, che l' arcivescovo ancora nei tempi seguenti continuava a ritenere la signoria di Varese, e non pertanto quei borghigiani avevano i loro consoli e rettori. Supponiamo che la lite finisse con qualche accomodamento.

Ad ogni modo la campagna cominciava ad agitarsi: ma il vero nemico era altrove; era nella città, che non avrà posa finchè non abbia combattuta la feudalità fino nei suoi ultimi ripari. Nel 1280 Guglielmo Cagalaneia, sindaco e procuratore del monastero di S. Ambrogio di Milano, significava al podestà della città che l' onore e il distretto, ossia la piena giurisdizione sopra di alcuni luoghi del milanese, apparteneva a' suoi monaci: però lo supplicava che non ponesse nè lasciasse porre alla sorte, nè dare a sorte le podestarie di quei luoghi nel consiglio della comunità di Milano, che ciò sarebbe stato contro giustizia e contro la libertà ecclesiastica (2). Anche questo diritto di eleggere gli ufficiali delle terre cominciava ad essere intaccato dalla città.

Il distretto accordava eziandio il diritto di costringere i distrettuali a rifare ad ogni inchiesta del signore il castello, il muro e il fossato, cioè il bastione, e mantenervi un portinaio, e farvi ogni maniera di guardia, *guaytam et scaraguaytam*, e formare la fossa intorno ad esso e intorno alla villa, e mantenere in questa e in quello le porte e serrature di ferro, e introdurre dentro della fortezza le cose loro, cioè il vino, le biade e i legumi, il che dicevasi incastellare o incanevare. Non erano però obbligati a introdurvi i loro animali: ma per ciò che introducevano andava pagato un tributo, detto *clavaticum*, secondo l' antica osservanza del castello, ammenochè non se ne fossero liberati per pecunia. Tutto ciò

(1) Bullarium Franciscanum tom. I. pag. 404; Giulini IV. 433 seg.
(2) Giulini IV. 660 seg.

rileviamo dalle consuetudini milanesi del 1216 (1) e da una carta del 1229 (2). Senonchè, seguono a dire le consuetudini, quando i signori obbligavano i villani a rifare il castello, il giudice alla sua volta doveva ordinare ai signori di ristabilire prima le loro case, i cui muri servivano di ricinto alla fortezza, ancorchè fossero crollati o per terremoto o per opera dei nemici (3). Oltrecciò doveva informarsi, se i signori avevano fatto trasportare altrove le pietre del castello, o fatta distruggere qualche parte del muro, perchè prima di poter forzare i loro contadini a ristorare la rocca, erano obbligati essi medesimi a rimettere le cose nello stato pristino. Lo stesso valeva anche dei fossati o bastioni, che fossero stati distrutti dai signori. Ma fatto ciò, era obbligo dei villani di rifare il castello nella forma antica, e i bastioni similmente com'erano stati per l'addietro (4).

Se vogliamo un fatto che ridesti in noi tutta l'epoca della feudalità, pensiamo appunto alle castella. Esse sono la dichiarazione del suo trionfo e sono a un tempo l'effetto della necessità. Perchè la guerra era dapertutto a quell'epoca, dapertutto dovevano anche essere i monumenti della guerra. Queste fortificazioni pesanti, massiccie, tetre, elevate in luoghi erti e selvaggi, senza idea d'arte o di comodità, senza alcun carattere monumentale e senza ombra di diletto, servivano ugualmente alla difesa e alla offesa. Il feudatario da quella balza vagheggiava i suoi tenimenti e dominava il piano colla sua mano di ferro; e nondimeno tutte quelle rocche erano destinate a cadere sotto la glava cittadina. Intanto, come veggiamo, accanto all'obbligo del distrettuale di rifarle, erano già riconosciuti anche altri obblighi che incombevano al castellano, e il giudice doveva vegliare al loro adempimento.

Un altro obbligo dei distrettuali era quello di prendere dal signore i pesi, le stadere e le misure; e appunto in questi termini esso è ricordato dalle consuetudini milanesi (5) e da una carta del-

(1) Consuet. milan. til. 24.

(2) Giulini IV. 320 seg.

(3) A questo proposito osserva il Giulini, che non doveva essere allora cosa insolita affatto che i terremoti gettassero a terra le castella, come lo è a' dì nostri; e forse il terremoto seguito poco prima aveva dato motivo ai compilatori delle consuetudini di esprimersi così.

(4) Cons. mil. tit. 24.

(5) Cons. mil. l. c.

Digitized by Google

l'anno 1229 (1). Invece altri documenti lo conoscono sott'altro nome. Lo statuto di donna Vittoria del 1215 accenna al diritto dei signori sopra i forni, vietando a ognuno di far cuocere pane di frumento per venderlo, e prescrivendo il peso del pane casalingo che doveva essere di oncie 42, due oncie più due meno, sotto pena di due soldi (2). Col che però non è a dire che la confezione del pane vendereccio fosse assolutamente proibita a que' terrazzani: solo era necessario che prima avessero ricevuto il peso dal loro signore. Il che si rileva chiaramente dallo Statuto di Origgio del 1228, che dice: non essere lecito ad alcuno del luogo o del territorio di far pane per venderlo, *nisi primo pensam ab ipso Abate vel eius misso habuerit*, sotto pena di 5 soldi di terzoli. I prestinai che facevano il pane minore del peso dato loro dall'abate o dal suo messo, dovevano pagargli 2 soldi di terzoli (3). Lo stesso statuto di Origgio proibiva a chichessia di tener taverna o vender vino al minuto nel luogo o nel territorio, *nisi primo ei mensura data fuerit ab ipso abate vel eius misso et cum eiusdem domini abatis vel eius misso parabola*. Chi contravveniva a questo decreto doveva pagare 10 soldi di terzoli all'abate medesimo o al suo messo; chi riceveva o beveva il vino ne pagava cinque (4). Nè altrimenti uno statuto del 1232 di Berardo dal Pozzobonello arciprete di Monza determina che nessun comune e nessuna persona della corte di Cremella possa vender vino al minuto, *minutatim ad modum tabernae seu pro tasca seu extra domum*, senza licenza dell'arciprete o del suo messo, sotto pena di 10 lire per le università e di 60 soldi di terzoli per le persone private (5). Tale era il diritto sui pesi e sulle misure.

Poi era lecito ai signori del luogo di scacciarne a piacimento le pecore ed altri animali: ma ne andavano eccettuati i buoi da aratro, le giovenche, i cavalli maschi e i muli, insomma gli animali addetti alla coltivazione dei campi, anche i maiali, purchè non uscissero dalla villa, e finalmente le capre che si tenevano per allattare i bambini la cui madre fosse priva di latte. In tutto ciò le

(1) Giulini IV. 320 seg.
(2) Giulini VII. 151 seg.
(3) Stat. di Origgio p. 6.
(4) Stat. di Origgio l. c.
(5) Giulini IV. 342 seg.

Digitized by Google

consuetudini milanesi del 1216 (1) s' accordano completamente con la carta del 1229, concernente ai diritti del monastero di Orona sopra Cesano (2). Il Verri osserva essere stato conosciuto dall'uso che quegli animali nuocevano massimamente alle viti, ai cespugli, ai pascoli e alle biade: perciò fino ab antico n'era stato saggiamente interdetto l' allevamento in ispecie se trattavasi di un gregge introdotto da pastori esterni. Io credo invece che sotto quel diritto accordato al signore di scacciare a piacimento le pecore e altri animali si debba intendere questo, che nessuno poteva tenerne senza corrispondere l'erbatico pel pascolo, cioè la decima del gregge, come si rileva da più ricerche che l' abate di Montecassino fece sullo scorcio del secolo XIII in varie terre della badia. Il qual diritto si collega forse coll' altro che derivava pure dal distretto e importava una maggiore partecipazione dei signori ai viganali. Perchè leggo nelle consuetudini milanesi, che nei luoghi, ch' erano di distretto, i beni comunali, detti *viganalia*, andavano divisi o venduti col consiglio di tutti i signori e dei vicini. E facevasi così. Se il signore aveva l' intero distretto del luogo, metà di tutte le terre, o della parte dei viganali e dei frutti che si voleva vendere, andava assegnata a lui; e dell'altra ne riceveva una porzione proporzionata alle terre che aveva in quel luogo. Se il signore non aveva tutto il distretto, egli non otteneva *jure districti* che una parte dei viganali proporzionata alla sua parte di giurisdizione: il resto andava diviso, come nel caso precedente, in proporzione al numero delle terre (3).

Il fodro (futter), che un antico scrittore chiama *annona militaris* (4), fu già un tributo che si pagava al Re, non solo a quanto sembra nelle spedizioni militari, ma anche all' occasione di altri suoi viaggi, e forse consistette in origine nel foraggio pei cavalli (5), ma poi venne esteso anche alle vettovaglie. Per vero dire Carlomagno deve averne proibita la esazione in tutto l' impero (6), ma il divieto non fu certamente esteso all' Italia, chè il

(1) Cons. mil. tit. 24.
(2) Giulini IV. 320 seg.
(3) Cons. milan. tit. 24.
(4) Vita Hludov. c. 7 p. 610.
(5) Questa sua significazione originaria risulta dai seguenti documenti: Capit. a. 803 c. 2 Pertz. p. 120; 853 c. 13 p. 425; cf. Hincmar Op. I. p. 739.
(6) Vita Hludov. c. 7 p. 610.

fodro occorre di frequente nelle nostre carte, ed anzi lo stesso Carlo ne fa una volta esplicita riserva pel caso che egli o suo figlio venissero in queste parti o fosse necessario di collocarvi un presidio (1). Col tempo anche il fodro o foraggio diventò uno dei diritti signorili; e il trovo espressamente ricordato in più diplomi. Per es. in uno del 1110 di Arrigo Re de' Romani pel monastero di S. Ambrogio, perchè quel Principe dichiarò legittimo il diritto che avevano quei monaci di esigerlo nelle loro castella: *fodrum de castellis ipsius Abbatiae de Anticiaco, Colonnia, Oleoducto, Caplate, Carrusco, Paxiliano, Monte seu Lemonta, atque Civenna et Cavannago* (2). Parimenti ne vedo fatta menzione tra i diritti dei signori di Calusco; ed è osservabile che mentre, giusta una carta del 1068, e' promettevano di non esigerlo da que' terrazzani se non nel caso ne fosse chiesta l'esazione dalla potestà publica e il Re fosse passato in Lombardia (3); invece nel 1130 i canonici di S. Alessandro di Bergamo, ai quali apparteneva oggimai la signoria di quel luogo, lo potevano esigere a piacimento, *quo tempore placebat* (4).

Anche l'albergaria fu già uno dei diritti della corona, e come tale si trova fin dall'epoca carlovingia (5). Pur sembra che nè Carlomagno nè Lodovico il Pio ne abbiano fatto uso almeno regolarmente: poi quando col tempo c' diventò più frequente ed oppressivo, si invocò la consuetudine, si domandò che venisse rispettata, ma si riconobbe a un atto ch'essa esisteva e il Re aveva il diritto di essere ospitato e mantenuto dai Franchi (6). In Italia poi v'erano alcune ville e corti determinate che aveano specialmente que-

(1) Carta di Carlomagno per Aquileia. Böhmer n. 545: *ut super servientes jam fatae ecclesiae mansionaticos vel foderum nullus audeat prindere aut exactare ullo umquam tempore, excepto si venerit, quod nos aut dilectus filius noster Pipinus vel regale presidium propter impedimenta inimicorum partibus Forojuliensibus aut in fine Tarvisiani advenerint.*

(2) Puricelli Ambros. n. 311; Giulini III. 17 seg.

(3) Lupi C. D. B. II. 675.

(4) Lupi C. D. B. II. 947 Giulini III. 196.

(5) Per es. Agobard. Op. II. p. 127; Ermold. Nigell. III. v. 270 seg. p. 494 seg.

(6) Lettera a Carlo il calvo 858 c. 14 in Walter. III. p. 92; Hincmar Op. II. p. 182; Syn. Meld. 845 c. 27 ap. Mansi XIV p. 825.

st' obbligo di mantenere il Re (1), nè mi pare azzardato' il supporre col mio illustre maestro G. Waitz (2), che in origine sieno appartenute al fisco, e quindi passassero con quest' obbligo nelle mani dei privati. Del resto non trovo ch' esso incombesse se non ai maggiorenti ecclesiastici e secolari (3): ma naturalmente e' non avranno mancato di rifarsene sovra i loro soggetti. Col tempo i signori stessi accamparono il diritto di essere ospitati almeno una volta all' anno con tutti i loro famigli o di averne il correspettivo in pecunia; e in questo senso l' albergaria è ricordata in una carta del 1138 tra le ragioni spettanti alla badia di Chiaravalle su certe terre che possedeva nei luoghi di Vicomaggiore e di Cosonno (4). Parimenti tra i diritti che l' imperatore Federigo confermò nel 1158 al monastero di S. Dionigi trovo anche questo: *districtum et albergariam totius loci de Melathe* (5).

Una contribuzione, detta aiutorio, è accennata in una carta del 1130 e si pagava dai villani di Calusco per le nozze e gli sponsali delle figlie o sorelle del feudatario, per la compera ch' ei facesse di una terra, e quando andava al campo coll' esercito: *adiutorium nuptiarum, sponsalium atque emptionum et ad hostem pergendum* (6). Il quale propriamente era un tributo che per diritto feudale si pagava dai vassalli ai loro signori, e come tale può trovarsi in più documenti e leggi (7); ma interessa vedere come anche i rustici vi fossero soggetti.

Altri diritti concernevano i dazi, i quali dai Romani erano

(1) Ludov. II. Capit. 856 c. 6 p. 438: *Et inquirant diligentissime missi nostri villas et cortes, unde regis expensa ministrari solita sit, et a quibus personis modo detineatur, necnon et quae in transitu d. imperatoris servire debeat.*

(2) Waitz Deutsche Verfassungsgesch. IV. p. 13.

(3) Lamberti Capit. 898 c. 8. p. 564: *ut pastus imperatoris ab episcopis et comitibus secundum antiquam consuetudinem solvatur.*

(4) Giulini III. 276.

(5) Muratori A. I. IV. 39. Vedi anche una carta del 1116 in Murat. IV. 59.

(6) Giulini III. 196; cf. Lupi C. D. B. carta dell' anno 1068. II. 674 seg.

(7) La costituzione *Quamplurium* del normanno Guglielmo figliuolo di Re Ruggeri determina che i signori non possano domandar l' adiutorio dai loro uomini se non in certe occasioni, e stabilisce quali debbano essere. Anche Federigo II nella sua costituzione *Comitibus baronibus* ritorna su questa materia dell' adiutorio.

passati ai Longobardi (1) e ai Franchi (2), e come ogni altro diritto publico doveano ben presto diventar materia di possesso privato. Tra le carte milanesi appartenenti all' epoca che abbiamo tra mano ne trascelgo una che già conosciamo in parte: quella con cui Arrigo Re de' Romani conferma nell' anno 1110 i privilegi del monastero di S. Ambrogio e precisamente cinque corti, ch' erano Limonta sul lago di Como, Feliciano, Pasiliano e Monte di là dal Po, e Legnano sopra l' Olona, con tutte le loro cappelle o chiese e castella e con tutti i beni e diritti che spettavano ad esse. Tra questi c' erano appunto i dazi, *thelonaria* (3); e una specie particolare di essi, conosciuta sotto il nome di *curaria*, è ricordata anche in una carta del 1199 tra le ragioni che spettavano al detto abate di S. Ambrogio sovra gli uomini di Pasiliano (4). Invece non era lecito ai distrettuali di far convenzioni nè impor taglie nel luogo, *convenientias vel talleas*, senza notizia dei signori o dei loro gastaldi, sotto pena di nullità, come leggo nelle Consuetudini milanesi del 1216 (5) e nella carta del 1229 (6). Lo statuto di Origgio proibisce anche a quei distrettuali di far dazio a qualsivoglia persona, *nec dacium aliquid alicui persone facere*, sotto pena di pagare 3 libbre di terzoli all' abate, e di essere privati delle terre che tenevano dal monastero, e scacciati dal luogo (7).

D' altronde la comunità di Milano aveva già il diritto d' impor fodri e dazi sopra le terre della campagna benchè soggette a' loro propri signori; e ciò si raccoglie dalla concordia fatta nel 1215 dal podestà Uberto da Vidalta e dallo statuto di donna Vittoria del 1216 per le sue terre di Rosio e Bigoncio, ove è anche detto che i consoli dei luoghi col consiglio dei vicini dovevano farne la distribuzione o taglia nel loro consolato in due tempi dell' anno, cioè a S. Pietro e a S. Michele (8).

(1) Anche intorno a questa materia dei dazi presso i Longobardi ho discorso nelle mie Istituzioni politiche longobardiche Firenze 1863 p. 388 seg.

(2) Waitz Op. cit. IV. 46 seg.

(3) Puricelli Ambros. n. 311; Giulini III. 17 seg.

(4) Giulini IV. 126 seg. La *reconciliatio Caesareae* in Pertz IV. 181 ricorda la *curaria rerum venalium* tra le regalie.

(5) Consuet. milan. tit. 24.

(6) Giulini IV. 320 seg.

(7) Stat. di Origgio p. 6.

(8) Corio I. 352. Giulini VII. 151 seg.

Digitized by Google

L'abate di S. Ambrogio, giusta una carta del 1199, aveva nella sua corte di Pasiliano il diritto di succedere a tutti coloro che morivano senza discendenti: *successiones defunctorum sine heredibus descendentibus* (1). E anche questo è un diritto più o meno generale. D'ordinario però il signore non aveva ragione che sopra le successioni de' suoi uomini tagliabili e sopra quelle d'antichi tagliabili affrancati, quando mancavano parenti nel terzo, quarto o al più quinto grado, secondochè nelle carte di libertà s'era definito; e in molti villaggi bastava che l'uomo tagliabile, testando, lasciasse qualche legato al signore (2).

V'erano poi le condizioni: ma queste si prestavano diversamente giusta la consuetudine dei vari luoghi, e dovevano rispettarsi, dice il nostro Codice, quali erano fino ab antico col consenso dei signori e dei rustici. Precisamente si pagavano quando in ragione della coltura o de' buoi che taluno aveva, come il carro onusto, il covone e la mannata (3), quando invece in ragione dell'abitazione e del fuoco che il rustico faceva nel distretto altrui, sia che avesse o non avesse buoi, com'erano quelle che si davano ogni anno per la dimora *(pro habitaculo)*, e come i tre denari e più per l'*amistere,* che è a dire l'offerta annua di una spalla di porco e d'una focaccia, solita a pattuirsi nei contratti colonici, oltre al canone (4).

Trovo anche osservato che queste ultime condizioni, le quali andavano pagate in ragione dell'abitazione e del focolare, spesso crescevano e diminuivano. Crescevano se il padre lasciava più fi-

(1) Giulini IV. 126 seg.

(2) Cibrario Econ. politica del medio evo 1842 III. 185.

(3) *Carrigium, cuva et manna.* cf. una carta del 1138 in Giulini III. 276 e il Ducange.

(4) Anche la carta or ora accennata del 1138 ricorda l'abitacolo e l'amisere, tra i diritti, le rendite e gli onori, che i coniugi Amizone e Scribonia cedettero al monastero di Chiaravalle. Parimenti leggo nella carta delle libertà e immunità accordata nel 1116 da Oddone abate del monastero di S. Pietro in Piacenza agli uomini di Guardastalla: *Rustici faciant braidam et vineam, dent porcum et multonem tercium et quartum et spallam et amisere et plaustrum lignorum pro unoquoque jugere, pro albergaria unum sextarium vini, aliud grani, medietas cuius est frumenti, alia sit annona, et stramen et lectum, et alia superimposita eis non fiat.* Muratori A. I. IV. 59. Cf. Gloria, Della agricoltura nel Padovano 1855. I. p. 108 173 e 207.

Digitized by Google

gliuoli, che abitavano divisi e facevano focolari propri, perchè ciascuno di essi pagava tanto quanto aveva pagato il padre. Alle volte però diminuivano, p. e. se più eredità toccavano a un solo e più focolari si estinguevano. Ma tutto ciò meglio che da qualsiasi legge municipale era regolato dalle diverse consuetudini dei luoghi (1).

Noi ci restringiamo ad alcune delle molte carte che ci rimangono, e cominciamo da una dell' anno 835, la quale getta molto lume sullo stato della campagna a quei tempi. Nè faccia meraviglia che prendiamo le mosse da epoca così remota; perchè anzi dal raffronto di questa con quella di cui ci occupiamo deve emergere una solenne verità, che abbiamo già notata e che amiamo di ripetere: che la libertà delle campagne non seguì di pari passo quella della città. Anzi, se badiamo al generale, anche dove erano uomini liberi che coltivavano la campagna, e non tutti lo erano, rimase a lungo dispregiata la condizione del villano in confronto di quella del cittadino; e sebbene i carichi a cui egli doveva sottostare fossero propri dell' appezzamento, nondimeno colla libertà personale era congiunta una specie di temporaria servitù. D' altronde anche la campagna cominciava ad essere tormentata da un nuovo spirito di libertà.

La terra di Limonta fu già una corte imperiale, e l' imperatore Lotario la donò poi nell' anno 835 alla basilica Ambrosiana: ma pare che prima di acconsentire alla donazione volesse essere minutamente informato dello stato di essa. Alcuni infatti furono destinati a visitarla, i quali dissero che si trovava colà una piccola abitazione riservata al padrone, e che nella corte v' era una cappella dedicata a S. Genesio, che non aveva altre rendite che la decima. Appartenevano a quella villa cinque famiglie di servi detti manenti, i quali risiedevano sopra le terre proprie del padrone, e pagavano per censo 36 moggia di segale, 12 anfore di vino, 12 porci, ciascuno del valore di 20 denari, 18 capre, 60 polli e 300 uova. V' era di più una terra separata, lavorata dai medesimi servi, per cui pagavano 5 soldi a titolo di censo. V' erano due aldioni, che per motivo della guerra si erano assoggettati alla stessa villa; e questi pagavano per censo 8 soldi di argento. Finalmente v' aveano degli oliveti che rendevano ogni anno 60 libbre di olio. Queste notizie vennero

(1) Consuet. milan. tit. 24.

Digitized by Google

somministrate e raffermate con giuramento da certo signor Maderico scarione *(domnus scario)*, che aveva goduto quella villa in beneficio (1). Un' altra carta ci rende edotti degli obblighi principali dei villani di Conno verso la medesima corte di Limonta, obblighi che son detti espressamente *conditiones*, ed erano di aiutare a raccor le ulive e condurle a Pavia. Che se non avessero potuto intervenire nella condotta, e' trattavano sopra di ciò con l' agente dello imperatore che risiedeva in Limonta e ne pagavano invece la spesa. Se ciò non veniva eseguito, quei di Limonta andavano a Conuo e di loro propria podestà pigliavano le robe che trovavano in quelle case o presso gli abitanti di esse, e le trasportavano, il che chiamavasi *pegnorare*. Ancora, gli uomini di Conno dovevano remigare, quando occorreva, sul lago e dare ogni anno un fascio di fieno (2).

Senonchè erano trascorsi appena ottant' anni dalla donazione che l' imperatore aveva fatto della corte di Limonta al monastero di S. Ambrogio, e già vediamo un alito di vita nuova agitarsi in seno a questi volghi, che cercavano di scuotere l' aborrito giogo della servitù. Di questi loro tentativi abbiamo parlato più sopra. Essi non furono coronati da buon successo: ma quei rustici si lagnavano a un tempo dei sopraccarichi loro imposti da Gaidolfo abate di quel cenobio e da Pedelberto suo preposito, e ottennero ragione. Fu appunto nell' anno 905, quando trovandosi l' arcivescovo Andrea nella corte arcivescovile di Bellano con alcuni venerabili sacerdoti della chiesa milanese, e trattando di varie cause, ne venne a lui piangendo una grandissima moltitudine di famuli d' ambi i sessi di quella corte, e si lagnavano che l' abate e il preposito del monastero li obbligavano a pagare maggior censo che non dovevano e a fare colle loro navi più frequenti condotte; inoltre perchè toglievano loro ingiustamente gli animali; gli obbligavano contro la consuetudine a raccogliere e spremere le ulive o a fare la calcaria; li costrin-

(1) Muratori A. I. l. 133; Giulini l. 162 seg. Lo scarione, come accennai nelle mie Istituzioni politiche longobarde p. 325, fu già prefetto di alquante famiglie di contadini servi. Qui ne abbiamo uno col titolo di *domnus*, distintivo molto raro a quei tempi, e che inoltre aveva ottenuto dal Principe un beneficio così considerevole, com' era la corte di Limonta. In altre carte milanesi si trovano chiamati con questo nome i giudici delle ville.

(2) Giulini l. 162 seg.

Digitized by Google

gevano anche loro malgrado a recarsi a Cabiate a potar le viti, e finalmente, quel ch' è peggio, li facevano trebbiare il grano, e di più tosavano loro i capelli in segno della più obbrobriosa servitù. L' abate, che era presente, rispondeva brusco, ch' essi erano servi, e come tali non dovevano pensare ad altro che ad eseguire la volontà del padrone. Senonchè i tempi erano mutati. Quei villani non negavano di essere servi del monastero, come erano stati servi degli imperatori, ma dicevano che agli imperatori erano stati soliti di pagare annualmente 3 Lire e 10 soldi in tanti denari buoni d' argento e inoltre 12 staia di frumento, 30 libbre di cacio, 30 paia di polli e 300 uova. Solevano anche raccogliere e spremere le ulive, ma a spese del Principe. Questo e non più affermavano di aver sempre pagato all' abate Pietro predecessore di Gaidolfo; e lo stesso intendevano di voler pagare a lui senz' altro sopraccarico. Dopo tal confessione furono domandati alcuni uomini liberi abitanti in quei contorni e scongiurati al solito a dire la verità intorno ai doveri di quella gente. Avute le necessarie informazioni l' arcivescovo co' suoi sacerdoti sentenziò, che l' abate non potesse esigere più di quanto i contadini di Limonta avevano detto, compresa però una responsione di 100 libbre di ferro, perchè ciò solevano pagare anche agli imperatori, e l' obbligo di condurre colle lor navi l' abate pel lago di Como, quanto a lui piacesse, ma a sue spese (1).

Che se gli uomini di Limonta movevano lite per aver salve le antiche consuetudini ed essere liberati dalle maggiori condizioni onde l' abate di S. Ambrogio li aveva aggravati, altri invece accamperanno la pretesa che i loro carichi vengano diminuiti. Ecco in proposito una carta del 1130, che contiene una sentenza data nel publico teatro di Milano alla presenza di moltissimi capitani, valvassori e cittadini, da uno dei consoli della città col consiglio e l' approvazione anche degli altri. La lite, che venne decisa, era tra i canonici di S. Alessandro di Bergamo, i quali avevano comperata la signoria di Calusco superiore, e gli abitatori della terra medesima, affine di determinare che cosa quei villani fossero tenuti di contribuire ai canonici loro signori. Già qualche tempo prima il vescovo di Bergamo, stando nel vecchio castello di Calusco, aveva esaminato colla deposizione di vari testimoni degni di fede quali erano i diritti chiamati *redditus usus et conditiones*, che sopra

(1) Muratori A. I. I. 773. 777. Giulini I. 423 seg. 426 seg.

Digitized by Google

quegli abitanti godevano dianzi i predetti signori che avevano venduto le loro ragioni alla canonica di S. Alessandro, e avea deciso che gli stessi diritti appartenevano ai canonici. Ora quei villici, col pretesto di qualche cambiamento seguito nelle case ed abitazioni di Calusco, pretendevano che si dovessero diminuire i loro obblighi: ma i consoli milanesi non credettero che tal mutazione potesse operar cosa alcuna in loro vantaggio, per il che confermarono interamente la sentenza del vescovo. Nei mentovati diritti dei canonici di Bergamo sopra i villani di Calusco si possono riconoscere quelli della maggior parte dei signori di quei tempi sopra le loro terre: l'amministrazione della giustizia, il fodro, l'aiutorio e certe condizioni, ond'erano aggravati tutti gli abitatori del distretto del castello. Esse consistevano in una responsione annua di 6 denari, in un paio di polli, in un fascio di fieno e 2 staia di grano, oltre la vettura degli asini fino a Milano e fino all'Olio, la vettura dei buoi per condurre il vino al castello, il fieno dal prato al fenile, e le pietre, la sabbia e la calce per fabbricare le case dei signori. Di più, il fieno in ogni tempo quando si mandavano i cavalli per le case di que' terrazzani; e ancora, davano ogni giorno i letti alla curia, ossia corte dei loro signori, le catene da fuoco e i vasi da cucina, l'erbe degli orti, dei campi e delle vigne, ed anche l'opera delle loro stesse persone a cavar pietre e tagliare la legna per le case e pel forno calcinario (1). D'altra parte i diritti dei villani di Calusco erano stati assecurati con carta regolare fino dall'anno 1068. Il conte di Calusco aveva promesso allora a quegli uomini che nessuno avrebbe patito alcuna offesa nella persona o nei beni, salvo se avesse tentato di perdere gli uomini che custodivano il castello, o avesse accampato delle pretese colla forza, o fatto assalto alla rocca, o vi avesse appiccato il fuoco, o tentato di diroccarla; perchè, provato il maleficio, tanto i suoi beni quanto la sua persona dovevano essere alla balìa del signore. Ancora, fu convenuto che non sarebbero stati costretti ad albergare a forza alcuno nelle lor case, *neque pro pane tollendo, neque pro vino, pro carne, neque annona,* salvo per le nozze e gli sponsali e pel ricevimento dei loro signori, o se vi fosse guerra e fossero stati condotti altri uomini oltre i loro vassalli in difesa del castello e della villa. Nè mai sarebbe tolto ad essi alcun porco o porcellino

(1) Lupi C. D. B. II. 947. Giulini III. 196.

Digitized by Google

o montone od agnello, e se venisse loro tolto, ed eglino ne chiedessero la restituzione, verrebbe loro restituito fra un mese. Si convenne pure che non pagherebbero il fodro, *excepto si a publico aquisierint*, perchè in questo caso, se n'era chiesta la esazione dalla publica potestà, e il Re fosse venuto in Lombardia, lo dovevano dare al solito modo. Più, quand'anche fosse scoppiata guerra tra gli zii e nepoti di Calusco, nessuno di essi sarebbe stato impedito di andare al castello medesimo o alla villa e di tornarne, nè avrebbe patito assalto o ferimento o uccisione; ma d'altra parte restava interdetto anche ad essi di fare assalto o incendio o preda o devastazione (1).

Il diritto dei signori milanesi di fare statuti per le loro terre appare manifesto fin dallo scorcio del secolo XII. Il primo esempio che ne abbiamo è un ordine o precetto dell'abate di S. Ambrogio pei suoi terrazzani di Limonta e Civenna intorno al non portar armi proibite senza licenza sotto pena di soldi 20 da pagarsi a lui e di soldi 5 da pagarsi ai vicini. Questo precetto è ricordato in una carta dell'anno 1190, ed è notabile che i terrazzani si obbligarono espressamente ad obbedirvi (2). Un'altra carta del 1199 ci presenta l'abate del medesimo cenobio di S. Ambrogio tutto intento a ristabilire le sue ragioni feudali. Arialdo, così chiamavasi e apparteneva alla illustre famiglia da Melegnano, si trasportò a tal fine a Pasiliano col signor Guglielmo Calzagrigia, il quale fece le parti di giudice, e con altri ragguardevoli signori milanesi che servirono da testimoni, cioè ser Guifredo Grasso, ser Maltagliato da Melegnano, Iacopo Gambaro, Obizzone Cumino e Rainerio Cotta. Così vennero stabilite e descritte tutte le ragioni dell'abate di S. Ambrogio sopra i suoi sudditi di Pasiliano (3). Anche Ariprando da Ro, arciprete di Monza, dava nel 1196 alcuni statuti ai suoi sudditi della corte di Calpuno (4). Altri statuti fece lo stesso capitolo di Monza per gli uomini di Calciago nel 1202 (5); ed altri nel 1215 la badessa donna Vittoria del monastero maggiore pei suoi luoghi di Rosio e Bigoncio (6). Poi Ardengo Visconte, abate

(1) Lupi C. D. B. carta del 1068. II. 674 seg.
(2) Giulini IV. 50.
(3) Giulini IV. 126 seg.
(4) Giulini IV. 131.
(5) Giulini IV. 131.
(6) Sono publicati dal Giulini VII. 151 seg.

Digitized by Google

di S. Ambrogio ne promulgò nel 1228 per la sua terra di Origgio (1), e nel 1232 pei suoi sudditi d'Inzago (2). A questo medesimo anno appartengono gli ordinamenti di Berardo dal Pozzobonello per la corte di Cremella (3) e per gli uomini di Biolzago (4); e altri ne trovo nel 1237 e 1246 pei terrazzani di Castelmarte (5), per tacere dei posteriori. Del resto non si creda che questa legislazione fosse molto ricca. Erano anzi poche e magre regole intorno ai malefici più comuni e il banno dominico, intorno ai giudizi signorili, intorno al tempo di fare la vicinanza e l'obbligo che avevano i capicasa di intervenirvi, intorno al tempo e al modo onde volevano essere ripartiti i fodri e i dazi, oltre ad alcune regole di polizia, come di non lavorare in dì festivo, quando la malliola suonava a festa, e non esportare piante per venderle, e cuocere il pane di un dato peso e simili, sotto minaccia di pena.

Tali erano i diritti dipendenti dal *districtus,* che, come avvertii, era quasi sinonimo di *jurisdictio,* ed era particolarmente protetto, massime dalla prescrizione. Dicono le consuetudini milanesi del 1216: se qualche distrettuale sarà stato anche per 30 o 40 anni senza recare offesa, o non l'avesse emendata col mezzo del signore al quale apparteneva la giurisdizione del luogo, nè fosse ricorso a lui per avere giustizia *(nec per dominum se distrinxit),* ciononpertanto e' non poteva allegare in sua difesa alcuna prescrizione di tempo per mostrare che non era soggetto alla giurisdizione di lui. Soltanto se fosse stato posseduto per 30 anni come distrettuale da qualche altro dei signori, che avevano il distretto o la giurisdizione nel medesimo luogo, il signore, a cui apparteneva, ne veniva rimosso per siffatta prescrizione.

Ancora, non era possibile ne prescrivesse una parte, perchè il distretto era cosa indivisibile. Chi aveva il distretto in un luogo, quantunque e' non l'avesse esercitato sempre per intero, ma solamente in piccolissima parte, nondimeno con questa riteneva il tutto; nè i distrettuali potevano opporgli la eccezione di aver lasciato trascorrere tanto tempo senza esercitarla per intero. Per il che se

(1) Statuti di Origgio publicati dal prof. Berlan, Venezia 1868.
(2) Giulini IV. 345.
(3) Giulini IV. 342 seg.
(4) Giulini IV. 131.
(5) Giulini IV. 132.

Digitized by Google

il signore o' suoi discendenti avessero tralasciato anche per 100 o 200 anni di costringere i loro uomini a rifabbricare il castello, nondimeno e' potevano esservi costretti con effetto, ammenochè non vi ostasse un patto occorso coi signori medesimi, o potesse venire opposto ad essi qualche altro impedimento. Di più: se v' erano parecchi signori di un medesimo luogo, quantunque e' si presumesse che tra loro si fosse fatta la divisione dei distrettuali, nondimeno anche un solo di essi, persino contro la volontà degli altri soci, e quand' anche non avesse in quel luogo che la minima parte del distretto, poteva forzare tutti i distrettuali a rifabbricare la rocca, il muro e il fossato, e a mantenervi un portinaio, e a farvi ogni sorta di guardia, e a formare la fossa intorno al castello medesimo e intorno alla villa, e a mantenere in questa e in quello le porte e le serrature di ferro, e ad introdurre nella fortezza i loro frutti e generi, perchè era questo un onere indivisibile dei distrettuali, e i savi della città credettero si potesse chiedere da ognuno dei signori. Ancora più notabile è questo, che se più signori avessero liberato i loro distrettuali sì nel castro e sì nella villa da ogni onere del distretto, colui, che non li aveva liberati, poteva nondimeno costringerli, al pari dei propri, a rifare il castello. Perfino se tutti i signori che possedevano i loro distrettuali separatamente, li avessero liberati da ogni onere, quantunque nessuno di essi potesse costringere il distrettuale, che egli medesimo avea liberato, a rifare la rocca, nondimeno poteva costringervi quelli liberati dagli altri signori. Per simile se più signori avevano liberato i loro distrettuali da ogni onere del distretto, ciononpertanto quegli, che non li aveva liberati, poteva forzarli a prendere da lui i pesi, le stadere e le misure, perchè questo diritto, come l' altro di rifare il castello, s' intendeva rimasto in comune, ammenochè, cosa rara, il castro e il suo rifacimento non fossero venuti in divisione tra' signori.

Tutto ciò raccogliamo dalle Consuetudini milanesi (1): ma ne raccogliamo pure che per l' avarizia di alcuni signori, *qui cum suis rusticis de parte bonorum et aliarum compositionum danda pepigerunt*, la podestà dei distretti era oggimai limitata in tutti i luoghi della giurisdizione di Milano. D' altronde coloro, che avevano qualche distretto, non mancavano di andar contro ai patti e alle

(1) Consuet. milan. tit. 24.

convenzioni dei loro maggiori, i quali per denaro avevano liberato i rustici e ceduto ad essi alcuna parte del loro diritto. Or dunque li molestavano contro ogni ordine di ragione e si forzavano di riversare tanto la propria colpa quanto quella dei loro maggiori addosso agli avvocati *(patroni causarum)* che difendevano i rustici secondo giustizia, accusandoli invidamente, mentre anzi, dicono i compilatori delle consuetudini, erano da lodarsi per la buona opera che facevano di difendere il dritto.

Le quali parole sono caratteristiche pei tempi; e anche altre vogliono essere notate, che, sebben poche, racchiudono però una intera storia. Il nostro Codice, dopo aver detto che era giurisdizione legittima quella che proveniva immediatamente dall'impero, o mediatamente da chi aveva causa da esso, soggiunge: *sicut est dominus Archiepiscopus vel aliquis Comes vel Capitaneus vel Civis, qui ab imperio, a quo omnis jurisdictio descendit, causam habent; omnes namque tales personae legitimam jurisdictionem habere intelliguntur* (1). Oggimai la giurisdizione legittima poteva essere conferita anche a un cittadino, e d'altra parte soltanto qualche conte e qualche capitano la conservava ancora: *aliquis Comes vel Capitaneus.*

La potenza di questi signori volgeva manifestamente al tramonto. Nondimeno sarebbe errore il credere, come parrebbero accennare le nostre Consuetudini, che tanto mutamento fosse dovuto soltanto all'avarizia di essi, che per aver denaro si spogliarono così dei loro migliori diritti. Certo le necessità economiche, ma con esse anche altre vi ebbero la loro parte, altre necessità non meno potenti, a cui i feudatari dovettero chinare la superba cervice.

Fra queste va certamente annoverato il nuovo spirito di libertà che si era insinuato anche tra i volghi della campagna: spirito che può a lungo rimanere compresso, ma che ridesto non ha posa, e se possiamo dire come e dove comincia, non possiamo prevedere come o dove abbia a finire. È questo spirito che tormentava gli uomini di Limonta intolleranti del giogo servile, e li moveva ad accusare l'abate Gaidolfo pei maggiori carichi onde li voleva aggravati in onta alle antiche consuetudini. È questo medesimo spirito che rendeva insopportabile agli uomini di Calusco persino gli usi e le condizioni a cui erano stati soggetti i loro padri. È questo

(1) Consuet. milan. l. c.

spirito che dettava agli uomini di Merate, di Cremella, di Varese l'idea e faceva loro sentire la necessità di avere i loro consoli e rettori e decani e campai e porcai e gli altri ufficiali eletti da essi, e formare così una comunità che vivesse di vita sua propria. È questo spirito, che nell'anno 1035 al tempo della lega dei valvassori minori contro i maggiori faceva cospirare anche gli uomini di servil condizione *contra dominos suos* e darsi giudici, diritti e leggi (1).

Nè questo spirito aleggiava soltanto nelle terre lombarde; perchè è desso a cui si deve quella grande rivolta di servi o quasi servi degli Ezzelini che ci fu nell'anno 1229 nella Marca Trivigiana. Esclamando essi ch'erano uomini liberi e che i signori da Romano non avevano ragione veruna su di loro, si ridussero parte dentro Bassano e parte fuggirono nelle Alpi vicine. (2) È desso, è questa nuova aura di libertà, che inebbriò i servi di Tolberto da Camino quando gli tolsero la torre di Credazzo, ond'egli dette poi a custodia a Ezzelino le proprie castella, perchè temeva forte dei sudditi che non gli obbedivano, odiandolo essi perchè stretto al tiranno. Eppur era potente signore (3). È questo spirito che muove i terrazzani di sei borghi in val di Belbo contro ai conti di Aquasena loro signori, perchè stanchi del mal governo ch'e'ne facevano e bramosi di scuoterne la dipendenza, dato di piglio alle armi, ne assalgono le castella ed essi uccidono; poi tramutatisi altrove edificano Nizza della Paglia e si costituiscono in comune libero (4). È questo spirito, che per testimonianza del Malespini e del Villani punge gli abitatori di Montegiavello, che, mal sofferendo i soprusi dei conti Guido, abbandonano a stormo le terre e scesi al piano comperano un prato, che poi fu la città di ugual nome, costituendovi il comune. È questo spirito medesimo che suggerì quell'altro gran moto di rustici che ci fù nel 1387 nel Canavese, nel Vercellese, nel Vallese, nella Tarantasia e in altre parti; chè il popolo delle piccole terre e delle campagne insorse contro i nobili e lambardi, uccidendone e martoriandone parecchi, e diroccando parecchie ca-

(1) Pertz Mon. Germ. I. 83 seg.

(2) Zamboni, Gli Ezzelini, Dante e gli schiavi, Firenze 1862 p. 134.

(3) Verci Storia degli Eccelini III. p. 531 seg. È una carta dell'anno 1285. Zamboni Op. cit. p. 175.

(4) Ghilini Annali 1666.

stella. Questi sollevati, tutti uno come un sol uomo, dicevansi Tuchini; e forse appunto in questo tempo fù introdotto nel Vallese il celebre ostracismo della mazza. Quando un barone era venuto in uggia al popolo, se n' effigiava una grossolana immagine di legno e mandavasi di casa in casa. Quanti erano per la condanna piantavano un chiodo nella mazza, e risultandone la volontà del maggior numero, era portata a furor di popolo alla casa del condannato, che d' ordinario fuggiva, abbandonando il castello che venia diroccato. Cosi i Vallesani liberaronsi di Rarogne, di Chatillon e d' altri potenti baroni (1).

Manifestamente un nuovo sangue ribolliva nelle vene di queste plebi rustiche; una nuova êra di libertà cominciava ad albeggiare anche per esse: ma chi sollevò la pietra del loro sepolcro? e come si destarono alla vita esse che parevano morte?

Grande incremento a questa emancipazione dei volghi furono generalmente le associazioni od unioni di membri della medesima famiglia con un capo alla testa, detto capoccio, regidore o che so io, che provvedeva agli atti dell' amministrazione interna, quali erano a cagion d' esempio le compere, le vendite e i fitti. Il lavoro era messo in comune: ma, come certe spese, verbigrazia la dote della figliuola, così spettavano all' individuo anche certi lucri. Dovendosi separare, il capoccio prendeva un pane e il tagliava a pezzi. L' associazione stessa dalla compartecipazione del pane era detta compagnia. E intanto per essa veniva ristretto di molto quel diritto che aveva il padrone di succedere nelle sostanze del morto, ond' è che di sovente essa non poteva formarsi senza il consenso di lui. Il padrone poi che amava evitare le complicazioni e i pericoli di diserzione, preferiva di aver a fare con una compagnia che non con un individuo (2).

Anche l' anarchia feudale e le molte incursioni dei Saraceni e degli Ungheri e le guerre private, onde questi tempi son pieni, ebbero i loro vantaggi. Molte terre erano rimaste deserte, i contadini spesse volte fuggiti. Per ricondurre la coltura in questi luoghi doveano farsi delle buone condizioni ai coloni e il proprietario del fondo si appagava spesso di una rendita anche tenue purchè valesse

(1) Spon. hist. de Geneve I. 122; Cibrario storia della monarchia di Savoia I. 136.

(2) Cantù Storia degli Italiani II. 210.

ad attirar gente. Ciò fecero specialmente i vescovi e gli abati e qualche laico ne imitò l'esempio, o almeno si guardò dall'opprimere, chè l'oppressione avrebbe spogliato il feudo della gente addetta alla gleba, mentre persino un servo fuggiasco trovava mille braccia aperte a riceverlo, trovava terre a condizione di libero colonato, nè la rivendicazione era facile, perchè debole la potestà regia. Intanto il feudo stesso, spoglio di coltivatori, avrebbe perduto ogni suo valore, nè il feudatario sarebbe stato in caso di serbare quella posizione autorevole che aveva tra' suoi pari. In ispecie le faide consigliarono più volte i signori ad armare la loro gente, e persino gli schiavi, i quali in istato di pace avrebbero servito alla gleba, sia per voglia di far la guerra e sia per necessità di difesa, e non occorrerebbe quasi di avvertire quanto siffatto armamento dei rustici dovesse giovare alla loro indipendenza. I tiranni dovranno sempre rinunciare all'oppressione il giorno che avranno bisogno degli oppressi.

Ma più ch'altro nocquero i municipi al feudalismo, perchè la potenza delle città libere fu rivolta ad affievolire quella dei signori, e una guerra sistematica venne mossa per esse ai nobili che signoreggiavano il contado.

La campagna milanese in ispecie dovette essere scossa e come elettrizzata da una voce potente che si fece udire nell'anno 1038, la voce dell'arcivescovo Ariberto, il quale, inteso il giuramento fatto dai primati d'Italia allo imperatore di venire ogni anno contro Milano, comandò che tutti gli abitatori della sua diocesi, dai villani fino ai militi, poveri e ricchi, tutti si armassero per difendere la patria dall'inimico: *a rustico usque ad militem, ab inope ad divitem* (1). Ariberto porgeva la mano ai servi a costo degli aviti privilegi, pur di respingere il dominio straniero e salvare la patria; e fu una idea generosa, un atto che parrà estremamente audace a chi consideri, son parole dell'Amati (2), la divisione ancora spiccata nel mille tra la popolazione germanica e la romana, e si reca alla mente che il fondamento di ogni diritto era allora la lancia e lo scudo, di cui già da secoli gl'Italiani erano stati spogliati, e ripensa quanto a rilento si vada anche oggidì nel consegnare la difesa del paese a tutte indistintamente le classi dei cittadini, e perfino

(1) Arnulph. hist. mediol. ll. 6.

(2) Amati Il risorgimento del comune di Milano 1865 p. 121 seg.

Digitized by Google

nei momenti supremi non si faccia appello alla insurrezione generale, e non si voglia o nòn si sappia armare la moltitudine per timore che l'antica gerarchia sociale venga dalla piena popolare sconvolta e abbattuta... Tutti gli uomini del contado all'appello di Ariberto levarono la fronte dalla zolla, e congiuntisi alle plebi urbane, nell'impugnare l'asta, già forza dei loro padri, poi privilegio de' loro padroni sentirono ribollire il sangue antico: ciascuno lesse la propria storia sul volto del compagno e insieme udì una voce interna: l'ora del riscatto è suonata.

Per meglio resistere il municipio sale sul carroccio, immenso carro tratto da buoi, usato già da' monaci certamente a raccogliere le tasse dei lor dipendenti (1), e vi si stabilisce col suo altare, co' suoi preti, co' suoi libri, colle sue autorità, colla sua bandiera: esce dalle mura; le corporazioni circondano il carro della patria, e la moltitudine degli artigiani e de' rustici, trasformata in fanteria pesante oppone all'urto della cavalleria feudale un muro vivo di picche. I municipi al cedere preferivano il morire; il carroccio procedeva lentamente, ma andava sempre avanti (2).

Nel secolo XII già molte castella, impotenti a resistere all'urto republicano, sono cadute (3); molte grandi famiglie costrette a trasportarsi nelle città; altri, deposta l'antica minaccia, si è già associato volonteroso al consorzio cittadino, prestando giuramento che nè per consiglio od atto sarebbe mai per volerne sminuire i possedimenti e gli onori, anzi si opporrebbe a chiunque il tentasse, e quanto gli fosse ingiunto dai consoli o da qualunque altra autorità cittadina per l'onore della città o per le persone o cose adempirebbe senza frode. In ispecie farebbe oste e cavalcata co' suoi uomini liberi e servi, ragione e giustizia sotto ai magistrati cittadini, ed ai cittadini aprirebbe le borgate in pace e in guerra, non togliendo pedagio ad alcuno; assoggetterebbe le sue terre alle tasse; terrebbe il secreto e comprerebbe una casa in città, abitandovi parte dell'anno. Prestato il giuramento di fedeltà, il signore era costituito e confermato cittadino, e investito di tutti gli onori e privilegi, di cui godevano i cittadini nella città e fuori. Da questo momento

(1) Cronaca della Novalesa.
(2) Ferrari Opuscoli p. 149 seg.
(3) Rosa I feudi e i comuni della Lombardia p. 177 seg.

Digitized by Google

erano anche liberati i suoi beni da ogni peso rusticano, nè più era tenuto a far servizi o dar loro la data o che so io (1).

E non solo i recinti delle città continueranno come prima ad essere un asilo agli oppressi, anche ai servi fuggiaschi: ma le città stesse ecciteranno sovente quei volghi a scuotere l'antico giogo e riparare all'ombra delle loro mura, per cui elleno ne crescevano in popolazione e ne attingevano nuova forza, mentre ne rimaneva svigorito il feudatario. Egli era questo quasi un diritto di guerra, della guerra giurata dal municipio contro i signori feudali; e non sarà inopportuno a questo proposito di ravvicinare due leggi, l'una di Carlomagno, l'altra di Guglielmo Landò, podestà che fu di Milano nell'anno 1211, e l'una e l'altra caratteristiche pei tempi.

Carlomagno, che pur aveva ordinato fosse lecito anche ai servi di farsi preti o monaci col consenso del padrone, ordinò alcuni anni dopo, precisamente nell'801, ai padroni di non permettere che troppi dei loro servi o delle loro ancelle ricevano la tonsura o il velo, acciò le ville non restino deserte e non sia abbandonata l'agricoltura. Guglielmo Lando invece pare tutto preoccupato dall'idea di rendere popolosa la città e aggiungere nuovo incremento alle arti ed ai traffichi, a danno dei signori che dominavano la campagna. E non importa se ne andrà diserta l'agricoltura. Precisamente fu ordinato che chiunque de' borghesi e contadini possa recarsi ad abitare nella città di Milano, e che non debbano essere obbligati ad alcuna gravezza rusticale, ed anzi godere di tutti i privilegi dei cittadini, a patto però che non lavorassero colle proprie mani alcuna terra, nè la dessero a lavorare ad alcuno de' loro parenti più stretti per deludere lo statuto; e in secondo luogo ch'eglino colle loro famiglie dovessero abitare sempre in città, toltone il tempo del raccolto per sei settimane; e tutto ciò per trenta anni avvenire. Si volle ancora che fosse lecito a qualunque uomo soggetto all'altrui giurisdizione di recarsi ad abitare a Milano, e solo ne vennero eccettuati i banditi (2). Nè la legge rimase lettera morta. Sappiamo da una carta del 1229 che certo Domenico dall'Acqua faceva da padrone nel luogo di Cesano con grave pregiudizio del

(1) Gran copia di simili patti abbiamo nella seconda metà del secolo XII in Muratori A. I. diss. 47 e nei Monumenti di storia patria vol. II. Confronta anche le Memorie ecclesiastiche fiorentine del Lami p. 389 e la Raccolta di diplomi pisani 1765 p. 186.

(2) Corio I. 348 seg.

Digitized by Google

monastero di Orona, ch' era signore di quel luogo posto sulla via comasca. Le monache non vollero tollerare più a lungo la insolenza di costui, e però avanti al console di giustizia, ch' era Arnoldo da Monza, reclamarono ch' egli si sottoponesse al distretto del monastero del paro che gli altri uomini di quel luogo. Il console, bene esaminate le ragioni e le allegazioni di una parte e dell' altra, col consiglio anche de' suoi colleghi e di altri giureperiti, diede vinta la causa alla badessa: ma a qual patto? a patto che giurasse o da se o per mezzo di altra persona idonea, che il nominato Domenico dall'Acqua non era cittadino di Milano nato da antica prosapia della città o divenuto tale per continua abitazione di lui o de' suoi (1).

Nè ciò ebbe a verificarsi a Milano soltanto. Chi non ricorda il divino Alighieri che mirava appunto con isdegno la mista cittadinanza fiorentina e il superbo fastidio e l' insolente portamento del villano venuto in ricchezza e potere? A' tempi di Cacciaguida la cittadinanza *pura vedeasi nell' ultimo artista*, perchè non vi era mescolato nulla di contado. Poi molti di Campi, di Certaldo e di Figghine, luoghi del contado di Firenze, erano passati alla capitale e ne conveniva sostener lo puzzo. Dante considerava tal confusione delle persone come principio del male della città, come la mescolanza de' cibi diversi è principio del male del corpo. (2) Con isdegno non minore vedeva Lappo di Castiglionchio nel 1387 sedere nei magistrati i discendenti dei fedeli e dei servi dei suoi maggiori (3). Che più? Si andò tanto avanti che costruironsi perfino delle castella in vicinanza de' feudi, promettendo franchigie a coloro che vi si rifuggiavano; e n' ebbero origine le terre non rare, conosciute in Italia col nome di Castelfranco (4).

Ed ora sarà chiara una cosa. Quanto più facile era il sottrarsi a quella mano di ferro che pesava sulla campagna, tanto più le condizioni di questa dovevano diventar più miti. Infatti i servigi trovansi ridotti a regole certe anche più che nelle età precedenti. Anzi per ispirito d' imitazione e più per la necessità di combattere la libertà colla libertà e spuntare quest' arma pericolosa di cui va-

(1) Giulini IV. 320 seg.: *jurante... quod predictus Dominicus non est civis Mediolani natus ex veteri prosapia civitatis Mediolani, vel per continuum habitaculum sui et suorum.*

(2) Divina commedia. Paradiso 16.

(3) Lappo di Castigl. ep. 55 p. 44 seg.

(4) Repetti Dizion. Art. Castelfranco.

levasi il municipio a sommuovere la campagna, veggonsi ora ordinati a comune eziandio quei castelli che appartenevano a titolo di feudo a qualche dinasta; ma anche questi non tarderanno a levare la testa contro ai loro signori e implorare l'aiuto delle città contro di essi.

Nè la città avrà posa un istante e finirà col metter mano ai diritti stessi dell'aristocrazia. Vedete Milano in sul principio del secolo XIII! Essa vuol soppressa ogni giurisdizione feudale, nè tollera altra giurisdizione fuor la sua nelle terre del circondario (1), e si arroga il diritto di nominare gli ufficiali delle ville (2), e decide le liti tra i signori e i sudditi (3), e impone fodri e dazi anche sulle terre della campagna benchè soggette a' propri signori (4), e vuol regolato più equamente l'obbligo che avevano i rustici di edificar le castella (5), e persino l'arcivescovo e gli abati sono obbligati di giurare che non daranno più un nuovo feudo a chicchessia: *ab archiepiscopo vel abate novum feudum dari non potest sive concedi, quia sacramento sunt adstricti ne illud faciant* (6). Ottone di Frisinga ebbe a dire, parlando della Lombardia in questi tempi, che appena si trovava qualche uomo nobile o illustre in sì gran giro di terra, il quale non riconoscesse l'impero della propria città (7).

Così avanzava il municipio sempre più; nè a rattenerlo era valsa punto la reazione pontificale e imperiale collegata a' suoi danni in mostruoso connubio. Questa reazione fu forse inevitabile, perchè di progresso in progresso le città finirono per trovarsi a un tempo a fronte del papa e dell'imperatore: ma esse avevano oggimai tanta forza, erano dotate di una vitalità così meravigliosa, da resistere anche all'urto unito di quelle due supreme podestà della terra. Il patto di Carlomagno e di Ottone I, rinnovato da Adriano IV e da Federigo Barbarossa, ebbe certo delle terribili conseguenze pei municipi. Milano rasa al suolo; molte città devastate; reclamati e affermati gli antichi diritti dell'impero; i feudatari rialzati daper-

(1) Stat. cit. degli anni 1211 e 1272.
(2) Carta cit. dell'anno 1280.
(3) Carta cit. dell'anno 1229.
(4) Carta cit. a. 1215.
(5) Cons. milan. a. 1216 tit. 24.
(6) Cons. milan. tit. 27.
(7) De gest. Frid. lib. II. c. 12.

tutto. Ma Federigo, ripetiamo le belle parole del Ferrari. Federigo s'ingannava intorno al tempo e intorno al paese: giungeva troppo tardi per ristaurare il gran feudalismo, ed era in Italia. La vittoria di Legnano legalizzò la nuova forza delle città, e il feudalismo si trovò in balia dei comuni. Ogni città fu republica, ogni republica continuò la vittoria di Legnano col fare man bassa sul feudalismo delle campagne. Ma il feudalismo non muore, nè le città lo vogliono morto. Le città combattono per avere franchigie, non per innovare i principii: assalgono le grandi famiglie, non assalgono l'aristocrazia; e se si agitano conscie della propria forza, non pensano a infrangere il patto del medio evo (1).

2. *I Valvassori.*

Finora non ci siamo occupati che dei signori e dei diritti che essi esercitavano nei territori soggetti alla loro giurisdizione. Abbiamo notata la misera condizione a cui era venuta la campagna sotto la dominazione di essi e i carichi insopportabili, ond'era aggravato il villano, e la sua servitù: ma notammo eziandio come da un lato le ristrettezze finanziarie e dall'altro la necessità di combattere la libertà colla libertà inducesse molti signori a spogliarsi dei loro diritti: notammo il nuovo spirito di emancipazione che oggimai agitava questi volghi, e la guerra sistematica, indefessa con la quale la città prese a perseguitare il gran feudatario e diradare la selva feudale che adugiava la campagna. Ora dobbiamo rifarci un po' addietro per assistere a un'altra lotta da noi già incidentalmente accennata: una nuova lotta e una nuova vittoria della libertà a danno della ragion feudale, che anzi, a dirla col Balbo, segna il principio di quella emancipazione delle classi inferiori dalle superiori, che dura d'allora in poi: il primo atto di quel dramma singolare il quale apre la storia della civiltà moderna, atto che si compie in Milano nel breve giro di un decennio (1035-1045), vo' dire la insurrezione dei vassalli minori contro i maggiori.

Nella seconda metà del secolo X il governo regio in Milano poteva dirsi finito. Si riconosceva bensì un imperatore e re d'Italia e un conte; ma la loro autorità era ridotta a pochissima cosa.

(1) Ferrari, hist. des revol. d'Italie Parigi 1858; Opuscoli p. 150 seg.

Digitized by Google

Chi governava realmente in Milano era l'arcivescovo, erano i grandi feudatari, i quali a poco a poco o per forza o per privilegio si erano arrogati tutti i diritti già propri dei conti.

Vediamo l'arcivescovo.

Egli non era stato rivestito dei diritti comitali grazie ad alcun privilegio d'immunità, perchè uno di Carlomagno è manifestamente spurio come quello che contradice ai tempi; ond'è che non solo ei non estese punto la sua giurisdizione sul territorio, dove durarono a lungo i conti di Seprio (1), di Lecco e altri; ma anzi ne consta da alcune carte che ancora nei secoli X e XI esisteva un conte della stessa Milano, quando col nome di conte del comitato milanese (2), quando con quello di conte della città (3). La serie di questi conti continua senza interruzione dai tempi dei Carlovingi fino ad epoca così avanzata (4): e se quel titolo di *Comes comitatus* accenna il più delle volte a un conte, il quale non aveva giurisdizione che nel contado all'intorno della città, nondimeno la regola non è assoluta, come immagina il Leo (5). E per fermo: quel titolo occorre anche nei tempi che precedono la esclusione dei conti dalla città, e non solo a Milano (6), ma prima che a Milano, in Cremona nell'anno 815 (7), e poi in Verona (8), e persino in

(1) Lupi C. D. B. II. 249 a. 961.

(2) Giulini II. 112.

(3) Giulini II. 315.

(4) Sarà prezzo d'opera l'accennarne alcuni. Il primo, di cui si abbiano notizie, è Leone a' tempi dello imperatore Lotario (Giulini I. 179); indi è ricordato un Giovanni nell'anno 844 (Fumagalli Cod. Ambr. 240; Giulini I. 189); poi Alberico, che si trova dapprima in una carta dell'anno 865 (Giulini I. 243); poi Magnifredo nell'892 (Fumagalli n° 131; Giulini I. 355); Amedeo nell'896 (Giulini I. 377); Sigifredo nel 901 (Muratori A. I. I. 717; Giulini I. 406); Gondiperto nel 967 (Fantuzzi Mon. Rav. II. 28); e ancora nel secolo XI i marchesi Ugo ed Azzone, del primo dei quali si fa menzione in una pergamena dell'anno 1021 (Giulini II. 112), del secondo in una del 1045 (Muratori A. I. IV. 9; Giulini II. 315), e l'uno e l'altro erano di quella casa d'Este la cui vasta genealogia s'intreccia alle vicende le più svariate della tradizione italiana.

(5) Leo. Vicende della costituz. delle città Lombarde. Tor. 1836 p. 117.

(6) Fumagalli Cod. Ambr. n° 131; Muratori A. I. I. 717 carte degli anni 892 e 901.

(7) Tiraboschi Storia della badia di Nonantola II. 47.

(8) Negli anni 910, 911, 914, 918 e 921. Tiraboschi Op. cit. n° 72. 76. II. p. 94. 98; Muratori A. I. II. 246. 255; Ughelli I. S. V. 636.

città che non furono vescovili mai (1). Ma v' ha di più. Il marchese Azzo s'intitola veramente ancora nel 1045 *comes istius civitatis* (2), non altrimenti che dieci anni dopo il conte di Verona (3); e non possiamo credere che questa denominazione fosse o un nudo titolo, o un modo inesatto di dire, perchè sul principio del mille, quando la giurisdizione laicale dei vescovi nelle città italiane era un fatto ancora nuovo, quel titolo, lungi dall' essere prodigato, si usava anzi con certa parsimonia. Ad ogni modo anche il marchese Ugo, che pur si chiama conte del comitato milanese, aprì veramente nel 1021 il suo tribunale dentro la città di Milano, come fece poi nel 1045 il marchese Azzo, e infine e' non importa che questo: di sapere cioè che quei conti di Milano rendevano veramente ragione, e la rendevano dentro della città sotto la loggia del Cordusio, come dicevasi la corte del duca, o altrove.

D' altra parte la sede arcivescovile di Milano illustrata da S. Ambrogio, temuta da Teodorico il grande, questa chiesa che coperse delle sue ali i primordi di S. Agostino, era una delle più importanti e rispettabili del mondo cattolico. Fino dalle origini del Cristianesimo essa godeva di alcuni privilegi considerevoli con espressa licenza del vescovo di Roma, e ai tempi di Ottone Magno contava ben 18 vescovi suffraganei e disponeva di collossali ricchezze che il *Flos Florum* fà ammontare a 80,000 fiorini di rendita annua, somma enorme per quei tempi (Haulleville). S' intende poi che il patrimonio della chiesa di Milano godeva gli *ordinari* diritti d' immunità, e questi accordavano all' arcivescovo una podestà temporale molto estesa in Milano stessa e nei contorni, dovunque erano situati gl' immensi beni della sua chiesa.

In breve fino dalla metà del secolo X l' arcivescovo di Milano era considerato come uno dei più potenti principi della Lombardia ed ebbe una gran parte nelle vicende d' Italia. Certo nel 960 egli fu alla testa della deputazione che si recò in Germania a invitare Ottone perchè scendesse in soccorso dei vescovi e signori contro di Berengario; e Ottone venne proclamato re d' Italia in una dieta tenuta in Milano e coronato dall' arcivescovo nella basilica di S. Am-

(1) Come appunto in Verona e in Imola. Per Verona ci risulta da alcune carte degli anni 1023 e 1073 presso il Muratori A. I. I. 466. 401; per Imola da una carta del 1061 presso il medesimo Muratori A. I. I. 422.

(2) Muratori A. I. IV. 9.

(3) Tiraboschi Nonant. n° 163.

Digitized by Google

brogio. Perchè è anche osservabile, come questo prelato accampasse la strana pretesa di fare i re d'Italia d'accordo coi suoi suffraganei; e ad appoggiarla veniva in taglio non so qual diploma di Gregorio Magno, della cui realtà il buon Sigonio punto non dubitava (1). Or queste pretensioni, fondate o no, provano ad ogni modo la grande potenza dell'arcivescovo.

E vorremo dire che questa potenza fosse nulla in Milano, dove aveva la sua sede? e i conti vi esercitassero dadovvero una giurisdizione seria e di qualche importanza?

L'arcivescovo non aveva ottenuto i diritti comitali grazie ad alcun privilegio d'immunità: ma già per tempo ebbe la giurisdizione missatica accanto al conte, e ne abbiamo esempi fino dalla prima metà del secolo nono. Il conte Giovanni e Gunzo vicedomino, insieme al gastaldo Valcario e due giudici e tre scabini, aprono nell'anno 844 il loro tribunale nella chiusura di S. Ambrogio *per admonicionem domni Angelberti Archiepiscopo et misso domni imperatoris* (2). Poi questo medesimo Angelberto, arcivescovo e messo imperiale, figura in un giudizio che si tenne nell'anno 859 su di una causa dell'abate Pietro di S. Ambrogio insieme con Valderico gastaldo e visconte della città, un giudice dello imperatore e parecchi scabini (3). Che se il conte di Milano ricompare sei anni dopo nella pienezza delle sue attribuzioni giudiziarie (4), ricompare di nuovo nell'anno 875 anche l'arcivescovo Ansperto in qualità di messo unitamente al conte Buoso. In verità ella non era questa che una missione temporanea che si dava a piacimento dello imperatore: ma a cominciare da Carlo il Calvo, e precisamente dall'anno 876, la cosa cambia aspetto. La potestà missatica fu concessa allora a tutti i vescovi nelle loro diocesi (5): e se non è a dire con ciò, che la nuova autorità del vescovo escludesse la giu-

(1) A detta del Sigonio, l'arcivescovo Arnolfo II deplorava, accennando a questo diploma, che la elezione di re Arduino d'Ivrea fosse seguita mentre egli si trovava a Costantinopoli e senza il suo consentimento. Sigonio de regno italico VIII in princ.

(2) Giulini I. 189.

(3) Giulini I. 219 seg.

(4) Giulini I. 243.

(5) Kar. II. Constit. Ticin. a. 876 c. 12 p. 531: *ipsi nihilominus episcopi singuli in suo episcopio missatici nostri potestate et auctoritate fungantur.*

Digitized by Google

risdizione del conte, ed anzi abbiamo veduto il contrario, nondimeno gli gioverà il *missaticum* per acquistare un po' alla volta quei diritti che altri vescovi avevano ottenuto grazie ad uno speciale privilegio d'immunità. Gli arcivescovi di Milano in ispecie non mancheranno di assistere ai giudizi di quei conti (1): ad ogni modo ne sapranno invigilare la gestione grazie al privilegio di Carlo il Calvo; e i conti, queste sentinelle perdute del reame sfracellato, finiranno in esilio anche a Milano.

Infatti la potenza arcivescovile è continuamente in crescere. Noi abbiamo un diploma dell'anno 880 intorno a un generale allargamento delle mura della città, e ne risulta che l'abate di S. Ambrogio domandò e ottenne in questa occasione certi *semita* dall'arcivescovo Ansperto, dal conte Alberico, dal clero e dal popolo, affine di munire il convento (2). Trovo eziandio che il brolio era nelle mani dell'arcivescovo fino dal secolo X, perchè, a detta di Liudprando, l'arcivescovo Lamberto tra il 921 e il 927 invitò Burcardo di Svevia a cacciare in esso. Aggiungo una notizia tolta all'autore della cronaca detta il *Flos florum*, che nella metà del secolo decimo *et per longa tempora ante* l'arcivescovo di Milano era signore temporale e spirituale della città e del circondario fino a tre miglia, e la città era governata da consoli posti dall'arcivescovo, e talvolta da capitani fatti da lui, e in ogni porta v'avea una parentela che reggeva il quartiere (3). La qual notizia corrisponde generalmente alle condizioni dei tempi. E valga il vero: la dominazione dei vescovi nella città era cosa consueta anche nell'epoca anteriore agli Ottoni; e in ispecie l'arcivescovo di Milano estendeva la sua autorità anche nel circondario, perchè ho avvertito testè che il prato regio era posseduto dall'arcivescovo, e convien supporre che giacesse fuor delle mura cittadine. Quelli che il *flos florum* chiama consoli erano certamente scabini, i quali ottenevano la loro autorità dall'arcivescovo col consenso del popolo, com' era generalmente ammesso per le leggi dei Carlovingi. I capitani erano i vassalli maggiori, e forse l'arcivescovo amministrava la cosa pubblica a mezzo di gastaldi scelti tra quella nobiltà feudale, il che si

(1) Giulini I. 377. II. 112. — Insistiamo su questo fatto, perchè nessuno, a nostra saputa, l'ha per anche messo in evidenza.

(2) Fumagalli C. A. p. 480.

(3) Ughelli I. S. IV. 93 seg. ad a. 947.

Digitized by Google

accorda mirabilmente anche con ciò che ne dice Landolfo seniore (1). Solo le parentele che governavano le porte, come quelle che accennano al carattere ereditario della potestà giudiziaria, sono veramente un'anticipazione; e d'altronde il governo per porte non è raro nei documenti, e ne trovo menzione fino in una carta dell'anno 777, in cui è ricordato certo Garibaldo figliuolo di Placido *de porta Argentea*, e in altra dell'822, in cui occorrono Tolomeo e Auberto ugualmente *de porta Argentea*. Così amerei di credere che cotesta divisione fosse la base del governo locale, e appunto ogni quartiere o porta fosse retta da appositi ufficiali. Il Fiamma (2) osserva alla sua volta, che l'arcivescovo per autorità imperiale aveva la ragione del teloneo o dogana sovra le strade regie da qualunque parte del contado si uscisse; e qualunque volta entrava uno straniero a cavallo o con carro o a piedi pagava il censo al gabelliere, o piuttosto agli innumerabili gabellieri dell'arcivescovo. E questi era obbligato a far custodire i passi, e tutti coloro che alcun danno avessero sostenuto dentro il territorio doveva risarcire del suo di tutta quella somma alla quale fossero stati apprezzati i danni. Di più, di ciascun carro di legna aveva un legno, di ciascuna sporta di pesci un pesce, di ciascuna infornata di pane un pane, e così tutte le altre ragioni, che erano state altra volta dei duchi, erano con autorità imperiale passate nell'arcivescovo.

Specialmente a cominciare dall'episcopato di Landolfo Carcano (a. 979) è osservabile un gran mutamento avvenuto nel governo politico di Milano. L'arcivescovo apparteneva a una delle più cospicue e potenti famiglie della città, e già suo padre Bonicio aveva per favore di Ottone II dominato Milano come un duca un suo castello, a detta di Landolfo seniore (3). Egli medesimo salì la cattedra arcivescovile per favore di Ottone, ciò che fè dire a uno storico moderno ch'egli abbia comperata la sua dignità a prezzo d'oro dall'imperatore, e questo atto di simonia esacerbasse gli animi dei Milanesi che lo cacciarono dalla città (4). Il che non è vero: ma certo l'arcivescovo Landolfo, primo tra' Principi di Lombardia, forte delle franchigie della sua chiesa e della ricchezza e influenza della sua famiglia e dell'appoggio imperiale, era di fatto la prima

(1) Landulph. sen. II. 26.
(2) Chron. maj. c. 227.
(3) Landulph. sen. II. 17.
(4) Rosmini Storia di Milano I. 90; vedi Landulph. sen. II. 17.

Digitized by Google

autorità di Milano, mentre la potestà dei conti veniva sfumando ogni dì più e dispariva insensibilmente a segno che dopo il 1045 non se n' ha più traccia. Sappiamo anzi di positivo che questi conti avevano oggimai ceduta buona parte dei loro privilegi, restringendosi alle cose di maggior rilievo: *maiora civitatis* (1). Che se Landolfo e Boniccio vennero a contesa co' cittadini, ciò fu, a detta di Arnolfo, perchè vollero reggere la città in nuova guisa, abusando del loro dominio: *instabat enim prae solito civitatis abuti dominio* (2).

Ad ogni modo la storia di Milano dopo il secolo decimo diventa inesplicabile senza ammettere che l' arcivescovo sia divenuto di fatto, non dirò il conte, ma l'autorità politica direttiva della città. E in generale l' interesse della città era talmente immedesimato coll' interesse della chiesa, che anche Milano, come altri municipi, riguardò sempre come fatte a sè le dimostrazioni d' onore e le offese fatte al vescovo. Per la qual cosa quando nel 1036 si sparse voce a Milano che l' imperatore Corrado II voleva torre all' arcivescovo l' investitura di Lodi, il popolo insorse come un sol uomo (3). E parimenti questo popolo di Milano, quantunque spalleggiasse Gregorio VII nei suoi progetti di riforma e perciò osteggiasse l' arcivescovo Guido e il clero concubinario, si mostrò nondimeno geloso dei diritti di S. Ambrogio, e bastò che il legato pontificio negasse la precedenza all' arcivescovo perchè ne scoppiasse una sommossa, *non quidem gratia Widonis*, dice il cronachista, *sed Ambrosiani causa honoris* (4).

D' altronde l' arcivescovo non ebbe ogni cosa e molto toccò anche ai capitani. Ecco ciò che ne dice Landolfo il vecchio: i duchi cedettero a poco a poco la magnificenza di loro dignità ad alcuni novelli capitani, dimanierachè il popolo universo tributò quinc' innanzi a questi pochi capitani quell' obbedienza e quell' ossequio che fu già solito di prestare ai duchi; e mentre questi pur governavano colla mano e col consiglio le cose maggiori della città, i capitani, per tenere più securamente i nuovi doni, istituirono de' valvassori (5). Anche il Fiamma avverte che i capitani a poco a

(1) Landulph. sen. II. 26.
(2) Arnulph. I. 10.
(3) Arnulph. II. 12.
(4) Arnulph. III. 12.
(5) Landulph. sen. II. 26.

poco distrussero la dominazione dei duchi; e soggiunge che quello di una porta si prese il diritto sopra le stadere, un altro quello sopra i forni, un altro altro, e singolarmente si usurparono il privilegio, che fu già dei duchi, di acquistare i beni di coloro che morivano senza eredi (1). Il *Flos florum*, come vedemmo più sopra, attesta lo stesso (2).

Nè andò guari, e la potenza di questi capitani doveva crescere ancora più quando, e già lo abbiamo accennato, l'arcivescovo Landolfo, cacciato dalla sua sede, sia per accrescere il numero dei suoi fedeli, sia per meglio stringere a sè quelli che già lo erano, ad ogni modo per farsi forte del loro appoggio, *quorum virtute episcopatum teneret*, investì, correndo l'anno 983, tutti i militi maggiori di tutte le pievi e di tutte le dignità e degli spedali già posseduti dalla chiesa. Ciò asseriscono Landolfo seniore e il Fiamma; e sappiamo anzi che l'arcivescovo, affine di rendere i suoi congiunti che abitavano nel luogo di Carcano i più ricchi e potenti tra' loro vicini, dette loro in feudo *(per feudum dedit)* chi dice 40,000 e chi 4.000 moggia dei frutti delle terre dell'arcivescovato, creando il maggiore de' fratelli capitano di Carcano, il secondo capitano di Pirovano, il terzo capitano di Melegnano (3). Così aumentava sempre più l'autorità di questi vassalli maggiori; e non dee far meraviglia che i conti o duchi, com' erano chiamati dal popolo e dagli scrittori, terminassero coll' essere spogliati di ogni loro prerogativa. Quindi è che d' or innanzi li troviamo così di rado a Milano, e da ultimo e' non risiederanno nè anche più nel loro antico palazzo, chiamato la corte del duca o del ducato, ma apriranno il loro tribunale in casa altrui colla licenza del padrone, come facevano i regi messi, i quali non risiedevano a Milano, ma venivano mandati colà straordinariamente dai sovrani per amministrare pronta giustizia a ciascheduno (4).

E il popolo? Ci aveva egli guadagnato o perduto con questo mutamento?

Udiamo Landolfo il vecchio (5): Quando Milano era governata dai duchi vi si godeva una perfetta tranquillità, perocchè abitando

(1) Galv. Flamma Manip. flor. c. 146.
(2) Ughelli IV. 93 e seg.
(3) Landulph. sen. II. 17. e Galv. Flamma Manip. flor. c. 135 seg.
(4) Giulini II. 112. 315.
(5) Landulph. sen. II. 26.

essi, come richiedeva la loro dignità e nobiltà, ne' palazzi vicini a S. Protaso, procuravano che la città abbondasse di tutto ciò che le abbisognava; riordinavano tutto ciò che incautamente andava in disordine; se alcuno usava ad altri qualche ingiustizia, e' l'obbligavano a emendare il mal fatto e dare soddisfazione a chi era stato offeso; erano il presidio degli orfani, l'aiuto dei tribolati, il sussidio delle vedove, il nodrimento dei fanciulli, ed erano degli ingiusti, de' perfidi, de' ladroni lo spavento e il castigo, non giovando alcuna dignità per distinta che fosse, nè alcuna forza di parentado a salvare chiunque dal prestare al suo conte la dovuta obbedienza. Quindi è che i mercadanti nella città e gli agricoltori nelle ville vivevano con sicurezza, badando a' propri affari; le chiese e gli ecclesiastici avevano chi si prendea cura del loro denaro, e tutto era pace e prosperità; imperciocchè, toltone quel tempo in cui i cittadini si portavano alla guerra coll' esercito del re, dando manifeste prove di loro valentia, nel resto e' se ne stavano lieti e tranquilli nelle loro case.

Noi supponiamo di buon grado che il cronachista abbia caricate le tinte: ma certo il tempo, in cui Milano fu soggetto al governo dei conti, non può paragonarsi per la pace e la tranquillità con quello in cui si regolò con un governo misto, il quale diverrà sempre più torbido quanto più si accosterà allo stato di republica. D'altra parte v' ha un bene anche maggiore pei popoli che non è quello della pace.

Intanto alla rivoluzione episcopale più accentata di Landolfo avevano risposto i cittadini *(cives)*, legandosi con giuramento al mantenimento dei loro diritti. Landolfo, che avea voluto reggere la città in una nuova guisa, soggiacque nella lotta, e gli fu forza venire a patti colla cittadinanza, che certamente avrà provveduto perchè fossero garantiti quei diritti pei quali aveva impugnato le armi (1). Non andrà guari però e la lotta scoppierà di nuovo e più accanita di prima, e saranno questa volta i valvassori i quali daranno il segnale della insurrezione.

Ciò fu nell'anno 1035, a' tempi di quell' arcivescovo Ariberto che è certamente una delle figure più interessanti dell' epoca del nostro risorgimento. Questo prelato, che ancora nella sua iscrizione sepolcrale si dice colla equivoca umiltà dei successori di Pietro: servo dei servi di Cristo, è la più sublime incarnazione di

(1) Arnulph. I. 10.

Digitized by Google

quelle rivalità che esistevano ab antico tra Milano e Roma. Affascinato, tormentato, trascinato dall' idea della potestà temporale dei vescovi di questa metropoli del mondo, egli mirava nientemeno che ad assicurare alla sua chiesa e a S. Ambrogio l' assoluta dominazione della Lombardia e fondare così uno Stato ecclesiastico milanese capace di rivaleggiare col romano.

Appunto a quest' epoca appartiene l' opera *De situ urbis et ecclesiae mediolanensis* (1), che a torto il Birago volle ascrivere al settimo secolo. Egli è questo uno scritto sulla vita degli arcivescovi di Milano, che, sebbene immaginario, merita d'essere considerato più da vicino. E anzitutto vi appare manifesta una grande antipatia contro Roma. Milano deriva le sue più antiche tradizioni ecclesiastiche immediatamente da S. Pietro, e fin dal principio l'autore prende a norma l' esempio della città pontificia. Come Papa Damaso aveva compilato un catalogo dei Papi, così egli intendeva di fare co' suoi arcivescovi. Comincia adunque da S. Barnaba, il quale era venuto a Milano e vi aveva predicato il Cristianesimo, e cita in genere certi *scripta Graecorum et Romanorum*, che sappiamo essere uno scritto di Simone Metafrasto intorno ai 70 discepoli e le così dette *Recognitiones Clementinae*. Ma l' uno dice solamente che S. Barnaba era stato a Milano e l' altro parla della sua predicazione a Roma al tempo di Cristo, e l'uno e l'altro sono apocrifi. L' opera dei 70 discepoli è manifestamente d' epoca posteriore, cioè del nono secolo; e quanto alle così dette Recognizioni, gli stessi Bollandisti espressero la giustissima opinione, che non sieno altrimenti veri discorsi tenuti da S. Barnaba a Roma, ma un' opera filosofica in forma di dialogo, come si era praticato anticamente, e quali erano i dialoghi di Platone, o per addurre un esempio della letteratura cristiana, quelli di Giustino martire col pagano Trifone. Precisamente queste Recognizioni cercano di difendere il Cristianesimo ebreo contro il Cristianesimo pagano di S. Paolo. E l' anonimo milanese ne approfitta, ma ommettendo quanto gli sembrava troppo inconciliabile colla verità storica. Per la qual cosa immagina che la venuta di S. Barnaba a Roma accada nell' anno 41 in modo più verosimile. E suppone bensì che S. Pietro e S. Iacopo lo istruiscano; ma questa iniziazione nei misteri della fede avviene, secondo lui, in Gerusalemme e non in Roma: accade in un tempo che S. Pietro non era ancora vescovo

(1) Muratori Script. I. 2.

Digitized by Google

della città eterna; ed ecco perchè la chiesa milanese ottenesse pel suo rituale la garanzia di una sede apostolica. Intanto S. Barnaba, accompagnato dal greco Anatolio, passa a Milano e vi comincia la sua predicazione, mentre Anatolio predica a Brescia, e moltissimi si convertono alla loro parola. E anche questo sembra fatto ad arte. Perchè il patriarca d'Aquileia s'era più volte allargato sul distretto di Milano, e ancora nel 1031 il vescovo di Brescia era comparso in un sinodo di lui. Era adunque necessario di mostrare che la conversione di Brescia fosse partita da Milano; e l'anonimo osserva espressamente che S. Barnaba *orans et manus imponens* avea dato quella chiesa al compagno. Aggiunge in pari tempo che nella stessa guisa che Pietro e Iacopo avevano istituito Barnaba, così questi Anatolio. Ma Barnaba passa ad altri paesi e resta Anatolio; e questi alla sua volta, giunto in punto di morte, stabilisce un vescovo a Milano e l'altro a Brescia. Quel di Milano è Gaio suo discepolo, che può vedersi in Roma sullo scorcio del secondo secolo nella disputa ch'ebbero i Papi colla comunità asiatica intorno al battesimo degli Ebrei. Gaio, a detta dell'anonimo, fu fatto *metropolitanum antistitem* col privilegio che dovesse tra tutti gli altri avere il primo rango dopo Roma, nella stessa guisa che tra tutte le città d'Italia subito dopo Roma veniva Milano per maggior numero di popolo. Le genti vicine della Venezia, della Liguria, dell'Emilia, della Rezia e delle Alpi Cozie, tutte dovevano avere il vescovo di Milano a loro *Caput et decus insigne* immediatamente dopo il pontifice di Roma. Il quale era forse il punto più importante e controverso. E in verità quel diritto di metropolita era stato contrastato ad Ariberto: ma adesso, grazie alla tradizione apostolica, che si faceva rimontare a S. Pietro e a S. Barnaba, l'arcivescovo di Milano otteneva il diritto di metropolita su gran parte d'Italia, comprese Aquileia e Ravenna, che a lungo gli aveano disputato la precedenza. E v'ha di più. Gaio medesimo passa a Roma: vi trova già morti gli apostoli; ma i loro discepoli dichiarano che la prerogativa di Milano è pienamente conforme alla tradizione apostolica; e questo fatto accenna nuovamente a un'epoca in cui il rituale milanese era stato oggetto di contestazione. L'opuscolo in sostanza è una continua apologia, seminata qua e là di falsificazioni: ma queste non si vogliono condannare come si farebbe oggidì. Erano falsificazioni scusabili: erano un atto di politica, un'arma da guerra; e infine correvano certi tempi in cui la verità non era neppure richiesta. E anche altre cose sono osser-

Digitized by Google

vabili, specialmente alcuni discorsi, che si mettono in bocca a questo o quel vescovo. Per esempio uno di Castriciano, dove è manifesta la tendenza di eccitare il popolo alla difesa della città, anche a rischio della vita, perchè era bello cadere sotto i colpi nemici in difesa della libertà e della patria, anzichè sopravvivere a obbrobriosa servitù. Insomma da qualunque aspetto si consideri, questo opuscolo è un insigne monumento letterario del rinascente patriottismo municipale.

Esso riflette le idee di Ariberto. Il fine ultimo della vita di questo prelato fu certo di fondare un comune lombardo sotto la sua direzione; e convien dire che la sua grande anima fosse veramente all'altezza di questo fine. Il fanatismo, la violenza, l'astuzia, la tenacità dei propositi, il superbo dispregio, l'arditezza degli espedienti, nulla mancava ad Ariberto, che procedeva imperturbato senza badare a ritta o a manca, pur di vedere incarnato l'idolo della sua mente, o come dissero i suoi avversari, quel diabolico istinto a cui servì sempre fin dalla nascita. Senonchè la violenza doveva provocare la reazione. Non poteva non essere che qualche lagno ne venisse portato allo imperatore; e tra quelli che più si querelarono va notato il vescovo di Cremona. Ma Ariberto non curerà questi lagni; non curerà nemmeno le regie ambasciate che gli ordineranno di restituire il mal tolto, e continuerà anzi le sue usurpazioni nel territorio cremonese, finchè sopragiunga il dì delle vendette imperiali (1). Intanto dovea scoppiare contro lui quell'altra insurrezione a cui abbiamo accennato.

Già da qualche tempo l'ordine dei valvassori era in preda a una continua agitazione. Animati da un forte odio contro i grandi feudatari del regno e sopratutto contro i vescovi e i loro primi vassalli, essi avevano fatto causa comune con Arduino, meno per interesse alla persona di lui, che per ottenere la eredità dei loro feudi, e detestavano la dominazione tedesca, come quella a cui si appoggiavano principalmente i vescovi, e in ogni tempo aveano data chiaramente a divedere la loro antipatia verso il reggimento imperiale. A ragione osserva il Giesebrecht (2), che un partito nazionale non esisteva in Italia senon in questo ordine e nelle popolazioni cittadinesche. Or quale doveva essere il contegno di questi

(1) Intorno a queste usurpazioni abbiamo un diploma di Enrico III in favore del vescovo Ubaldo publicato dal Muratori A. I. VI. 217.

(2) Giesebrecht Gesch. der deutschen Kaiserzeit II. p. 296.

militi irrequieti e aspiranti a novità verso Ariberto, verso l'uomo in cui l'idea imperiale era come incarnata, che dopo aver chiamato Corrado in Italia, gliene aveva appianata la via e lo aveva incoronato e accompagnato a Roma, e ancora recentemente gli era stato d'aiuto a conquistare un nuovo Regno? E Ariberto poteva egli temperare la brutalità dei suoi modi assoluti in faccia a quest'ordine nel quale si agitava ancora qualche cosa dell'antico spirito longobardo?

Lascio la parola al cronachista Arnolfo. Egli dice: Ariberto, essendo venuto in superbia per la sua prospera fortuna, cominciò a padroneggiare alquanto smoderatamente su tutti, l'animo suo consultando, non quello degli altri. Onde avvvenne che alcuni militi della città, detti valvassori, stabilirono di esaminare ogni azione dell'arcivescovo e incessantemente congiuravano contro di lui. Poi dalle congiure passarono ai fatti; perchè essendo stato uno dei più potenti tra loro spogliato del suo beneficio, e' si raccolsero in buon numero e dettero fuori in aperta ribellione (1). La revocabilità arbitraria dei feudi era appunto una delle cause del malcontento di quei militi, e non avevano torto. Perchè sebbene nessuna legge avesse ancora regolato la trasmissione dei feudi di padre in figlio, nondimeno, come avverte l'Amati (2), una prescrizione più che secolare aveva legittimato le usurpazioni dei maggiori vassalli sulle prerogative della corona, la quale per tacito consenso lasciava che il privilegio, in origine personale, si tramutasse in ereditario. I valvassori non domandavano infine senon questo, che venisse rispettata anche riguardo ad essi quella consuetudine che lo stesso re osservava oggimai verso i vassalli maggiori. Ella era questa una pretesa confortata dal diritto publico dei tempi: ma i signori, gelosi dei loro diritti, erano ben lungi dall'accomunarli di buon grado agli inferiori. Così, tra le altre, la insurrezione scoppiò anche per questo, e Ariberto si vide improvvisamente circondato da militi ribelli.

Or che fa egli? Cerca primamente di sedarli, e non approdando la sua arrendevolezza, dà di piglio alle armi per respingere la forza colla forza. Probabilmente gli valse l'aiuto dei capitani a ottenere la vittoria sui valvassori: ma questi, lungi dall'arrendersi, cercano uno scampo fuor delle mura cittadine, e in breve

(1) Arnulph. II. 10.

(2) Amati Risorgimento del comune di Milano p. 83 seg.

Digitized by Google

quei della Martesana e del Seprio e diversi militi d'altre terre di Lombardia, e specialmente i Lodigiani si unirono ad essi col giuramento di vincere o morire. Ciò narra Arnolfo (1), e dal suo racconto emerge che la insurrezione acquistò allora un carattere generale. Anche Ermanno Contratto lasciò scritto all'anno 1035: in *Italia* i militi minori insorgendo contro i loro signori, che volevano opprimerli, e vivevano con proprie leggi, formarono una potente congiura (2). Nè altrimenti dice Wippone: verso questo tempo una grande confusione fin qui inaudita ebbe luogo in *Italia*, in causa delle congiure che il popolo aveva fatto contro i Principi. Perocchè *tutti i valvassori d' Italia e i militi gregari* congiurassero contro i loro signori, protestando che non patirebbero nulla d'inulto che fosse loro fatto da essi contro la loro volontà, e che se l'imperatore non veniva in loro soccorso, e' si farebbero per legge giustizia da sè (3). Ancora, leggo negli annali maggiori di S. Gallo: nell'anno 1035 si forma in *Italia* una lega di una potente congiura, e i militi inferiori oppressi in modo straordinario dalla iniqua dominazione dei vassalli maggiori, tutti insieme si radunano per opporre resistenza (4). Chiaro è: la insurrezione si era allargata su tutta l'Italia e doveva trascinare nei suoi vortici anche altri elementi. Tutti i minori si unirono contro i maggiori (5); e perfino alcuni di condizione servile, cospirando con superba sedizione contro i loro padroni, si dettero giudici, diritti e leggi, confondendo, dice l'annalista, il lecito coll'illecito (6).

La prova era ben dura per Ariberto: ma il suo animo è superiore ad ogni prova. Cerca aiuto ai vescovi e conti della Lombardia, raccoglie gente da ogni parte e muove così coi suoi fedeli a osteggiare gli ammutinati col proposito di sterminarli. I due eserciti s'incontrano a Campo Malo e vengono a battaglia con immensa strage dall'una parte e dall'altra. Chi vinse? Il cronachista Arnolfo nol dice apertamente; ma dice che i valvassori poterono con piena sicurezza rientrare nelle loro case (7), e perdurando tuttavia

(1) Arnulph. II. 10.
(2) Herimanni Augiensis Chron. ad a. 1035 Mon. Germ. VII. p. 122.
(3) Wippo presso Pistorius III. p. 480.
(4) Annales Sangall. maj. Mon. Germ. I. p. 83 seg.
(5) Wippo l. c.
(6) Ann. Sangall. maj. l. c.
(7) Arnulph. II. 11.

le discordie, Ariberto pensò di chiamare il suo Cesare dalla Germania (1).

Ma non c'era veramente bisogno del suo invito. La fama della insurrezione si cra già diffusa in tutto l'occidente, e teneva occupato anche l'animo dello imperatore. Questo movimento, osserva il Giesebrecht (2), era un fatto incredibile, inaudito ai contemporanei. Già da due secoli le classi superiori avevano esercitata incessantemente la più dura oppressione sulle inferiori, e dovunque l'antica libertà aveva dovuto piegarsi al giogo del reame e delle signorie feudali: se pure qua e là si era mossa qualche resistenza, non era però cominciata ancora in nessun luogo una lotta ordinata e insistente delle classi inferiori contro le superiori. Adesso un gran movimento parte improvvisamente dal basso, un movimento che sembra voler dare un indirizzo affatto opposto al corso ordinario delle cose. Si presentiva che doveva trar seco grandi conseguenze, c quantunque e' fosse partito dal feudalismo e avesse ivi le sue radici, sembrava peraltro accennare molto al di là dei confini di esso. I più videro nella insurrezione dei valvassori una confusione deplorabilissima di tutti gli ordini esistenti. Ma l'imperatore la pensava diversamente e fin dal giorno in cui ebbe notizia del desiderio dei valvassori di avere una legge feudale, è fama che sclamasse: se l'Italia è così affamata di leggi, coll'aiuto di Dio io la sazierò (3). La eredità dei feudi, ch'egli aveva già riconosciuta di fatto nei suoi territori tedeschi, non gli destava alcuna apprensione; gli pareva che il pericolo del movimento minacciasse piuttosto da un'altra parte. Egli riferì la insurrezione agli ambiziosi progetti di Ariberto più che non era vero, e giudicò l'arcivescovo più intrigante ed astuto di quello che il mondo vedeva e credeva. I valvassori avevano già appoggiato Arduino, e gli parve che la loro insurrezione non mirasse anche adesso che a separare l'Italia dall'Impero tedesco. Egli interpretava così anche la disobbedienza e ambizione di Ariberto, e una relazione immediata tra lui c i vassalli doveva sembrargli tanto più verosimile, che egli stesso, il prelato, era uscito dal loro ordine. Insomma l'imperatore vide in Ariberto l'istigatore della con-

(1) Arnulph. II. 12.

(2) Op. cit. II. p. 297. È un bel brano di storia, che non sapemmo resistere alla tentazione di riportare per intero.

(3) Wippo p. 480.

Digitized by Google

giura (1), e armò per scendere nuovamente in Italia affine di punire Ariberto e domare in lui quel movimento.

I fatti che susseguirono doveano confermare ancora più i sospetti ch'egli aveva concepito contro l'arcivescovo. Non appena Corrado ebbe posto piede in Milano che sorse un grave tumulto nel popolo milanese, per cui gli fu forza lasciare la città. Era bastata una voce ch'ei volesse togliere all'arcivescovo la sovranità di Lodi, perchè l'ira popolare si scatenasse contro di lui (2): ma Corrado v'intravvide la mano di Ariberto e pensò a torlo di mezzo. A Pavia convocò una gran dieta, e con altri principi d'Italia comparve anche Ariberto, che non aveva potuto sottrarsi all'invito. Infinite le querele proposte; ma forse le più gravi e numerose furono contro l'uomo che aveva finora disposto a suo piacimento del Regno. Un conte Ugo e altri signori italiani levarono la loro voce contro gli arbitrj e le violenze dell'arcivescovo, e domandarono che restituisse i beni usurpati. L'imperatore medesimo gli rinfacciò la sua disobbedienza e gl'intimò di rendere ragione. L'orgoglioso prelato non s'aspettava a tanto: domandò tempo a rispondere; poi dichiarò che per preghiera o comando di nessuno restituirebbe ciò che aveva trovato in possesso della chiesa di S. Ambrogio o aveva acquistato ad essa. Nè valse il fargli osservare che dovrebbe rispettare almeno gli ordini dello imperatore, perchè egli con estrema audacia ripetè ancora una volta le parole che avea pronunciate: per preghiera od ordine di nessuno. Corrado, persuaso oggimai che Ariberto fosse l'autore di tutta la rivoluzione del Regno, lo fece arrestare e la dieta fu sciolta (3).

Qui giunti sostiamo alquanto a considerare la gran portata degli avvenimenti che abbiamo descritti. La insurrezione che scoppiò a Milano il giorno istesso in cui l'imperatore vi mise il piede è un fatto dei più rilevanti: tra perchè segna il principio della lunga lotta tra l'Impero e Milano, che da questo momento diventa il centro della indipendenza italiana; tra perchè il popolo cominciò allora a sentire la sua forza, da esso rivolta per alcun tempo a beneficio dei

(1) Wippo l. c.

(2) Arnulph. II. 12. Invece non ci pare verosimile, come scrive Wippone p. 480, che i Milanesi volessero forzare l'imperatore a pronunciarsi pei valvassori; chè nessun particolare interesse li poteva legare a questi fuggiaschi, i quali avevano attaccata la loro città.

(3) Wippo p. 480; Hermann. ad a. 1037; Arnulph. II. 12; Landulph. sen. II. 22.

signori, ma che non tarderà ad usare per proprio conto (1). E perchè insorge questo popolo e si ribella alla maestà dell' imperio? Perchè teme sien lesi i diritti della chiesa ambrosiana; perchè egli s'è immedesimato colla sua chiesa, e considera fatto a sè medesimo ciò ch'è fatto ad essa, e in essa ha trovato la sua coscienza e la formola di una vita propria, che nessuno oggimai potrà offendere impunemente. Nè la resistenza è di questa o quella classe, ma di tutto il popolo, che dimentica un istante le sue intestine discordie per ricordarsi solo dell'onore di S. Ambrogio, ond'è che veggiamo di quanto fosse già avanzata l'idea di una vita comune. È una insurrezione di tutti gli ordini, dei maggiori come dei minori, e d'ogni età e d'ogni sesso, che apparve manifesta specialmente il giorno in cui, fatto prigioniero Ariberto, dominatori e soggetti accomunarono i voti e le forze per la liberazione del loro capo e per la difesa della città (2); è una concordia che tocca i limiti del fanatismo, quando, scampato Ariberto come per incanto alla custodia dei suoi nemici, lo veggiamo entrare in mezzo al tripudio universale, *civibus tripudiantibus universis*, e tutta la città andargli incontro così festiva, che per la gioia, a detta di Arnolfo, il servo non volle stare addietro dal padrone, la moglie dal marito (3). Tutte le dissensioni degli ordini, come tocche da verga magica, erano, non diciamo spente, ma scomparse; tutti si serrarono dattorno al grande prelato, e un forte esercito avido di battaglia fu presto a' suoi cenni. Il movimento, esclama il Giesebrecht (4), aveva acquistato un grande carattere nazionale, e Ariberto, in cui già si agitava lo spirito battagliero de'suoi avi, n'era diventato effettivamente il capo e l'eroe.

Invano Corrado ebbe ricorso alle armi per domare la città ribelle, e gli fu forza avvisare a un nuovo espediente per riuscire nel suo fine, quello cioè di separare la causa di Ariberto dall'interesse dei valvassori e spogliare la insurrezione del suo carattere nazionale. Così di spontaneo impulso, senza interrogare la dieta, dove avrebbe incontrato una forte opposizione per parte dei signori, il giorno 28 maggio 1037 publicò quella famosa costituzione sui

(1) Amati Risorgimento p. 91 seg.
(2) Arnulph. II. 12; Landulph. II. 22.
(3) Arnulph. l. c.; Landulph. II. 22, 23.
(4) Op. cit. p. 302.

feudi, che fu già detta perfezione del sistema feudale, che noi diremo col Balbo nuovo passo a libertà.

Egli stabilì che nessun milite di Vescovi, Abati, Badesse, Marchesi o Conti o d'altra persona, che aveva o fosse per avere un beneficio dei beni publici o dei fondi delle chiese, sia che fosse uno dei valvassori maggiori o un loro milite, debba perdere il beneficio che possiede, se non per una colpa certa e ben provata, secondo le costituzioni dei sovrani che lo avean preceduto e il giudicio dei suoi pari. Ordinò pure che se in avvenire si ecciterà lite tra alcuno dei signori e qualche suo milite, quantunque i pari di lui giudichino ch'egli abbia a perdere il suo beneficio, se dirà che tale sentenza è ingiusta, riterrà il beneficio, finchè egli e il signore, che lo ha accusato, insieme coi pari si portino davanti al sovrano e colà si termini giustamente la lite. Lo stesso seguirà anche quando nel giudizio domandato da quel signore i pari sieno mancati. D'altronde sì il signore e sì il milite, che voleva andare per ciò dal Re, doveva sei settimane prima di partire renderne avvisata l'altra parte. Quant'è alle cause dei valvassori minori, fu stabilito che abbiano a terminarsi nel Regno, cioè in Italia, o davanti ai signori o davanti a un messo imperiale. Tutti i benefici di qualunque genere, o grandi o piccoli, volle che fossero perpetui nelle famiglie e passassero nei discendenti maschi, dovendo però ognuno, anche de' valvassori minori, che acquistava il beneficio, regalare cavalli ed armi al suo signore secondo lo stile dei valvassori maggiori. In difetto di discendenti sarebbe sottentrato il fratello legittimo per parte di padre. Corrado proibì eziandio a tutti i signori di far cambi, precarie o livelli de'benefici dei loro vassalli senza che essi vi acconsentano, e molto più di spogliarli de'loro beni propri e patrimoniali. Finalmente conchiude per riguardo a sè, che non pretendeva di esigere dalle castella se non que'fodri e tributi ch'erano stati esatti da'suoi predecessori e nulla più (1).

Così Corrado faceva sua la causa dei valvassori presso a poco nel medesimo intento con cui un anno dopo ordinò ai giudici romani, che quinc'innanzi tutte le liti nel territorio di Roma dovessero decidersi secondo il gius romano. E per fermo. Perchè bandì egli da Roma il diritto longobardo, che filtrato colà fin dall'epoca carlovingia per una parte dei nobili e per qualche cenobio, vi man-

(1) Chonradi imp. edictum de beneficiis ap. Muratori A. I. I. p. 610. 1611 e Pertz. M. G. IV. p. 39.

teneva tuttora la sua posizione eccezionale accanto al diritto romano? Manifestamente perchè una certa confusione nei rapporti giuridici, e quindi infiniti litigi, erano inseparabili dalla lotta dei due diritti, e quelle che principalmente ne aveano a patire erano le classi basse, che importava di guadagnare alla causa del pontefice protetto da Corrado. Come la costituzione feudale, così anche questo editto fu una concessione fatta dallo imperatore a queste classi per guadagnarle a'suoi fini.

Ma la costituzione dei benefici non doveva portar subito i suoi frutti. I Milanesi, e tutti, nobili e plebei, *potentes cum infimis*, avevano decretato in comune e giurato di non più sopportare per nessun patto la volontà di un padrone contraria alla loro (1); nè Ariberto, destituito per decreto imperiale e pontificio e scomunicato, verrà meno un solo istante in quella lotta, ma dominerà il fortunoso ingrossare degli eventi. Se l'imperatore aveva osato di mettere le mani sulla mitra di lui ed egli si crederà a bastanza forte per istrappargli dal capo la corona che gli aveva data e offrirla a Oddone conte di Sciampagna (2). E quando l'imperatore, prima di risalire a Germania, obbligherà i vassalli del Regno a giurare perpetua gue ra, *annuam vastationem*, a Milano (3), egli, posposti gl'interessi della casta e il privilegio della conquista alla necessità della patria (4), ordinerà l'armamento universale, la leva in massa, che ricordammo già altra volta, e darà ai combattenti a stendardo, a segno di raccolta in battaglia, il Carroccio (5), che fu usato quindi da quasi tutte le città italiane, troppo di rado sacro nelle guerre d'indipendenza, troppo sovente sacrilego nelle civili di città a città, o di cittadini a concittadini, famoso ad ogni modo nelle nostre storie (6).

L'assedio di Milano è il primo esempio di una città lombarda che resiste con successo agli ordini imperiali. La rivoluzione che combatteva la feudalità terminava così coll'imporsi alla stessa legge imperiale. Un pugno di gentiluomini e cittadini capitanati da un prete aveva osato di sfidare impunemente il Re d'Italia e di Ger-

(1) Gesta Episcopor. Comeracensium Pertz M. G. IX. 467.

(2) Arnulph. II. 15; Wippo p. 272; Annales Hildesheimenses ad a. 1037 Pertz. M. G. V. 101.

(3) Arnulph. II. 15.

(4) Amati Risorgimento p. 120.

(5) Arnulph. II. 16.

(6) Balbo, Storia d'Italia, Fir. 1856 p. 142.

Digitized by Google

mania, l'imperatore dei Romani; il quale non volendo o non potendo secondare quel movimento in tutte le sue conseguenze doveva perdere a poco a poco ogni forza ed ogni prestigio. La Lombardia, come la Francia e la Lorena, si allontanava sempre più dalla gran famiglia germanica. Cominciava a trattare i Tedeschi come stranieri nel vero senso della parola. E già si parlava della rozzezza dei loro costumi, della lora ghiottornia, della loro passione pel vino, *gulositatem et animos vino deditos*, e si dicevano uomini senza ragione e senza misericordia, che non sapevano distinguere la destra dalla sinistra, vera razza di giumenti (1). Landolfo il giovane ode un imperatore parlar tedesco in Roncaglia e ingenuamente ne chiama barbaro il linguaggio, *verba barbara* (2). Egli è appunto ai tempi di Corrado il Salico che questo antagonismo nazionale comincia a manifestarsi con una certa unanimità. Corrado, forte della legge imperiale, resiste al movimento che la vuol riformata, e nondimeno la rivoluzione segue la sua via. Poi quando l'imperatore scenderà agli accordi, ciò non sarà che per vedersi superato da una nuova rivoluzione, perchè tale è il carattere della vera rivoluzione che parte dal basso, di oltrepassare incessantemente tutte le leggi.

(1) Landulph. sen. II. 22.
(2) Landulph de S. Paulo c. 44.

Digitized by Google

III.

I cittadini.

Nella emancipazione delle città la popolazione d'origine longobarda era stata la prima a rialzarsi. Il potere strappato alla mano dei conti era venuto concentrandosi in quelle dell'arcivescovo e dei grandi feudatari; poi quando fu chiaro che questi maggiorenti volevano usufruttar soli i vantaggi della rivoluzione e pesare, più che non avevano fatto prima, sugli altri, è nuovamente la popolazione longobarda, sono i minori vassalli, che, stretti in potente congiura, insorgono in nome della eredità dei loro feudi, e forzano l'imperatore a far sua la loro causa. In quest'ordine cavalleresco viveva veramente qualche cosa ancora dello spirito indipendente e del coraggio degli avi.

Non andrà guari però e la lotta, incominciata dai valvassori, sarà continuata dagli indigeni, tra' quali vuol essere distinta una classe, quella dei *cives* o *negotiatores*, che primi vedremo in sulla breccia combattere per quella libertà, ch'ebbero già i loro padri: *pro libertate acquirenda quam olim... parentes amiserant* (1).

La comparsa di questi uomini sul teatro della storia è già da sè un gran fatto: anzi un'intera rivoluzione. V'ebbe un tempo in cui la proprietà territoriale fu l'unica forza che promettesse qualche importanza sociale all'individuo, a segno che persino la personalità ne rimaneva affetta. Era questa la forza del mondo germanico: ma l'uomo in Italia non comprese mai questa forza, perchè l'uomo in Italia, anche in mezzo a gravissime traversie, serbò sempre questo nobile orgoglio individuale di non voler essere misurato nè apprezzato dalla proprietà e dalla terra, ma soltanto dalla sua virtù. E i

(1) Landulph. sen. II. 25.

Digitized by Google

Longobardi stessi avevano dovuto riconoscere questa nuova potenza dei vinti il giorno in cui anche i negoziatori, che non avevano animali nè terre, furono nondimeno chiamati a servire nell' esercito allato degli arimanni, e precisamente i maggiori coi possessori di sette case massarizie, i mediani coi possessori di quaranta jugeri, i minori coi liberi livellari (1). Ella era questa la potenza della ricchezza mobile solennemente riconosciuta da Astolfo, per cui il negoziatore poteva oggimai combattere nell' esercito a fianco del più ricco possessore longobardo: era il principio di quella rivoluzione sociale, che doveva compiersi nei comuni in senso diametralmente opposto al genio germanico, e tanto più osservabile in quanto che presso ad altri popoli l' artigiano era ancor servo (2). Fatalmente, pel sistema feudale e per la trasformazione che si operò nella milizia, i rapporti sociali vennero poi totalmente sconvolti; e non ci dee stupire di trovar ora nuovamente una certa distanza tra i negoziatori e i militi non ostante il pareggiamento avvenuto a' giorni di Astolfo.

Il Leo, per vero dire, asserisce che questi negoziatori o cittadini nel senso proprio della parola (3) fossero qua e là chiamati anche nobili a differenza della plebe, perchè di origine cavalleresca (4): ma una tale asserzione non regge a rigor di critica. E prima non ho trovato in nessun luogo che questo titolo fosse dato ai negoziatori, neppure nel passo della cronaca di Landolfo di S. Paolo (5), che l' illustre storico adduce a sostegno della sua opinione. Landolfo dice che tra coloro che soggiacquero in certo combattimento v' era un capitano, un gonfaloniere dei valvassori e un *civis prudentissimus cum quampluribus ejusdem nobilitatis hominibus:* ma la parola nobilitas, com' è adoperata in questo luogo, dinota tanto la nobiltà del sangue quanto la maggiore estimazione personale. Nè parmi cosa propria il dire che i negoziatori erano d' origine cavalleresca neppure nel senso che fossero uomini liberi e capaci di diventar militi. Perchè quest' ordine di militi non si fondò fino a questi tempi che sui feudi e sul servizio militare, ed era aperto sì ai liberi che ai servi. Anzi abbiamo già notato altrove essere questo un tratto

(1) Aist. 3.

(2) Vedi le mie Istituzioni politiche longobarde. Firenze 1863 p. 380 seg.

(3) Già dissi che la parola *civis* era adoperata talvolta anche a indicare tutti i liberi abitatori della città.

(4) Leo, Vicende della costituzione delle città lombarde. Torino 1836 pag. 151 seg.

(5) Landulph. jun. c. 26.

caratteristico delle condizioni sociali in Italia, che, abbattuta per tempo la barriera che divideva la libertà dalla servitù, non si abbadò tanto, come si abbadò in Germania, alla differenza della nascita libera e servile (1).

D'altronde, in onta a tutta la distanza che separava oggimai i militi dai negoziatori, era questa una classe che godette sempre di una certa estimazione civile, anche in mezzo alla miseria morale dei tempi feudali, quando la proprietà e la terra, o per valermi della frase significante del Quinet (2), il verme che si asconde nelle gleba fu accettato nuovamente dall'uomo come sua legge, sua autonomia e sua coscienza infallibile.

E valga il vero. Nell'anno 988 un certo Romedio, ch'era giudice, dignità allora assai cospicua, non si vergognava affatto di chiamarsi figliuolo di Angifredo negoziante di Milano (3); come non repugnava ad Arioaldo messo dell'imperatore Corrado di aprire nel 1035 il suo tribunale nella casa di Pietro negoziatore di Milano con licenza di lui (4). Poi sappiamo che nella celebre costituzione publicata nel 1067 dai legati apostolici per terminare la discordia che esisteva da lunga pezza tra il clero e i laici, ove è discorso degli ordini della città, quello de' negoziatori è il solo che sia ricordato oltre ai militi. Ripetiamo che i capitani vennero allora minacciati con una multa di 20 lire, i vassalli con una di 10, i negozianti con una di 5, gli altri in proporzione del loro stato nel caso che avessero violato quegli stabilimenti (5); e ho già avvertito che la varia misura delle multe indicava il vario grado di estimazione propria di ciascun ordine, come la varia misura del guidrigildo ebbe già ad esprimere la vera misura della libertà.

Anzi i *negotiatores* appaiono quà e là con una tal quale politica significazione, dapprima nel 989 in Piacenza in un giudizio dell'arcivescovo Giovanni come messo dell'imperatore, dove assistono alcuni *judices palatii*, e di poi molti vassalli dell'arcivescovo, iudi una quantità di mercanti (6). E riguardo a questa politica posizione che

(1) Otton. I et II Leg. a. 969. Mon. Germ. IV. p. 34; Otto Frising. de gestis Frid. lib. II. c. 13; cf. Hegel Geschichte der Städteverfassung von Italien. Lipsia 1847. Vol. II. p. 145 seg.

(2) Quinet, Revolutions d'Italie. Par. 1857 p. 167 seg.

(3) Saxius. Series Archiep. in Landulph. II; Giulini I. 652.

(4) Giulini, II. 203.

(5) Muratori, Script. IV p. 33 D.

(6) Campi, Storia eccles. di Piacenza, I. doc. 60.

Digitized by Google

avevano acquistato, non è da trasandare il diploma poco posteriore, dove molti *famuli* della chiesa di S. Antonino, nel 998, ricevono dallo imperatore Ottone III la conferma delle loro eredità e dei loro acquisti e libertà *legem inter se faciendi et recipiendi, testimonium dandi, per totum italicum regnum... eundi, redeundi, comparandi, vendendi, ipsi eorumque heredes*, e di non dar teloneo o ripatico in niun mercato e poter esercitare sicuramente i loro negozi (2).

In verità l'Italia aveva nuovamente riabilitato il lavoro, e se primo a godere i frutti di questa riabilitazione fu l'ordine dei negoziatori, ciò si deve a più circostanze che non possiamo non accennare almeno di passata.

Anzitutto vi contribuì la floridezza della mercatura italiana nel medio evo, che è diventata, dice l'Haulleville, quasi un luogo comune nella storia. Fino dal secolo nono i Veneziani portavano in Italia ciò che di più prezioso nasceva o si fabbricava in Oriente (3), massime nella Sorìa e in Egitto (4); e presto Venezia doveva avere una rivale in Amalfi (5), poi nel secolo XI in Pisa (6) e in Genova (7).

(2) Campi, Op. cit I. doc. 62. — Wüstenfeld, nell' Archivio storico, nuova serie XII. 1. p. 7.

(3) Cronaca del Dandolo. Il monaco di S. Gallo de reb. gest. Car. M. I. 36 attesta che mentre Carlo Magno dimorava in Italia, i suoi nobili cortigiani *nuper de Papia venerant ad quam nuper Venetici de transmarinis partibus omnes Orientalium divitias advecterant.*

(4) Storia della traslazione del corpo di S. Marco. — Tafel e Thomas, Urkunden zur älteren Handels-u. Staatsgesch. Venedigs 1856. La storia del commercio veneto fu descritta dal Marin e dal Mutinelli.

(5) Vedi la cronachetta edita dal Muratori nelle Ant. It. diss. VI. Vedi anche l'anonimo Salernitano in Muratori Script. I. 2 e Luidprando nell' opuscolo dell' ambasceria a Niceforo imperatore de' Greci publicato parimenti dal Muratori Script. II. 1. p. 487. — Pel secolo XI può vedersi un magnifico elogio in Guglielmo Pugliese De Normannis lib. III. E sarebbero pure da consultarsi Ugo Fa'cando nella prefazione alla storia sicula e il libro XVIII della storia sacra di Guglielmo arcivescovo di Tiro.

(6) Goffredo Malaterra, Storia di Sicilia lib. II. c. 34 lib. IV. c. 3; Donizone Vita della contessa Matilde lib. I. c. 20. Sulla navigazione e sul commercio dei Pisani si può consultare l'opera del Formaleoni, Storia dei tre celebri popoli marittimi d' Italia. Pisa 1817.

(7) Del commercio dei Genovesi scrissero l'Oderici, il Formaleoni, il Serra e recentemente il Canale. — Intorno alla storia del commercio italiano merita particolarmente d'essere studiata la stupenda opera dell' Heyd: Le colonie commerciali degli Italiani in Oriente, vol. 2. Venezia 1868.

Digitized by Google

Tutte queste città attendevano al commercio marittimo e ne avevano il monopolio: ma questo era in istrettissima relazione coll'industria e col commercio terrestre delle città lombarde, favorite dai numerosi corsi d'acqua del bacino del Po. I capitolari accennano di frequente ai mercati, i quali erano settimanali ed annui, e si tenevano ordinariamente nei giorni feriali di qualche Santo e persino nelle domeniche, a motivo che a quelle solennità accorreva gran copia di popolo, e i mercadanti ci trovavano il loro tornaconto nell'esporre le loro merci. Anzi quest'uso era talmente radicato, che nè la riprovazione dei santi Padri (1), nè le minaccie dei concilii o delle leggi (2) valsero a porvi rimedio. Al qual proposito basterà ricordare un esempio che togliamo alla storia di Landolfo di S. Paolo (3). Perchè egli dice, che essendosi trovate nell'anno 1105 alcune reliquie nella chiesa di S. Maria in Porta, il clero milanese istituì un dì solenne di festa da osservarsi in perpetuo, e insieme decretò, che, a rendere la solennità più frequentata, dovesse in quel giorno esservi un mercato annuo, e proclamò una tregua, che doveva durare negli otto dì anteriori e negli otto posteriori alla festa, per tutti quelli che sia per devozione o per causa di esercitarvi la mercatura fossero intervenuti ad essa (4). Come veggiamo, queste feste proteggevano e incoraggiavano le transazioni mercantili. Sappiamo poi che fino dal secolo nono era vivo il commercio tra l'Italia e i paesi d'Oltralpe, perchè un capitolare di Carlomagno accenna ai negoziatori che si recavano presso gli Slavi e gli Avari (5): ma sopratutto grande traffico si faceva colla Germania (6) e colla Francia (7), non ostante che lo smisurato numero di pedaggi, i quali assiepavano,

(1) S. Basilio Regul. fusius disput. reg. 29 40.

(2) Caroli M. leg. lang. c. 140; Hludov. II. ib. c 2.

(3) Landulph. jun. c. 22.

(4) Il Muratori Ant. Ital. diss. XXX ricorda tra le altre anche la fiera di S. Alessandro in Bergamo in base a una carta dell'anno 902 e quella di S. Geminiano di Modena accennata dagli statuti del 1306.

(5) Muratori, Script. I. 2. p. 114.

(6) Fu precisamente a questo fine che Ottone Magno accordò all'abate Kralo di S. Gallo di tenere un mercato a Roschach. Vedi Arx Gesch. von S. Gallen I. p. 221.

(7) Ciò si raccoglie tra le altre da due lettere che Gregorio VII diresse nel 1075 a' vescovi di Francia e a Guglielmo conte Pictaviense, querelandosi delle avanie che il Re di Francia avea fatto ai mercadanti italiani. Le due lettere sono la V e la XVIII del secondo libro.

dice benissimo il Cibrario (1), ogni terra ed ogni castello, dovesse assolutamente far preferire la via del mare.

La mercatura stessa veniva esercitata da uomini riuniti per ciascuna terra in compagnie, ed era questo un rimasuglio di una antica istituzione romana, perchè ci consta che un collegio di mercatanti venne istituito a Roma, correndo l'anno 259, consoli Claudio e Servilio (2), e come in Roma, altri ve n'avea disseminati qua e là nelle città dell'impero. Or questi collegi o *scholae*, come son detti romanamente in una carta ravvennate dell'anno 954 (3), questi collegi non altrimenti delle corporazioni delle arti, come vedremo più sotto, resistettero all'urto barbarico per vivere poi di vita più rigogliosa nell'età republicana, governati dal loro rettore, che in Ravenna ha nome di *capitularius*, e colle loro particolari consuetudini, che in sul principio del secolo XIII dicevansi antichissime a Milano (4). L'associazione poi profittava a questi militi del lavoro per centuplicarne le forze e ottenere, almeno in via di particolari convenzioni, quella protezione publica che non potevano sperare gran fatto dal sistema politico dei tempi.

Or come è immaginabile ch' e' potessero starsene impassibili spettatori al cospetto di quella lotta gigantesca che si era ingaggiata in nome della libertà contro il diritto del reame e della vecchia società feudale, e non cercassero anzi di assecurarsi un posto al nuovo banchetto della vita?

No, no: anche la popolazione indigena si era scossa nelle città; e già avvertimmo il giuramento con cui i cittadini di Milano si legarono alla conservazione dei loro diritti contro l'arcivescovo Landolfo, che voleva reggere la città in nuova guisa, e sappiamo che Landolfo era soggiaciuto nella lotta: ma non poteva dirsi che i vincitori avessero per anche riacquistata la loro libertà. Poi al tempo della guerra dei valvassori vedemmo tutti i minori insorgere contro i maggiori, e persino alcuni di condizione servile darsi giudici, diritti e leggi: ma neppure questa volta la lotta fruttò loro la libertà. Poi tutto il popolo si doveva rizzare come un sol uomo in difesa

(1) Economia politica del medio evo, 1842, III. 303.

(2) Livio II, 27.

(3) Fantuzzi, Mon. Rav. I. p. 385.

(4) Consuet. Milanesi tit. 31: *consuetudines suas habent quae in nostra civitate antiquis temporibus et novis observantur.*

di S. Ambrogio contro la minaccia straniera, e ritemprarsi in mezzo a queste lotte e acquistare la coscienza della sua forza. E più ancora sarà ribollito nelle sue vene il sangue antico il giorno in cui l'arcivescovo Ariberto, più grande che non era stato mai, mise le armi in mano a tutti, e gridò loro: difendete la patria. Ma il popolo aveva veramente quel bene che si chiama patria? No, dice egregiamente l'Amati (1); chè patria è il comune, sia piccolo come la città, sia grande come la nazione; il comune che ti porge i mezzi a crescere, a perfezionare il tuo essere nelle molteplici sue facoltà, e ti obbliga a vivere la tua vita intera sì riguardo alla forza del corpo che ai bisogni della mente e del cuore. Pel popolo non era dunque questione di difendere ciò che non aveva; si trattava piuttosto di riacquistare ciò che aveva perduto.

La nuova libertà cittadina doveva veramente pareggiare di nuovo quegli ordini che il feudalesimo e i mutati ordinamenti militari avevano già da lungo divisi: ma non è difficile il prevedere che a conseguire siffatto pareggiamento sarà forza ai cittadini di brandire le armi e scendere in piazza. Perchè tale è la storia eterna, la storia di tutti i popoli e di tutti i tempi, che il privilegio non cede se non costretto; e chi si credesse gettato in una società ideale, in cui il diritto e la verità non hanno che a mostrarsi nudi e disarmati per vincere, perderebbe anticipatamente e la sua causa e sè medesimo: egli mostrerebbe di non conoscere la natura delle cose, e queste si vendicherebbero in breve delle sue teorie (2).

La riscossa dei cittadini seguì di pochi anni a quella dei valvassori. Il popolo, dice il cronachista Landolfo (3), avea veduto crescere i suoi mali a misura che andava crescendo il numero de' suoi padroni. I capitani e i valvassori, oggimai indipendenti gli uni dagli altri nel godimento de' loro feudi, avevano aggravata la mano sur esso. Ad essi le maggiori dignità, ad essi l'amministrazione della cosa publica, ad essi la giustizia e la legge, il deliberare e il decidere, e di tanta autorità si valevano per opprimere il popolo. Landolfo nel raccontare il fatto di due bastoni involati nella chiesa di S. Ambrogio, ci fa conoscere come i nobili si fossero arrogato il diritto di morte e con quali procedimenti rendessero la

(1) Amati. Il risorgimento del comune di Milano. Mil. 1865 p. 122.
(2) Quinet. La revolution religieuse. Brux. 1857 p. 35.
(3) Landulph. sen. II. 26.

giustizia. Convocatisi, dice egli, alquanti nobili di questa città, fecero gettare gl' incolpati in un oscuro carcere, dove solevano essere chiusi i condannati, li martoriarono con diversi tormenti e li legarono con duri ceppi, accordando loro la vita fino alla mattina del giorno successivo, in cui o avrebbero confessato apertamente ciò che avevano fatto, o altrimenti dovevano essere crudelmente suppliziati ed appiccati ad altissimi legni (1). Tali erano le intemperanze di questa aristocrazia; e quando l' idea fu matura nel popolo, bastò una lievissima causa, uno dei soliti nonnulla, per farla esplodere con inaudita violenza.

La lotta cominciò nell' anno 1042 per una disputa personale tra un valvassore e un popolano. Questi ne avea riportata una grave ferita; e il popolo tutto, mosso a furore, d' improvviso surse in arme contro i valvassori (2), deciso, dice Landolfo il vecchio, di *acquistare la libertà che una volta i suoi padri, per la troppa scarsità degli uomini, avevano perduta.* Il fine ultimo, a cui mirava la nuova lotta, è tutto consegnato in queste parole. Ella era una lotta di uomini, i quali si ricordavano di uno stato più libero, da cui erano decaduti, e che volevano riconquistare; una nuova lotta del genio latino contro il genio germanico, per istrappare di mano ai dominatori il privilegio della conquista, e sulle ruine della ragion feudale ristabilire il diritto. Nè la lotta poteva essere dubbia quantunque quei cittadini, appena nati alla vita delle battaglie, avessero a lottare con uomini tutti coperti di ferro e invulnerabili, direi quasi, come semidei, terribili nella mischia, imprendibili nella ritirata: non poteva essere dubbia perchè vi stavano l' una contro l' altra armate la civiltà e la barbarie. Nè importa ch' essi abbiano a lottare a un tempo contro le forze unite dei capitani e dei valvassori, stretti ad un patto in difesa della ragion feudale minacciata. Che s' eglino cadranno in sulle prime, e molti cadranno, sotto l' azza ferrata del milite catafratto, nondimeno un giuro solenne stringerà ancora i superstiti, di morire piuttosto che vivere vergognosamente, stimando più cara la morte che una lunga vita trascinata nel vituperio (3). E se non potranno più contare sull' arcivescovo, ammirabile nella prima rivoluzione, assolutamente inetto in mezzo alla nuova demo-

(1) Landulph. sen. II. 28; cf. Amati p. 138.
(2) Arnulph. hist. mediol. II. 18.
(3) Landulph. sen. II. 26.

crazia, un altro uomo non meno grande, impugnata la bandiera della libertà, si metterà al posto di Ariberto, uno dei nobili principali, un insigne capitano, prestantissimo per senno e per valore, Lanzone che, apostata del privilegio feudale, fa sua la causa del popolo.

La comparsa di Lanzone cambia a un tratto le sorti della guerra. Invano la nobiltà cerca di resistere alla moltitudine, che povera in confronto di essa, ma forte, anzi fortissima nel riscattarsi in libertà, ogni sua salvezza aveva riposta nelle armi. Una fiera battaglia, combattuta accanitamente dall'una parte e dall'altra fin dai tetti e dai luoghi più alti, tornò in danno dei militi, i quali, perseguitati da ogni lato col ferro e col fuoco, presero seco le mogli e i figliuoli, e furibondi lasciarono la città, sperando di soggiogarla colla fame e col ferro mediante un lungo assedio. Nè andò guari e quei del Seprio e della Martesana vennero in aiuto ad essi, e la guerra ricominciò più feroce di prima. I nobili ringagliarditi si adoprarono con ogni ingegno a fortificare sei borghi intorno alla città, che strinsero d'assedio, e facean stragi di giorno e di notte; mentre del pari la moltitudine dei cittadini, con frequenti sortite, or si difendeva combattendo, ora furibonda investiva il campo dei nobili. Così non passava giorno senza sangue.

Ma l'assedio dura già da tre anni, e il popolo è quasi distrutto dalla fame, la quale consuma più del ferro. Or che fa egli Lanzone? Certamente ei non dispera; ma visto che ogni resistenza sarebbe tornata inutile, immagina uno stratagemma. Egli sa che Arrigo ha in grande sospetto Ariberto co' suoi militi; e, recatosi in Germania, ne implora la mediazione affine di ottenere la pace per il popolo (1). Nè il Re è alieno dall'aderirvi, purchè alla sua volta gli prometta l'omaggio dei cittadini e giuri di ricevere dentro la città 4000 suoi cavalieri, ritenendoli con buona fede e senza frode, e proteggendoli sino al suo arrivo. Lanzone promette; ma, tornato a Milano, che lo accoglie festante, chiama alcuni nobili a segreto convegno: manifesta loro il trattato che avea conchiuso coll'Imperatore per la tutela del popolo e per istabilire la pace; mostra quanto danno ne poteva derivare a essi stessi e alle loro cose e famiglie, e li esorta a mettersi al più presto in pace ed unione col popolo, sbandite per sempre la antiche dissenzioni. I nobili non furono sordi all'appello; per cui, approvate molte deliberazioni

(1) Arrigo sapeva che l'arcivescovo odiava lui come figlio di Corrado, e si adoperava sollecitamente a dare all'Italia un altro Re o Imperatore.

(multis demum probatis consilis), e dichiarata l'amnistia per le offese e le stragi, dopo tre anni e' vennero nuovamente accolti tra le mura cittadine; mentre i legati regi intimavano una tregua inviolabile e la confermavano con giuramento per deliberazione e coll'autorità di tutto il Regno (1).

Ma quali sono questi diritti che la recente rivoluzione aveva fruttato alla libera cittadinanza di Milano, o se più vuolsi all'ordine dei negoziatori? Molti certamente dovevano concernere alla mercatura, e forse sono quelli che trovo consegnati nel codice milanese del 1216, che, discorrendo a lungo delle particolari consuetudini dei negoziatori, avverte espressamente che risalivano ad epoca molto

(1) Arnulph. II. 18. 19; Landulph. sen. II. 26. — L'Amati ha descritto questa lotta dei nobili col popolo nella seconda parte della sua storia del risorgimento del comune di Milano, e vi ha detto di molte egregie cose frammiste ad altre, che non potremmo accettare. Tra queste sono alcune sue osservazioni sulle vicende del municipio romano sotto i barbari, di cui abbiamo discorso a lungo nelle nostre Istituzioni politiche longobarde Fir. 1863, e altre sui consoli e sulle magistrature popolari tolte dall'opera del Rosa intorno ai feudi e ai comuni della Lombardia. Nello istituire siffatte ricerche dobbiamo andar cauti molto e guardare sopratutto che la carità di patria non ci faccia velo agli occhi, sì da accettare senza discernimento quanto si trova consegnato nelle carte o nelle cronache, molte delle quali non sono che sconcie raffazzonature fatte avvertitamente allo scopo di servire a qualche ambizioncella di casato, o a qualche privato interesse di una chiesa, di un cenobio, di un capitolo o che so io. D'altronde la nostra storia passata è così splendida da non abbisognare in verità che l'adorniamo anche soverchiamente con false gemme. Procedendo con critica, più che non sogliamo fare al presente, arriveremo certo a scuoterci di dosso quella taccia di dilettanti, che non a torto ci affibiarono quei buoni Tedeschi, che in fatto di scienza la sanno molto più lunga di noi: ma intanto converrà che ci rifacciamo da capo. E consiglierei anche il prof. Amati a non precipitare soverchiamente i suoi giudizi su quei dottissimi uomini, come fa coll'Hegel, che certo non ha detto l'ultima parola nella storia dei nostri municipi, ma che ad ogni modo è tale un colosso da incutere venerazione. E le parole dell'Amati verso di lui sono decisamente irriverenti, e tanto più deplorabili, che s'egli, in luogo di giovarsi di una traduzione non sempre fedele della Storia dei municipi italiani, avesse avuto ricorso all'originale tedesco, avrebbe toccato con mano che l'Hegel, ben lungi dal *falsare senza scrupolo i nostri cronisti* (p. 230 seg.), dice precisamente ciò che dicono essi. Forse lo stesso signor Amati troverà conveniente che la gravissima offesa fatta in Italia allo illustre storico alemanno avesse la sua riparazione in Italia.

antica; ed anzi vi si accenna a una convenzione fatta tra essi e il comune senza che si sappia in qual anno o su di che. Ad ogni modo questa convenzione o concordia, com'è anche detta, voleva essere inalterabilmente osservata: *firma et illibata debeat permanere;* e ancora, ogni anno i consoli della republica o il potestà nel parlamento dovevano confermare queste consuetudini, com'erasi praticato per l'addietro (1). Noi riserbandoci a parlarne più diffusamente in altra occasione, osserviamo qui in generale che concernevano i dazi e il mercato, due cose che dovevano certamente stare a cuore ad essi nè più nè meno che la irrevocabilità dei feudi ai valvassori.

Ma v'ha di più. La libertà, in nome della quale la città era insorta, doveva pareggiare nuovamente quegli ordini sociali; doveva stringerli oggimai in una sola cittadinanza, e iniziare così l'unità e autonomia del comune republicano. Perciocchè questo appunto significhi la parola *comune* o *comunio*, che fin d'ora si vien trovando quà e là, significa non una associazione di individui uguali o di una classe medesima, ma anzi una specie di compromesso di vari ordini, una concordia o fratellanza patteggiata delle classi, che, a dirla col Balbo, fu quella che fece la libertà, la forza, la grandezza, l'eroismo, la gloria delle città italiane, finchè durò, fu quella che, cessando poi, lasciolle deboli, impotenti, abbandonate ad ogni preponderanza straniera (2).

Invano l'arcivescovo e i suoi capitani avevano tentato di farla da padroni; chè il tentativo era fallito per l'opposizione dei loro feudatari. Nè riuscì tampoco alla nobiltà unita di assoggettarsi i liberi cittadini; e fu anzi forza che gli uni riconoscessero i diritti degli altri. Come avrebbe potuto continuare oggimai la posizione di parte di un ordine contro l'altro? e non era anzi fatale necessità, che s'imponeva ugualmente ai vincitori e ai vinti, che gli uni e gli altri si porgessero la mano per cominciare una vita nuova in una nuova concordia? In seguito le controversie religiose, che tennero ancora per lungo tempo agitata Milano, avvicineranno ancora più queste classi, perocchè sia un fatto degno di molta osservazione, che allora gli uomini dello stesso ordine si trovassero frequentemente gli uni contro gli altri, uniti ad uomini d'ordine diverso. Per il che non dee far meraviglia di veder sorgere in questi tempi una nuova distinzione, che cerca sostituirsi all'antica, perchè più con-

(1) Consuet. Mediol. tit. 31.
(2) Balbo Storia d'Italia Fir. 1856 p. 143.

forme al nuovo ordine di cose. Ciò appare chiaramente in un luogo della cronaca di Landolfo di S. Paolo, dove all'occasione di una deputazione mandata dal clero e da tutto il popolo all'arcivescovo, sono nominati un chierico, un capitano, un valvassore e un Rubacastello *civis et eques nominatissimus* (1). I Milanesi erano oggimai distinti in cavalieri e fanti; e tra quelli c'era anche qualche ricco e ragguardevole cittadino. Insomma dai *cives* e dalla nobiltà feudale s'era già formata una nuova aristocrazia cittadinesca, che non vuol essere confusa con quella dei tempi anteriori, che era semplicemente nobiltà feudale (2).

E tutti, sì i militi e sì i cittadini, partecipavano oggimai al governo; il che è un altro degli effetti di quella rivoluzione che abbiamo accennata più sopra. Arnolfo lo dice a chiare note, e ripetutamente, che per la guerra ne riuscì mutato lo stato della città e della chiesa; e lo dice in modo da non lasciar dubbio che il mutamento deve essersi operato in senso democratico. Il cronachista dell'aristocrazia non poteva non essere fortemente turbato alla vista di quel grande edifizio feudale, che si sfasciava a un tratto sotto l'urto della irruente libertà cittadina, e costretto a parlare di quelle grandi novità nel governo civile ed ecclesiastico, che furono il frutto della guerra, non sa comprimere un lamento. Quando tutto era ornato in pace, esclama il nobile Arnolfo, scoppiò una lotta intestina e una guerra civile, siffattamente esecranda e sciagurata, che, oltre alle innumerevoli stragi, portò mutamento nel governo civile ed ecclesiastico: tanto è vero che in mezzo all'ozio pullulano le civili discordie, e che sovente la putredine si genera in certo modo dall'adipe (3). E altrove: mi rammento d'aver detto poco sopra che per la guerra civile si mutò lo stato della città e della chiesa. Se poi in meglio o in peggio non è necessario ch'io il dica, quando, facendo il confronto dei tempi passati coi presenti di leggieri si può conoscerlo. E deh! nol sapessi (4). Egli è il lamento dell'aristocrazia feudale che piange i dì felici irreparabilmente perduti.

Anche i cittadini adunque cominciarono a partecipare al governo, e se ne vedono le prove fino dall'elezione del nuovo arcivescovo nel 1045. Al qual proposito crediamo opportuno un con-

(1) Landulph. jun. 39.
(2) Hegel Op. cit. II. p. 164 seg.
(3) Arnulph. II. 18.
(4) Arnulph. III. proem.

Digitized by Google

fronto. Arnolfo racconta che l'arcivescovo Ariberto era stato eletto col consiglio dei maggiorenti della città, *consultu majorum civitatis*, e istituito poi per grazia dello imperatore (1); e non è dubbio che sotto questa espressione di maggiorenti debbano intendersi i principali vassalli dell'arcivescovo. Ciò avveniva nel 1018. Ventisette anni dopo, morto Ariberto, fu tenuta nel teatro una universale adunanza di cittadini, *civium universorum*, tanto laici che chierici, per eleggergli un successore, che si voleva indi far confermare dal Re (2). Questi *cives universi* erano certamente quei medesimi, che più tardi, all'occasione della elezione di altro arcivescovo, sono più determinatamente chiamati nobili, chierici ed uomini, cioè i militi, gli ecclesiastici e i negoziatori, ai quali viene espressamente contrapposto il popolo (3). Insomma la elezione del nuovo arcivescovo fu il primo atto politico, a cui parteciparono tutte le classi del comune, e dalle parole di Arnolfo, a cui sa male di ricordarsi del tempo felice nella miseria, giova supporre che la nuova democrazia cittadina anche ad altri atti partecipasse, sì da giustificare quel suo detto, che per la guerra civile ne riuscì mutato lo stato della città e della chiesa.

(1) Arnulph. II. 1.

(2) Landulph. sen. III. 2.

(3) Landulph. jun. 5: *consilio cum nobilibus, clericis et viris Mediolani coram populo et ipso habito.*

Digitized by Google

IV.

Le lotte ecclesiastiche e l'autonomia del comune.

1. *La lotta contro la incontinenza e la simonia.*

Le lotte ecclesiastiche, che ora imprendiamo a descrivere, dovevano, come avvertii, giovare ancora più a cementare l'unione dei militi e dei cittadini e renderli indipendenti dall'arcivescovo, mentre dettero a un tempo un maggiore risalto anche al popolo comune, che vi ebbe parte principalissima. Le controversie religiose nel medio evo avevano questo di particolare, che erano inseparabili dalla politica, perocchè tra tutte le quistioni a quei tempi quelle che concernevano la religione fossero le più importanti e ne dipendesse la salute e la tranquillità degli imperi.

La prima formazione di partiti succedette per la nomina dell'arcivescovo Guido di Velate. L'imperatore aveva respiuti tutti e quattro i candidati eletti nella generale adunanza degli ordini cittadineschi per dare l'investitura coll'anello e col bastone a Guido (1045), che il cronachista Arnolfo chiama un idiota venuto dalla campagna, portato solo da una fazione (1), che probabilmente era una fazione di nobili non ancora avezzi alla nuova temperie di libertà, e che non tardarono a dominare il nuovo arcivescovo.

(1) Arnulph. III. 1; Landulph. sen. 2. III. L'Ughelli nell'Italia Sacra IV. p. 107 dice che era un valvassore, ma non sappiamo dove egli abbia attinta questa notizia.

Digitized by Google

Il quale è un fatto che merita tutta la nostra attenzione: è un fatto di cui ci fan fede la maggior parte dei cronachisti; ed anzi è fama che i capitani di sei porte (1) coi loro vassalli usurpassero il governo della città, e convocati i loro aderenti nel palazzo del comune, facessero decretare:

1. Che Lanzone di Corte e tutti quelli del suo casato non potessero quinc'innanzi abitare, nè posseder nulla nella città e nel contado.

2. Che i nobili, i quali uccidessero un popolano, andassero immuni da ogni colpa e punizione pagando un tenue guidrigildo di sette lire di terzuoli e dodici denari, per cui in pochi giorni venne fatta una infinita strage del popolo.

Ciò almeno asseriscono Galvano Fiamma (2) e Pietro Aruzio nei suoi Annali (3) e il Merula (4) e il Corio (5) e il Sigonio (6) per tacere di altri (7).

Ad ogni modo certo è che Lanzone fu bandito, perchè lungi dal trovarne più traccia a Milano, una lettera del prete Ugo a Ubaldo vescovo di Mantova, che ha la data dell'anno 1086, dice anzi espressamente che abitava a Treviso (8); ed è anche certo che lo statuto iniquo improntato alle tradizioni germaniche, il quale permetteva a un nobile di scontare con certa somma di pecunia la morte di un plebeo, ebbe a lungo vigore in Milano e non fu abolito se non nel secolo XIII sotto la dittatura di Martino della Torre.

Questa condotta inqualificabile della nobiltà milanese, a cui ap-

(1) Erano porta Romana, porta Orientale, porta Nuova, porta Ticinese, porta Comacina e porta Vercellina.

(2) Manipulus Florum cap. 147 ap. Muratori Script. XI. p. 623.

(3) Puricelli p. 221.

(4) Antiqu. Vicecom. lib. II. p. 27.

(5) Storia di Milano I. 125.

(6) De regno italico ad an. 1044.

(7) È osservabile che questi scrittori non sono d'accordo circa la data di queste leggi, il che parrebbe accennare che attingessero a fonti diverse. Noi le crediamo più conformi agli avvenimenti di questi che non d'altri tempi. Cfr. Haulleville, histoire des communes lombardes 1858 I. 296.

(8) *Erat vir quidam Lanzo, Judex nomine, Mediolanensis genere, Tarvisinus habitatione.* La lettera può leggersi nella vita di Anselmo vescovo di Lucca scritta dal suo penitenziere Bardone, presso il Pertz Mon. Germ. XII.

Digitized by Google

parteneva generalmente anche l' alta chieresia, non poteva a meno di provocare una forte riazione, un nuovo e più terribile urto contro l'impero, chè la rivoluzione incalzava l'Italia. La quale avea cacciato i vecchi conti e marchesi, e se v'avea ancora qualche città in ritardo essa non poteva mancare di associarsi a quel movimento che voleva distrutta ogni traccia e ogni ombra dell'antico reame. Così la potestà dei conti era passata alle mani dei vescovi. E non basta. La rivoluzione era penetrata negli ordini sociali, che in mezzo a continue lotte doveano pur terminare coll'intendersi e unirsi nel medesimo comune in onta alla opposizione imperiale. E appena conseguita una vittoria già si comincia una nuova guerra. L'imperatore non aveva tollerata la rivoluzione episcopale che ad un patto: ch'egli medesimo dovesse nominare i vescovi come per l'addietro; e le città vi si erano adattate nella speranza che la nomina imperiale dovesse riuscir contraria alla tirannia del reame. Nè si erano male apposte; e finchè l'imperatore camminò colla rivoluzione, nessuno sognò mai di reclamare.

Adesso le cose cambiano aspetto. Dopo l'urto coll'imperio, sono parole del Ferrari (1), l'imperatore non è più un amico, il vescovo imposto non è più l'uomo del popolo: egli interpreta la conciliazione domandando una cieca obbedienza, il popolo l'interpreta alla sua volta domandando una nuova indipendenza. Il vescovo è l'amico dei grandi, dell'aristocrazia, dei feudatari della campagna; il popolo è il nemico di tutti gli amici del suo capo spirituale diventato regio; è d'uopo conquistare la libera elezione sotto pena di ripiombare nell'età dei Re.

Appunto questa nuova lotta per la libera elezione dei vescovi segna una nuova fase nella rivoluzione municipale. Il popolo rigetta i vescovi imposti, considera la nomina imperiale come un sacrilegio, vuole che il suo capo sia eletto dai preti, dai canonici e dal capitolo in perenne comunicazione colla città; e facendo ciò continua sempre la medesima rivoluzione inaugurata con la cacciata dei conti e continuata tra le lotte sociali contro la gerarchia e la legge imperiale.

Il popolo cominciò dal combattere la vita svergognata e peccaminosa del clero. Per tal riguardo Roma aveva dato l'esempio; e l'esempio di Roma non tardò ad essere seguito dalle altre città, massimamente da quelle di Lombardia.

(1) Nella Histoire des revolutions d'Italie.

Digitized by Google

Anche i chierici di Milano, come i chierici della rimanente Italia erano in preda a tanti errori che a mala pena ne avreste trovato un solo che fosse veramente al suo posto, e quelli stessi che godevano fama di veri pastori erano lupi rapaci. Ve ne avea che scorazzavano quà e là coi segugi e gli uccelli di rapina, abbandonandosi con passione agli azzardi della caccia. Altri frequentavano le taverne, o erano cattivi gastaldi *(villici)* o inesorabili usurai. Quasi tutti conducevano una vita svergognata in compagnia di cortigiane o di donne che avevano sposato publicamente. Tutti cercavano i loro privati interessi, anzichè quelli di Cristo, conciossiachè fossero talmente avviluppati nei lacci dell'eresia simoniaca, che tutti gli ordini e i gradi, dal primo fino all'ultimo, si comprassero a prezzo d'oro, come si comprerebbe una greggia. Ciò diceva Andrea di Vallombrosa (1), e non poteva a meno di gemerne in cuor suo. Contemporaneamente Pietro Damiani, dopo aver visitata Milano nel 1059, esclama: non solo giace dallo stato suo decaduto qualunque ordine di laica o ecclesiastica condizione, ma languisce ancora la monastica disciplina (2). E lo stesso accadeva a Pavia (3), lo stesso ad Asti (4), come a Milano; e il vescovo di Brescia, per testimonianza di Bonizone, altro vescovo, che fu prima di Sutri e poi di Piacenza, venne maltrattato e quasi assassinato da suoi chierici per aver voluto eseguire alcuni ordini contro la loro scostumatezza (5).

Alla quale faceano singolare contrasto le dottrine di una setta di eretici, che ebbe forse una grande influenza sul sorgere dei Patarini. Questa eresia risiedette già nel castello di Monforte nella diocesi di Asti, e stendeva i suoi rami in Italia e in Francia. Contava tra gli adepti non solo uomini del volgo, ma anche nobili e perfino la contessa di Monforte, e somigliava per più riguardi a quella degli Ebioniti e degli Ariani. Credevano al Padre, al Figliuolo e allo Spirito Santo: ma il Padre era il Dio

(1) Vita S. Arialdi c. 1. n. 7 negli Acta Sanctorum Junii V. p. 281 seg.

(2) Petri Damiani Opera Tom. I. Opusc. V. Actus Mediolani de privilegio romanae ecclesiae. Muratori SS. IV. p. 25 seg. Mansi Concil. collect. XIX p. 885, Conventus Mediolanensis.

(3) Arnulph. III. 5.

(4) Arnulph. III. 7.

(5) Bonizonis liber ad amicum p. 807 in Oefelii Script. rev. boicar. II 794 seg.

eterno da cui tutto proviene e in cui tutto è; il Figlio era lo spirito dell' uomo amato da Dio; lo Spirito Santo era l' intelletto delle scienze divine. Non riconoscevano il vescovo di Roma, nè alcun altro de' suoi vescovi, ma solamente Uno il quale ogni giorno per tutto il mondo visitava i loro fratelli, li rinforzava e illuminava, e presso a cui, quando Dio lo inviava, era da trovare il perdono dei peccati. Dicevano che solamente Dio aveva potestà di legare e di sciogliere. I principali pregavano giorno e notte alternandosi. Tutti leggevano ogni giorno la bibbia. Tutti osservavano strettamente le leggi della castità, anche i coniugi. Non mangiavano carne e digiunavano severamente. Consideravano i loro beni come appartenenti a tutti gli uomini, e per isfuggire le pene eterne si rallegravano di lasciare la vita tra le pene di questo mondo.

Ulrico vescovo d' Asti e il marchese Manfredo suo fratello e gli altri vescovi e signori del paese avevano cercato inutilmente di avere nelle mani il castello di Monforte, quando l' arcivescovo Ariberto in una delle sue gite si abbattè in questi settari, e udito della loro dottrina, li fece prendere tutti e trarre a Milano. Nondimeno ci sembra che non fossero abbastanza guardati perchè convertirono molti, massimamente del popolo e dei villani; ma ebbero contrari i maggiorenti *(majores laici)*, ai quali mal talentavano quelle idee demagogiche di continenza e comunione di beni. Anzi e' s' industriarono tanto che contro la volontà dello stesso Ariberto venne eretto il rogo, e molti che non vollero abiurare vi lasciarono la vita (1).

In verità i casti settari di Monforte, che si sbracciavano contro l' incontinenza e la simonia del clero lombardo, il quale abusava scandalosamente delle sue ricchezze, non erano più colpevoli dei preti nicolaiti di Milano e del partito politico che li sosteneva. E intanto il seme delle loro dottrine non fu sparso inutilmente: la stessa loro morte eccitò tanto più il popolo che lo aveva raccolto, e la sregolatezza e tracotanza del clero e di una parte dei nobili collegati con esso dovevano tanto più tenerne viva la memoria.

Anselmo di Badaggio, prete, nutrito di buoni studi alla scuola di Bec sotto Lanfranco, di puri costumi, di un' eloquenza dolce e persuasiva, uno dei sopradetti candidati che il popolo aveva raccomandato alla nomina imperiale, si era messo a capo del partito della riforma; e certo era uomo da non prendersi a gabbo, massimamente perchè apparteneva ad illustre famiglia, la quale non

(1) Landulph. sen. II. 27; Glabri Rodulphi hist. temp. sui IV. 2. p. 45.

avrebbe mancato di sostenerlo con tutto l'apparato della sua influenza e della sua ricchezza. Infatti l'arcivescovo vide il pericolo, e tanto si adoperò che Anselmo venne nominato vescovo di Lucca (1).

Ma Anselmo non era solo; nè le sorti del partito riformatore vacillarono per la sua partenza. Due altri preti milanesi eransi sobbarcati alla difficile impresa. Arialdo di Alzate in campagna e Landolfo dei Coti, altro dei candidati del popolo, in città; l'uno e l'altro allevato nella severa disciplina delle scienze divine ed umane: il primo di una natura energica e di una fiera ed aspra eloquenza, il secondo di spiriti più moderati, di una educazione più aristocratica, più bel parlatore, ma non meno tenace nei suoi propositi. L'uno e l'altro erano amici del vescovo di Lucca; il quale fu talvolta segretamente a Milano e si abboccò con essi per togliere i disordini del clero. Arialdo di Alzate stava anche alla testa di una confraternita religiosa, e più tardi si congiunse a Leoprando di S. Paolo che sappiamo essere stato tacciato di eresia. (2).

In generale egli era questo un movimento demagogico che minacciava l'attuale ordine di cose nella guisa medesima che fe' Arnaldo da Brescia in epoca più avanzata. Senonchè la gerarchia abbisognava allora di questa gente e la sostenne. A ben guardare tutti gl'intendimenti del partito gerarchico avevano alcun che di eretico e demagogico contro l'ordine esistente, e il papa medesimo erasi messo su questa via per riuscire nei suoi intenti contro l'imperatore. Del resto non tutti gl'innovatori erano di una eguale severità, e v'aveano parecchie sfumature per entro allo stesso partito della riforma. Arialdo p. e. domandava che il clero dovesse vivere in perfetta castità e continenza; Anselmo di Badaggio mirava unicamente a riformare i canonicati: ma comune a tuttiera la tendenza di combattere la simonia e la scostumatezza.

Arialdo e Landolfo fecero molti proseliti, particolarmente tra il popolo comune, e la indegnazione popolare perseguitò i simoniaci e nicolaiti, come nimici di Dio e della patria. Questi alla loro volta trattarono i novatori di patarini, ovverosia accozzaglia di plebe; ma e' parve titolo di gloria e l'accettarono, formando uua vasta associazione sotto il nome di Pataria, la quale coperse in breve tutta

(1) Landulph. sen. III. 4; cfr. la seconda vita di Arialdo presso il Puricelli de SS. martir. Arialdo et Herlemb. c. 16 n. 13.

(2) Arnulph. III. 8; Landulph. sen. III. 4; cfr. Andrea Vallumbr. vita S. Arialdi c. 1.

la Lombardia. Le cose procedettero tant'oltre che ogni giorno succedevano combattimenti nelle strade tra le diverse parti; e v'ebbero dei sacerdoti cacciati a forza dalla chiesa dove stavano salmeggiando, e dalle loro abitazioni, che vennero saccheggiate e disertate; e alcuna fiata si videro assaliti nelle processioni e queste disfatte, sicchè a mala pena poteano dirsi sicuri della vita. Intanto le chiese non si frequentavano e nessun officio divino era assistito dal popolo, quantunque i demagoghi non fossero ancora giunti alle redini del governo (1). In questi frangenti il clero, che non sapeva come salvarsi, si volse dapprima all'arcivescovo, che non fiatava, poi ai suffraganci, tormentati da uguali scene, e finalmente al papa, che era allora Stefano IX e che afferrò di buon grado l'occasione di ristabilire l'autorità della curia romana sulla cattedra milanese.

Infatti egli ordinò un sinodo provinciale a Fontaneto affine di risolvere quelle contese, e v'intervennero tutti i vescovi di Lombardia; ma Arialdo e Landolfo furono aspettati invano per ben tre giorni, ed è verosimile non accettassero quel sinodo, quantunque convocato dal papa, perchè i vescovi erano simoniaci. Checchè ne sia di ciò e' furono colpiti dalla scomunica per questa loro disobbedienza. Di rimpatto Landolfo formò una cospirazione tra' suoi aderenti, per cui un gran numero di laici giurò che non cesserebbe di perseguitare gli ecclesiastici ammogliati e quanti avessero ricevute o date dignità ecclesiastiche per danaro o altri vantaggi; poi si mise in viaggio per alla volta di Roma affine di appellarne al papa. A Piacenza fu gravemente ferito da uno sconosciuto, e costretto egli a rimanersi in Lombardia, andò Arialdo in sua vece munito di lettere apologetiche (2).

Stefano IX, se non incoraggiò i novatori a perseverare nella via in cui si erano messi (3), certo non ne disapprovò apertamente la condotta e forse li prosciolse dalla scomunica. Per tal guisa ei poterono ripigliare con nuovo zelo la loro predicazione; ma anche gli avversari vi risposero con nuovo odio, disertandone le terre e minacciandone la vita a segno ch'e' non potevano più uscire senza pericolo. Perciò intere schiere di popolo li accompagnavano al giorno e vegliavano la notte (4).

(1) Arnulph. III. 10. IV. 11; Landulph. sen. III. 7. 8. 9. 11.
(2) Arnulph. III. 10. 11. 13; Andrea Vallumbr. Vita S. Arialdi c. 2.
(3) Andrea di Vallombrosa è di questo avviso.
(4) Landulph. sen. III. 10; Andrea Vallumbr. Op. cit. c. 2.

Digitized by Google

In questo mezzo Nicolò II, successore di Stefano, mandò a Milano due suoi legati, Anselmo di Badaggio e Pier Damiani cardinale-vescovo d'Ostia. Il quale arrivo di due legati pontifici aveva qualche cosa di straordinario. Il popolo, cui stava a cuore l'onore della chiesa, nol vide senza gelosia, quantunque ei venissero ad appoggiarlo nella sua impresa contro gli ecclesiastici; e bastò che Pier Damiani domandasse la precedenza sul clero di S. Ambrogio, perchè e' si sollevasse in odio al legato e lo forzasse a desistere da quella domanda. Chetato il tumulto, il cardinale potè pronunciare il giudizio; e l'arcivescovo e i canonici ordinari lo riconobbero, sebbene a malincuore, costretti dal popolo che susurrava. Anche il clero si assoggettò a una penitenza: ma in generale vennero trattati tutti con mitezza, forse pel timore di nuovi eccessi, o perchè si nutriva speranza di guadagnarli all'avvenire contro il matrimonio de' preti e la simonia, e riuscire così amichevolmente al medesimo fine (1).

In realtà quella mezza misura non contentava nessuno. I preti nicolaiti accusarono Guido, che stava per recarsi al Sinodo di Roma, di aver tradito le franchigie della chiesa di Milano, e il partito demagogo tornò con nuova violenza all'attacco. Arialdo stesso fu a Roma, e parlò accaldato contro l'arcivescovo; ma questi giurava nuovamente che avrebbe obbedito in tutto alle prescrizioni del pontefice e ne otteneva una nuova conferma della sua dignità (2).

Allora i patarini furono come disarmati, e il furono ancora più dalla guerra che scoppiò indi a poco tra Milano e Pavia, le due città sorte gemelle dalla rivoluzione, che già da buona pezza avevano preso ad astiarsi (3). Ma la guerra cessava colla peggio dei Pavesi. E non basta. Lo stesso Anselmo di Badaggio era assunto alla cattedra di S. Pietro sotto il nome di Alessandro II (1061-72), e dietro a lui agiva con indomabile energia un uomo, il quale sotto la porpora romana aveva conservata tutta l'austerità del chiostro, il cardinale

(1) Arnulph. III. 12; Petri Damiani Op. T. III. Opusc. V.

(2) Arnulph. III. 13; Mansi Concil. Collect. T. XIX. p. 907-910.

(3) Arnulph. III. 6; Bertholdi annales ad a. 1059 Pertz Mon. Germ. V. Script. — Questa guerra ci offre il primo esempio dell'appello di truppe mercenarie, e dell'alleanza di due città, Milano e Lodi, strette insieme per la difesa della propria causa contro una terza.

Digitized by Google

Ildebrando, l'anima del papato dopo Leone IX, che s'incaricò degli affari di Milano (1).

E anche un nuovo personaggio comparve adesso sulla scena. Erlembaldo, fratello di Landolfo, avendo ancora giovane disposato una bella donna, e sorpresa in colpevole intelligenza con un prete, era nascostamente fuggito a Gerusalemme. Reduce dal suo pellegrinaggio trovò il fratello consumato da una tisi di cui aveva contratto il germe negli stenti di quella sua vita battagliera, e le ferite non bene rimarginate del suo cuore si riapersero per la morte di lui. Allora si accostò ad Arialdo, e per suo eccitamento prese in mano la causa a cui Landolfo aveva fatto il sacrificio della vita. Erlembaldo aveva sortito dalla natura una bella e distinta persona. Lunga e folta barba, quasi rossa, che gli scendeva al petto; piccolo volto, ma avvivato da due occhi di falco; snello e proporzionato nelle membra; costumato fino all'austerità; provvido di consiglio e ricco di sentimento; umile e fiero a un tempo; di fermi propositi e di una energia a tutta prova; valente cavaliero e non meno destro parlatore. Quando si presentava in publico, compariva vestito di ricchi abiti adatti al suo rango, conciossiachè appartenesse a illustre prosapia di capitani; ma in casa viveva come un eremita, ricoperto di lana. Questo è il ritratto che ne traccia un cronachista a lui avverso, per cui non parrà sospetto di parzialità (2). Insomma era l'uomo quale i tempi il volevano. Era, dice l'Haulleville (3), uno di quei grandi caratteri di quel medio evo in cui la società politica aveva a fondamento l'individuo e la centralizzazione non esisteva ancora se non nella società religiosa. Forse senza di Arialdo e' si faceva monaco; e se avesse indossato l'abito di S. Benedetto non lo avreste distinto da quel terribile Ildebrando che fu suo amico e confidente per tutta la vita.

Ciò che sopratutto rendeva forti i nicolaiti era la circostanza ch'e' disponevano a un atto della potestà temporale e della spirituale, mentre i patarini non erano ancora usciti dal dominio della religione. Ella era quindi una lotta ineguale, e occorreva, a togliere questa ineguaglianza, che anche i novatori si organizzassero militarmente. In fatti dal momento ch'e' misero alla loro testa un capo militare e laico, la rivoluzione può dirsi entrata in una nuova fase.

(1) Haulleville Op. cit. I. 304.
(2) Landulph. sen. III. 13; Arnulph. III. 14 seg.; Andrea Vallumbr. c. 4.
(3) Haulleville I. 306.

Digitized by Google

Le parole che il cronachista mette in bocca ad Arialdo accennano appunto a cotale mutamento. Egli esclama: somiglia a Matatia o a' suoi figli, i quali dettero la vita *per il tempio di Dio e la libertà del suo popolo* e n'ebbero in premio la vita eterna, liberiamo la chiesa già da molto tempo assediata e tenuta da sacerdoti ammogliati: tu colla spada, io col vangelo (1). Insomma la controversia religiosa si unì inseparabilmente alla politica; e questa unione aggiunse nuova forza al partito e gli assecurò la vittoria.

In pari tempo Alessandro II ne fissava il carattere. Poco dopo diventato papa egli aveva scritto un'ammonizione ai Milanesi in cui espresse il desiderio, che nel tempo del suo pontificato la castità dei chierici tornerebbe in onore e ne rimarrebbero confusi gl'incontinenti e *gli altri eretici* (2). L'incontinenza venne considerata come un'eresia, e questo fu il suggello della gran lotta che stava per ricominciare (3). Nè andò guari e Alessandro diede a Erlembaldo una bandiera, e il nominò gonfaloniere della chiesa universa, inculcandogli di opporsi coraggiosamente insieme con Arialdo ai preti concubinari e simoniaci per la difesa della giustizia, e, occorrendo, non essere avaro del proprio sangue e dar di piglio al vessillo di S. Pietro ogni qual volta fosse necessario di respingere la forza colla forza (4). Ma anche il normanno Ruggeri aveva ottenuta una bandiera da Roma per combattere i Saraceni, ed è una circostanza che merita riguardo, perchè la lotta contro ai preti ammogliati parve così una lotta contro agl' infedeli.

Erlembaldo, tornato di Roma, non tardò a mettersi sulla via del fratello. Si fece venire innanzi i più valorosi giovani della città di entrambi gli ordini del popolo e dei nobili (5), e cercò guadagnarseli. In breve le strade della città furono fatte teatro di nuovi combattimenti. Erlembaldo col gonfalone avuto dal papa traeva per esse quasi signore, ingrossando sempre più le sue fila, ed è memoria che osasse prendere e portar via quanti preti trovava, anche in mezzo ai santi uffici, purchè fossero colpevoli di scostumatezze

(1) Landulph. sen. III. 13.

(2) Epistola Alexandri II ap. Mansi Conc. XIX. 941

(3) È un fatto importante che a mia saputa non fu avvertito ancora da alcuno.

(4) Andrea Vallumbr. c. 4; Arnulph. III. 15; Landulph. sen. III. 13. 14.

(5) Landulph. sen. III. 15: *Iuvenes civitatis ordinis utriusque populi et nobilium.*


Digitized by Google

o di simonia, o anche solo vivessero in matrimonio (1). Il papa stesso gli mandava incoraggiamenti e testimonianze di compiacimento, ed egli se ne confortava a fatti più arditi, e più quando l' antipapa eletto in questo mezzo fu costretto a ritirarsi; perchè egli, vedendo avvilito il capo degli avversari, lasciata per qualche tempo la condotta delle cose milanesi ad Arialdo, ne venne a Roma, e tanto si destreggiò che potè avere una bolla di scomunica contro l' arcivescovo (2).

Il quale parve che rialzasse la testa in quel frattempo perchè fece prendere a forza due preti nicolaiti di Monza, convertiti da Arialdo, e condurre al castello di Lecco. Egli era un passo ardito: ma i novatori erano ben lungi dall' intimorirsi. Arialdo convocò immantinenti il popolo nella pianura di Monza e lo arringò, e tutti, prese le armi, marciarono su Milano.

Guido alla sua volta venne loro incontro con forte seguito di cavalieri, cioè nobili (3): ma il contegno del popolo era così fiero, che l' arcivescovo, preso da timore, scese agli accordi e diede statichi, promettendo di rilasciare i due chierici (4).

Da lì a non molto Erlembaldo tornò da Roma, apportatore della scomunica. Ma i tempi non erano ancora maturi perchè Milano si assoggettasse ciecamente a Roma, e Guido ne trasse partito, facendo appello al patriottismo cittadino. Egli parlò pubblicamente contro la bolla e accusò la corte pontificia di vilipendere la libertà della chiesa milanese. Ciò bastò perchè i novatori fossero risguardati come traditori della patria, e da questo momento le loro sorti volsero alquanto al basso. Arialdo ed Erlembaldo vidersi attaccati nella stessa cattedrale e il primo ne riportò una grave ferita: anzi erasi sparsa voce che fosse morto, per cui gli amici di lui corsero in folla al palazzo arcivescovile e il misero a ruba e a sacco; poi si precipitarono verso la chiesa, e l' arcivescovo, ch' era a cavallo dinanzi alla porta, venne maltrattato e ferito e non iscampò che a mala pena alle mani di quei furibondi (5).

Ciò sollevò ancora più gli animi contro di essi che parevano offendere l' onore di S. Ambrogio. Erlembaldo aveva vinto princi-

(1) Landulph. III. 15.
(2) Andrea Vallumbr. c. 6; Arnulph. III. 17. 18.
(3) *Nimiae multitudinis equitum.*
(4) Andrea Vallumbr. c. 6.
(5) Andrea Vallumbr. c. 6; Arnulph. III. 18; Landulph. sen. III. 17.

Digitized by Google

palmente coll' aiuto del popolo comune della città e della campagna e di una mano di nobili. Anche i cittadini aveano certo veduto di buon occhio che il clero superbo fosse pressato così e che i vassalli nobili si volgessero gti uni contro gli altri. In sostanza la lotta non poteva non riuscir dannosa alla feudalità, e lo stesso Gregorio VII lo previde quando ebbe a dire: *È necessario che avvenga, qualunque sia il danno che ne possa patire il feudalismo* (1). In tutto ciò il partito gerarchico andava d' accordo cogli interessi dello stato cittadinesco: ma oggimai anche i cittadini che temevano per l' onore di S. Ambrogio, s' accostarono alla nobiltà arcivescovile; e Guido si sentì forte a segno che lanciò l' interdetto contro Milano e dichiarò sospesi i divini uffici fino a tanto che il diacono rimanesse in città. Arialdo, prete e uomo onesto, era un continuo rimprovero ai nicolaiti, per il che non desterà meraviglia che gli odi principali si accumulassero sovra di lui e si cercasse ogni mezzo per averlo nelle mani. Nè l' occasione si fe' attendere a lungo. Arialdo aveva dovuto fuggire e viaggiava alla volta di Roma accompagnato da Erlembaldo e da parecchi militi (*fidelibus militibus*), quando fu preso separato dai compagni, e non volendo abiurare, due chierici barbaramente lo assassinarono, mozzandogli le orecchie e il naso, stappandogli la lingua, trafiggendogli gli occhi, fra continui improperii e sarcasmi. Tanto poteva l' odio di parte (2).

L' arcivescovo trionfava: ma mentre ei pareva che avesse guadagnato il sopravento e si credeva securo della vittoria, il terreno reso lubrico dal sangue del martire gli sfuggiva di sotto ai piedi. Erlembaldo non posava; e, quantunque avesse oggimai contrari i cittadini (*invitis civibus*), giunse nondimeno a formare una nuova congiura. Egli ragunò dalla campagna e dalla città nuove schiere: ma anche Guido era difeso da buon numero di vassalli, tanto più devoti a lui perchè prevedevano che la loro propria rovina avrebbe seguito da vicino quella del loro capo. Infatti i cospiratori non poterono nulla contro di lui, e si dettero invece a saccheggiare le possessioni degli ecclesiastici (3). In questo mezzo vennero a Milano due nuovi legati del pontefice (1067), che voleva ancora tentare le vie conciliative, e stabilirono una tregua di Dio, che si trova così

(1) Vedi l' Apologetica diretta a tutti i vescovi dopo il concilio di Roma (1074) presso il Mansi Concil. collect. XX. 402 seg.

(2) Andrea Vallumbr. c. 7. 8. 9; Arnulph. III. 18; Landulph. sen. III. 29.

(3) Andrea Vallumbr. c. 8; Arnulph. III. 18; Landulph. sen. III. 29.

Digitized by Google

trapiantata per la prima volta dalla Borgogna in Italia. Coloro che l'avessero trasgredita dovevano pagare un' ammenda, a cui accennai altrove: l'arcivescovo 100 lire; gli altri ecclesiastici e laici secondo il loro ordine, e precisamente i capitani 20, i valvassori 10, i mercadanti 5, i rimanenti abitatori secondo la loro sostanza e condizione. D' altronde quei legati, riprovando i disordini degli ecclesiastici, disapprovarono altresì i laici, che si arrogavano autorità di voler dare sentenza contro di quelli e castigarli a loro arbitrio. Forse la demagogia di Erlembaldo era sembrata troppo tumultuaria allo stesso vescovo di Roma. Certo è che le determinazioni dei legati erano tali da scemarne la influenza, per cui e' se ne mostrò malcontento e fece poco dopo un terzo viaggio a Roma (1).

Così ha termine la prima parte di questo dramma e ne comincia una nuova. La demagogia milanese aveva combattuto finora contro la scostumatezza e la simonia del clero: aveva combattuto a lungo e accanitamente e nondimeno la lotta doveva prendere anche più larghi spazii. Anzi non esitiamo a dire che il suo vero carattere doveva rivelarsi appena adesso che, oltrepassati i limiti della opposizione legale alle prevaricazioni degli ecclesiastici, vi si aggiunse la questione del diritto di elezione alla cattedra arcivescovile, questione eminentemente rivoluzionaria che doveva travolgere ne' suoi vortici il diritto stesso dell' impero.

2. *La lotta per la libera elezione dell' arcivescovo.*

Adesso adunque (1069) le cose assunsero improvvisamente un nuovo aspetto. Erlembaldo cercò di persuadere Ildebrando, e certo non doveva tornargli difficile d'indurlo in questo convincimento, che non poteva tornar pace in Milano se non per la elezione canonica di un capo di quella chiesa; nè valeva per eletto canonicamente chi aveva ricevuto l' arcivescovato senza richiesta fattane a Roma e per la sola conferma del Re. Poi, tornato a Milano, operò in questo senso e formò una vasta associazione di chierici e laici, obbligati per giuramento a non tollerare per l'avvenire che una elezione canonica (2).

(1) Muratori Script. IV. 32; Arnulph. III. 19.
(2) Arnulph. III. 19.

Digitized by Google

In altri termini la questione dell' incontinenza e della simonia metteva oggimai alla questione dell' investitura, ed entrava così in una fase ben più formidabile.

Guido alla sua volta, stanco di quelle mene dei demagoghi, pensò di ritirarsi dall' arcivescovato, e avutone il consenso dal Re, consegnò l' anello e il bastone a Goffredo, uomo di gran legnaggio (*magna prosapia oriundus*), e probabilmente della schiatta dei capitani di Castiglione, che, respinto ugualmente dai cittadini (*civibus*) e dai contadini (*agricolis*), non trovò dove abitare in tutta la sua diocesi (1).

Erlembaldo assunse allora la dittatura. Coll' assistenza di trenta uomini fece una legge la quale dichiarò sequestrati tutti i beni di quei preti che non potessero giurare con dodici sacramentali di non aver avuto commercio proibito con donna dopo la propria consecrazione, e per tal modo ei guadagnò bastante pecunia per stringere a sè la sua parte e provvedere ai bisogni del momento. È anche fama che s' installasse in un gran palazzo (probabilmente l' arcivescovile), dove riceveva i suoi, portandosi d' ogni maniera come suole ogni capo di parte nella vittoria (2). Finse altresì un accordo con Guido, ma per averlo nelle mani (3); e come lo stratagemma gli riuscì, trasse contro Goffredo e lo assediò nella rocca inespugnabile di Castiglione con un esercito smisurato raccolto dalla città e dai contorni. La spedizione però non fu coronata da alcun buon successo. Durante l' assedio un grande incendio scoppiò a Milano, che divorò con molti insigni monumenti infinite case di poveri abitatori, e alla notizia di sì tremenda sciagura, detta il fuoco di Castiglione, molti cittadini, ch' erano all' assedio del castello, abbandonarono Erlembaldo e rientrarono in città. Così Goffredo fu salvo: senonchè i Milanesi, fatti oggimai accorti di non poter nulla contro di lui, si strinsero almeno in un giuramento di non mai riconoscerlo per arcivescovo, ma di sceglierne subito un altro dal clero. Nel frattempo Guido era morto (4).

La elezione di un successore portò la discordia nel campo stesso di Erlembaldo. Essa fu decisa indubitatamente dagli abitatori della

(1) Arnulph. III. 20; Landulph. sen. III. 17; Bertholdi annales ad a. 1072 Pertz M. G. V. Script. p. 264 seg.

(2) Landulph. sen. III. 20.

(3) Arnulph. III. 20.

(4) Arnulph. III. 21. 22. 23; Landulph. sen. III. 28.

Digitized by Google

campagna, e cadde su di Attone, un giovane ecclesiastico, contro l'avviso del clero e di molta parte del popolo (*invito clero et multis ex populo*), che montato in furore, corse al palazzo arcivescovile, dove Erlembaldo, Attone e un legato pontificio di nome Bernardo, che aveva assistito alla elezione, festeggiavano con lieto banchetto l'avvenimento della giornata. Attone fu costretto a rinunciare con giuramento alla dignità arcivescovile per allora e per sempre (1).

Ma cosa provocò tanta indignazione del clero e del popolo? Certamente il clero temeva di veder messo alla sua testa un uomo della riforma, ed ecco perchè protestasse contro il candidato di Erlembaldo. Quanto ai laici v' era un altro movente, e non andrebbe errato chi lo cercasse nella presenza del legato pontificio alla elezione (2). Ecco il segreto delle loro ire. Ciò che temevano era di veder compromesso l'onore di S. Ambrogio di cui mostravansi tenerissimi, e il cronachista, che ci ha lasciata un' imagine fedele di questi tempi, lo ha detto in qualche luogo: *veneranda est Roma in Apostolo, sed nec spernendum Mediolanum in Ambrosio* (3). Altri avranno certamente considerato quella elezione come un atto di ribellione all'impero (4); e gli uni e gli altri si dettero la mano in difesa del vecchio diritto che pur doveva cadere irremissibilmente sotto il peso delle nuove idee. Infatti ancora il giorno appresso Erlembaldo, distribuendo danari e armando i suoi fedeli, ebbe di nuovo la città a' suoi comandi e di nuovo ci governò solo (5). In lui, dice il Leo (6), era l'intera potenza temporale dei vescovi, e non come in questi derivata dal Re, ma indipendente, ed anzi allargata per la potenza che una parte vittoriosa commette volentieri al proprio condottiero, affinchè egli possa efficacemente impedire il risollevarsi della fazione contraria. Anche la parte del clero, che gli si era accostata, dipendeva fino a un certo punto da lui, essendo a lui data la protezione di esso dal papa, e siffatta alleanza colla chiesa romana procacciandogli grande autorità anche appresso agli ecclesiastici.

(1) Arnulph. III. 23.

(2) Haulleville I. 318.

(3) Arnulph. III. 13.

(4) Landolfo il vecchio lasciò scritto III. 28: *Hoc videns majorum et minorum multitudo tam suorum quam adversariorum, quae noviter fidelitatem imperatori juraverat, sumtis armis etc.* — Arnulph. IV. 4.

(5) Landulph. sen. III. 28.

(6) Leo Vicende cit. p. 175 seg.

Digitized by Google

Dal reggimento di Erlembaldo si deve datare l' autonomia dei comuni cittadineschi; imperciocchè da lui impararono essi a stare in sè senza arcivescovo; e quando poi ne venne un altro a capo della città, le pretensioni di questa erano già in certo modo cresciute co' suoi abitatori.

E da Roma venivano sempre nuovi eccitamenti a Erlembaldo. Il papa convocò un sinodo che confermò Attone come arcivescovo legittimamente eletto e scomunicò Goffredo. Il cardinale Ildebrando s' affrettò a darne l' annuncio al gonfaloniere e lo aiutò anche di danaro, di cui aveva tanto maggior bisogno adesso che standogli contro una parte de' suoi antichi partigiani, gli era forza assoldar gente che portasse le armi per lui (1). Poi, morto Alessandro ed assunto Ildebrando alla cattedra pontificia (1073), fu subito rinnovata la scomunica contro Goffredo; mentre Attone, recatosi a Roma, vi venne salutato, onorato e publicamente dichiarato legittimo arcivescovo (2).

Nel frattempo Erlembaldo aveva avuto a combàttere Goffredo, nelle cui mani erano caduti i luoghi forti di Brebio e Lugo. A stento lo aveva cacciato da quest' ultimo co' suoi militi (3), e si apparecchiava a opprimerlo interamente, quando i capitani e valvassori rientrarono a poco a poco in città (4), accostandosi ai cittadini che difendevano i diritti del Re e di S. Ambrogio. Il ritorno di questi profughi doveva inciprignire gli odi e trapiantare ancora una volta la lotta entro la cerchia delle mura cittadine; nè l' occasione tardò a presentarsi. Era la Pasqua del 1074 quando i suffraganei, come il portava il costume durante l' assenza dell' arcivescovo, mandarono il sacro crisma alla chiesa metropolitana. Erlembaldo vi si oppose perchè erano scomunicati; ma i capitani presero vivamente a difenderli. Per tal guisa si venne nuovamente alle mani nella città. La vittoria rimase al gonfaloniere, che dicesi calpestasse il sacro crisma; e poco appresso alla vigilia delle Pentecoste egli doveva impedire nuovamente come sacrilegio, che i preti amministrassero il battesimo. Allora crebbe di nuovo la sua parte a dismisura; e gli si strinsero molti, una gran moltitudine di popolo (*plurima populi multitudo*), parte per riverenza alla S. Sede, parte per doni

(1) Arnulph. IV. 2; Mansi Concil. coll. XX. 55.

(2) Arnulph. IV. 4; Landulph. sen. IV. 1; Greg. VII Ep. lib. I. ep. 11. 12. 15 ap. Mansi XX. 60 seg.

(3) Arnulph. IV. 3; Bonizo liber ad amic. p. 810.

(4) Landulph. sen. III. 29.

Digitized by Google

e promesse d'impunità e protezione, parte finalmente per voglia di combattimenti e contese (1).

Un anno dopo la scena era mutata. L'imperatore Enrico, già arrivato all' età dell' adolescenza, pareva deciso a farla finita colle mene di Erlembaldo e del papa per salvare il fiore della sua potenza che vedeva insensibilmente dissecarsi (2); e non fa ch' io dica se i nemici del gonfaloniere sentissero per ciò rinverdire le loro speranze. La natura medesima parve congiurata con essi, perchè una nuova e formidabile arsione incenerì quasi tutta la città, tutto empiendo di mestizia e terrore. Il popolo vi scorse il dito di Dio (3). Solo Erlembaldo rimase inflessibile (4), e stavagli appresso con eguale inflessibilità Leoprando, prete di S. Paolo, che sebbene d' origine servile, chiudeva nondimeno nel petto un vero cuor di leone, non un cuor d' uomo, e spingeva il sentimento della dignità umana fino all' eroismo (5). Ambedue si opposero in quest' anno alla introduzione del crisma consacrato dai suffraganei; ma allora uscirono dalla città i principali della parte contraria, i capitani e i valvassori insieme con parecchi cittadini, e facendo suonar alto l' onore di S. Ambrogio, giurarono solennemente di difenderlo ad ogni costo e non ricevere alcun arcivescovo se non dato dal Re. Per contrario Erlembaldo ammonì i suoi di osservare i diritti della S. Sede e della chiesa, guadagnandosi la corona celeste in campo contro i fuorusciti: ma essi non erano che pochi. Le sorti della battaglia furono sfavorevoli agli uomini della riforma. Erlembaldo stesso cadde nella mischia da eroe; Leoprando fu preso e gli vennero mozzi naso ed orecchi. Allora parve che terminasse lo scisma nella chiesa milanese che era durato ben diciannove anni (6): ma cadde veramente con Erlembaldo la fortuna della rivoluzione?

È vero bensì che i Milanesi, morto Erlembaldo, mandarono ad Arrigo IV perchè desse loro un altro arcivescovo e accettarono da lui un ecclesiastico milanese chiamato Tedaldo, uomo d' alta prosapia (7); ma nè i bei tempi del governo arcivescovile tornarono

(1) Arnulph. IV. 5. 6; Landulph. sen. III. 29.
(2) Arnulph. IV. 7.
(3) Arnulph. IV. 8.
(4) Arnulph. IV. 9.
(5) Landulph. jun. Mediol. hist. passim; Arnulph. IV. 9.
(6) Arnulph. IV. 10. Landulph. sen. III. 29.
(7) Arnulph. V. 5; Landulph. sen. IV. 2.

Digitized by Google

con lui, nè l'unione ebbe lunga durata. La demagogia di Erlembaldo incoraggiata da Gregorio VII, da Matilde e dalla parte papale delle altre città di Lombardia (1) rialzò la testa (2); Erlembaldo stesso parve mandare gemiti di dolore dalla sua tomba (3); e i cittadini esitavano ad obbedire a un arcivescovo che aveva avuta la sua dignità senza il consenso del papa. Esitarono ancor più quando nel 1076 Arrigo fu scomunicato. Anzi Arrigo medesimo concorse ad allontanarli da sè; e dopo la grande umiliazione di Canossa nulla rattenne più i Milanesi dal cercare la grazia del S. Padre (4). Due legati pontifici vennero allora a Milano e accordarono in nome del papa l'assoluzione a quanti si accostarono a lui (5). Tedaldo e i principali membri della parte regia abbandonarono la città (6), e quinc' innanzi la lotta continuerà nelle altre città di Lombardia: ma in Milano, osserva il Leo (7), le parti non potevano naturalmente più comparire adesso e per lungo volgere d'anni come parti, posciachè una era oggimai così oltrepotente da parere l'intera città.

Che se al principio del secolo XII, a' tempi dell'arcivescovo Grossolano, le lotte si rinnovano, queste hanno oggimai un carattere ben diverso dalle antiche. Non sono lotte di un ordine contro l'altro, chè la divisione derivò principalmente dal clero stesso per l'accusa di simonia che il prete Leoprando aveva lanciata contro l'arcivescovo; e una fazione e l'altra aveva il suo seguito nel popolo. Fin dalle prime si erano uniti a Leoprando *quidam probi viri et clerici*, e Grossolano era stato proclamato arcivescovo *a quadam magna multitudine vulgi et nobilium* (8). Nè tampoco possono dirsi lotte della parte papale colla parte regia; chè tanto i fautori quanto gli avversari dell'arcivescovo mandarono ambasciatori a Roma, e quindi gli uni e gli altri aderivano al pontefice. Che se in processo della lotta gli avversari di Grossolano diventano gli

(1) Greg. VII. Ep. III. 8. 9. 10.

(2) Ep. III. 15. IV. 7.

(3) Berthold. Constant. ed. Ussermann. 71.

(4) Arnulph. V. 9.

(5) Arnulph. l. c.

(6) Almeno si vede a questo tempo in Verona uno dei principali di quella parte, Guido capitano di Landriano. Muratori Ant. Ital. II. 947.

(7) Leo Vicende cit. p. 185.

(8) Landulph. jun. c. 5.

Digitized by Google

amici dell'imperatore, è da notare però coll' Haulleville (1), che in questa classificazione non vi aveva nulla di serio. Le parti facevano le loro evoluzioni secondo i bisogni della loro causa; e come veggiamo gli eredi degli antichi partigiani di Gregorio VII accostarsi all'imperatore, può vedersi di poi la parte di Grossolano, diventata la più piccola d'assai, stringersi a un tratto alla corona quando venne proclamato arcivescovo Giordano da Clivi, mentre la parte contraria diventa subito fazione pontificia.

Ciò che v'ha di reale sono i continui progredimenti delle idee romane che guadagnano sempre più terreno a danno dei diritti di S. Ambrogio. Già vedemmo, come la lotta, cominciata per le intemperanze del clero, assumesse in breve un altro carattere. Si volle un arcivescovo eletto canonicamente, nè si ritenne sufficiente la sola conferma del Re; e quantunque l'urto fosse terribile, Roma ha trionfato. Ma Roma non s'arresta. Roma esige col tempo anche un giuramento di soggezione e fedeltà dall'arcivescovo, che deve suggellare la dipendenza della chiesa milanese, e le idee della curia romana trionfarono ancora una volta. Il primo tentativo lo abbiamo già ai tempi di Giordano da Clivi. Deposto Grossolano per sentenza di 18 arbitri, alla cui esecuzione aveano giurato di porger mano i più ragguardevoli ecclesiastici, militi e cittadini, era stato proclamato arcivescovo Giordano (1112), e nondimeno le parti non quetarono. Riconosciuto da alcuni vescovi suffraganei, Giordano era avversato da altri, che sollevarono il popolo contro di lui, e mentre in chiesa si procedeva all'ordinazione, si combatteva nelle strade. Il papa Pasquale II non gli pareva avverso; ma immaginò di giovarsi delle difficoltà in cui si trovava per far dipendente da sè la città di Milano. Domandò adunque all'arcivescovo un giuramento di fedeltà spirituale senza riserva alla S. Sede in cambio del pallio, e questa era tal novità a cui i Milanesi, così teneri delle franchigie della loro chiesa, non potevano certamente far lieta accoglienza. Giordano vi si rifiutò, ed anzi d'accordo col vescovo di Pavia riuscì a stringere un'alleanza tra' Milanesi e Pavesi, che parve a qualcuno molto ostile alla maestà imperiale ed all'autorità apostolica, in difesa contro di ogni uomo mortale nato o da nascere (2). Il papa, che

(1) Haulleville Op. cit. I. 362.

(2) Landulph. jun. c. 21: *contra quemlibet mortalem hominem natum velnasciturum.*

vide Giordano così rafforzato nella sua sede, fatto più arrendevole verso di lui, gli mandò il pallio (1); ma la curia romana, che sa domandare a tempo e ritirarsi a tempo, non ha mai rinunciato a una sua idea: un altro pontefice, Innocenzo II, tornò dopo ventitre anni all'assalto e riuscì (2).

Nè ciò è tutto. Le controversie, che abbiamo descritto, giovarono anche agli ordini cittadineschi per affermare più e più la loro indipendenza in confronto dell' arcivescovo, finchè vi si aggiunse la coscienza e il fermo volere della libertà, che doveva trovare la sua espressione in una nuova magistratura.

3. *L'autonomia del Comune.*

L'autorità arcivescovile andò perduta in mezzo a queste lotte, e se non cessò affatto, come nei momenti in cui la sedia fu vacante o contrastata, rimase però alla balìa di quella parte che aveva innalzato l'arcivescovo riconosciuto. I metropoliti, osserva l' Haulleville (3), erano sorpassati per ogni lato: dai patarini che li dispregiavano, dai nicolaiti che li dominavano, dal papato che li scomunicava. I nobili, in cui trovavano un appoggio, volevano essere loro eguali. I cittadini, che li combattevano, affettavano una fiera indipendenza. Spregiati, maltrattati, cacciati, scomunicati, e' non ricevevano che magri soccorsi per parte del Re, nonostante ch'e' fosse il loro sostegno naturale, posciachè ripetevano la loro podestà da lui. Impertanto Milano, città ricca, vasta e popolata, aveva degli interessi generali, i quali esigevano una direzione superiore, un'amministrazione comune. Negli intervalli in cui la guerra civile non faceva punto dominare la sua violenza arbitraria, i Milanesi s'assuefavano a governarsi da sè. Certamente la nobiltà pesava con tutto il peso degli avanzi della sua antica influenza in questa specie di governo provvisorio; ma i cittadini non vi rimanevano estranei, e più d' una volta, dopo l' arcivescovato di Landolfo Carcano, avevano comandato da padroni. Essi avevano fatto valere i loro diritti, sempre con energia, sovente con

(1) Landulph. jun. c. 25.
(2) Landulph. jun. c. 43.
(3) Haulleville Op. cit. I. 343.

Digitized by Google

buon successo. Egli era conseutaneo alla natura degli avvenimenti che si compievano, che la nobiltà dividesse colla borghesia la cura di vegliare ai comuni interessi.

In altri termini la potestà publica passò un po' alla volta dalle mani dell'arcivescovo in quelle dei capi delle fazioni; e quando il trionfo delle idee della curia romana ristabilì, dopo lungo volgere di anni, l'unione all'interno, era naturale che questa concordia accampasse anche la pretesa di estrinsecarsi nella sua totalità. Così la direzione comune e il governo autonomo, tolti alle fazioni, dovevano spettare quinc'innanzi a questa totalità e dare origine ad una nuova magistratura di tutto il comune, formata dai capi uniti dei tre ordini: dei capitani, dei valvassori e dei cittadini.

Appunto sullo scorcio del secolo XI veggiamo la città retta da' consoli; e questo nome dice benissimo l'Hegel, significa veramente quella coscienza e quel fermo volere della libertà che si erano aggiunti alla indipendenza: significa che i vari ordini, oggimai indipendenti, si erano anche uniti in un governo comune.

Ma la tradizione romana non ha esercitato alcuna influenza sulla istituzione e sul nome di questa magistratura? Ecco un punto, intorno a cui molto si è disputato e si disputa tuttavia tra'dotti. L'Hegel la respinge energicamente e non vuole che *neppure il nome di consoli* possa derivarsi da essa, posciachè nell'Italia romana e' fosse diventato oggimai un semplice titolo, comune anche a' publici scrivani (1). « Le giovani republiche cittadinesche della Lombardia, dice l'Hegel, dinotarono in tal modo il sorgere della loro libertà, dietro il grande esempio di Roma, la cui memoria *appena adesso* trovò nuovamente dei punti vivi a cui collegarsi; e piuttosto è da ritenere che i consoli nella loro nuova significazione e coll'impulso di un eguale risorgimento, *passassero di là anche nella Romagna.* Dimanierachè i tempi antichi e nuovi si sarebbero porta per così dire la mano, in questa provincia, stretti in un medesimo nome, che occorre in Ravenna quasi fino al termine del secolo XI come titolo di famiglia di tabellioni, ma che nel 1115 appare improvvisamente nella nuova significazione di consoli reggenti (2). »

(1) Hegel Op. cit. I. 311 n. 2.

(2) Questa carta dell'anno 1115 è riferita dal Fantuzzi Mon. Raven. V. p. 163. — Hegel II. 168 seg. — L'Haulleville divide anche su questo punto, come in tutto il resto, l'opinione dell'Hegel.

Noi non possiamo dividere interamente questa opinione dello illustre storico alemanno. Perchè ammesso pure, che molte istituzioni romane e molte pratiche siensi pervertite in mezzo alla corruzione dei tempi in guisa che forse n'era smarrita l'idea e forse non ne restava che il nome, nondimeno è da notare, che nulla uguaglia il prestigio dei nomi sull'animo dei popoli, che li conservano con tenace gratitudine e conservano con essi la tradizione e quindi i diritti. E viene il momento, in cui il popolo si desta e si chiede ragione di quel che fa, e allora le pratiche si ritemprano nell'idea, e accadde forse col nome dei consoli, che, volto ad altro significato, fu nondimeno ripreso dopo lungo volgere d'anni per indicare il massimo trionfo del governo municipale.

Lo studio stesso del diritto romano, ch'era, come avvertii, la religione civile dell'Italia, doveva aiutare coteste ristaurazioni. Non solo il gius romano, ma neppure lo studio di questo diritto venne mai meno in Italia. Ciò risulta in modo non dubbio e dal vedere più persone, anche nei secoli barbarici, rivestite del titolo di *juris magister* o *legis doctor* o anche *legislator* (1), e da parecchi monumenti legali, che sono arrivati fino a noi, quali il Codice udinese, compilato, come crediamo, nei primordi della feudalità, le *Quaestiones ac Monita* scritte verso il mille (2), e il *Brachylogus* redatto in Lombardia nel secolo XI poco prima del nascimento della scuola dei glossatori (3). Ancora, sappiamo per testimonianza di S. Pier Damiano che v'era una scuola di gius a Raven-

(1) Tiraboschi, Storia di Nonantola II. n. 38. p. 54. Un notaio di Milano si chiama nell'anno 853 *ego Hilderatus scriptor huius livelli et juris magister*. Parimenti troviamo un *Ubertus legis doctor* nel 1075 a Firenze e un *Rodulphus legis doctor* nel 1079 nel territorio di Bergamo (Murat. A. It. I. p. 969, 448. Nelle lettere di Atto di Vercelli (d'Achery Spicilegium I. p. 431, seg.) leggo pure p. 438). *conjugium denique illud, super quo nostram pussilitatem consuluistis, a nostris Doctoribus et sacerdotibus scitote omnino prohiberi, quia spiritales fratres, quod vos quoque asseruistis, vocantur: secularis quoque lex, veluti a quodam legislatore audivi, hoc interdicit.* Un *Albertus et Dominicus legislatores de Faventia* possono vedersi anche ad Imola nel 1047. Fantuzzi Mon. Rav. IV. p. 29. — cf. Savigny Gesch. des röm. Rechtes 2 ed. I. §. 137; Ozanam Ecoles en Italie aux temps barbares p. 369.

(2) Contengono una serie di osservazioni sul diritto germanico e sul diritto romano. Il Muratori le ha publicate nei suoi Scriptores I. 2. p. 163 seg.

(3) Venne publicato dal Böcking a Berlino nel 1829; cf. Savigny op. cit.

na (1); sappiamo che Pepo, il quale figura come scabino in una carta del 1075, insegnò diritto a Bologna (2), come altri lo insegnò a Milano ancora sullo scorcio del secolo XI, dacchè un Ottone *notarius sacri palatii ac legis lector* può vedersi sottoscritto a un diploma dell'anno 1095 (3). E si avverta che tutto ciò avveniva prima che Irnerio fondasse la scuola dei glossatori, da cui si data il risorgimento del gius romano in Italia, che doveva dare un impulso straordinario anche al movimento politico.

Ma forse gli scarsi frammenti delle istituzioni romane e lo spirito e i nomi e il diritto dell'antica Roma, che resistettero all'urto barbarico, non sarebbero bastati da soli alla formazione del libero comune del medio evo, o almeno questa non sarebbe stata così pronta, così universale se non l'avesse dominata un'altra idea: l'idea per cui tutto ciò ch'era romano si considerò come legittimo. La quale idea, che Roma, già capo del mondo pagano, poi capo del mondo cristiano, fosse il centro e il fonte dei poteri legittimi, era stata consecrata fin dal giorno che Leone III mise in capo a Carlomagno la corona imperiale dei Romani: ma a lungo inavvertita, fruttò soltanto coll'andar del tempo. Fruttò poi meravigliosamente, massime nelle lunghe lotte tra il sacerdozio e l'impero, perchè sì il Papa e sì l'Imperatore dovevano appellarsi all'antica Roma, e l'uno e l'altro riguardarsi erede della sua autorità e potenza. Ma quando i popoli si saranno così avvezzi a mirare a Roma come al centro di ogni legittimità, come farete a trattenerli dall'invocare quella stessa Roma in loro difesa? E infatti anch'essi dovranno identificarsi colla città eterna e chiamarsene successori, considerando come non avvenuta la barbarie di cinque secoli, e credere, vivendo a comune, d'imitarne l'ordinamento. L'idea e la memoria dell'antica Roma basterà da sola a incoraggiarli sulla via della rivoluzione, che doveva restituirli a libertà, perchè in essa v'era una sanzione morale, perchè tutto ciò ch'era romano doveva essere legittimo.

E a Roma doveano trovare ben più che semplici nomi vuoti di significazione, ben più che semplici reliquie di un glorioso passato irrevocabilmente perduto, come è opinione dell'Hegel. Il grande merito di questo insigne scrittore si è di aver chiuso per sempre

(1) Petri Damiani opera. De parentelae gradibus III. p. 179-192.

(2) Odofredus in L. jus civile 6 D. de justitia et jure; cf. Savigny Op. cit. IV. p. 6.

(3) Muratori Ant. It. V. 269.

Digitized by Google

l'adito alle molte confusioni, che, grazie ai vuoti nomi del senato e dei consoli, conservatisi in Roma attraverso la barbarie dei secoli feudali, tenevano, per così dire, il campo nella storia. Ciò riconosciamo di buon grado; e riconosciamo, che soltanto dopo diradato così il terreno dalle male erbe che l'adugiavano, fu possibile allo sguardo di penetrare più addentro nella vita reale di quel popolo. Nondimeno ci pare, ch'egli non abbia avvertita a dovere la grande influenza che una rivoluzione imperiale, qual fu quella ideata dal terzo Ottone, dovette necessariamente esercitare su questi rapporti.

L'idea, che fu già di Ottone II, di collegare più strettamente il regno germanico e l'Italia, venne ripigliata da Ottone III. Questo giovane principe, più greco che tedesco, volando in mòdo fantastico oltre i confini dello spazio e del tempo, amava riposare la mente nella monarchia universale degli antichi imperatori di Roma e in quel grande frammento della loro dominazione che si era conservato in Bizanzio. Nè tardò ad essere dominato dall'idea, che il francese Gerberto aveva indubitatamente nudrito con lungo amore e maturata nel suo seno, di ristaurare l'impero romano in Occidente. Ogni suo sforzo fu diretto a rinnovare la gloria di Roma, ma ritemprata nell'idea cristiana, e circondare il suo trono cogli splendori dell'impero greco. Roma doveva essere nuovamente la sede dell'imperatore, la prima città dell'universo; ed è osservabile che i giudici ivi istituiti, nel ricevere il Codice giustinianeo, erano ammoniti di attenersi religiosamente ad esso e secondo esso giudicare Roma e il mondo (1). Queste erano idee antiche, che si rivelano anche in alcune poesie dei tempi. Nel Codice cavense può leggersi una curiosa

(1) Ecco la formola della loro istallazione: *Qualiter judex sit constituendus*, come fu publicata dal Giesebrecht I. p. 866: *Quando iudex constitui debet, veniat ante ad imperatorem et ducat eum primicherius. Tunc dicat imperator: « Primicheri, vide, ut non sit servus alicuius, neque ita pauper ut meam perdat animam in acquirenda sibi pecunia ». Tunc dicat imperator iudici: « Cave, ne aliqua occasione Iustiniani sanctissimi antecessoris nostri legem subvertas ». Et ille econtra: « Perpetuis maledictionibus percutiar, si hoc faciam ». Tunc imperator faciat eum iurare quod nulla occasione subvertat legem. Tunc induat eum imperator mantum et convertat fibulam ad dexteram partem et clausuram manti ad sinistram, significans quod lex ei debeat esse aperta et falsum testimonium clausum, et det ei in manum librum codicum et dicat: « Secundum hunc librum iudica Romam et Leonianam orbemque universum ». Et det ei osculum et dimittat eum.*

Digitized by Google

corrispondenza che si finge tenuta dall' imperatore Carlomagno con quello di Bizanzio; e interessa vedere tra le altre, che mentre il Cesare bizantino commisera l' imperatore dei Romani, perchè la sua dominazione non si estendeva che su poche terre e glien'offre parecchie in feudo, questi invece, benchè povero, si sente nondimeno superiore di gran lunga a lui, perchè possiede Roma. Anzi negli stessi diplomi di Ottone trovo espressa questa idea, che nel possesso di Roma sia come incarnato l' impero dell' universo; e basterà accennarne uno dell'anno 999, in cui l'imperatore concede al Vescovo Leone di Vercelli, amico suo e delle nuove idee, la contea di Vercelli e S. Agata, sperando che ciò possa ridondare a grande incremento della chiesa e al trionfo del suo esercito, e a propagare la potenza del santo popolo di Roma, e restituire la republica (1).

Gli ufficiali della corte sassone furono allora ribattezzati con nuovi nomi tolti alla corte di Bizanzio: anche la gerarchia militare, che vigeva a Costantinopoli, venne introdotta in Roma; ma specialmente le condizioni della città eterna doveano attrarre l' attenzione del giovane imperatore.

Perchè sembra in verità ch' egli ricostituisse il senato e alla sua testa ponesse dei consoli, essendoci rimasto uno dei suoi editti diretto per appunto ai consoli del senato romano e agli altri principi d' Italia (2). Così pure restituì il patriziato: ma il patrizio non doveva essere oggimai che l'aiutante e il vicario dell' imperatore (3); nè altrimenti furono rimaneggiati altri uffici. Il prefetto, sebbene prestasse omaggio al pontefice come avvocato della chiesa, riceveva pure la sua potestà dal principe colla spada sguainata e doveva mantenere la pace nel territorio romano, dove tutte le castella erano soggette alla vigilanza di lui e dove esercitava una molto estesa giurisdizione, compreso il banno del sangue. Parimenti i sette giudici palatini furono già investiti della giurisdizione civile ordinaria in nome del papa, oltre alla cura delle finanze pontificie e dei poveri della città: ma

(1) Mon. h. p. doc. 193: *ut Dei Ecclesia prosperetur, triumphet corona nostrae militiae, potentia populi sancti romani propagetur et restituatur respublica.*

(2) Mon. Germ. Legg. II. 37. L' Hegel propone che si debba leggere *Consul* in luogo di *Consulibus*; ma la lezione non regge. Di questo avviso è anche il Giesebrecht.

(3) Vedi la formula con cui era istallato in Giesebrecht I. p. 866: *Qualiter patricius sit faciendus.*

adesso e' diventarono a un tempo impiegati imperiali, formando in certa guisa un consiglio di stato dell'imperatore e giudicando come scabini nei giudizi di lui (1). V'avevano poi anche altri giudici che meritano più particolarmente la nostra attenzione: i consoli e i

(1) Sui vari giudici della città abbiamo una notizia in Giesebrecht I. 867 seg.: *Quot sunt genera iudicum*, che riproduciamo: *Iudicum alii sunt palati, quos ordinarios vocamus; alii consules, distributi per iudicatus; alii pedanei, a consulibus creati. In Romano vero imperio et in Romana usque hodie aecclesia septem sunt iudices palatini, qui ordinarii nominantur, qui ordinant imperatorem et cum Romanis clericis eligunt Papam. Quorum nomina haec sunt: Primus primicerius. Secundus qui dicitur secundicerius. Qui ab ipsis officiis nomen accipiunt. Hi dextra levaque vallantes imperatorem, quodammodo cum illo videntur regnare; sine quibus aliquid magni non potest constituere imperator. Set et in Romana aecclesia in omnibus processionibus manuatim ducunt papam, cedentibus episcopis et ceteris magnatibus, et in maioribus festivitatibus octavam super omnes episcopos legunt lectionem. Tertius est arcarius, qui praeest tributis. Quartus saccellarius, qui stipendia erogat militibus et Rome sabbato scrutiniorum dat elemosinam, et Romanis episcopis et clericis et ordinatis viris largitur presbiteria. Quintus est protus, qui praeest scriniariis, quos nos tabelliones vocamus. Sextus primus defensor, qui praeest defensoribus, quos nos advocatos nominamus. Septimus amminiculator, intercedens pro pupillis et viduis, pro afflictis et captivis. Hi pro criminalibus non iudicant, nec in quemquam mortiferam dictant sententiam, et Rome clerici sunt, ad nullos umquam alios ordines promovendi. Alii vero, qui dicuntur consules, iudicatus regunt et reos legibus puniunt et pro qualitate criminum in noxios dictant sententiam. Ceterum, postquam peccatis nostris exigentibus Romanum imperium barbarorum patuit gladiis feriendum, Romanas leges penitus ignorantes illitterati ac barbari iudices, legis peritos in legem cogentes iurare, iudices creaverunt, quorum iudicio lis ventilata terminaretur. Hi accepta hac abusiva potestate, dum stipendia a republica non accipiunt, avariciae face succensi ius omne confundunt. Comes enim illiteratus ac barbarus nescit vera a falsis discernere et ideo fallitur. Quod si mente pertractarent illud propheticum: « Iuste iudica proximo tuo, et non accipias in iudicio personam pauperis nec honores vultum potentis », mallent ab omni munere manus excutere quam per cecam animi cupiditatem inlecti Dei se facere reos esse iudicio, dicentis: « Qua mensura mensi fueritis, remetietur vobis ». Set et Romanis legibus rei habentur ac notabiles, qui abusive ad libitum leges inflectentes non iudicant ex equitate, sed propria voluntate. Hi dati sunt aecclesiae in adiutorium, ut qui non reverentur episcopos pro aecclesiastica disciplina, saltim per horum terrorem et gladios ad pacis, licet inviti, redeant unitatem.*

Digitized by Google

pedanei. I consoli corrispondono agli antichi conti (1), e a differenza dei giudici palatini, non risiedevano a Roma, ma avevano un determinato distretto nel territorio (*per judicatus distributi — judicatus regunt*), dove conoscevano non solo delle cause civili, ma anche delle criminali (2); mentre i pedanei, detti anche giudici senz'altro, erano creati dai consoli perchè indicassero loro il diritto e somigliavano agli scabini (3). Appunto colla introduzione dei consoli di Roma e di questi giudici consolari del territorio romano crediamo ne rimanesse abolito il titolo ereditario di alcune famiglie, e certo è che dopo il mille e' diventa sempre più raro.

Or si vegga se tutto questo risorgimento romano possa essere rimasto senza effetto sull'animo dei contemporanei. Che se alcune delle istituzioni di Ottone III vennero meno con lui, molte altre durarono, sebbene spoglie di quel carattere di universalità, ond'egli le aveva improntate: ad ogni modo un grande passato, tutta una storia di gloriose memorie, era stata evocata dalle ombre e fatta cosa viva per autorità imperiale, e i popoli non doveano assistere indarno allo spettacolo di questa grande resurrezione di morti. Non stavano anch'essi per risorgere, e non sentivano anch'essi pulsare nelle vene più rigogliosa la vita? E non era naturale che le memorie dell'antica Roma, le quali avevano affascinato tanti barbari, affascinassero anche più la immaginazione di essi, che le risguardavano come un loro patrimonio, e in cui non può dirsi che il culto di Roma si spegnesse mai? Non doveano esserne anche più affascinati ora, che questa Roma imperiale riviveva come per incanto sotto ai loro sguardi; ed anzi non doveano credere di far opera legittima imitandone gli ordinamenti, se quello stesso uomo, ch'era fonte e centro di ogni legittimità, aveva apposto il suo suggello imperiale a quella ristaurazione romana? Infatti i popoli insorgono, e l'abbiamo detto altre volte, per acquistare la libertà che i loro padri avevano perduta; e quando, costituitisi in comune autonomo, cercano un nome da sostituire a quello del conte, un nome che valga ad esprimere lo stato permanente della cospirazione e tutelare la libertà

(1) Si dicevano anche conti, come risulta dalla notizia: *Quot sunt genera iudicum.*

(2) *Et reos legibus puniunt et pro qualitate criminum in noxios dictant sententiam.*

(3) Su questi giudici vedi il Libellus de imperatoria potestate nei Mon. Germ. SS. III, 720 e la notizia suaccennata: quot sunt genera iudicum.

che avevano conquistata, questo non può essere che il nome dei consoli, che trovano insieme con altre istituzioni già restaurato da Ottone III sì in Roma e sì nel territorio romano.

Infatti ecco Pisa che sullo scorcio del secolo XI ci offre i primi esempi accertati di consolato e di consiglio. Perchè ove pure non si voglia dare gran peso ad una iscrizione del 1063, in cui veggiamo l'arcivescovo *cum pisano consule et tota adstante civitate* mettere le fondamenta della Chiesa di S. Maria (1), è indubitato che esistevano consoli di Pisa nel 1081, perchè tali si debbono ritenere ad ogni modo que' dodici buoni uomini eletti *in colloquio sonantibus campanis*, senza il cui laudamento Arrigo IV imperatore non doveva mandare alcun marchese nella Tuscia (2). Ancora, si ha un memorabile diploma, che non può essere anteriore al 1085 nè posteriore al 1092 (3), nel quale veggiamo chiaramente distinti alcuni uomini strenui e savi, che certamente erano i consoli, e oltreciò i due consigli: quello comune della città, detto anche colloquio comune, e quello dei notabili col nome di consiglio della maggior parte dei buoni e sapienti.

Il documento in questione è una carta di concordia del vescovo Daiberto. Già da lungo alcune famiglie nobili, tormentate dal *demone della superbia*, aveano cercato di sovrapporsi alla comune adunanza e rizzando torri più alte, offendevano il sentimento di eguaglianza dei loro pari, per cui la città era infestata da continue lotte e innumerevoli erano gli omicidj. Invano il vescovo Gerardo aveva tentato di rimediarvi (4), chè la lotta era scoppiata più accanita di

(1) Martini Theatr. Basil. Pis. la dice posta nelle fondamenta di questa chiesa: ma urta il vedervi ricordato l'imperatore Enrico Augusto che non fu tale se non nel 1084. Il Wüstenfeld (Arch. Stor. XII. p. 6) inclinerebbe a non dubitare di questa iscrizione, potendosi ritenere che sia stata rinnovata dappoi, essendosi abolita l'antica per qualsiasi caso.

(2) Murat. Ant. Ital. IV 19 seg.: *nec marchionem aliquem in Tusciam mittemus sine laudatione hominum duodecim electorum in colloquio facto sonantibus campanis.*

(3) Daiberto successore di Gerardo che morì nel 1085 (cfr. gli Annali pisani M. G. SS. XIX p. 139 ad a. 1045) si chiama ancora *Episcopus*, mentre nel 1092 era indubbiamente arcivescovo. Cfr. Dal Borgo, Raccolta di dipl. pisani p. 198.

(4) Questa *Securitas* è ricordata nel Breve dei consoli del 1162. Bonaini Statuti inediti di Pisa 1854 vol. I p. 11.

Digitized by Google

prima; finchè Daiberto successore di Gerardo ricondusse la pace negli animi coll'aiuto di alcuni uomini più ragguardevoli della città, *adiunctis viris strenuis et sapientibus*, cioè il visconte Pietro e altri, che crediamo fermamente essere i consoli: Rolando, Stefano, Guinozzo, Mariniano e Alberto.

Precisamente fu permesso a ognuno di rizzar torri di una certa altezza sul proprio, ma nessuna doveva oltrepassare l'altra; e chi voleva muover querela in affari che concernevano la sicurtà delle case doveva farlo nel comune colloquio della città, *ad commune colloquium civitatis*, nè si poteva procedere al demolimento della casa di chi turbava la pace se non col consiglio del comune o della maggior parte dei buoni e savi, *nisi communi consilio vel maioris partis bonorum et sapientum*. Per maggior sicurezza dovevano essere allontanate dalle case tutte le bertesche e i battifredi e gli altri artifici di legno destinati alla guerra. Se per la disuguaglianza del terreno ne fosse risultata una disuguaglianza nell'altezza delle torri, esse doveano venir uguagliate secondo una determinata misura. Le altre torri più elevate oltre la misura stabilita voleano essere ridotte all'altezza legale entro un mese. Soltanto la torre del Visconte Ugo e quella del figlio di Albizone potevano sovrastare alle altre. L'ordine è diretto a tutti gli abitatori di Pisa, del Borgo e della Cinzica, e minacciato il bando a chi non rispettava questa concordia o non avea prestato o non volea prestare il giuramento di rispettarla (1).

Più sopra abbiamo detto che non si potrebbe stabilire con certezza a qual anno appartenga la concordia del vescovo Daiberto. La carta è senza data, e l'Annalista pisano non se ne occupa punto, come quegli che non trova interesse se non agli avvenimenti esterni della sua città. Perciò, dopo aver fatto cenno nel 1077 di una guerra combattuta felicemente dai Pisani contro i Genovesi (2), egli ammutolisce improvvisamente per riprendere il filo della sua narrazione nel 1087, quando Pisa collegata con Genova, Roma ed Amalfi, per eccitamento di Vittore III, mosse guerra ai Saraceni sulle coste dell'Africa e li debellò (3). Tra una guerra e l'altra la città

(1) Bonaini Statuti inediti di Pisa vol I. p. 16.

(2) Ann. Pis. M. G. SS. XIX p. 239 ad a. 1078 dell'èra pisana.

(3) Ann. Pis. ad a. 1088 dell'èra pisana. Petrus Diaconus nei M. G. SS. VII. p. 751 c. 71. Amari Storia dei Musulmani in Sicila v. III. p. 169 seg.

Digitized by Google

fu travagliata probabilmente da quelle lotte intestine a cui accennano la concordia del vescovo Gerardo e l' altra del suo successore Daiberto, che per tutto ciò potrebbesi ritenere conchiusa al più tardo nel 1087 poco prima della guerra d'Africa.

Senza questa pacificazione la nuova impresa non sarebbe stata possibile: ma ecco che dopo lunghe dissensioni il comune riprende lena a un tratto. Il visconte Ugo, il capo della città, il decoro della gioventù, conduce i Pisani a nuove vittorie, e con lui erano Pietro e Sismondo, *consoli principali* del comune oggimai pacificato, e Lamberto e Glandolfo, *nobili cittadini*. Il bottino fu grande e venne poi distribuito per comune consiglio.

Il che desumiamo da un carme attribuito a Guido da Pisa che celebrò gli atti eroici de' suoi concittadini in quella guerra contro Temîm (1): carme tanto più memorabile che ci offre il primo esempio accertato di consoli in quella città, che intravedemmo per vero dire anche nei dodici buoni uomini eletti nel colloquio convocato a suon di campana, di cui parla il diploma di Arrigo IV, e negli uomini strenui e sapienti della concordia del vescovo Daiberto, ma che è bello il veder ricordati per la prima volta col loro nome.

E in seguito gli esempi si fanno sempre più frequenti: ma basterà accennarne due de' più antichi. Nel 1094 l'arcivescovo Daiberto minacciava l'anatema a coloro che, avendo tolto qualche cosa ai fabbri del Duomo, non la restituivano nello spazio di trenta giorni dopo l'eccitamento avutone dalla chiesa, dagli operai e dai consoli (2); e ci consta eziandio di una lettera che Pasquale II diresse nel 1100 ai consoli pisani, lodandoli dello avere nell'anno antecedente prestata la loro opera nella espugnazione di Gerusalemme (3).

(1) *Vocat ad se Petrum et Sismundum*
Principales consules,
Lambertum et Glandulfum
Cives cari nobiles.

Così leggo nelle stanza XXI di questo poema, che fu publicato dapprima nei Bullettins de l'académie royale de Bruxelles 1843 tomo X. p. I. p. 524-545 e da Edelestand du Méril nelle Poésies populaires latines dn moyen âge. Paris 1847 p. 243. Il Codice di Bruxelles venne assogettato a un accurato esame dal Bock nell'annuaire de la biblioth. royale de Belgique 1851 XII.

(2) Muratori Ant. Ital. III. 1104.

(3) Dal Borgo Raccolta di dipl. Pisani p. 81.

Digitized by Google

Anche nel borgo di Biandrate, ch' era capoluogo di un contado del Novarese, sono ricordati i consoli fino dall'anno 1093. Una convenzione conchiusa tra Alberto e Guido conti di Biandrate e gli abitatori di quel territorio ricorda appunto il comune parlamento e i consoli; e questa carta è tanto più preziosa in quanto ci presenta una nuova base sociale del consolato diversa da quella che abbiamo considerato finora.

Gli abitatori di Biandrate erano parte militi e parte rustici; e non dee far meraviglia che specialmente i militi, incoraggiati dalla lotta che nel 1035 avevano combattuta contro i loro signori per la eredità dei loro feudi, cercassero poi di ottenere nuovi vantaggi e una posizione più indipendente anche in cose che non riguardavano il diritto feudale.

Nel 1093 i conti di Biandrate giurano di assistere i loro militi e assicurano ad essi i predi, benefici o beni che di già avessero o fossero per ottenere in seguito, rimettendone la decisione al laudamento di dodici abitatori eletti o di tutta la massa del popolo raccolta come a parlamento, e fino a 15 giorni dacchè avranno cessato di essere abitatori (1). Ancora, riconoscono la eredità delle loro terre, promettendo di lasciarle sì ad essi che ai loro figliuoli legittimi d' ambo i sessi; oltredichè doveva essere lecito ai militi di alienare gli edifizi che vi avessero costrutto, e solo per alienare le terre abbisognavano della licenza del conte. Nè questi si riserbava se non le cause maggiori. Egli non doveva inferir loro calunnia o toglier banno se non nei casi di omicidio, spergiuro, furto o adulterio con una parente propria o d'altri, in quello di tradimento da giudicarsi colla pugna legale, e nella vendetta di un assalto. Tutto il resto andava determinato *laude duodecim consulum qui electi fuerint*. I conti promettono eziandio di non sequestrare *(apprehendere)* alcuno nella persona o negli averi in perpetuo senza il laudo di più consoli, salvo nel caso di tradimento. D'altra parte i militi giurano sul Vangelo ai conti Alberto, Guido e Ardizzone di Biandrate di assisterli e difenderne i predi, benefici e beni contro chicchesia, salva la fedeltà degli altri loro signori, e fino a 15 giorni dacchè non saranno più abitatori di Biandrate. I consoli prestano pure un giuramento di giudicare in collegio le di-

(1) *Laude duodecim habitatorum qui electi fuerunt ad hoc vel laude comunitatum.*

scordie che fossero per manifestarsi nel luogo e venissero deferite ad essi: *simul ad testificandum dijudicabunt quid melius scirent ad comune prodesse et ad honorem loci, salva fidelitate dominorum suorum* (1).

Così la costituzione del 1037 preparava a poco a poco la emancipazione dei militi in questi territori feudali. Il patto del 1093 garantisce solennemente una propria magistratura a quei di Biandrate anche in cose estranee alla ragion feudale; e forse in quell'anno medesimo o poco appresso una simile carta venne accordata ai rustici, la quale assecurava ad essi ciò ch'era stato assecurato ai militi: in ispecie la protezione dei tenimenti; e per ciò che concerne le loro prestazioni, elleno doveano essere determinate giusta l'arbitrio dei dodici consoli (2). I rustici collegandosi ai militi nello stesso comune ne avevano a un tempo riconosciuta la magistratura eletta da essi.

Questa carta ci riconduce a Milano. Perchè osservo coll' Hegel (3), che i conti di Biandrate entrarono per tempo in un rapporto di soggezione con quella città, all'ombra della quale poterono allargare la loro signoria in tutto il territorio e persino su di una parte della città di Novara (4). Il conte Guido di Biandrate parve essere il mediatore più opportuno tra Milano e l' imperatore, come quegli che godeva la fiducia e la stima di entrambi (5). Poi, quando Milano cadde, anche gli abitatori di Biandrate, al pari degli altri territori e città vicine, non mancarono di dare sfogo all'antico odio contro la superba loro dominatrice, per cui n' ebbero a pagare gravemente il fio, quando questa si riebbe, e non andò guari, dalla sua caduta. Biandrate fu totalmente distrutto (1168), nè più risorse, aggiunge il trecentista Galvano Fiamma nel suo *Manipulus florum* (6).

(1) Mon. h. p. I. 708. Mandelli, il comune di Vercelli 1857 II. 183 seg.

(2) Questa carta fu publicata per la prima volta dal Mandelli op. cit. L'indicazione che vi si trova: *salva fidelitate regis patris et filii* accenna ai tempi di Corrado III e di Enrico. La conferma che ne seguì nel 1167 rende impossibile di riferirla a tempi posteriori.

(3) Hegel Op. cit. II. 169 seg.

(4) Almeno Ottone di Frisinga II, 15 asserisce questo. La contea della città apparteneva propriamente al vescovo di Novara in base alle carte d' immunità del 1014 e 1028 riferite dall' Ughelli IV. 956.

(5) Radevicus de reb. gest. Frid. lib. I. c. 40. Muratori SS. VI p. 775: *Is cum esset naturalis in Mediolano civis etc.*

(6) Manip. Flor. c. 202. Murat. SS. XI p. 649.

Digitized by Google

Or come supporre che questo piccolo luogo di Biandrate soggetto alla giurisdizione dei conti siasi costituito in comunità ed abbia eletto dei consoli, cioè una magistratura comunale, prima ancora di Milano, città potente e ricca, che già da lungo aveva imparato a stare in sè senza arcivescovo nè conte, e dominava su quella piccola comunità? Piuttosto è da ritenere che questa abbia seguito l'esempio e l'impulso della metropoli lombarda (1).

Infatti la nuova magistratura non tarda molto a comparire anche nei diplomi milanesi; chè una carta tuttora inedita del 1097 (2) appare rogata *in civitate Mediolani in consulatu civium prope Ecclesiam S. Marie*. Nè altrimenti leggo in un documento del 1100 che l'arcivescovo Anselmo, dopo avere adunata la congregazione generale del clero e del popolo e stabilito, col comune consiglio di tutti, che ogni anno si debba celebrare una grande solennità in memoria del S. Sepolcro, aveva anche sancito davanti al *magistrato* (3), che per otto giorni prima e otto dopo vi dovesse avere una ferma pace e tregua per tutto il contado, acciocchè quelli che volessero intervenirvi sì il potessero fare da ogni parte colla maggior sicurezza e senza alcuna molestia (4). Questo magistrato non poteva essere se non quello dei consoli, che certamente esisteva tre anni prima con questo nome. Anche Landolfo il giovane dice che nel 1107 egli era lettore, scrittore, maestro de' fanciulli, partecipe dei publici uffici e benefici del clero e segretario dei consoli (5); ed è evidente ch'egli ne parla come d'istituzione non nuova. D'altronde nè Arnolfo nè Landolfo il vecchio, il quale prosegue la sua storia fino alla morte di Gregorio VII, non fanno punto menzione dei consoli di Milano; e parmi se ne possa inferire che questa istituzione non fosse neppure gran fatto antica. Checchè ne sia di ciò, certo è che il nuovo ufficio, che troviamo oggimai in moltissime, in quasi tutte

(1) Ciò ch'è manifestamente erroneo si è di attribuire a Milano la priorità nella istituzione di questa magistratura come fa l'Hegel II 169. Invece conveniamo di buon grado che questa città, la quale precedette in potenza tutte le altre di Lombardia servisse di esempio a molte di esse anche nel fatto del governo comunale; e in generale essa era meglio adatta a vivificare e diffondere più e più questa grande e gloriosa memoria del mondo antico.

(2) Codex Sicardianus n. 99.

(3) *Tunc ante magistratum praeterea sancimus.*

(4) Giulini II. 684 seg.

(5) Land. jun. c. 20: *et consulum epistolarum dictator.*

Digitized by Google

le città del regno italico, dette loro quel compimento di libertà di cui ancora difettavano.

E per fermo: Genova si trova unita in una sola concordia o compagna coi suoi consoli alla testa certamente fino dal 1098, chè abbiamo una carta dell'aprile di quest' anno, la quale ricorda il console Amico Brusco (1). Nondimeno da lì a poco la città fu fatta preda di discordie e di lotte, e, come a Pisa, sembra che l'altezza delle torri ne fosse la causa o almeno il pretesto. Il che desumiamo dagli *Statuta consulatus Januensis* del 1143 (2) e dal breve della compagna del 1157 (3), la cui redazione appartiene per vero dire a un'epoca alquanto posteriore a quella che abbiamo tra mano, ma, non altrimenti che il breve dei consoli pisani, e' cotengono degli statuti più antichi nati certamente nel corso dei tempi e poi riuniti in un corpo. Ad ogni modo, qualunque ne fosse la origine, dissidi e guerre ci furono e la città rimase senza consoli e senza compagna, finchè soltanto dopo un anno e mezzo tornò la pace negli animi. Il Caffaro dice appunto nella sua Cronaca che Genova nell'anno 1099, dopo essere stata un anno e mezzo *sine consulatu et concordia,* smise improvvisamente gli odi per correre in aiuto del S. Sepolcro, dove era stata chiamata dal patriarca Daiberto, quel medesimo forse che aveva pacificati anche i Pisani (4).

(1) La carta, publicata dal chiar. avv. Ansaldo negli Atti della Società ligure p. 206, è propriamente senza indicazione d'anno, ma vi è notato il 23 aprile giorno di Venerdì, e questo combina veramente coll'anno 1098. Altre circostanze ricordate nel documento escludono ch'e' possa appartenere a un'epoca posteriore. Invece rigettiamo come apocrife o non rettamente interpretate altre notizie sui consoli degli anni 1039, 1052, 1056 e 1080, che possono vedersi accettate anche da valentissimi scrittori di cose genovesi, quali il Raggio nelle note agli statuti del consolato del 1143 (Mon. h. p. Leg. mun. I. p. 254, 262, 263, 289) e il Canale nella Nuova storia della repubblica di Genova (I. 1858 p. 94, 409, seg.). Col che non intendiamo di detrar punto al merito di queste insigni publicazioni.

(2) §§ 26, 27, 51, 68. Mon. h. p. Leg. mun. p. 241 seg.

(3) Atti della Società ligure I. p. 176.

(4) Caffaro Chron. negli Atti della Soc. lig. p. 34 e nei Mon. Germ. SS. XVIII p. 45: *Postquam vero Ianuenses litteras ammonitionis succurrendi sepulcrum domini audierunt, illico guerras et discordias quas infra se habebant, ita quidem quod per annum et dimidium sine consulatu et concordia steterant, anima dimiserunt.*

Digitized by Google

Lo stesso Caffaro avverte negli annali, che poco prima della spedizione di Cesarea, la quale si sa essere avvenuta nel 1100, cominciò in Genova una compagna, che doveva essere di tre anni e sei consoli (1): ma neppur questa durò, a quanto pare, per tutto quel tempo. Almeno il Caffaro nol dice espressamente, come lo dice delle compagne posteriori (2); e se non possiamo asserire che ciò avvenisse in forza di nuove lotte, e' mostra però una certa oscillazione molto naturale in quei primi anni di passaggio da un antico ordine di cose a un nuovo non ancora ben consolidato.

La nuova compagna fu conchiusa il 1 febbraio 1102 per quattro anni e con quattro consoli; indi il 1 febbraio 1106 ne cominciò un'altra, similmente per quattro anni e con quattro consoli, che tennero in questo tempo sì il consolato del comune e sì quello de'placiti (3); poi altre ne trovo stabilite nel 1110, nel 1114, nel 1118, sempre per uno spazio di quattro anni, finchè nel 1122 non si nominarono se non consoli annui, e cominciando dal 1133 v'ebbero due specie di consoli: quelli del comune e quelli de' placiti.

Ma cos'era la compagna?

Ecco ciò che possiamo ricavare intorno ad essa dagli statuti del consolato del 1143. La compagna o concordia era una associazione formata allo scopo della reciproca difesa, daprima per un certo numero di anni, e abbracciava tutti quei cittadini che in qualche modo potevano turbare la pace o giovare a mantenerla, insomma gli uomini utili o quelli che generalmente vi erano chiamati. Che se taluno si rifiutava a entrare nella compagna, nonostante che fosse stato nominatamente invitato a entrarvi e quindi reputato idoneo al mantenimento della pace, la legge lo privava di ogni difesa per tutto quel tempo. D'altra parte la compagna proteggeva anche i chierici e i minori e quelli che non erano stati ritenuti utili, quantunque propriamente non appartenessero ad essa; e per tutto ciò

(1) Caffari Ann. M. G. SS. XVIII. p. 11: *tempore enim stoli Cesarie paulo ante in civitate Ianuensium compagna trium annorum et sex consulum incepta fuit;* e poi: *anno uno et dimidio transacto*, accennando, come credo, a quell'anno e mezzo, in cui interrotta la prima compagna, la città era rimasta senza consoli.

(2) Caffari Ann. M. G. SS. XVIII. p. 14, 15.

(3) *Expletis predictis quatuor annis incepta fuit alia compagnia similiter quatuor annorum et quatuor consulum, qui consulatum per istos quatuor annos de comuni et de placitis tenuerunt.*

Digitized by Google

ritengo, che, anche nella sua cerchia alquanto ristretta, fosse un comune è i suoi rettori si debbano riguardare come veri consoli del comune (1).

Nè altrimenti vi sono consoli in Firenze nel 1102 (2), come ve n'ha in Lucca nel 1107 (3), in Como nel 1109 (4), in Asti nel 1111 (5). in Ravenna nel 1115 (6), in Guastalla nel 1116 (7), in Bergamo nel 1117 (8) ecc. Per dir tutto in breve, ogni città italiana presto o tardi deve avere il suo avvenimento e ognuna è destinata a formare un solo corpo politico e una sola comunità, perchè la rivoluzione è generale e tutte le stringe nelle sue spire, quantunque d'altra parte le circostanze che promossero o rallentarono lo sviluppo del consolato non sieno state dapertutto le stesse.

Nè uguale fu dapertutto la partecipazione degli ordini sociali alla nuova magistratura. Essa, per tacere di altre città, è diversa a Pisa ed a Genova e diversa a Milano.

(1) Ecco alcuni passi dello Statuto del consolato del 1143. Mon. h. p. Leg. munic. p. 241 seg. § 10. *Si aliquis homo vel femina... in homine nostre compagne homicidium fecerit, vel in illis, qui non fuerint vocati vel quos cognoverimus non esse utiles intrare in nostram compagnam, vel in clerico sive in minore qui habitant in nostra compagna, homicidam illum exiliabimus bona fide* etc. § 13: *Si quis Januensis ab aliquo ex nobis specialiter et nominatim vocatus vel a pluribus publice vocatus vel apellatus fuerit intrare in nostram compagnam et infra XL dies, postquam fuerit vocatus, non introierit, non illi debiti erimus, et personam eius et lamentationes ejus per hos III annos non recipiemus.* L'Hegel II 180 asserisce che v' avevano anche persone le quali erano impedite da altri obblighi, quali a cagion d' esempio i rapporti feudali, dal prendere parte alla compagna, e anche a questi era negata la protezione del Comune: ma non parmi ch' e' colga nel segno. Il § 56 dello Statuto del Consolato, a cui egli manifestamente allude, dice solo che *non poteva essere console* colui il quale era vincolato da qualche giuramento per cui non potesse rendere giustizia a tutti quei Genovesi che erano della compagna, nè provvedere all' onore e all' utilità di tutto il Comune di Genova, nè prestare il giuramento (di console) alla compagna.

(2) Ammirato Istorie fiorentine Fir. 1846 I. 90.

(3) Tommasi Arch. stor. ital. X doc. II. p. 5.

(4) Rovelli Storia di Como II. 344.

(5) Mon. hist. patr. I. n. 445.

(6) Fantuzzi Mon. raven. V. 163.

(7) Muratori Ant. Ital. IV. p. 59.

(8) Lupi Cod. dipl. berg.; Magistri Moysis Carmen de laudibus Bergomi c. 13 in Murat. SS. V.

Digitized by Google

Sì Pisa che Genova avevano raggiunto un alto grado di potenza ancora nel secolo XI, massime pel commercio marittimo e per le armi, due elementi che in niun' altra città si trovano così strettamente collegati come in queste. L' una e l' altra dovettero conquistare a palmo a palmo le loro vie commerciali e le loro piazze; e il commercio e la guerra, mentre fruttarono loro immense ricchezze e dominj stranieri, vi dettero insieme origine ad una aristocrazia cittadina composta particolarmente degli uomini che soprastavano agli altri per ricchezze, per nascita, per valentia o attitudine nella direzione delle publiche bisogne. A ragione osserva l' Hegel, che l'aristocrazia di queste due città potè soltanto in piccolissima parte essere formata dalla nobiltà feudale, perchè i territori della campagna che appartenevanò ad esse furono sempre di poco momento. Genova per la sua stessa posizione naturale si trovava circoscritta alla sua angusta riviera tra la montagna e il mare, e persino su questo non estese che lentamente e tardi il suo dominio; mentre a impedire che Pisa si allargasse dalla parte di terra provvide Lucca daprima, che essendo stata residenza dei duchi e marchesi, voleva mantenere il suo predominio in Toscana, e più tardi lo impedì la intraprendente republica di Firenze. Perciò siamo anche noi d'avviso che la nobiltà cittadina esistesse già molto per tempo in Pisa ed in Genova, e la compagna o concordia stesse fin dalle prime sotto la direzione di siffatta nobiltà. E per fermo: l' energia che questi comuni mostrarono all'esterno già nel secolo XI suppone una salda unità e una forte direzione all' interno, che in questi tempi non si può attribuire ai marchesi e molto meno ai vescovi, ma solo alle potenti famiglie indigene (1).

A Milano invece questa aristocrazia cittadina non si formò che a poco a poco nel corso del secolo XII grazie al comune di più ordini, cioè dei capitani, dei valvassori e dei *cives*, e dopo quanto abbiamo detto troveremo naturale che i consoli si eleggessero quì fra tutti e tre. Il che dice espressamente Ottone di Frisinga, parlando delle città lombarde: *non de uno sed de singulis praedicti consules eliguntur* (2).

D'altronde giova notare una cosa. Vario era il grado di estimazione che godevano questi tre ordini e varia la loro potenza. Tra

(1) Hegel Op. cit. II. 183. Cf. Leo Gesch. Italiens II. 82.
(2) Otto Fris. II. 13.

tutti la nobiltà guerriera, massimamente quella de' capitani, era prevalente; e ne abbiamo veduta una prova in quella celebre costituzione che i legati apostolici publicarono nel 1067 affine di por termine alle dissensioni che esistevano da troppi anni tra' laici e il clero (1). E non basta. I nobili avevano stretta la mano al popolo, e riconosciuta quella libertà in nome della quale la città era insorta, e messi a parte i cittadini del maneggio della cosa publica: ma ella era una dura necessità che avevano subìto, e già udimmo le lamentazioni del cronachista di questa aristocrazia feudale. Ora aggiungo che persino nei secoli posteriori essa dispregiava ed odiava quel popolo, con cui aveva dovuto dividere il potere, e n'è prova tra le altre la vendetta, di cui, secondo il Fiamma, sarebbe stato segno quel milite Lanzone che aveva condotto il popolo contro la nobiltà. Galvano Fiamma racconta, che, fatta la pace col popolo, i nobili domandarono che Lanzone fosse loro consegnato per un sol giorno, volendolo essi punire, e il popolo acconsentì. Lanzone venne preso e poi chiuso in una torre, dove con una tegola di tetto piena di sterco umano gli empirono la gola, dicendo: ti sei gettato nello sterco congiungendoti col popolo, ora cenerai collo sterco (2). Che se la novelletta del trecentista è assolutamente inverosimile sì pei tempi e sì pei rapporti a cui si riferisce, è nondimeno molto caratteristica per le vedute del cronachista medesimo e per le condizioni del secolo XIV (3). Or poi, al cospetto di questi fatti, non è da ritenere che tutti e tre gli ordini prendessero una parte onninamente uguale al governo cittadino; e infatti in una carta del 1130 sono ricordati, oltre al console che presiede al giudizio, nove consoli dell'ordine dei capitani, sei dell'ordine dei valvassori, e cinque dell' ordine dei cittadini (4).

Nè le cose mutarono di poi, almeno quanto alla sostanza. Certamente quegli ordini, vivendo più uniti tra loro nello sforzo di provvedere al bene generale della città più che all' interesse particolare del ceto, si avvezzarono presto a rispettarsi e trattarsi reci-

(1) Muratori SS. IV. 33 D.

(2) Manip. Flor. c. 145.

(3) Hegel op. cit. II. 164.

(4) Lupi Cod. dipl. berg. II. 945; cf. Leo Vicende della costituz. delle città Lombarde p. 212; Savigny Gesch. des röm. R. im. M. A. III 117; Hegel Op. cit. II. 162.

procamente come concittadini, e allora, più che alla classe, si ebbe nella elezione dei consoli riguardo al merito personale. Nondimeno continua anche allora la prevalenza dei militi e s'impone da sè tanto nella condotta della guerra quanto nella direzione delle publiche bisogne, da cui eglino non erano distratti per alcuna particolare industria. Ciò accadde principalmente nei tempi difficili della guerra col Barbarossa. Infatti i consoli milanesi, che si recarono al campo imperiale a Lodi, appartenevano tutti, a quanto pare, all'ordine dei nobili (1); ed è osservabile che l'imperatore scelse da questo ceto i 400 ostaggi, che aveva chiesti, mentre congedò i fanti (2). Non altrimenti è detto all'occasione dell'assoggettamento di Brescia: *miserunt consules suos et plerosque alios milites Brixie ad imperatorem* (3).

Circa le attribuzioni dei consoli o dei consigli non spenderemo troppe parole, chè non è nostro intendimento di esporre il meccanismo di questa nuova costituzione sorta sulle ruine della feudalità (4): ma solo c' interessano le nuove forme a ben comprendere lo stato della società in quest'epoca luminosa del risorgimento dei nostri comuni.

Quì basterà osservare che i consoli erano una eletta corporazione di notabili, la quale provvedeva agli affari correnti, massime al mantenimento della pace interna, rispondendo essi, come dice il Wüstenfeld (5), per le vendette del privato e del comune quando fossero riconosciute legittime, per cui si trova così spesso sul principio il nome di *Consules treuguae* a Pisa, a Lucca, nella Lunigiana, fin negli Abruzzi ecc. Solo in processo di tempo i consoli treguani si separarono da quelli del comune, e dove furono detti consoli de' placiti, dove consoli della giustizia, dove giudici eletti, o anche treguani come in antico: ma le loro attribuzioni erano oggimai ristrette all'amministrazione della giustizia, mentre quelli del comune attendevano alla direzione della cosa publica. I consoli supplivano propriamente all'autorità mancata o non più riconosciuta del conte, per cui nel 1130 può vedersi in Milano un giudizio,

(1) *Octo consules et octo alii milites Mediolani.*
(2) Otto Morena ap. Muratori SS. VI 1101.
(3) Otto Morena ap. Muratori SS. VI 1107; Hegel II. 165.
(4) Ciò faremo forse in altra occasione.
(5) Arch. stor. ital. N. S. XII. p. 7.

presieduto da un certo Ungaro, il quale occupa il posto dell'antico duca o conte, come console della corte ducale *qui dicitur de curte ducis*, e dà la sentenza col consiglio e laudamento di altri diciannove consoli della città (1). Anzi il titolo stesso si scambiò talvòlta con quello di conte o in genere con quello di ufficiale imperiale. E valga il vero. I giudici del territorio romano istituiti da Ottone son detti indistintamente, come vedemmo, ora consoli ed ora conti; nè altrimenti leggo nel poema di Lorenzo Vernese come i Pisani mettessero a capo di una loro spedizione fatta nel 1115 contro le Baleari *duo et denos de culmine nobilitatis.... quibus est permissa potestas consulis atque ducis, regerent ut graviter omnes* (2). Ancora, trovo usato scambievolmente e per tempo le voci consoli e potestà, e so che quest'ultima si adoperava già da lungo per indicare l'ufficiale imperiale. Così negli *usatici Barchinone patrie* (3) il nome *potestas* indica sempre l'ufficiale subalterno del Conte: e in Italia, più specialmente a Cremona, occorrono nel 1138 parecchi uomini, i quali non erano altro che i consoli e son detti *Iudices et Potestates regendae justitiae et faciendae omnibus ecclesiis et omnibus hominibus majoribus et minoribus civitatis et sui episcopatus* (4). Tali non erano certamente gli scabini, come opinava il Leo: e ancora, si potrebbe avvertire che i consoli agivano in quelle costumanze, il cui svolgimento non seguì con scosse violente, come in Pisa, a guisa di assessori o compagni dei viceconti; talchè nei primi decenni vi furono sempre dei visconti allato ai consoli senz' altra prerogativa che d'essere nominati nel primo luogo (5). Laonde riteniamo per fermo, che i consoli, nati per certa tal quale necessità il giorno in cui lo stato della cospirazione o congiurazione diventò permanente, si surrogassero ai conti, in vece dei quali e in nome della cospirazione medesima provvedevano alla tutela dei comuni interessi e in ispecie a mantenere la pace sì dentro che fuori.

Noi troviamo dapprima i consoli di Milano alla testa della città insieme col metropolita, e ne abbiamo veduto un esempio fino

(1) Lupi Cod. dipl. berg. II. p. 945.
(2) Muratori SS. VI. p. 111.
(3) Giraud. Essai sur l'hist. du droit franç. II. p. 465 seg.
(4) Tabula dignitatum del Torresini ap. Muratori SS. VII. p. 643.
(5) Wüstenfeld l. c.

Digitized by Google

dal 1100, quando l' arcivescovo Anselmo sancì una tregua di sedici giorni per la solennità del S. Sepolcro dinanzi al magistrato cittadino (1). Altri esempi occorrono nel 1117. Sul principio di questo anno un terremoto e pioggie di sangue e nascite mostruose e tuoni sotterranci e altri prodigi avevano spaventati i popoli della Lombardia, che vi scorsero il dito di Dio e una ammonizione di pensare alla giustizia, all'ordine e alle loro peccata. L'arcivescovo Giordano e i consoli della città di Milano immaginarono che una dieta generale di specie affatto straordinaria, a cui fossero intervenuti tutti i vescovi e le città di Lombardia, potesse apprestarvi rimedio e ne mandarono attorno l' invito. La dieta si adunò veramente in Milano nel marzo del 1117; e alzate due tribune *(theatra)* nel broglio sacro dell' arcivescovo, su l' una prese posto l'arcivescovo stesso insieme coi vescovi, gli abati e altri prelati; su l'altra i consoli coi periti del diritto, delle leggi e delle consuetudini: *consules cum juris, legum et morum peritis.* Stavano in cerchio una infinita moltitudine di popolo, laici ed ecclesiastici, uomini e donne, pieni di aspettazione per ricevere il perdono e la pace dall'arcisescovo e da' suoi suffraganei e dai consoli, portando parecchi, secondo il costume italiano, alte croci in segno ch' essi avevano a presentare qualche lamento o supplica (2). In questo medesimo anno veggiamo i consoli milanesi sedere giudiziariamente a fianco dell' arcivescovo (3); e ancora nel 1125 trentasei *boni homines* milanesi e lodigiani dei tre ordini dei capitani, valvassori e cittadini fungono come consoli, quantunque non ne portino il nome, sotto la presidenza dell'arcivescovo per decidere una causa tra i vescovi di Lodi e di Tortona (4)

Fino a questo tempo adunque i consoli della città agiscono sempre di concerto coll' arcivescovo. Più tardi e' provvederanno da sè alle bisogne cittadine senza riconoscersi punto dipendenti dall'autorità arcivescovile, e il primo esempio lo abbiamo nel 1133. Nel terzo e quarto decennio del secolo XII una nuova divisione si era manifestata sì nell'Impero e sì nella Chiesa, e la lotta si rinnovò allora a Milano, perocchè l'arcivescovo Anselmo di Pusterola si pronunciasse per Corrado di Svevia contro il re Lotario, e accettasse

(1) Giulini II. 684 seg.
(2) Landulph. jun. 31.
(3) Landulph. jun. 35. Giulini VII. 82.
(4) Muratori Ant. Ital. V. 1027, erano due collegi uniti di consoli.

Digitized by Google

anche il pallio da Anacleto II, mentre un'altra fazione aderiva a papa Innocenzo. In questi frangenti i consoli cittadini si intromisero tra le parti avverse (1), e decisero ch'essi medesimi assistiti dagli altri suffraganei, pronuncierebbero sulle pretensioni d'entrambe. L'arcivescovo, accettando l'arbitramento del collegio consolare, abdicava di fatto alla sua autorità temporale, chè non si comanda più a quelli che vi giudicano: anzi Anselmo doveva farne la prova a sue spese, come quegli che fu cacciato dal clero e dal comune della città (2). Ancora, nell'anno 1143, in un affare dei monaci e canonici di S. Ambrogio, affare per metà civile e per metà ecclesiastico, i consoli vanno a trovare l'arcivescovo e gli dettano la sentenza (3); mentre il metropolita che ne ripete puramente e semplicemente il tenore, sembra in vero, giusta la osservazione dell'Haulleville (4), che non sia là senon per prestare il concorso della sua autorità spirituale. L'Haulleville continua: I poteri temporali dei vescovi avevano collo stabilimento dei comuni subito dei gravi attacchi: essi avevano concentrate tutte le loro ricchezze nell'amministrazione delle loro sovranità colla imprevidenza naturale a tutti i governi che non sono ereditari, e i frutti dei loro sforzi vennero raccolti dai comuni. Ariberto fu certamente il creatore della potenza di Milano. Ella è una giustizia che dobbiamo rendere ai signori ecclesiastici della Lombardia: eglino non ebbero l'arte di crearsi un potere di riserva fuor della cerchia cittadina, come la maggior parte dei signori laici; e allorquando perdettero l'autorità temporale nella loro città, non restò più nulla ad essi. In quelle città poi, dove non ebbero che la semplice immunità dei beni ecclesiastici, i vescovi aiutarono a cacciare gli ufficiali regi, di cui divisero le spoglie colla borghesia: ma non tardò a manifestarsi una lotta tra gli spogliatori; e nelle circostanze in cui questa lotta si produsse nell'undecimo secolo l'esito non poteva esser dubbio. I vescovi restarono i capi spirituali del comune e il punto di unione tra l'impero da una parte e il papato dall'altra.

Che più? L'autorità dei consoli doveva essere riconosciuta dallo stesso imperatore. Landolfo di S. Paolo ci narra nella sua cronaca

(1) *In concordia utriusque partis steterunt.*
(2) Landulph. jun. 41.
(3) Puricelli Ambr. n. 390; Giulini III. 309 seg.
(4) Haulleville Op. cit. I. 433.

Digitized by Google

com' egli nel 1136 si presentasse a Lotario, che aveva aperta una dieta generale in Roncaglia, per sottoporre al tribunale di lui un suo affare, per cui aveva reclamato invano altre volte. Lotario, circondato da principi, da prelati e da uomini di lettere, lo ricevette molto affabilmente; ma rinviò la sua causa al collegio dei consoli di Milano (*coetus consulum*) con ordine che avessero a giudicare giustamente e paternamente. Così agli occhi stessi dello imperatore i collegi dei consoli formavano oggimai nelle città di Lombardia dei tribunali di prima istanza da cui l' appello era portato al supremo tribunale dell impero (1). La interna tranquillità, che succedeva a quando a quando alla lotta, e anche le guerre esterne, quantunque talvolta infelici, fecero crescere continuamente i Milanesi in forza e in ricchezze, e arrivare a quella alterigia di libertà colla quale pochi anni dopo si fecero incontro al Barbarossa.

La rivoluzione, come veggiamo, era in continuo progresso: ma non progredirà nè poteva progredire infinitamente sino a negare il diritto dell' impero. Il popolo poteva iniziare da sè le proprie franchigie; ma non aveva tanta forza in sè da legittimarle. A tal uopo gli occorreva l' autorità dell' impero, che riguardava come il solo custode della legge e centro e fonte di ogni giurisdizione; perocchè i nostri avi credessero seriamente che quella monarchia universale e feudale di Carlomagno fosse l'erede dell' antica, già fonte di ogni cosa legittima, a cui si rannodava l' idea di una grande felicità, e che, accettandola, avrebbero conservata ancora la dominazione del mondo. Dante stesso immaginava che all'epoca del vecchio impero la nave della umana compagnia dirittamente per dolce cammino a debito porto corresse (2); e in preda a quel terribile sogno della gloria romana, egli segue di luogo in luogo il suo Cesare germanico e crede che il passato d' Italia possa rinascere sotto lo scettro di lui. Ciò che manca all' Italia risorta è propriamente la coscienza dei suoi diritti, e questo fatto è capitale per la nostra storia. Non vi fu municipio, il quale non cercasse di legittimare la sua insurrezione; e tutti, all' indomani del risorgimento, paghi della libertà, rinunciarono all'indipendenza, cercando la loro regola, la loro legge, la loro carta, la loro autonomia, il loro diritto di esistere a una straniera autorità, la quale rappresentando la sovranità del popolo romano, poteva sola

(1) Landulph. jun. 44.
(2) Dante Il convito IV. 5.

Digitized by Google

legittimare la insurrezione, mentre a un tempo prometteva ad essi la dominazione della terra. L'Italia risorse, ma cogli occhi rivolti indietro, senza la coscienza dei diritti che esercitava, cercando un padrone, e non pensando che la sovranità poteva risiedere nel popolo (1). D'altra parte la libertà delle classi inferiori, la indipendenza degli artigiani, il pareggiamento della nobiltà e della borghesia, erano tali cose che non potevano capire nella mente di un tedesco del medio evo (2). Le stesse speranze, che si riponevano in lui, dovevano irritarne la naturale gelosia; e l'imperatore, per poco si sentisse forte, calpestava aspramente l'entusiasmo dei repubblicani italiani. Se gli parlavano della volontà del popolo romano, del consentimento della folla, del dono che l'Italia gli faceva liberamente di sè, questo diritto, questa autorità inalienabile, attaccata a ruine, gli parevano giochi infantili o stoltezze degne di scherno: a questi ingenui egli mostrava la sua spada e non accettava che il diritto della conquista. I tempi, egli diceva, erano mutati, e la gloria e maestà dell'imperio lungi dal trovarsi in Roma erano passate in Germania: quivi stare i consoli, il senato, le milizie, non già in Italia, cui era debito di piegare la fronte al dominio dei Franchi, che l'avevano colla virtù delle armi e col senno conquistata (3).

E venne il giorno in cui la Germania domandò conto all'Italia della sua insurrezione. Da Enrico III fino all'avvenimento di Federigo Barbarossa (1152), cioè per più di un secolo, gl'imperatori e re d'Italia, occupati a far la guerra al papato, si erano tenuti completamente discosti dal movimento comunale (4) e gli avevano in certa guisa accordato tacitamente il loro assenso. Federigo I di Svevia capì che un imperatore non poteva più a lungo abbandonare la penisola a sè stessa; che occorreva ristabilire l'ordine nella feudalità comunale; mettere un termine alle guerre private, onde le città si combattevano a vicenda, e rannodare il vincolo troppo debole che le univa alla potestà centrale, se non voleva che i diritti della corona fossero assorbiti affatto dalle città libere e la monarchia universale di Carlomagno si riducesse a una semplice forma.

(1) Questa idea fu mirabilmente svolta dal Quinet nelle sue Revolutions d'Italie.

(2) Otto Frising. de gestis Frider. lib. II. c. 13.

(3) Otto Frising. Op. cit. cf. Quinet p. 13.

(4) Lettera di Federigo a suo zio. Muratori SS. VI. 635. Radevicus II. 5.

Oltredichè, fin dal tempo, in cui Corrado aveva cercato di farsi re in Italia, era filtrato nell' animo degli Staufen un certo odio di famiglia contro le usurpazioni degli Italiani, e massimamente dei Milanesi. Federigo adunque scese in Italia, deciso di dominarvi con podestà di giudice supremo secondo l' antico diritto, come un imperatore: ma Federigo non intendeva i suoi tempi. Non intendeva la forza della coltura, e non vedeva nel contegno delle città italiane che insolenza e ribellione contro alla sacra maestà dell' impero (1); mentre queste trovavano che l' imperatore voleva soggiogarle in modo inaudito (2), e si richiamavano alla libertà che avevano goduta tranquillamente fino dai tempi del quinto Enrico (3).

A ben guardare, come nella lotta delle investiture, che si era combattuta tra il sacerdozio e gl' imperatori della casa di Franconia, così in questa delle città italiane col Barbarossa, la questione giuridica era quella delle regalie che si trovavano oggimai per la massima parte possedute dalle città. Federigo certamente aveva ragione quando asseriva che *giusta l' antica consuetudine* tutti quei diritti erano appartenuti al Re, e solo per concessione e conferma del Re potevano passare legittimamente in altre mani: ma già da lungo la relazione col Re era stata interrotta e quasi andata in oblio, e nel frattempo si era formata lentamente *una nuova consuetudine*, e con essa un nuovo possesso grazie alle necessità dell' epoca. Federigo ebbe il torto di negare questa vita nuova: ebbe il torto di voler assorbire il potere comunale nel suo proprio potere, press'a poco come lo erano stati i municipj nelle mani dei Cesari, e doveva apprendere a sue spese che nè una pagina può venire strappata impunemente al libro eterno della storia dei popoli. Come gl' imperatori della casa di Franconia avevano col trattato di Worms (1122) perduta la causa delle investiture, non altrimenti Federigo I di Svevia doveva perdere quella dell' autonomia cittadina.

Federigo scese in Italia nel 1154, e questa spedizione decise tosto del carattere ostile, onde furono quinc' innanzi, per lungo vol-

(1) Lettera cit. di Federigo a suo zio; Otto Frising. de gestis Frid. lib. II. c. 13.

(2) Sire Raul de rebus gest. Frid. Muratori SS. VI.

(3) Sire Raul p. 1181; Giuramento della lega lombarda. Muratori Ant. It. IV. 261 Pertz. Mon. Germ. IV. 169.

Digitized by Google

gere d'anni, improntate le relazioni delle città italiane cogli imperatori (1). Una dieta fu tenuta in Roncaglia, e Federigo vi publicò una costituzione, che a primo aspetto sembrava concernere unicamente all'aristocrazia feudale, ma che in verità era un guanto di sfida gettato ai comuni. Già prima di lui e su questa medesima pianura di Roncaglia, correndo l'anno 1136, Lotario II aveva proibito ai militi di alienare i feudi o benefici senza il permesso dei loro signori, perchè a cagione dell' abuso che v'era prima, avendo essi venduto i loro feudi, nè più temendo di perderli, si rifiutavano oggimai a prestare la dovuta obbedienza ai loro signori col prendere le armi e seguitarli andando all' esercito (2). Federigo I, fondandosi su questa legge di Lotario, proibì e cassò ogni alienazione di feudi fatta sì direttamente che indirettamente senza l' intervento del sovrano (3); e con ciò, mentre provvedeva alle ragioni feudali, attaccava implicitamente l' istituzione comunale nelle sue fondamenta e sul terreno della legalità. Perocchè i comuni, sostituendosi ai signori feudali, avevano acquistato da questi ultimi, sia espressamente sia tacitamente, tutte le regalie ch' erano appartenute ad essi, e il più delle volte senza l' intervento del sovrano (4). Noi avremo ben tosto occasione di considerare le conseguenze di questo primo atto imperiale.

In questa medesima dieta Federigo ascoltò le querele di Guglielmo di Monferrato contro gli abitatori di Chieri e di Asti; e il vescovo Anselmo, cacciato dagli Astigiani, appoggiò le parole del marchese (5). Poi si fecero innanzi i consoli di Como e di Lodi, ai quali si unirono i deputati di Pavia e di Cremona, chiedenti ad una voce di essere liberati dalla mala signoria dei Milanesi. Oberto dell' Orto e Gerardo Negro, celebri feudisti, rappresentavano Milano alla dieta, e offersero 4000 marche d' argento a Federigo purchè

(1) Noi non accenniamo che di volo a questa lotta gigantesca, non essendo nostro intendimento di tessere la storia politica dei tempi. D' altronde essa fu scritta e maestrevolmente. Quello di cui ci occuperemo più di proposito sono le leggi, e non diremo degli avvenimenti politici se non quel tanto ci parrà necessario alla retta intelligenza di esse.

(2) Const. de feudor. distractione Pertz. M. G. IV 83.

(3) Pertz M. G. IV. 96.

(4) Haulleville II. 106.

(5) Otto Frising. II. 13.

confermasse la sovranità di Milano sovra i Comaschi e i Lodigiani: ma l'imperatore fortemente indignato le rifiutò, dicendo, che il dibattimento si sarebbe aperto nel territorio stesso della città usurpatrice e che sarebbe fatta giustizia.

Federigo voleva venirne a capo colla forza e col terrore. Già in questa sua prima campagna molte città devastò col ferro e col fuoco, calpestandone la bellezza ed il fiore, ed egli stesso ne scrisse a suo zio, il vescovo Ottone di Frisinga, in una lettera, che non si può leggere senza raccapriccio (1). Quant'è ai Milanesi, sappiamo che furono con severo editto messi al bando dell'impero e privati del diritto di battere moneta, del teloneo, di ogni giurisdizione e potestà secolare, e di tutte le regalie, in pena di aver distrutto Como e Lodi, e non essere comparsi al cospetto imperiale, quantunque formalmente citati (2).

Federigo risalì a Germania molto soddisfatto della sua spedizione (3). D'altronde s'egli aveva fatta sentire quà e là crudelmente la sua potestà imperiale, non l'aveva però rinvigorita, e aveva schivato Milano, in cui nondimeno si compendiava l'onore d'Italia, per il che non fà ch'io dica se questa città ne insuperbisse. E già presente Federigo, i Milanesi, accolti quei di Tortona come martiri della italica libertà, ne avevano rialzata la città e battuti i Pavesi, ch'erano corsi a porvi impedimento. Ora, assente lui, ridussero questi alla pace e punirono più o meno gl'imperiali: il marchese di Monferrato, Cremona e Lodi, che venne saccheggiata e distrutta; e ancora, ristrinsero loro alleanze e fortificarono i passi d'Adda e Ticino (4).

(1) Muratori SS. VI. 635: *Inde Chairam* (Chieri) *maximam et munitissimam villam destruximus, et civitatem Astam incendio vastavimus.... Destructa Tertona, Papienses, ut gloriosum post victoriam triumphum nobis facerent, ad civitatem nos invitaverunt.* Ecco due città distrutte ed una arsa. Nè miglior sorte toccò a Spoleto: *munitissimam civitatem, quae pene centum turres habebat, vi coepimus, igne videlicet et gladio et infinitis spoliis acceptis, pluribus igne consumptis, funditus eam destruximus*

(2) Muratori Ant. Ital. II. 591; cf. Chron. Cremon. ad a 1155. Muratori Ant. It. II. 634.

(3) Pertz IV 98: *omnia in Italia gloriose peregimus.*

(4) Otto Frising. II 31; Otto Morena p. 981 seg. 993 seg.; Sire Raul p. 1175 seg.

Digitized by Google

L'imperatore, appena n'ebbe notizia, scrisse a tutti i principi ecclesiastici e laici dell'impero: « Già da lungo i Milanesi hanno alzata superbamente la testa contro l'impero romano. Essi cercano adesso di turbare l'Italia e sottometterla al loro giogo. Per umiliare tanta presunzione e impedire una plebe impudente di usurpare o calpestare la nostra gloria, noi ci proponiamo di provvedere energicamente a che simili fatti non abbiano a rinnovarsi ed esercitare tutta la forza dell'impero per distruggerli » (1). E tenne veramente la sua promessa. Egli fece una seconda discesa nel 1158, e il suo esercito feudale contava meglio che 100,000 uomini venuti da tutte le parti dell'impero. Milano dovette arrendersi, ed eccone la capitolazione: (2)

» Tutti i Milanesi dai 15 ai 70 anni giureranno fedeltà allo
» imperatore.

» Tutte le regalie, come la moneta, la dogana, il pedatico,
» il porto, il comitato e simili ritorneranno allo imperatore, e i
» Milanesi l'aiuteranno a tutta possa a conservarle senza frode o
» male arti.

» Verrà riedificato il palazzo imperiale; e i legati, mandati
» dallo imperatore in Italia, siederanno in questo palazzo ogni qual
» volta visiteranno la città e vi definiranno per l'onore dell'im-
» pero i placiti deferiti ad essi.

» I consoli presenti continueranno, per grazia speciale dello
» imperatore, le loro funzioni fino al primo febbraio 1159: ma
» quinc'innanzi saranno eletti dal popolo e confermati dallo im-
» peratore. Una metà degli eletti, quando l'imperatore sarà in Lom-
» bardia, e due solamente di essi, quando l'imperatore sarà altrove,
» dovranno recarsi alla presenza di lui, affine di prestare nelle sue
» mani il giuramento di fedeltà e ricevere l'investitura delle loro
» funzioni per se e gli altri loro soci. I quali avranno l'obbligo di
» prestare il medesimo giuramento davanti all'assemblea comunale.
» Trovandosi un legato imperiale in Italia, le dette formalità po-
» tranno essere fatte alla presenza di lui.

» I Milanesi non impediranno che Como e Lodi vengano rie-
» dificate per l'onore dell'impero e si asterranno ivi dal fodro e
» dal viatico e da ogni esazione per tutta la loro dizione. Queste

(1) Pertz IV 99.
(2) Radevicus I 41; Pertz IV 109 seg.

» due città, libere come Milano, saranno soggette solamente alla » giurisdizione spirituale dell'arcivescovo.

» Affine di riscattare le ingiurie, la città pagherà 9,000 mar- » che d'argento alla camera imperiale, salvo ai Milanesi di farne » la colletta da quelli ch'erano soliti partecipare alla loro società. » Nondimeno sarà proibito di addossarne la contribuzione ai Co- » maschi, ai Lodigiani e a tutti coloro che avevano recentemente » giurata fedeltà allo imperatore nel comitato del Seprio. I Cre- » maschi alleati dei Milanesi rientreranno in grazia pagando 150 » marche.

» I Milanesi daranno 300 ostaggi scelti tra' capitani, valvas- » sori e popolani approvati dall'arcivescovo di Milano, dal conte » di Biandrate, dal marchese di Monferrato, e così piacendo allo » imperatore, da tre consoli, i quali però dovevano giurare di pro- » cedere fedelmente alla scelta. Cinquanta ostaggi potranno, a be- » neplacito dello imperatore, venir condotti oltralpe. Gli altri re- » steranno in Italia confidati a gente sicura, e potranno riacqui- » stare la libertà non tosto il comune avrà eseguito le condizioni » del trattato. Tre principi tedeschi danno la loro parola d'onore » che gli ostaggi condotti in Germania verranno messi in libertà » non tosto le medesime condizioni saranno adempite.

» I Milanesi restituiranno i prigionieri lombardi al Re di Boe- » mia, il quale insieme con altri principi obbliga la sua parola » d'onore ch'e' saranno reintegrati nel caso non riuscisse allo im- » peratore di riconciliare i Milanesi e gli alleati, di essi: Tortonesi, » i Cremaschi e gl'Insulani, coi loro nemici: i Cremonesi, i Pa- » vesi, i Novaresi, i Comaschi, i Lodigiani e i Vercellesi.

» Il bando sarà tolto. Milano verrà trattata con mitezza. L'e- » sercito imperiale lascierà la città e il suo territorio subito dopo » consegnati gli ostaggi e scambiati i prigionieri.

Così Milano accettava la legge del vincitore: ma convien confessare che più larghi patti non avrebbe potuto ottenere qualora avesse disputato la vittoria all'inimico con un gran fatto d'armi in campo aperto. La capitolazione ne riconosceva solennemente il comune e garantiva anche quinc'innanzi ai Milanesi il diritto di eleggere i propri consoli, salva soltanto la conferma imperiale. Sì profonde erano le radici che le libertà cittadine avevano gettato, da non potersi spegnere senza annientare il comune.

Pochi giorni dopo l'imperatore convocò una dieta generale del regno in Roncaglia. Vi accorsero tutti i vescovi, i duchi, i mar-

chesi, i conti, nonchè i consoli della più parte delle città lombarde; vi intervennero parimenti, invitati dal principe, i più reputati giureconsulti, fra' quali notavansi Bulgaro, Martino Gosia, Ugo ed Jacobo da porta ravegnana, i più celebri dottori che vantasse la scuola di Bologna, questi *lilia legum*, come dicevansi perchè conservavano intatta la fragranza dell' antichità. Federigo, oggimai padrone della situazione, credeva giunto il momento per ristabilire durevolmente l' ordine e fondare una legislazione, le *leggi della pace*, determinando quali fossero i diritti dell' impero sull' Italia, resi omai dubbi dopo tanti secoli di continue perturbazioni, che avevano radicalmente cangiate le sorti dei popoli (1).

Nè questa era facile impresa. Era impossibile di consultare la consuetudine, perchè tutto negli ultimi settant' anni aveva oscillato; nè le condizioni, quali vigevano prima, potevano essere restaurate, dacchè la maniera di vita era affatto diversa. Non si poteva neppure attingere senz' altro quei principj a un sistema giuridico esistente, qual era il romano o il germanico, perchè niuno dei due combacciava. Non al principato barbarico, la cui idea si era di necessità modificata col risorto studio delle leggi romane, al cospetto di quell' altra idea affatto opposta della prerogativa cesarea; e non al principato romano, a cui repugnava il nuovo diritto dei popoli risorti e l' esistenza secolare e necessaria delle libere istituzioni portate dai conquistatori come premio dell' invasione. Non restava propriamente se non di mettere assieme tutte le regalie esercitate quando che fosse dai Re germanici, e cercarvi un fondamento nelle idee generali che correvano intorno alla podestà publica dello imperatore. E ciò fu fatto. I quattro dottori aiutati da ventotto consiglieri tolti da quattordici delle città più importanti del regno, tra i quali i giureconsulti milanesi Oberto dall' Orto e Gerardo Negro, compirono in questo modo il lavoro, che ratificato da Federigo, fu poi solennemente giurato dall' arcivescovo e dai consoli di Milano, dai signori e dai consoli delle città rappresentate alla dieta (2).

La nuova legislazione risguardava tre punti: le regalie, i feudi e la pace publica. Ognuno di essi fu l' oggetto di una particolare costituzione.

(1) Pertz IV 110 seg.
(2) Radevicus II 5; Vincent. Prag. p. 61; Otto Morena p, 1017 seg.

Come regalie vennero dichiarate: « L'arimannia; le vie pu-
» bliche; i fiumi navigabili e quelli che potevano diventarlo; i porti;
» i ripatici; le dogane; la moneta; il prodotto delle multe e delle
» pene; i beni vacanti; quelli confiscati per indegnità, ammenochè
» la legge non li concedesse espressamente a certe persone; i beni
» di coloro che contraevano nozze incestuose; i beni dei condan-
» nati e proscritti, secondo il tenore delle nuove costituzioni; le
» prestazioni delle angarie e parangarie, delle carrate e delle navi;
» la collazione straordinaria pel ricevimento della corona impe-
» riale; il potere di costituire i magistrati che amministrassero la
» giustizia; le miniere d'argento; i palazzi nelle città consuete; le
» rendite delle pesche e delle saline; i beni dei rei di crimenlese;
» la metà del tesoro trovato a caso in un fondo cesareo o in
» un luogo religioso, e la totalità del medesimo, se la ricerca
» n'era stata fatta a bella posta ». Finquì la legge (1); e Radevico aggiunge, interpretando il pensiero imperiale: essere stato accettato da tutti che in ogni città l'imperatore aveva il diritto di creare col consenso del popolo i podestà, i consoli e gli altri magistrati, i quali, da gente fedele e prudente, mantenevano l'onore del principe e la giustizia dovuta ai cittadini e alla patria (2). Radevico nota eziandio essere stato deciso che chiunque possedeva alcuna di queste regalie per donazione avutane da qualche Re e poteva dimostrarne il possesso con istrumenti legittimi, doveva conservarla anche per l'avvenire (3).

La costituzione dei feudi non è a ben guardare, che lo sviluppo dell'altra costituzione publicata nel 1154 nella prima dieta di Roncaglia, ed ha pure una grande importanza per le cose comunali. Federigo osserva, che i principi italiani si erano gravemente querelati contro i loro vassalli perchè avevano senza licenza obbligati a pegno o venduti a titolo di livello i feudi che tenevano da essi, per cui non solo e' si trovavano privati dei dovuti servigi ma insieme ne rimaneva diminuito l'onore dell'impero e compromesso l'esito delle spedizioni romane. Avutone quindi il consiglio

(1) Pertz IV 111; II F. 56.

(2) Radevicus II. 6. Avvertiamo peraltro che i podestà ancora non esistevano, e questa è dunque una inavvertenza di Radevico, ammenochè per podestà e' non abbia inteso le autorità in generale.

(3) Radevicus II. 5 in fine.

dei vescovi, dei marchesi, dei conti e degli altri grandi, l'imperatore stanzia con questa legge:

» Che non sia lecito a chicchessia di vendere o pegnorare o » alienare in nessuna maniera, o disporre per l'anima di tutti o » parte dei loro feudi senza la licenza del signore da cui rileva- » no, giusta la legge dell' imperatore Lotario. Anzi per mag- » giore utilità del regno questa legge doveva aver effetto retro- » attivo per forma che tutte le alienazioni fatte contrariamente ad » essa fossero nulle ed irrite senza riguardo ad alcuna prescri- » zione di tempo, salvi però i diritti del compratore di buona fede » contro il venditore pel risarcimento del prezzo.

» Proibiamo anche assolutamente ogni vendita fatta sotto co- » lore d' investitura. Il venditore e il compratore, che figureranno » in un atto di questa specie, perderanno il feudo che tornerà li- » beramente al signore. Il notaio, che scientemente ne avrà rogato » lo strumento, perderà l'ufficio e la mano e diverrà infame.

» Ogni feudatario maggiore di 14 anni, che per incuria o ne- » gligenza lascierà trascorrere un anno e un giorno senza chiedere » l'investitura del feudo, lo perderà, e il feudo sarà devoluto al » signore.

» Ancora, stabiliamo fermamente, sì per l'Italia e sì per la » Germania, che ognuno, il quale, sebbene chiamato dal suo si- » gnore a prender parte ad una spedizione publicamente annunciata, » non si rendesse all'appello nel tempo conveniente, o mancasse di » mandare altra persona accettabile in sua vece, o non sommini- » strasse al signore la metà della rendita del feudo per un anno, » debba perdere il feudo che tornerà al signore.

» I ducati, i marchesati, i comitati sono dichiarati indivisi- » bili: gli altri feudi potranno essere divisi a beneplacito dei con- » sorti, ma in guisa che tutti coloro, i quali ne avessero parte, » debbano prestare la fedeltà, e che lo stesso vassallo non sia forzato » ad avere più signori per lo stesso feudo, nè il signore doveva » trasferire il feudo ad altri senza la volontà del vassallo ».

Parecchie altre disposizioni concernono le offese fatte dai vassalli ai loro signori, che ommettiamo.

» Verificandosi una controversia tra due vassalli intorno al » feudo la cognizione doveva spettarne al signore; mentre le liti » tra il signore e il vassallo andavano decise dai pari della curia » scongiurati dal signore medesimo sotto debito di fedeltà.

» In ogni giuramento di fedeltà, l'imperatore doveva essere » sempre nominatamente eccettuato » (1)

Finalmente quant'è alla pace publica fu stabilito:

» Che tutti i sudditi dell'impero abbiano ad osservare tra loro » una pace vera e perpetua. I duchi, i marchesi, i conti, i capi- » tani e i valvassori, tutti i rettori dei luoghi e tutti i mag- » giorenti e plebei dai dieciotto fino ai settant'anni dovevano es- » sere astretti per giuramento a tenere la detta pace, e aiutare » quei rettori a farla rispettare. Ogni cinque anni il giuramento » voleva essere rinnovato.

» Se alcuno pretendeva di avere delle ragioni verso altri, e' » doveva rivolgersi alla potestà giudiziaria.

» Chiunque temerariamente violasse la detta pace andava pu- » nito, a beneficio della camera imperiale, con una pena di 100 » lire d'oro se era una città, di 50 se un duca, marchese o conte, » di 20 se un borgo, un capitano o valvassore maggiore, e di 3 » se era un valvassore minore o altro individuo, oltre al risarcire » il danno e comporre le ingiurie, i furti, gli omicidi, le diminu- » zioni di membra e ogni altro delitto secondo la legge.

» I giudici e difensori dei luoghi e ogni altro magistrato co- » stituito o confermato dall'imperatore, che non facesse giustizia » o non perseguitasse i violatori della pace, sarà costretto a ripa- » rare il danno causato, e pagherà inoltre un'ammenda all'erario, » che importerà 10 Lire d'oro pei giudici maggiori, e 3 pei minori. » In caso d'insolvenza e' doveano venir fustigati e condannati a un » esilio di cinque anni per una distanza di cinquanta miglia dal » loro domicilio.

» Tutte le conventicole e congiurazioni, sì nella città che fuori, » anche fatte per causa di parentela e tra una e l'altra città, o » tra due persone, o tra una persona e una città, erano in ogni » modo proibite, e quelle che esistevano dovevano essere sciolte. » Ogni congiurato incorreva nella pena di una lira d'oro.

» Vogliamo eziandio che i vescovi dei luoghi colpiscano colla » censura ecclesiastica i violatori di questo divieto fino a che ab- » biano data soddisfazione.

» Anche i ricettatori dei violatori della pace e i compratori

(1) Pertz. IV 113; II F. 55; Radevicus II 7.

Digitized by Google

» del bottino dovevano incorrere nelle medesime pene comminate
» agli autori principali del delitto.

» Coloro che non volevano nè giurare, nè tenere la pace, non
» dovevano neppur godere della legge di essa: i loro beni ne an-
» davano confiscati, la loro casa distrutta.

» Condanniamo anche e proibiamo le esazioni illecite fatte
» dalle città e castella, sopratutto a detrimento delle chiese, esa-
» zioni di cui già da lungo erasi accresciuto l'abuso. I colpevoli
» incorreranno nella pena del doppio.

» Coloro, che vendevano un loro allodio, non potevano ven-
» dere a un tempo anche il distretto e la giurisdizione dell'impe-
» peratore, sotto pena di nullità ». (1)

Questo è il testo delle costituzioni promulgate nella famosa dieta di Roncaglia, costituzioni che, a ben guardare, stabilivano la perfetta sudditanza sì dei feudatari e sì dei comuni, e mentre sancivano l'assoluto potere del principe, dannavano la nascente libertà italiana.

Queste costituzioni non avevano per nulla riguardo alle condizioni giuridiche esistenti, e cancellavano veramente più secoli dalla storia delle città lombarde. Le quali già da lungo esercitavano il diritto di creare e costituire le proprie magistrature; e Federigo, risalendo fino alla origine del comitato carlovingio, pretendeva invece che quei magistrati dovessero essere creati dall'imperatore col consentimento del popolo. Ancora, la moneta, i tributi, i telonj, i beni vacanti, il prodotto delle ammende penali e simili, tutto ciò è di mio diritto, dice l'imperatore; ma l'una o l'altra di queste regalie erano già state contestate nel corso del secolo XII, e di più Federigo non offriva alcuna garanzia per l'esercizio di questi diritti. La costituzione sui feudi è in verità, come la chiama l'Haulleville, un processo di tendenza, che minacciava le stesse fondamenta del reggimento comunale. Perchè avvertiamo ciò che abbiamo notato anche altra volta, che molte delle alienazioni, a cui Federigo allude, erano state fatte quando a un membro del comune, e quando ai comuni stessi. Col che non è a dire che il sistema feudale ne andasse onninamente distrutto. Esso tendeva solamente a spostarsi, cioè a passare dai signori ai comuni, i quali, combattendo la feudalità, vi si sostituivano in sua vece, di maniera

(1) Pertz IV 112; II F. 53. 54; Radevicus II. 7

Digitized by Google

che gli antichi vincoli feudali si rallentavano, ma per restringersi sotto una nuova forma. Queste alienazioni erano state così numerose dopo il secolo XII, che alla venuta di Federigo in Lombardia si potevano contar sulle dita i signori rimasti veramente indipendenti dai comuni: il marchese di Monferrato, il marchese Malaspina e qualche altro. Federigo credette di rimediare al male e portare un colpo molto sensibile ai comuni, dando effetto retroattivo alla legge. L'articolo poi, che dichiara indivisibili i ducati, i marchesati e le contee, attaccava a un tempo il fondamento delle circoscrizioni comunali; mentre la giurisdizione speciale, creata pei capitani e valvassori all'infuori della potestà del comune, era di natura da gettare la divisione nel seno stesso delle magistrature cittadine. Similmente la costituzione della pace ha tutto l'aspetto di un sistema repressivo diretto contro le intemperanze dei comuni. E non neghiamo che per questo lato essa non contenga delle disposizioni savie e salutari; ma Federigo eccede nella repressione. Non contento di dichiarare sciolte le leghe delle città fra loro e togliere il diritto di guerra privata, egli proibisce a un tempo ogni conventicola e congiurazione, o, come diremo noi, il diritto d'associazione, nel seno stesso del comune, e urta così di fronte all'elemento fondamentale, originale dei comuni, i quali non erano in realtà che associazioni di classi. (1)

E sulle ruine della libertà italica doveva sorgere onnipotente lo Stato, o la potestà del principe, come dicevasi allora, e come erasi detto ai tempi degli imperatori romani. Il principe, secondo la tradizione germanica, non era lo Stato: lo Stato era la nazione, cioè la nobiltà feudale, il clero e i comuni; la nazione, dalla quale emanava realmente la sovranità, disseminata su tutta la faccia dell'impero, mentre l'imperatore, come capo del potere esecutivo, eletto dalla nazione medesima, non aveva altre attribuzioni fuor quelle che la nazione gli aveva conferite. Adesso la dieta di Roncaglia attribuiva al principe il diritto d'intervenire in tutto e per tutto e ne sanciva l'assoluto potere, ratificando solennemente, e per la prima volta dopo molti secoli, un principio antipatico a tutte le tradizioni germaniche, che non si può non ascrivere alla influenza del diritto romano.

La coscienza del diritto in Italia non poteva non riposare nel

(1) Haulleville Op. cit. II 133 seg. 136.

Digitized by Google

sentimento permanente dell' antichità romana. Roma era la città sacra, ispirata da Dio stesso, e le sue leggi, dettate dalla sapienza eterna, dovevano essere necessariamente le leggi d'Italia. Nè il gius romano era considerato in Italia come peculiare dei Romani, ma come diritto comune dell'umano consorzio. L'idea di una monarchia del mondo, propria degli Italiani, doveva far luogo al sentimento della universalità del diritto romano; nè questo era in fondo che il sentimento nazionale applicato alla scienza del giure. L'idea dell' *Orbis romanus* non era per anche spenta; e quantunque sfasciato il gran colosso, quantunque, sparite già da lungo le istituzioni di quel corpo politico, l'idea astratta sopravviveva ancora alla distruzione della cosa. In quel sentimento erano d'accordo tutti: l'imperatore del pari che i giureconsulti, i poeti del pari che i cronachisti.

Come questi rattaccavano la genealogia degli Staufen a quella degli antichi Cesari, risalendo fino a Dardano e a Giove, non altrimenti Federigo Barbarossa amava di chiamarsi successore di Costantino e di Giustiniano, come di Carlomagno e di Lodovico il Pio, e si proponeva di seguirne le vestigia e venerarne le leggi come oracoli divini (1); e Bartolo sosteneva ancora nel secolo XIV con tutta serietà: *adhuc dico istos de populo romano esse... et idem dico de istis aliis regibus et principibus, qui negant se esse subditos Regi Romanorum, ut rex Franciae, Angliae et similes.* Egli estendeva e imponeva la condizione di cittadini romani a tutti gli abitatori del mondo antico e moderno, e assorbiva l'universo nell'idea dell'impero, l'umanità nel popolo romano, e per amore o per forza vi faceva entrare, non pure tutte le nazioni, ma e tutte le epoche. E come Bartolo la pensavano anche altri giureconsulti, e quasi tutti i glossatori della grande epoca erano ghibellini. Il Cesare era pur sempre ai loro occhi il padrone universale, da cui rilevava ogni autorità (2); e non dee far meraviglia se i quattro

(1) Const. de bon. cler. Pertz leg. II. 138.

(2) Ottone Morena racconta che un dì Federigo, cavalcando tra Bulgaro e Martino Gosia, dimandò s'egli fosse padrone del mondo. Bulgaro disse no quanto alla proprietà; Martino sì. La lusinghiera risposta di questo piacque allo imperatore, che, disceso, gli fece dono del proprio cavallo; per cui è fama che l'altro esclamasse: *amisi equum quia dixi aequum quod non fuit aequum.*

gigli delle leggi, invitati da Federigo a determinare i diritti dell' impero, si pronunciassero in favore di lui e in danno della patria. Essi consideravano i libri di Giustiniano con quella medesima riverenza, onde i teologi consideravano la sacra scrittura e le opere degli antichi padri della Chiesa; e in quei libri la suprema potestà era personificata nello imperatore, il cui arbitrio era ammesso come un principio, secondo la nota sentenza: *ciò che al principe piace ha vigore di legge.* Quei giureconsulti non facevano che applicare le teorie dispotiche della giurisprudenza degli imperatori romani, e il facevano, non già per servilismo, ma per sistema.

L'ambizione cosmopolita degli antichi Cesari era veramente ricomparsa in questi grandi giureconsulti italiani. E d' altronde l' arcivescovo della eroica Milano non favellava diversamente al cospetto del principe: « A lui la dominazione sui pesci del mare e sugli uccelli dell'aria; a lui solo il diritto di far leggi e provvedere alla giustizia e all' onore dell' impero; il diritto star solamente nella volontà di lui, e una lettera, una sentenza, un editto di lui essere legge al popolo, il quale, in compenso della protezione che riceve, pone ogni potestà nelle mani del sovrano, che è giusto goda il diletto del comandare se porta il peso della tutela di tutti » (1). Ancora, i vescovi, i signori, le città riconobbero espressamente le decisioni della dieta di Roncaglia, e confermarono con ciò l' opinione dei giureconsulti (2).

Per tal modo questa dieta costituente votava una legge di Stato, che per ogni aspetto faceva alle pugna colla realtà. Federigo risguardò come una grazia speciale l' aver aggiunto, che ognuno, il quale possedeva un diritto documentato per titolo avutone da' suoi predecessori nell' impero, dovesse conservarlo quand' anche fosse contrario al nuovo diritto publico: ma siccome per l'addietro non si aveva mai pensato a parecchi punti di questo diritto, così non c' era alcuno che per tal riguardo potesse muovere disputa all' imperatore. In ispecie annoveriamo tra essi la disposizione principale, che aggiudicava al sovrano la nomina delle magistrature cittadine, e lo rendeva, non solo signore feudale, ma vero signore assoluto delle città italiane. Le decisioni di Roncaglia

(1) Pertz IV. III.

(2) Radevicus II. 5. Forse e' speravano che i toro privilegi verrebbero rispettati in onta alle disposizioni generali.

Digitized by Google

erano veramente decisioni nuove: erano pretta teoria, e non ci dee stupire che non approdassero, perocchè dovunque v' ha degli uomini, cioè delle passioni, chi edifica esclusivamente sulla teoria edifica nel vuoto. Aspettando che i fatti vengano a smentire la teoria, ci limiteremo per ora a registrare la voce di un altro teorico, il glossatore Piacentino, nato a Piacenza morto a Montpellier nel 1192, che chiama miserabili i quattro dottori di Bologna, e ne dice empia e falsa e contraria a coscienza la decisione, accusandoli di aver tradita l' Italia (1).

Federigo, appena chiusa la dieta, aveva mandato dapertutto alcuni signori della sua corte, sotto il titolo di nunzi, per raccogliere il fodro, e prendere possesso delle regalie, e istituire in ciascuna città un magistrato superiore ai consoli, che rappresentasse la potestà imperiale (2). Essi eseguirono puntualmente le loro istruzioni a Pavia, Cremona, Lodi e Piacenza, e tutte queste città ebbero un governatore imperiale, detto potestà, scelto tra gli abitatori del territorio, che doveva oggimai dirigere l' amministrazione superiore (3). Giunti anche a Milano per dare esecuzione alle deliberazioni della dieta in onta ai rapporti esistenti e in onta all'idea che il popolo aveva di questi rapporti, ne nacque un fiero tumulto, e fu loro forza di cercar salvezza nella fuga. I Milanesi credettero per fermo che la capitolazione conchiusa anteriormente li avrebbe dispensati dalla più dura delle disposizioni della dieta; perocchè secondo questa capitolazione i consoli già istituiti dovevano continuare nell' esercizio delle loro funzioni sino al febbraio dell' anno 1159 e i consoli futuri essere eletti dal comune, salva solamente la conferma dell' imperatore. Egli è in questo senso che aveano rinunciato senza riserva alle regalie, mentre Federigo risguardava invece la capitolazione come modificata dalla nuova legge fondamentale (4). Certo i Milanesi erano in buona fede; e nondimeno

(1) Placentini Summa in tres libros tit. de annonis.

(2) Radevico II. 9. 10. 21; Vincent. Prag. p. 62; Otto Morena p. 1021.

(3) Sire Raul p. 1181; Radevicus II. 8. 48; Otto Morena p. 1015. 1093.

(4) Sire Raul p. 1182. Stando invece ad Otto Morena p. 1109 il torto sarebbe stato dei Milanesi. Radevico II. 25 narra che, chiamati a scolparsi, abbiano data questa audace risposta: essere bensì vero che avevano giurato, ma non avevano anche promesso di tenere il giuramento. Noi la riteniamo poco probabile. cf. Hegel II. 234 ed Haulleville II. 155 seg.

si sa quanto duramente abbiano avuto a scontare la loro resistenza.

Milano fu disfatta (1162), e alla distruzione della prima e più potente città della Lombardia seguì un momento di costernazione e di terrore generale; sicchè fu possibile all' imperatore di stabilire dovunque i suoi potestà, e dovunque egli stesso, o col mezzo di questi magistrati superiori, nominò i consoli e pretese le regalie (1). Solo poche città ne andarono immuni: Pavia, Cremona, Lodi (2), Lucca (3), Ferrara e Mantova (4), che voleva ricompensare per la loro fedeltà, e quelle di cui gl' importava il libero appoggio per le sue imprese contro *il Siciliano*, cioè Genova e Pisa (5).

Ma guai, esclama l' Hegel, guai alla signoria che ha solo per fondamento il favore e il terrore e non trova più un popolo di servi! E si avverta che i procuratori dell' imperatore opprimevano a man salva le città lombarde, come per far sentire ad esse anche più caro il perduto bene della libertà. Uno scrittore fedelissimo a Federigo (6) racconta come eglino non solamente esigessero ciò ch' era dovuto al principe ma sette volte più, e aggiunge, che specialmente i mali che sostenevano i Milanesi erano insopportabili dacchè il potestà a quegli infelici del ricolto delle loro terre appena lasciava il terzo del terzo. Coloro che avevano terre nel Cremasco, nel Lodigiano, nel Seprio, nella Martesana, non potevano riceverne alcun frutto, che gli ufficiali tedeschi rapivano. Chiunque de' debitori altrui avesse voluto comperare l' assoluzione del debito, agevolmente l' otteneva, pagandone al potestà una parte. E ancora, aggiudicava i beni dei morti senza eredi; confiscava le sostanze di quanti osavano muover lamento del suo malgoverno; taglieggiava, angariava, trattava a guisa di armento la povera plebe, costringendola a lavorare ai publici edifici. Sire Raul racconta alla sua volta,

(1) Otto Morena p. 1111. 1125; Romuald. chron. p. 204.

(2) Otto Morena p. 1109.

(3) Memorie di Lucca Diss. V. T. I. p. 186 seg.

(4) I privilegi di queste due città in Muratori Ant. Ital. IV. 257 seg.

(5) Muratori Ant. Ital. IV. 253; Flaminio del Borgo Raccolta p. 32; Ficker Reinald von Dassel p. 42 seg.

(6) Acerbo Morena continuatore della cronaca del padre in Muratori Script. VI p. 1127.

che i Milanesi dovettero anche prestare *sacramenta tributaria*, obbligandosi a pagare dei tributi sulle terre, sul bestiame e sulle case, intorno ai quali fu poi compilato un catasto, detto *liber tristium sive doloris* (1). Persino i capitani del territorio vennero spogliati di loro giurisdizione signorile: e così avvenne che tutti i Lombardi, anche i fedeli dello imperatore, convennero in un sentimento, in una idea universale: *melius esse eis penitus mori, quam hanc talem turpitudinem taleque eos pati* (2); e fu un grido formidabile che corse tutta la valle del Po e si ripercosse d' eco in eco fino nelle gole più profonde delle Alpi e degli Apennini.

Già nel 1164 eransi sollevate e avean dato il primo esempio di una lega quattro città orientali: Verona, Vicenza, Padova e Treviso, alle quali s' aggiunse Venezia, che sola avea saputo compiere e mantenere la sua indipendenza e ora temeva per essa. Tre anni dopo, il 7 Aprile 1167, si adunarono nel monastero di Pontida i deputati di Cremona, Bergamo, Brescia, Mantova e Ferrara: un'altra lega che fu detta lombarda, simile alla veronese. Poi il 1 Decembre del medesimo anno veggiamo riunite le due leghe veronese e lombarda in una lega sola, o come porta lo stupendo atto, in una concordia (3): quindici città, Venezia, Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Ferrara, Brescia, Bergamo, Cremona, Milano testè riedificata, Lodi, Piacenza, Parma, Modena e Bologna, le quali giurano difendersi, tenersi indenni reciprocamente contro chiunque (non escluso l' imperatore) volesse astringerle ad altro che non avessero fatto dal tempo di Arrigo V fino alla prima discesa di Federigo. Un supremo consiglio federale, a cui tutte le città della lega manderanno i loro deputati o rettori, doveva provvedere alle bisogne interne e comporne le controversie, e insieme fu messo in piedi un forte esercito. Nè va guari, e la lega lombarda, la concordia, è già accresciuta. Vi entrano Novara, Vercelli, Como, Asti, Tortona, parecchi signori feudali, tra gli altri il marchese Obizzo Malaspina della Lunigiana, e si fonda una nuova città contro gli imperiali tra l' alto Monferrato e il confine pavese oltre Po, alla quale per onore del papa è dato il nome di Alessandria. Perchè lo stesso pontefice

(1) Sire Raul p. 1188-1190.
(2) Acerbo Morena l. c.
(3) Muratori Antiq. Ital. IV. 262.

Digitized by Google

Alessandro III si era accostato alla lega, sebbene i motivi che ve lo indussero non fossero nè religiosi nè politici. La chiesa non può tra le sue glorie annoverar anche questa, di avere con un atto spontaneo e religioso promossa la libertà cittadina: anzi, come osserva il Gregorovius, i pontefici combatterono la democrazia in Roma, dove cercava protezione allo impero contro il papato, e insieme la favorirono nella Lombardia, dove essa trovò un appoggio nel papa contro l'imperatore e ottenne mediante la chiesa una forza morale. Chiaro è: l'intima relazione che s'istituì tra il papato e i confederati non aveva altro fondamento che l'opposizione contro il comune nemico; e nondimeno essa giovò grandemente agli interessi della lega. Nella quale entrarono poi nuove città: Ravenna, Rimini, Imola, Forlì, e allora prese il nome più esteso di *Società di Venezia, Lombardia, Marca e Romagna ed Alessandria*. I giuramenti si allargarono a non far pace nè tregua, nè compromesso coll'imperatore, ed impedire che non scendesse esercito imperiale grosso nè piccolo di qua dall'Alpi e mantener la lega per cinquant'anni: tutto magnifico, dice il Balbo (1), salvo che mancarono sempre in quegli atti le due parole, in quelle menti le due idee d'indipendenza e d'Italia. E queste furono le deficienze che perdettero tutto, che fecero inutili poi gli altri fatti di quella guerra; queste, che fecero la società lombarda tanto meno gloriosa ed efficace, che non le leghe posteriori delle provincie unite di Neerlandia o d'America.

I Tedeschi furono disfatti a Legnano il 29 maggio 1176 come a' dì nostri i Francesi a Lipsia: Federigo stesso scomparve nella mischia e fu pianto per morto; certo egli corse un grave pericolo e l'impero con lui. Allora gli cadde la benda.

La battaglia di Legnano, dice il Weber (2), diventò la pietra angolare di un'èra novella. L'imperatore conobbe che non avrebbe mai raggiunta la meta continuando nella politica che aveva seguito fino allora. A breve distanza dal luogo dove egli avea veduto a' suoi piedi i Milanesi, la cittadinanza della città risorta aveva gettate a terra o fatte saltare nel Ticino le sue superbe milizie. Adesso egli abbandonò il sogno di un impero alla foggia di Carlomagno, il sogno di un ordinamento politico, in cui il diritto imperiale romano doveva

(1) Balbo Sommario Fir. 1856. p. 180.
(2) Weber allgm. Weltgesch. VI. 765.

Digitized by Google

collegarsi alle istituzioni del feudalesimo, e dalle regioni ideali scese nel terreno della realtà. Cominciò adunque dal rivolgere parole di pace ad Alessandro III, che era il capo morale della lega, e il papa vi prestò orecchio, tra perchè infastidito dello scisma e tra per timore che, distrutta affatto la influenza teutonica in Italia, i comuni lombardi e il re di Sicilia vi acquistassero troppa potenza Egli non avvertiva di tradire con ciò la fede dei collegati, perocchè fosse patto nella lega che nessuno trattasse di pace per sè solo coll' imperatore senza il consenso di tutti.

Federigo e Alessandro si pacificarono a Venezia il dì 1 Agosto 1177, ma venne stabilita a un tempo una tregua di sei anni coi comuni lombardi. La quale avrà solo in seguito il suo vero compimento, ma intanto deporrà in buon terreno i germi di importanti idee politiche, che non tarderanno a fruttare e vorranno presto essere riconosciute. Certamente all' animo di Federigo, tutto pieno di idee romane e feudali, doveva repugnare di trattare alla pari con quelle città, nella cui opposizione egli aveva scorto una criminosa ribellione di servi contro il loro padrone; ed è perciò che veggendo ammessi i deputati lombardi al congresso di Venezia, e più considerando i patti della tregua, che danno libera la elezione delle magistrature cittadine e riconoscono come legittime le condizioni giuridiche esistenti, non esitiamo a dire ch' ella fu una grande conquista della libertà. Nel congresso di Venezia passò per la prima volta il principio che oltre alla gerarchia ecclesiastica e all' impero feudale una terza potenza avesse diritto di entrare nella vita publica, cioè la libera cittadinanza dei municipi, e questa concessione è di una portata straordinaria. Finalmente addì 31 maggio 1183 i deputati di Federigo e quelli della lega si raccolsero in S. Antonino di Piacenza e accettarono i patti preliminari: poi il 25 giugno, appressandosi a giorni il fine della tregua, fu ultimata la pace, che dal luogo dove venne conchiusa è detta la pace di Costanza (1). Su di essa è duopo che c' interteniamo più di proposito.

Invocato il nome della santa e indivisibile Trinità, Federigo, secondo il costume della imperiale clemenza si degna, com' egli dice,

(1) Pertz Mon. Germ. IV. p. 175 seg. Della pace di Costanza e de' suoi effetti trattarono largamente il Carlini De pace Constantiae disquisitio, Verona 1763, e il Durandi nelle memorie della r. accademia delle scienze di Torino vol. 40.

a dispensare grazie e favori sopra i suoi sudditi, e quantunque dovesse e potesse punire i delitti e la insolenza dei ribelli, nullameno ama richiamarli alla debita fede e obbedienza per mezzo della misericordia. « Sappiano adunque tutti i suoi fedeli presenti e futuri, » com' egli aprendo le viscere della innata pietà, riceva nella pie- » nezza della sua grazia i Lombardi e la loro lega e i loro fautori, » e li perdoni e accolga tra' suoi fedeli, essendo sicuro che gli ren- » deranno i servigi dovuti, comandando che le condizioni della pace » vengano scritte nel presente documento munito dell' imperiale » sigillo ».

« Noi Federigo, imperatore dei Romani, e nostro figlio Enrico » re de' Romani concediamo alle città, ai luoghi e alle persone » della lega le regalie e le consuetudini sì dentro della città che » fuori in perpetuo, secondochè ab antico le hanno esercitate; cioè » il fodro, i boschi, i pascoli, i ponti, le acque, i mulini, come ab » antico, il diritto di avere un esercito comunale e munizioni da » guerra nella città, la giurisdizione civile e criminale sì nella città » e sì nel territorio, e tutte le altre consuetudini riguardanti il com- » modo della città (art. 1, 2, 3). Pure tra i commodi, che pel bene » della pace concediamo alle città dentro o fuor delle mura, non » intendiamo anche quelli per cui vuol essere pagato un censo » (art. 7). Accordiamo che sia permesso di fortificare le città e » fare fortificazioni di fuori (art. 19), e mantenere e rinnovare » a piacimento la lega (art. 20). I patti conchiusi altra volta » tra le città di essa resteranno nondimeno validi e approvati (art. » 28); e verrà negata udienza a chiunque volesse contravvenire ai » patti conchiusi senza violenza e sotto fede di giuramento sia tra » due città della lega o tra una città e altre persone di essa (art. 37). » In generale se alcuno muoverà querela dinanzi alla nostra maestà » per le cose che vi concediamo o promettiamo sia nella città o » nel territorio, noi non la riceveremo e gl' imporremo silenzio » (art. 5) ».

« Vogliamo che intorno alle regalie, le quali non vi sono con- » cesse, il vescovo del luogo e alcuni uomini della città e del ve- » scovato, d' incolpata fama e non ostili nè allo imperio nè alla » città, giurino d' indagare il vero, e con buona fede e senza fraude » palesino ciò che spetta alla eccellenza dello imperatore. Che se » stimassero dover cessare dalla indagine, domandiamo che ci venga » pagato ogni anno un tributo di 2000 marche d' argento: ma an- » che questa somma verrà scemata qualora paresse enorme (art. 4) ».

« In quelle città, in cui per privilegio d' imperatore o re il » vescovo ha l' ufficio di conte, se i consoli sogliono da lui rice- » vere il consolato, seguano il costume; dove tale privilegio non » è, lo debbano ricevere dall'imperatore. Precisamente il nunzio che » ci rappresenterà nella città o nel vescovato darà l' investitura ai » consoli di mano in mano che verranno costituiti nelle singole » città; e ciò per cinque anni, finiti i quali, ciascuna città debba in- » viarci un suo deputato per ricevere l' investitura. Il che si osser- » verà anche in avvenire; per forma che ad ogni quinquennio la » investitura sarà fatta dallo imperatore stesso, e dentro il quin- » quennio dai nunzi imperiali, ammenochè l' imperatore non si tro- » vasse in persona in Lombardia. Le investiture saranno sempre gra- » tuite (art. 9, 10, 11). I consoli costituiti nelle città verranno scelti » tra coloro che ci hanno fatto omaggio di fedeltà o lo faranno al » momento che ricevono il consolato (art. 13) ».

« I nostri vassalli riceveranno da noi l' investitura, e ci fa- » ranno fedeltà come vassalli *(sicut vassalli)*, e quelli che non » l' avessero chiesta o non ci avessero prestato i dovuti servigi nel » tempo della guerra o della tregua non perderanno il feudo per » ciò. Tutti gli altri ci faranno omaggio di fedeltà come cittadini » *(sicut cives)* dai quindici fino ai settant' anni, ammenochè non » sieno tali persone, a cui si debba e si possa rimettere senza frode » il giuramento (art. 14, 15). Il quale sarà rinnovato ogni dieci anni » (art. 34). I membri della lega dovranno aggiungere questo al giura- » mento di fedeltà, che presteranno all' imperatore, di mantenere i » diritti e i possedimenti ch'egli ha in Lombardia, e dove li abbia » perduti aiutarlo a ricuperarli; al che fare sieno tenute principal- » mente le città finitime, dovendo le altre, all'occasione, prestare un » aiuto competente. Le città della lega, che sono fuori di Lombar- » dia, siano obbligate similmente a far ciò nel loro confine » (art. 30, 31) ».

« Nelle cause che eccedono la somma di 25 lire imperiali » (pari a circa 1575 Lire dell'odierna moneta) l'appello si farà a noi, » salvi i diritti e gli usi della chiesa di Brescia in questa materia. » Nondimeno le parti non saranno costrette di andare in Germania; » imperciocchè nella città o nel vescovato vi sarà un apposito nuncio » imperiale che riceverà l' appello e giurerà di esaminare le cause » di buona fede e senza frode, e definirle secondo le consuetudini » e le leggi del luogo tra due mesi dalla contestazione della lite o » dalla introduzione dell'appello, eccetto nel caso di legittimo im-

» pedimento o di mutuo consenso delle parti (art. 12). Sorgendo
» contesa per un feudo tra noi e un membro della lega, i pari della
» città o del vescovato, dove è nata, la termineranno secondo la
» consuetudine di questa città nel vescovato stesso, salvo se ci tro-
» vassimo in Lombardia, chè allora sarà agitata, se così ci piace,
» davanti al nostro tribunale (art. 36). I livelli e le precarie reste-
» ranno nel loro stato secondo la consuetudine di ciascuna città,
» nonostante la legge detta dell' imperatore Federigo (art. 16) ».

« Appena l' imperatore sarà entrato in Lombardia, gli verrà
» apprestato il consueto fodro da coloro che sogliono e debbono
» apprestarlo; e andando e tornando si acconcieranno sufficiente-
» mente e di buona fede e senza frode i ponti e le vie, e si prov-
» vederà di buona fede e senza frode un sufficiente mercato all'im-
» peratore e ai suoi sì nell'andata e sì nel ritorno (art. 33). D' al-
» tronde non faremo un soggiorno superfluo nella città o nel ve-
» scovato a detrimento della città (art. 18) ».

« Le concessioni fatte da noi o dai nostri predecessori per qua-
» lunque titolo ai vescovi, alle chiese, alle città, o a qualunque
» altra persona, sia chierico o laico, innanzi il tempo della guerra,
» saranno confermate e mantenute, salve sempre le concessioni suac-
» cennate; e per esse renderanno i debiti servigi all' impero, ma
» non si pagherà censo (art. 6). Tutti i privilegi e le dazioni e con-
» cessioni fatte durante la guerra a danno delle città, dei luoghi
» e delle persone pertinenti alla lega saranno cassi e nulli (art. 8).
» Anche i patti conchiusi per timore di noi o sotto la pressione
» dei nostri nunzi saranno reputati nulli (art. 21). Parimenti le sen-
» tenze pronunciate all' occasione della guerra o dello scisma ver-
» ranno annullate: ma resteranno valide quelle portate di diritto e
» secondo le leggi e consuetudini contro qualcuno della lega (art.
» 22, 23). Si restituiranno le possessioni agli alleati dello impera-
» tore, ma senza frutti e danno; e parimenti i membri della lega
» avranno restituite le possessioni che tenevano giustamente prima
» della guerra (art. 24, 34). Inoltre i Milanesi possederanno, come per
» lo passato, liberamente, tranquillamente e senza contraddizione da
» parte nostra o de' nostri successori la giurisdizione nei comitati del
» Seprio, della Martesana, della Burgaria e altri, toltine i luoghi di
» Romano e Bariano e quelli tenuti dai Bergamaschi tra l' Adda e
» l' Olio, e salvi i patti, le dazioni e concessioni fatte dai Milanesi
» alle città di Bergamo, Novara e Lodi (art. 26). Così pure non
» doveva intendersi che in forza delle dette concessioni fosse acqui-
» stato nulla ai Milanesi nel vescovato di Lodi, tranne il diritto

» sulle acque del Lambro e il pedagio (art. 27). Ai Veronesi sarà » restituita la strada (art. 38). Le offese verranno generalmente » rimesse (art. 17). Se qualche città non rispettasse le clausole sta- » tuite nel presente atto di pace, le altre ve la costringeranno in » buona fede, restando la pace stessa nel suo pieno vigore (art. 32).

I nomi delle città, alle quali Federigo accordò la grazia imperiale e le predette concessioni, sono: Vercelli, Novara, Milano, Lodi, Bergamo, Brescia, Mantova, Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Bologna, Faenza, Modena, Reggio, Parma e Piacenza. Anche il marchese Obizzone Malaspina ed Eccelino il monaco rientrarono nella pienezza della grazia imperiale. Ad altre città è conceduto tempo due mesi per accedere al trattato, cioè ad Imola, a Rocca S. Cassiano, a Bobbio, alla Pieve di Gravedone, a Feltre, a Belluno, a Ceneda e a Ferrara.

I nunzi lombardi redarono nel seno stesso della dieta un giuramento di fedeltà in nome dei loro committenti (1):

« In nome di Cristo. Giuro d'essere d'ora innanzi fedele allo » imperatore e a suo figliuolo Enrico. Non contribuirò nè col con- » siglio nè col fatto a far perdere loro la vita, un membro, lo spi- » rito o la corona. Denuncierò allo imperatore, al re o al nunzio » tutti coloro che a mia notizia vorranno tentare un fatto di que- » sta specie. Lo aiuterò a voler mantenere l'onore della corona, e » s'egli la perde, a ricuperarla nel vescovato e nel comitato... Farò » osservare il medesimo giuramento a tutti i miei concittadini ma- » schi dai quindici ai settant'anni, eccettuati i servi. Entro tre giorni » denuncierò per breve allo imperatore, al re o al nunzio tutti » quelli che rifiuteranno il giuramento ».

Ma questa pace era veramente tale da appagare tutti i desideri dei Lombardi? Non crediamo, e ciò risulterà evidente ove si paragoni alla petizione che i rettori della lega ne aveano fatto all'imperatore (2). Noi ci limitiamo alle differenze principali.

(1) Pertz. l. c. Juramentum nuntiorum Soc. Lombard.

(2) Tale è appunto il documento che il Pertz ha indicato erroneamente col nome di *Responsum ex parte imperatoris ad petitionem societatis*. Il titolo che gli dà il Muratori: *Qualiter peticio domini imperatoris fuit facta a rectoribus Lombardiae*, togliendolo al registro comunale di Modena, s'attaglia pienamente al tenore del diploma. Su di ciò rimandiamo il lettore ad una stupenda memoria del Ficker, zur Geschichte des Lombardenbundes, Vienna 1869. Il dottissimo professore ha messo pure in evidenza che la così detta *Petitio*

Digitized by Google

Le città domandavano le regalle sì dentro le mura che fuori in perpetuo secondochè ab antico le avevano esercitate, e ciò venne accordato: ma la petizione soggiungeva: *Ita ut unaqueque civitas predicta habeat in suo episcopatu et comitatu et districtu, nisi consuetudo aut pacti tenor restiterit*, e di ciò non si trova nulla nella pace. Interessava alle città che, salva una consuetudine o un patto contrario, fosse riconosciuta la loro dominazione su tutta la diocesi e il comitato; ma la pace di Costanza non la riconosce punto, ed anzi esige dalle città che debbano provare il nuovo possesso. Il che era certamente importante non solo per la futura posizione di qualche dinasta e comunità, ma eziandio per l'impero, chè a non dire dei possedimenti imperiali immediati, la maggior parte dei vassalli della contessa Matilde era nei comitati di Reggio, Modena e Bologna. Perciò stesso il trattato di pace ammette che le città possano fortificarsi sì dentro che fuori, ma non ammette, come si esigeva nella petizione, che nessuno senza permesso delle città potesse fare fortificazioni nella diocesi o nella contea.

Parimenti si voleva che la città, *in qua episcopus apostolicus habet comitatum*, quella cioè che teneva il comitato dal papa, com'era il caso con Ferrara, non avesse a ricevere il consolato dall'imperatore, e anche ciò si trova ommesso nella pace. Il che vuol dire che l'imperatore non riconobbe questi comitati apostolici; o almeno che volle dapertutto accordata l'investitura sia direttamente dall'impero o indirettamente dai vescovi investiti da lui. Anzi v'ha di più; perchè, come vedemmo, l'investitura vescovile non fu ammessa senon nel caso in cui i consoli solevano anche prima ricevere il consolato dal vescovo, mentre si aveva fatto istanza perchè e' fosse abbandonato al beneplacito dei consoli stessi (*solent vel volent*). Si aggiunge che i rettori della lega domandavano che dovesse bastare una sola investitura dei consoli per tutta la vita dell'imperatore, nè si avesse a ripetere senon presso il successore di lui e in Lombardia; e invece sappiamo che Federigo tenne fermo

societatis non appartiene altrimenti ai patti di Piacenza, come si ritenne comunemente dagli storici della lega, compreso il Vignati che venne ultimo con corredo di nuovi documenti; ma tanto essa quanto la *Petitio rectorum Lombardiae etc. a domino imperatore*, come la chiama il Muratori, o la *Conventio praevia*, come è detta dal Pertz, appartengono all'anno 1175. Precisamente quest'ultimo documento contiene le domande presentate dalla lega in seguito al trattato di Montebello; quello invece, l'arbitramento dei consoli di Cremona.

Digitized by Google

l'obbligo di rinnovare l'investitura ad ogni rinnovamento del consolato. I consoli stessi dovevano aver fatto o fare omaggio di fedeltà all'imperatore e precisamente nel senso feudale, non già *sicut cives in ipsa civitate*, come si ha nella petizione.

Quant'è agli appelli, le città chiedevano che fosse lecito di farli all'imperatore nelle cause che eccedevano la somma di 100 lire, *appellatio ad imperatorem licite fiat;* e invece la pace di Costanza non solo ne porta la somma a 25 lire, ma vuole anche mantenuto come un diritto esclusivo dell'imperatore ciò che i Lombardi volevano abbandonare all'arbitrio delle parti. Che se Federigo accorda che nella città o nella diocesi vi sia un apposito nuncio imperiale che riceva l'appello, non accorda però ciò che domandavano i rettori della lega, che questo nuncio fosse eletto *consilio consulum civitatis.*

Si concede che sorgendo contesa per un feudo imperiale, essa debba terminarsi dai pari, ma si aggiunge nel trattato di pace, che l'imperatore, trovandosi in Lombardia, possa avocarla al suo tribunale.

Si conviene tanto nella petizione quanto nel trattato di pace che saranno restituite le possessioni tolte agli alleati imperiali: ma non trovo nel trattato una aggiunta molto osservabile che figura nella petizione, che cioè debbano rimanere in vigore i patti fatti tra le città, in ispecie quelli anteriori all'imperio di Federigo, come a cagion d'esempio il trattato conchiuso tra i Bolognesi, i Faentini e gl'Imolesi. Questa aggiunta non è accettata dall'imperatore; e anche negli altri articoli del trattato di pace non trovo alcuna disposizione a cui Bologna e Faenza avrebbero potuto appoggiare le loro pretese sulla città di Imola. L'imperatore si obbliga soltanto a rispettare quei patti conchiusi tra le città della lega che non fossero affetti da violenza.

Al marchese Obizzo Malaspina è assicurata la grazia dello imperatore, ma non gli vengono restituiti i possedimenti che aveva avuto in Tortona e nella diocesi, come avevano chiesto i rettori, perchè questi possedimenti erano già stati accordati alla città di Tortona nella pace speciale ch'essa aveva conchiuso coll'imperatore il 4 Febbraio 1183 (1).

Finalmente leggo nella petizione un passo relativo ad Alessandria che manca nel trattato: *Alexandria Dei gratia, misericordia*

(1) Pertz Mon. Germ. IV. 165.

Digitized by Google

imperialis benevolentiae civitas remaneat, et statum civitatis obtineat, et omni privilegio civitatum societatis gaudeat intra et extra et earum consuetudinibus libere utatur. È noto che questo fu uno dei punti per cui otto anni prima la pace di Montebello non era riuscita. Adesso l' imperatore era certamente meno alieno dal mantenere Alessandria come città; ma essa medesima ebbe forse a persuadersi che Federigo non aderirebbe punto a che fosse accettata nella pace come città della lega, e già nel marzo del 1183 conchiuse un trattato separato coll' imperatore, per cui ebbe bensì salva la esistenza, ma ottenne una posizione molto al di sotto di quella di altre città (1). Si può anche supporre col Ficker che questo assoggettamento accadesse d'accordo coi rettori della lega per togliere così l'ostacolo principale che si frapponeva alla conchiusione della pace.

Insomma delle differenze ci sono, e alcune hanno certamente una particolare importanza: ma non sono tali da scemare gran fatto a grande portata della pace che si era conchiusa nel 1183.

Il trattato di Costanza, che formò per tanto tempo di poi il codice del diritto publico italiano, annientava l'editto di Roncaglia. I Lombardi conseguirono, se non tutto, almeno buona parte di ciò che avevano lungamente e invano domandato. Essi volevano intere, intangibili, efficaci, quelle libertà, che godevano di fatto, e con la pace di Costanza le ottennero di diritto: la libera elezione delle magistrature cittadine, la milizia, le fortificazioni, le alleanze, la giurisdizione civile e criminale, una tolleranza di associazione che dava ai comuni un carattere realmente sovrano. Grazie alla pace di Costanza le città della lega acquistarono la posizione di liberi ordini imperiali, e poteva oggimai dirsi assecurato quel grande principio publico, a cui abbiamo accennato poc' anzi, che doveva tra non molto penetrare presso tutti i popoli d'Occidente, aprendo la prima breccia nell' edificio del sistema feudale. Ella era la massima che oltre ai principi ed alla nobiltà e oltre alla gerarchia, che erano stati fino allora i soli depositari della potestà publica, anche la libera cittadinanza dovesse godere di uguali diritti qual fattore non meno importante dell' ordinamento sociale.

Il che profittò certamente prima di tutto alle città stesse. Dalla pace di Costanza ad una perfetta libertà republicana il passo non

(1) Pertz. Mon. Germ. IV. 181.

Digitized by Google

era grande. Che se parecchi diritti furono riservati all'impero, questi medesimi diritti non avevano in verità altra importanza fuor quella di salvare le apparenze della autorità imperiale: ad ogni modo la giovanile energia delle comunità cittadine, rompendo ogni freno, doveva ridurle in breve ad un'ombra. La investitura dei consoli era tanto più una semplice formalità, perchè promessa gratuitamente, e certo non trovò applicazione che di rado. Fors'anche sotto la influenza del gius romano, si mutò adesso l'ufficio di console in quello di podestà, non solo per dare maggiore unità al potere e renderlo meno accessibile alle parti, ma e per evitare nei primi tempi l'obbligo delle investiture imperiali; perchè più non esistendo i consoli, poteva dirsi cessata la necessità di ricorrere all' imperio (1). Che se le nostre fonti contengono un gran numero di nunzi, messi, legati e simili ufficiali inviati in Italia, la loro missione è quasi sempre ristretta ad affari speciali, e non troviamo punto quei stabili giudici d'appello nelle città, di cui parla la pace di Costanza. Nè altrimenti le promesse che risguardano i tributi capitolini parranno più o meno illusorie a chi studi anche solo la storia degli ultimi quindici anni del secolo XII. Che più? v'ebbero città che ottennero espressamente queste regalie, quali gratuitamente, come Piacenza nel 1191, e quali verso un censo, come Brescia nel 1193, senz'altra eccezione se non pel fodro regio e per gli appelli (2). Altre città, come Ferrara nel 1195, ebbero anche il diritto di eleggere il giudice d'appello a titolo di nuova regalia (3).

In verità neppur una delle clausole stipulate in favore dell'autorità imperiale fu mai presa sul serio; e nondimeno l'impero fu salvo.

L'Italia s'era armata contro le collere dello imperatore, non già contro il prestigio e il fascino delle parole antiche. Fra tanti milioni di uomini che avevano giurato una guerra a morte contro l'inimico che manometteva la loro libertà, non vi fu uno che osasse negare la fedeltà all' imperatore, non uno che ne contrastasse il diritto di prendere la corona del suo paese. La falsa tradizione dell'antichità, che pur avea salvate le reliquie dell' incivilimento frammezzo alle devastazioni barbariche, ed era sprone al risorgere degli

(1) Sclopis Storia della legislaz. ital. I. 154.
(2) Böhmer Acta imperii 164. 759.
(3) Muratori Antiq. Ital. IV. 703.

Digitized by Google

Italiani, copriva insieme col suo scudo il Cesare germanico e impediva all'Italia di ricostituirsi a vera nazione. Il fatale prestigio disarmava l'Italia, che vinta aveva sempre del sangue a versare per le sue franchigie municipali e romane, ma di cui le vene si agghiacciavano sempre davanti alla sacra maestà dello imperatore. Così l'impero fu salvo. I comuni della lega diventarono città libere dell'impero, e la pace di Costanza li assimilò nel diritto e nel fatto ai grandi vassalli della corona. Il giuramento dei nunzi lombardi a Costanza è un giuramento feudale (1), e l'investitura dei consoli ha il medesimo carattere; perocchè nei casi, non frequenti, in cui essa ebbe luogo, eglino fossero investiti delle regalie dallo imperatore medesimo colla lancia e col gonfalone al pari dei principi dell'impero (2). I consoli si trovarono propriamente sostituiti ai conti, con questa differenza, che mentre i conti erano stati i rappresentanti del Re appresso la comunità degli uomini liberi del comitato, i consoli diventarono, almeno di diritto, i rappresentanti del comune degli uomini liberi appresso il Re. Nondimeno il vincolo che univa le città libere alla corona era molto più debole che non il vassallaggio dei signori; perchè, quantunque assimilate ai grandi vassalli, esse non prestarono mai o quasi mai i servigi feudali. Egli era spesso malagevole, osserva l'Haulleville (3), di piegare un signore al giogo rigoroso delle leggi feudali fondate sul dovere e sull'onor militare; ma quando il signore fu detto città, l'esecuzione di queste leggi diventò assolutamente impossibile.

(1) Confronta la formula del giuramento feudale nel libro dei feudi II, 7.

(2) Un esempio ne abbiamo in Muratori Ant. Ital. I. 621, dove veggiamo i *consules communis civitatis Cremonae* investiti da Enrico VI nel 1195 *cum lancea et confanono*. Vedi anche in Muratori Op. cit. IV 233 un diploma del medesimo anno con cui lo stesso Enrico conferma ai Cremonesi *investituram Castri Cremae et insulae Fulcherii*.

(3) Haulleville Op. cit. II, 251.

Digitized by Google

V.

Le società dei militi e dei mercanti e il popolo magro.

Il comune è oggimai formato ed autonomo: ma quantunque l'antica divisione dei militi e dei negoziatori avesse perduta la sua antica significazione, e queste classi si fossero confuse politicamente in una sola e formassero unite il comune, nondimeno la divisione stessa era stata troppo spiccata perchè avesse a dileguarsi. Quegli ordini erano di natura troppo diversa per rinunciare alle loro antiche tradizioni, e la lotta tra la proprietà territoriale e il lavoro era ben lungi dall'essere cessata. Uniti nella medesima comunità, essi però conservano tutta la loro originalità primitiva, mantengono le loro associazioni, ne creano all'occorrenza di nuove, dirette da appositi capi, che, al pari di quelli della città, portano generalmente il nome di consoli, ne tutelano i diritti e gl'interessi e prendono parte frequentemente alle bisogne più importanti dello Stato.

Infatti fino ab antico veggiamo i nobili milanesi, i capitani e valvassori del Seprio e quelli della Martesana, stretti in società tra loro, con a capo de'maggiorenti, che all'epoca del risorgimento comunale e a lungo poi son detti consoli. Ancora nell'anno 1225 i precetti della pace e concordia fatti da Aveno da Mantova podestà di Milano, mentre stabilivano che la compagnia de'capitani e valvassori del Seprio e quella de'capitani e valvassori della Martesana e altre non potessero più avere quinc'innanzi nè podestà, nè rettori, nè capitani, e nè anche gonfalonieri, riconoscevano peraltro che

avessero i loro consoli, secondo le consuetudini in vigore prima che Ardighetto Marcellino tenesse la podesteria della città (1). Occorrono anzi frequenti esempi dai quale appare che questi consoli de' militi prendevano parte alle leggi e al governo.

Ed eccone alcuni. La republica milanese, anticipando un saggio di ciò che sei secoli dopo doveva farsi generalmente dagli Stati europei, aveva, in una grave strettezza pecuniaria nell'anno 1240, creata della carta moneta e dei valori redimibili che diede in guarentia ai suoi creditori. Ma quelle carte già nella fine dell'anno cominciavano a perdere il credito, quando i consoli dei capitani e valvassori, quelli della Motta e quelli della Credenza (2) mandarono in iscritto al podestà Corrado da Concessa alcuni statuti che avevano fatto sopra quelle carte per rimediare al loro discredito. Precisamente eglino proponevano: che chiunque ricevesse una condanna dal comune di Milano la potesse pagare colle carte dello stesso comune; che fosse in libertà dei creditori privati l'accettarle o no, ma i debitori, i quali le esibivano in pagamento, non potessero più essere espulsi dalle proprie case o possessioni; e finalmente che rispetto ai compensi da farsi si eleggesse per ciascuna porta della città un milite con un notaio. Il podestà, congregato il comune consiglio, espose la cosa, e la legge venne approvata (3). Alcuni anni dopo, cioè nel 1251, sotto la podesteria di Gerardo de' Rangoni, i consoli dei capitani e valvassori, ch'erano Pietro Trivulzio, Manfredo della Torre, Iacopo Renzoni e Guidotto Plato, in una ai consoli della Motta e della Credenza fecero un esatto conto di tutto il grano del publico, ch'era entrato in città, e del denaro che se n'era ricavato; e il Consiglio nel seguente anno lo approvò (4). Ancora, possono vedersi i consoli dei capitani e valvassori e quelli della Motta e della Credenza intervenire a due decreti: uno fatto nel 1265 per accrescere il soldo agli inviati che la republica sceglieva pe' suoi particolari affari (5), e un altro, con cui nel 1271 si delegarono quattro buone persone, cioè due frati e due laici, alla

(1) Corio, Storia di Milano, Mil. 1856 I. 369.

(2) Della motta e della credenza ragioniamo più sotto.

(3) Corio Op. cit. I. 434 seg. Per quanto ci consta gli scrittori di economia hanno finora ignorata la esistenza di questa legge.

(4) Il Giulini IV. 474 afferma che questo conto si trova autentico nell'archivio ambrosiano.

(5) Corio Op. cit. I. 529.

cura e custodia delle acque del Tesinello, del naviglio e della Vecchiabia (1). Un' ultima carta del 1277 ci mostra, che, essendo congregato nel palazzo nuovo del comune di Milano il consiglio degli ottocento in una ai consoli dei capitani e valvassori, della Motta e della Credenza, Ardizano Nano, giudice e assessore del podestà, costituì col loro consenso e a nome del comune Morando Vismara per sindaco della republica, a procurare che la comunità, o il canovaio o tesoriere della medesima, riscuotessero dalle monache della badia di Bochetto certa somma, che formava il prezzo di un podere venduto da esse contro la volontà del Comune (2).

Insomma queste società dei militi non solo erano officialmente riconosciute, ma i loro consoli partecipavano veramente all'amministrazione generale dello Stato, come naturali rappresentanti degli interessi del loro ordine. Nè le cose altrove stavano diversamente. Anzi trovo che perfino alcune case nobili molto diramate avevano i loro consoli speciali, com'era quella dei Manfredi, i cui consoli conchiusero nel 1174 un trattato colla città di Reggio intorno alla sicurezza delle strade (3). Parimenti veggiamo i rettori dei capitani *(proceres)* e valvassori di Modena obbligarsi per trattato nell' anno 1185 di obbedire al governo comunale e accettare il consolato nel caso fosse loro offerto (4). Questi militi stretti in società si erano fino allora tenuti estranei al vincolo cittadinesco, e adesso vi si assoggettavano, pur mantenendo la loro speciale associazione. Poi nel 1203 può vedersi tra gli altri anche un console dei militi sottoscrivere per parte dei Fiorentini una convenzione che la città aveva conchiusa con Bologna (5); e per simile troviamo una società di militi retta da consoli in Siena, i quali partecipavano in più modi alla cosa publica. Perocchè il podestà giusta una costituzione promulgata prima dell'anno 1288 fosse eletto appunto dai nove governatori e difensori del comune e del popolo senese, insieme al camerario, coi quattro provveditori del detto comune, coi consoli dei mercanti e dei militi della città, e colla giunta di uomini savi, dove così piacesse a quei nove; nè il podestà poteva intimare il parlamento, se non per volontà dei nove, dei consoli dei mercanti, di quelli dei cavalieri

(1) Caroelli de servit. et aqua p. 393; Giulini IV. 597.
(2) Giulini IV. 642.
(3) Muratori Ant. Ital. IV. 343.
(4) Muratori Ant. Ital. IV. 637.
(5) Muratori Ant. Ital. IV. 454.

e dei quattro conservatori; e ancora, i consoli dei militi erano tra le persone, che avevano diritto di sedere nel consiglio speciale e generale della republica (1).

Quant'è ai mercanti, anch'essi, al pari dei militi, non ostante che i vari ordini cittadineschi si confondessero politicamente, conservarono però le loro particolari aggregazioni, dirette da capi che portavano oggimai il nome di consoli, e partecipavano alle cose più importanti della città.

La prima volta che questi si presentano in Milano è in una carta del 1159 riferita dal Giulini, la quale comincia così: *Die Lunae, qui est nonus dies Novembris, sententiam protulit Orrigonus Pariarius consul negotiatorum Mediolani in concordia Mussonis et Montenarii, qui dicuntur de Concoretio, Iohannis Faroldi, sotiorum ejus* (2). Nel 1175 essi, a detta del Fiamma, formavano un collegio di otto membri, officialmente riconosciuti dal comune come istituzione publica (3); e il Fiamma stesso, e più il codice delle consuetudini milanesi del 1216 (4) e gli antichi statuti di Milano (5) ne indicano gli offici e le attribuzioni.

Più sopra ho accennato al diritto che aveva l' arcivescovo di esigere da chi viaggiava per le strade del contado un dazio, e all'obbligo che gl'incombeva di farle custodire e d'indennizzare col suo tutti coloro che sopra di esse venivano danneggiati: ora il diritto di quel dazio era passato nei mercanti, e insieme apparteneva ad essi di far custodire diligentemente le strade, affinchè fossero secure. Ciò emerge dalle consuetudini milanesi e ancora più chiaramente dalla cronaca maggiore di Galvano Fiamma e dagli antichi statuti di Milano. Galvano Fiamma dice, che era del loro ufficio provvedere alle strade e ai ponti e a che i mercadanti potessero andare securi al di là delle Alpi (6); e gli statuti soggiungono che

(1) Constitutio de electione potestatis in Muratori Ant. Ital. IV. 81 seg.; Statuti senesi; Carpellini, dell'ordinamento politico della republica di Siena nel secolo XIV. Bullettino della società senese di storia patria vol. I.

(2) Giulini III. 553 seg. VII. 125.

(3) Galv. Flamma Chron. maj. ad an.; Corio I. 261. Poi altri cinque ne troviamo nel 1177 presso il Giulini III. 771; uno nel 1197 nella cronaca detta Fior de' fiori e presso il Corio I. 326 e così di seguito.

(4) Consuet. Mediol. c. 31.

(5) Nel cap. degli statuta mercatorum.

(6) Chron. mai. ad a. 1172.

Digitized by Google

se ad un mercante venivano rubate le sue merci su qualche publica strada del contado, la comunità de' mercanti era tenuta di procurare che il furto venisse restituito, e quando non potesse ciò ottenere, se il mercante era milanese, aveva l'obbligo di compensarglicne i danni. Perciò essa in questo caso imponeva un nuovo pedagio sopra tutte le merci che passavano per quella strada o per altre che conducessero al medesimo termine, e lo faceva esigere fino al completo soddisfacimento del danneggiato (1).

(1) Statuta antiqua Mediol. tit. Statuta mercatorum n. 76. Interesserà di vedere quali fossero nel 1216 i dazi della mercanzia, e riferiamo qui per intero il cap. 32 delle consuetudini milanesi intitolato *de ripis*, col qual nome erano appunto indicati quei dazi. È un capitolo pieno di erudizione, esaminato già molto diligentemente dal Giulini, che getta molta luce sulle condizioni economiche di quei tempi. Premettiamo che ove si parla di libbre, è molto probabile che non si tratti sempre di libbre di peso, ma di lire di denaro, non essendo verosimile che p. e. il panno si misurasse a libbre. Or bene i panni colorati pagavano un dazio di 4 denari per ogni libbra del loro valore. — Ogni marca d'argento pagava un denaro imperiale, che era il doppio del denaro comune, detto terzuolo. — Ogni oncia d'oro parimenti un imperiale. — Il pepe, l'incenso e la cera 7 imperiali e mezzo ogni centinaio di libbre. — I lavori di accia, cioè di filo di lino o di canape, 4 denari la libbra. — Ogni pelliccia di coniglio scoperta, 2 imperiali. — Per quelle vesti che addimandavano crosine o crosne di pelliccia, ma coperte da qualche drappo, 4 denari ogni libbra. — Lo stesso per le bandinelle e i canevacci, che è quanto dire tele grosse per fare sciugatoi, e tele grosse di canape per far sacchi o cose simili. — Anche i conigli non lavorati pagavano 4 denari la libbra. — L'olio, la carne, il cacio e la sugna, 4 denari ogni centinaio di libbre. — Il cumino, un denaro imperiale ogni centinaio. — Ancora, un centinaio di pelli di agnello crude, cioè non conciate, pagava 6 imperiali. — Ogni centinaio di galleti ne pagava uno; e credo col Giulini che galleti si addomandassero certi abbigliamenti militari, e probabilmente spettanti al cimiero, pei quali alcuni soldati si chiamavano particolarmente galleti, come per simil ragione altri si addomandarono lance, altri corazze, altri dragoni. — Ai panni di Como e di Monza toccavano 4 imperiali la pezza. — Ai panni isolani, probabilmente dell'isola del lago di Como, 4 soli denari comuni la pezza, perchè dovevano essere più grossi. Il Giulini immagina che questi panni e gli altri di Como e di Monza non fossero colorati, perchè de' panni colorati s'è parlato sopra, e abbiamo veduto che pagavano un dazio più forte. — Anche l'accia, ossia il filo, pagava la sua tassa, ed era di 4 denari imperiali ogni libbra — Per ogni cavallo 12 denari. — Per ogni frustagno un imperiale. — Il dazio della seta era di 4 imperiali ogni libbra; ed è questa una notizia preziosa, che viene in conferma di quanto il Bonvicino da Riva, autore del secolo XIII citato dal Fiamma (Chron.

Digitized by Google

Similmente la società dei negoziatori aveva una estesa giurisdizione sopra i mercati, e specialmente per ciò che riguarda i pesi e le misure in ogni genere di mercanzie, anche nelle vettovaglie. Il Fiamma avverte nella sua cronaca maggiore sotto l'anno 1172 che era loro ufficio vedere i passi e le misure dei panni e i pesi delle monete; e dalle consuetudini milanesi emerge (1), che non era lecito a nessuno di tenere o usare un passo falso o una corda falsa o pesi falsi o non giusti sotto pena di pagare una composizione di sei soldi ai consoli dei mercanti per ogni volta ch'e' fosse trovato contravvenire alla consuetudine. S'intendeva poi che fossero falsi il passo e la corda che non corrispondevano alla misura scolpita nella pietra della pescheria, come supponevansi falsi i pesi che non erano di bronzo, ottone, rame o ferro (2). Ancora, i consoli dei mercanti avevano prescritto a tutti coloro, che vendevano carne secca, olio, pepe e simili a peso o misura, di non aver quinc'innanzi da nessuna parte della stadera o bilancia alcuna cosa, sovra cui potesse venir appoggiata una parte di essa. Insomma le bilancie dovevano essere ritte, giuste ed eguali, ed eguali dovevano esserne i bracciuoli e le corde, senza che vi avesse nulla da nessuna parte, nè il banco, nè una cassetta o altro. Più, i consoli avevano ordinato ai bancari di permettere al compratore di porre la merce in una o nell'altra parte della bilancia a piacimento, una e anche due volte, perchè gli era lecito di tornarla a pesare. Per ultimo nessun negoziatore

Extrav. c. 18), lasciò scritto: *quod in ista civitate fiunt panni de lana nobili, ed de sirico, bombace, lino* ecc. — Gli usberghi e le panciere pagavano 4 denari ogni libbra. — Il corame il doppio, cioè 4 imperiali. — Le pelli e pelliccie si lavorate che non lavorate pagavano 4 denari per libbra. — Che se questa tariffa delle merci, che entravano a Milano, ci attesta ciò che abbiamo detto anche altre volte, che fin d'allora v'avea del lusso e della pompa; nondimeno ove si confrontino i costumi del secolo XIII, almeno sul suo principio, con quelli dei tempi che vennero dopo, non si può non riconoscere col Giulini una gran differenza, che si va facendo sempre maggiore. Per formare tale confronto basterà gettare uno sgnardo alla tariffa che abbiamo tra mano, la quale termina in poche righe, e poi a quella del secolo seguente, che si trova negli statuti allora rifatti, la quale occupa molti fogli. Intorno alle varie specie di vesti e altre suppellettili può vedersi una carta del 1166 publicata dal Porro nel Liber. Cons. p. 188 nota.

(1) Cons. Mediol. tit. 31; Fiamma Chron. mai. ad a. 1172.

(2) V'aveano poi due sorta di libbre: una che si chiamava giusta, ed era di oncie ventotto, e l'altra, che addimandavano sottile, di oncie dodici.

Digitized by Google

doveva vietare i suoi pesi e passi ai nunci dei consoli dei mercanti che si recavano a visitarli per vedere se erano giusti. La pena poi era sempre di sei soldi di terzuoli per ogni contravvenzione, e andava pagata ai detti consoli: anzi il comune doveva prestare ad essi ogni soccorso nelle prede, nelle contestazioni, nelle visite delle strade, nei mercati e in altre cose secondo l'uso (1). Galvano Fiamma aggiunge che spettava ai consoli dei mercanti di esigere le giudicature dei testamenti e i banni di quelli che bestemmiavano Dio (2).

Ancora, si formò nel seno di questa corporazione una giurisdizione commerciale, che volontaria dapprima, si cambiò per la forza delle cose in obbligatoria; e i consoli del collegio ne diventarono i naturali custodi.

Abbiamo già accennato più sopra a una carta del 1159, che ora considereremo più da vicino. Essa è appunto una sentenza pronunciata da Orrigono Pariario console dei negoziatori d'accordo con altri tre suoi compagni; ed è osservabile che la controversia che decidono non appartiene punto alla mercatura, ma è una differenza tra un padre e due figliuoli, da lui emancipati, pei fondi ch' egli aveva assegnati ad essi nel luogo di Garbagnate Marcido. Chiaro è: una tal causa non poteva appartenere legittimamente al tribunale dei consoli dei negoziatori, senon perchè eglino avevano giurisdizione non solo sopra il mercimonio, ma anche sopra le persone che ad esso attendevano (3). Il che rileviamo anche da un'altra carta milanese del 1177. Passaguerra giudice detto di Pozzonero, console de' mercanti, decise in quell'anno nel luogo chiamato la Pescheria, col consiglio di altri quattro suoi compagni, una lite ch' era nata tra certo Armanno Cavacqua del borgo di Monza e Uberto arciprete di Monza, il quale si obbligò a stare alla decisione di quei consoli, e si trattava del diritto di passare per una certa viuzza. Or non fu già per codesto, che la causa venne portata al tribunale dei consoli dei negoziatori, perchè sebbene eglino avessero l'obbligo di tener custodite le publiche strade, non è credibile, come avverte il Giulini, che avessero particolarmente la giurisdizione di decidere le cause che riguardavano i privati diritti sopra di esse. Infatti una causa simile, in cui si trattava delle ragioni

(1) Lo stesso può leggersi anche nello statuto del 1396. Lib. Iurisdict. c. 70 fol. 13.

(2) Chron. mai. ad a. 1172.

(3) Giulini III. 553 seg. VII. 125.

spettanti al comune di Seguro sopra una strada, può vedersi decisa dai consoli di giustizia (1); e non resta dunque senon di ricorrere a ciò che abbiamo detto or ora, che cioè i consoli de' mercanti avevano ragione di decidere qualunque causa appartenente alle persone che negoziavano (2). Si noti poi che questi consoli non solo aprivano il loro tribunale e davano le loro sentenze nel modo istesso che i consoli della giustizia, ma parimenti anche alle loro sentenze assistevano alcuni ragguardevoli personaggi, e un giudice serviva da cancelliere (3); mentre il comune, e già il dicemmo, doveva prestar loro ogni soccorso nei sequestri e nelle contestazioni, e il podestà ne confermava ogni anno nel parlamento i bandi e le condanne (4).

Ma v'ha di più. I consoli dei negoziatori non erano propriamente officiali del comune, quantunque dall'altro lato nulla ostava, come vedemmo, a che potessero avere il consolato della republica o di giustizia o altro officio (5); e nondimeno noi li troviamo più d'una volta partecipare alla cosa publica, e insieme coi consoli della città promulgare editti ed essere ammessi al governo.

La cronaca detta Fior de' fiori e il Corio con essa affermano che nell'anno 1197 Pagano della Torre console della republica e un altro console, probabilmente di giustizia, e Uberto Diano console de' mercanti stabilirono alcune leggi per mettere un freno alle usure: che cioè per l' avvenire non si potessero esigere a titolo di interesse senon soldi tre per lira dai privati e non più di due dalla comunità, cioè il quindici o il dodici per cento, senza alcun giuramento, e che al creditore non si prestasse fede per niun credito oltre agli ultimi tre anni, se ciò non constava per dichiarazione del debitore o fidejussore, posta nelle tavole o bando dal creditore medesimo, o inscritta nel possesso della cosa che avevano dato in pegno (6). Parimenti il trattato di pace tra i Milanesi e i Lodigiani conchiuso in Lodi addì 28 dicembre del 1189 venne confermato solennemente in Milano addì 13 gennaio dell'anno 1190 da

(1) Giulini III. 770.
(2) Giulini III. 771. Porro Lib. cons. p. 112 nota.
(3) Giulini III. 554.
(4) Consuet. Mediol. tit. 31.
(5) Consuet. Mediol. l. c.
(6) Corio I. 326; Giulini IV. 97; cf. Cons. Mediol. tit. 15.

Digitized by Google

Giovanni Rusca comasco, ch'era allora podestà, e dai consoli della giustizia, della credenza e dei mercanti (1).

Che poi la elezione dei consoli dei negoziatori dovesse farsi dai negoziatori medesimi, è cosa questa solennemente riconosciuta anche dalla pace del podestà Uberto da Vidalta dell'anno 1214 (2).

Nè siffatte condizioni erano peculiari della città di Milano. A cagion d'esempio in un trattato di commercio conchiuso nel 1182 tra Modena e Lucca possono vedersi i consoli maggiori, cioè quelli dello Stato, esattamente distinti dai consoli dei mercadanti, e gli uni e gli altri prendono ugualmente parte alla conchiusione di esso (3). Per simile lo statuto di Pistoia distingue i *majores consules* dai *consules negotiatorum*, e stabilisce che questi abbiano tutti a far parte del consiglio del comune (4). Poi la cooperazione dei consoli dei mercanti alle bisogne publiche è attestata dai trattati conchiusi nel 1193 tra Ferrara e Bologna e nel 1208 tra Mantova e Ferrara (5). Nel 1199 i *consules negotiatorum* insieme ai consoli di altre arti approvano la divisione che il comune di Novara aveva fatto coi Vercellesi degli uomini di Biandrate (6). Più specie di consoli sono anche ricordati in quella carta fiorentina, che contiene la convenzione tra Bologna e Firenze, la quale per parte de' Fiorentini fu sottoscritta dai consoli della città, dieci dei quali sono anche nominati, alla presenza di un console dei militi, di un console dei mercanti, di due consoli dei cambiatori, di altre persone che si dicono priori di Firenze e del camerario del comune (7). Parimenti ci consta di uno statuto fiorentino dell'anno 1226, accettato nel consiglio generale e speciale del comune e da dieci uomini del comune per ogni sestiere, dai consoli dei giudici e notai e da quelli dell'arte della lana (8). E a Siena sappiamo che anche i consoli dei mercanti, al pari di quelli dei militi, assistevano di pien diritto al consiglio speciale e generale della republica, e prendevano parte in-

(1) Tristano Calco; Giulini IV. 119.

(2) Corio I. 352 seg.

(3) Muratori Ant. Ital. II. 887.

(4) Stat. Pist. 162: *habebo in communi consilio omnes consules negotiatorum.*

(5) Muratori Ant. Ital. II. 895, 873.

(6) Mon. hist. patr. I. 1064 c.

(7) Muratori Ant. Ital. IV. 454.

(8) Lami Lezioni di antichità, prefazione.

Digitized by Google

sieme coi nove governatori e difensori del comune e del popolo e altri ufficiali e uomini savi alla elezione del podestà, e ne vegliavano la gestione (1).

La quale ingerenza non ci dee meravigliare. Le città fin da quando, acquistate le regalie, erano diventate republiche, si trovavano appunto per questo loro nuovo carattere in faccia a un gran cumulo di nuovi bisogni, e dall'altro canto erano stati distrutti o tolti in parte anche i rapporti sovra cui si erano fondate le scarse rendite di esse. Le lotte intestine, le faide dei comuni tra loro, la guerra accanita, ch'ebbero a sostenere coll'impero, il bisogno che avevano di fortificarsi, l'uso di truppe assoldate, il cui primo esempio si è trovato ancora nel secolo XI nelle guerre combattute tra Milano e Pavia, il soldo onde volevano essere retribuiti i podestà forastieri e i loro assessori — tutto ciò aveva considerevolmente accresciute le spese. In tali circostanze le contribuzioni indirette non erano più sufficienti, nè quelle dirette bastavano sempre a colmare il vuoto dell'erario, e fu forza ricorrere ai prestiti, e persino, come vedemmo, alla carta moneta. Ma sia che si facesse un prestito, o si stanziasse una nuova imposta, sia che si avesse a ricorrere alla buona volontà o alle contribuzioni dei mercanti, i loro consoli volevano essere interrogati. Un'operazione di credito non poteva certamente riescire senza il concorso dei mercanti, che d'ordinario n'erano i soscrittori, e a loro guarentigia ricevevano frequentemente in pegno la gestione di certe regalie, dei dazi, dei pedagi e simili, e persino dei mobili delle chiese, come veggiamo essere accaduto a Milano. Ancora, quando veniva progettata una nuova contribuzione diretta, che vista la devastazione dei territori, pesava particolarmente sull'ordine dei mercadanti e degli industriali, era almeno prudente ed utile l'indettarsi coi loro consoli. Ed è così, che questi capi dei collegi dei negoziatori diventarono i naturali rappresentanti degli interessi della mercatura nei consigli cittadineschi, in via diretta quanto ai prestiti, indirettamente quanto agli altri affari, e parteciparono all'amministrazione generale dello Stato.

E col volgere degli anni tutte queste compagnie dovevano riunirsi in una generale, costituendo una vera potenza mercantile, la quale tratterà col mezzo de' suoi ambasciatori coi principi e baroni, per

(1) Costituz. intorno alla elezione del podestà anteriore all'anno 1288 in Muratori Ant. Ital. IV. 81 seg.; Statuti senesi; Carpellini Memoria citata.

Digitized by Google

assecurarsi che le gabelle non sarebbero improvvisamente accresciute nei luoghi in cui i mercadanti dovevano passare; che in caso d'offesa fatta a qualche loro nazionale si farebbe pagar l'ingiuria dall'offensore, nè si concederebbero lettere di rappresaglia contro agli innocenti; che le balle non sarebbero aperte; i cammini non infestati da malfattori; che le questioni che insorgessero sarebbero definite nel giorno medesimo sommariamente; che non si staggirebbero le mercanzie pe' misfatti de' conduttori; che ove da' ladri o da altri venisse a' mercadanti offesa o danno, l'ingiuria e il danno s'ammenderebbero tra breve termine, poichè tal obbligo importava la parola *guidagio* o *salvocondotto*, che era una specie di contratto di assecurazione. Infine qualche volta si aggiungeva che tutti i pedagi sarebbero recati a una specie sola di moneta. Tal era d'ordinario la sostanza dei patti che consentivano i principi e baroni a favore dei trafficanti, affinchè, mutando essi cammino, non mancasse loro il provento di tante gabelle. E fino dal 1278 è memoria di uno di questi trattati che Folco Caci di Perugia, *capitaneus universitatis mercatorum Lombardorum et Tuscorum*, conchiuse in nome dei consoli dei mercanti di Roma, Genova, Venezia, Piacenza, Lucca, Bologna, Pistoia, Asti, Alba, Firenze, Siena e Milano col Re di Francia, e concerne i privilegi che godevano i negoziatori italiani nelle città della Provenza (1). Dieci anni dopo Ruggero di Casace, *Mediolanensis jurisperitus et capitaneus et rector universitatis mercatorum ultramontium in nundinis Campaniae et Regno Franciae frequentantium*, domandava ragione al conte Amedeo V di Savoia delle ingiurie, che due ambasciatori della compagnia dei mercanti ultramontani avevano sofferto nei suoi Stati (2); e il Cibrario ricorda, come in occasione della salvaguardia concessa nel 1293 in presenza di Amedeo V da Lodovico di Savoia signore di Vaud all'università de' mercanti di Lombardia, Toscana e Provenza, vi fossero i procuratori de' mercanti di Milano, Firenze, Roma, Lucca, Siena, Pistoia, Bologna, Orvieto, Venezia, Genova, Alba, Asti e Provenza (3).

Le varie compagnie dei mercanti delle città italiane, unendosi tra loro in una sola e vastissima compagnia, che superò co' suoi

(1) Du Cange s. v. Longobardi.
(2) Monumenta h. p. I. 1607.
(3) Cibrario. Della economia politica nel medio evo. Tor. 1842. III. 304.

resultati tutte le meraviglie della Fenicia e di Cartagine (1), attuava così per la mercatura ciò che tutti i Lombardi uniti avrebbero dovuto compiere nel dominio della politica.

Senonchè le città italiane, nate ed educate tra le gare e le divisioni, non solo erano e restarono divise tra loro, ma nè anche la gelosia e il sospetto, nè anche le lotte cessarono tra quei che un muro ed una fossa serra. Non cessarono tra' militi e cittadini; e a questi due ordini rivali doveva aggiungersi in breve, in sullo scorcio del secolo XII, in quasi tutte le città dell' alta Italia, e prima che altrove a Milano, anche il popolo magro, che, reso forte per le ricchezze e lo spirito di libertà, accampò alla sua volta il diritto di prendere parte all' amministrazione della cosa publica.

Or questo ci pare il luogo più acconcio a investigare di proposito qual fosse propriamente la origine delle arti, intorno alla quale havvi tanta discrepanza di opinioni quanta sull' origine stessa del risorgimento comunale. Chi vuole che sieno originate dalla servitù e chi dalla libertà, e chi ammette e chi nega la tradizione romana. Noi riconosciamo una certa tradizione di antiche istituzioni romane sì nelle arti dell' Italia bizantina e sì in quelle dell' Italia longobarda.

Certo è che ancora sotto il regno degli ultimi imperatori romani, nel quinto secolo, esistevano in Italia sotto il nome di *scholae* varie specie di collegi o corporazioni d' artefici, e in quella parte che non cadde sotto la dominazione de' Longobardi esse certamente continuarono senza interruzione. Una lettera di Gregorio Magno, diretta ai saponieri di Napoli, ne chiama arte il collegio stesso e capitoli i suoi statuti (2). Parimenti il collegio dei prestinai in Otranto è detto *ars pistoria* (3). In Roma, Ravenna e in altre città si mantenne persino l' antico nome di *schola* (4), e troviamo i negoziatori, i pescatori, i beccai, i calzolai ecc. così riuniti collegial-

(1) Chi voglia avere un' idea della estensione del commercio delle città lombarde con le città della Fiandra, il settentrione d' Europa e il Levante può leggere l' Imposicio Officii Gazariae cominciata a Genova nel 1313 e publicata nei Mon. h. p. II. 305 — 430.

(2) Epist. X. 26.

(3) Epist. IX. 102.

(4) Un documento ravennate del 943 e parecchi del secolo XI accennano alla *schola piscatorum* (Fantuzzi, Mon. Rav. IV. 174. III. 379. seg.); altri del 953 e 954 ricordano la *schola negotiatorum* (Fantuzzi, Mon. Rav. I. 133. 385); uno del 1001 fa

Digitized by Google

mente, con a capo un *patronus* (1) e un *capitularius* (2). Il primo, ch' era persona ragguardevole e potente, aveva la tutela dell' arte, e ne riceveva in cambio opere e servizi; il secondo sopraintendeva ai capitoli o statuti, tra cui figuravano certamente alcune regole sul migliore esercizio dell' arte, e altre sulla vendita publica e sul mercato. Oltrecciò v' erano speciali persone, quali il primicerio, il vicario, il sacellario ecc. (3) incaricati dei particolari affari dell' arte stessa. Sembra poi che, del pari che all' epoca romana, queste arti fossero obbligate a certe prestazioni publiche verso la città o lo Stato, che certo valsero non poco a tenerle unite. Ancora una bolla del 1018, accordando al vescovo e alla chiesa di Porto il gastaldato nella città, rileva ch' e' doveva avere il diritto di nominare il gastaldo, e insieme gli concede di scegliersi due pescatori e due curiali della città, che non avrebbero quinc' innanzi pagato tributi o servigi a chicchessia, nè risposto ad altro tribunale, tranne a quello del vescovo (4).

Per le provincie conquistate da' Longobardi la cosa è più dubbia. Le *scholae*, a detta dell' Haulleville (5), furono sciolte: ma noi già dimostrammo in altra occasione (6), che resistettero invece al generale sconvolgimento. Certo, i maestri comacini erano uniti collegialmente tra loro, per cui si distinsero appunto i maestri dai discepoli, i quali nella lingua dei tempi ebbero nome di *collegantes* o *consortes* (7); e ancora, trovo un Gennaro *magister marmorarius* nel 755 (8), un Fedele *magistro ferrario* nel 768 (9), Ebone *magistro calegario* nel 773 (10) e parecchi altri (11). Abbiamo anche detto

menzione di un *capitularius scholae macellatorum* (Fant. I. 227); e in una carta romana del 1115 trovo scritto: *Ego Rainerius quondam Johannis de Rainerio patronus scholae sandaliorum* (Galletti. Del primicerio, p. 289).

(1) Galletti, l. c.

(2) Fantuzzi, Mon. Rav. I. 133. 227. 385.

(3) Fantuzzi, carta dell' anno 1100.

(4) Marini. Papiri 42 p. 68.

(5) Haulleville II. 368.

(6) Vedi le mie Istituzioni politiche longobarde. Fir. 1863 p. 141.

(7) Roth. 144. 145.

(8) Troya. Cod. dipl. long. IV. 689.

(9) Troya. Op. cit. V. 889.

(10) Troya. Op. cit. V. 972.

(11) Troya. Op. cit. III. 512; V. 833.

Digitized by Google

ch' esse forse si mantennero grazie a certe prestazioni comuni che dovevano allo Stato, non altrimenti che nell'Italia bizantina. Come le terre, così le arti erano state soggette a un particolare tributo, e crediamo fino dai giorni di Autari, il quale divise tra gli ospiti longobardi, cioè tra' gastaldi, anche le plebi (*populi*), sottoposte a non so qual publica gravezza: aggravate dice il Diacono (1), e probabilmente per collegi e in grandi masse che rispondessero del censo e ne garantissero la durata. Ma checchè ne sia di ciò, certo è che anche le arti dovevano pagare un tributo alla *Curtis regia*, perchè sappiamo che ai tempi di Liutprando la città di Piacenza, o meglio i mestieranti, che attendevano alla fabbrica del sapone, ne davano ogni anno trenta libbre al palazzo, e non già personalmente, ma in comune (2). In pari tempo possiamo immaginare che nella *Curtis regia* o *ducalis* si mantenessero certe istituzioni della polizia dei mestieri e del mercato, almeno in quanto erano congiunte all' interesse dell' erario; e quindi non a torto fu detto che le consorterie delle arti in queste città occupate dai Longobardi dividessero le sorti della corte publica (3).

La quale, appartenendo alle regalie, passò con esse, sia per concessione dei Re e sia per usurpazione, da una mano all' altra, e talvolta per intero, tal altra solamente in parte, come a dire le singole corti o terre, che la componevano, gli edifici publici, le piazze, le mura della città. Rimase ultimo il palazzo regio: ma l'onda della rivoluzione, già fatta gigante, verrà a battere anche questo palazzo, che sembrerà fuggire dinanzi ad essa. Or che avvenne delle arti?

In generale esse furono sottoposte al patronato di colui che aveva ricevuto anche le altre regalie; ma questo patronato poteva essere conferito ad altri che non al signore della città, come una regalia a parte, e persino venir diviso. Infatti Federigo I, investendo nel 1165 il conte di S. Bonifacio colla contea di Verona, ricorda segnatamente i *misteria*, ovverosia le arti, e gli *officia* sì della scuola maggiore e sì di quella de' macellai e de' pistori colla giurisdizione sui detti mestieri (4), che sola fra tanti diritti

(1) Paul. Diaconus III. 16: *populi tamen aggravati per Longobardos hospites partiuntur.* Vedi le mie Istituzioni pol. longob. p. 63 seg.

(2) Troya. Op. cit. IV. 566. 591.

(3) Hegel II. 262.

(4) Muratori. Ant. Ital. I. 273.

Digitized by Google

era ancora rimasta alla contea. A Milano i Visconti (*vicecomites*) conservarono la giurisdizione sui forni fino al secolo XIII; perocchè trovandosi che alcun fornaio avesse frandato il publico o nella qualità o nella quantità del pane, quei signori lo facevano fustigar nudo per le strade della città; e il paziente non era liberato dalla pena che quando incontrava una signora della casa Visconti a bastanza pietosa per gettare il proprio manto sopra di lui. Solo nel 1256 i fornai furono sottratti, mediante pagamento di due soldi d'argento per testa, alla polizia dei Visconti e assoggettati alle autorità ordinarie (1); e ancora, nel medesimo anno Ugo Visconte, che aveva il diritto dello staio nella città di Milano, cioè la ragione di esaminare se quelle misure erano giuste, epperò portava nel suo vessillo uno staio, vendette questo suo privilegio alla republica (2).

Del resto non tutti i mestieranti erano compresi nella *Curtis regia*, e ve n'avea che dipendevano da singoli signori e lavoravano presso di essi, sì nelle loro terre e sì nelle loro abitazioni in città. Tali erano i servi ministeriali, tra' quali andava distinto il *servus ministerialis doctus domi aut probatus*, che ebbe già un guidrigildo maggiore, quasi simile a quello dell'aldio (3): ma sebbene questi operai prestassero i loro servigi a singoli signori privati, è però verosimile che anche tra' Longobardi, come presso i Burgundi (4) e gli Alamanni (5), e' potessero lavorare per altri, dividendo i guadagni coi loro signori. E questo è un fatto di grande importanza, perchè in tal modo anche un operaio servile poteva nelle ricche e industriose città d'Italia acquistare facilmente un peculio e una posizione più libera e persino la libertà.

Anzi la nobiltà stessa, che aveva colla sua condotta parte indebolito e parte distrutto le relazioni feudali, alienato molte sue

(1) Ambr. Bosso nella sua cronaca detta Fior de' fiori; Corio II. 4. p. 493.

(2) Ambr. Bosso l. c.; Corio l. c. Il Calco riferisce questto fatto sotto l'anno 1211; cf. Giulini IV. 202.

(3) Roth. 129 — 131. Su questa specie di servi e in generale sulla servitù all'epoca longobarda può vedersi la mia memoria: sugli ordini sociali e sul possesso fondiario presso i Longobardi. Vienna, 1861.

(4) Lex Burg. tit. 21: *quicunque vero servum suum aurificem etc. in publico attributum artificium exercere permiserit, et id quod ad facienda opera a quocunque suscepit, fortasse everterit* etc.

(5) Lex Alam. tit. 79 §. 7: *faber, aurifex aut spatarius qui publice probati sunt.*

terre e persino terre feudali, affrancato molti suoi sudditi ereditari per un momentaneo vantaggio o per l'anima, e costretto spesso la moltitudine soggetta ad arrischiare i beni e la vita per la libertà della città, la nobiltà, dico, aveva mutato da cima in fondo la posizione del popolo. Molti, che furono già servi, godevano oggimai della libertà comperata o donata senza essere scabinabili; e altri, imitando l'esempio dei signori, molti dei quali avevano usurpata l'indipendenza dei loro feudi, usurparono alla loro volta una libertà che per l'addietro non avevano. Nella peggiore delle ipotesi, coloro che non arrivavano ad acquistare una posizione libera e spesso agiata nella loro città natale, approfittando dei torbidi, onde furono scossi dovunque i poteri delle autorità costituite, emigravano in una città vicina e rivale, dove, esercitando la loro industria, potevano prosperare senza tema.

Intanto di mano in mano che la libertà e la schiavitù cessarono di essere i due ordini sovra i quali si fondava l'edificio sociale, e alla differenza della nascita si sostituì un nuovo principio, quello della vocazione e della maniera di vita, e crebbe col commercio la concorrenza tra' mestieranti, anche i collegi degli artigiani si aprirono agli operai affetti da condizione servile, che una simpatia molto naturale legava ai loro compagni liberi e agiati, loro parenti forse, mentre tutti miravano al medesimo fine, e tutti avevano i medesimi interessi da difendere: il maggior vantaggio dell'arte, del lavoro, della vendita e locazione dei loro prodotti e servigi. Allora i mestieranti d'ogni specie, liberi e servi, e sia che fossero soggetti al patronato della *Curtis regia* o della chiesa, a quello d'un principe o di singoli possidenti, si trovarono uniti in una medesima associazione. La quale era certo d'origine romana e punto esclusiva; perchè il libero esercizio delle professioni esisteva in Italia ancora alla fine del secolo XII, quando le arti avevano già acquistato dei diritti politici, per forma che persino un artigiano forastiero poteva entrare con tutta facilità nel collegio della sua arte, e diventarne capo o rettore (1). Che se quei rapporti di dipendenza, i quali

(1) Gli Statuti di Pistoia § 52 stabiliscono, come vedemmo, che i rettori delle arti debbano in certi affari d'importanza, come p. e. in caso di guerra, essere domandati di consiglio, salvo se il rettore fosse nativo della città nemica: *nisi earum artium rector de terra illa ortus sit, cum qua guerram habuerit.* Soltanto in seguito le arti vennero assumendo un carattere di vera esclusione, che

legavano il mestierante a un signore laico od ecclesiastico, non cessavano quantunque egli entrasse nell'arte, come non erano cessati prima pei militi; nondimeno appunto in forza delle arti riuscì col tempo anche alle classi operaie, non solo di scuotere ogni giogo di dipendenza personale, ma e di acquistare persino dei diritti politici, e collocarsi come terzo ordine accanto agli altri due dei *milites* e dei *cives*. Una volta serrati in masse compatte, animati da un solo spirito, gli operai corsero con maggiore confidenza al conquisto del loro affrancamento generale, favoriti dalla decomposizione degli antichi ordini del comitato e dai più commodi e sciolti rapporti immunitari, favoriti principalmente sì dalle lotte che le stesse classi privilegiate ebbero a sostenere contro i loro signori e tra esse fino alla costituzione del libero comune, e sì dalle nuove benedizioni che il commercio aveva a larga mano profuso sovra l'Italia.

Le classi privilegiate avevano combattuto con ardore pel loro affrancamento politico: solo i popolani non erano ancora ammessi ad alcun officio cittadino; ma già al tempo della guerra dei valvassori molti servi avevano impugnato le armi contro i loro signori, in generale i minori contro i maggiori. Poi Ariberto, non aveva egli armato tutti in difesa della patria minacciata? E ancora, è presumibile che il popolano non rimanesse ozioso spettatore della lotta che s'ingaggiò da' negoziatori contro i militi per riacquistare quella

si svolse a poco a poco dal primitivo e naturale principio della educazione artistica, mercè cui la città aveva potuto sostenere la lotta colla campagna. Allora la fraglia stessa determinò il numero degli esercenti; nè andò guari e diventò massima di diritto che un dato luogo non dovesse averne che un dato numero. Insomma l'ordinamento economico delle arti, che era stato adoperato per fare dell'individuo un abile mastro, venne convertito invece in mero vantaggio di chi ne godeva i diritti, e l'arte fu resa stromento di spogliazione. Però fin d'allora s'intavolò la dimanda, se non vi avesse mezzo per sottrarre l'interesse dell'universale a questa egemonia delle industrie, e già nel secolo XIII è notabile una corrente che mira a rompere cosifatta esclusione. Il governo obbligò dapprima i paratici a scrivere i loro statuti; poi si arrogò il diritto di approvarli e introdurvi dei mutamenti; talvolta anche li abolì p. e. a Modena (1280), Ferrara (1287), Alessandria (1339), Milano, Novara, Bologna ecc., o ammise delle nuove produzioni accanto alle vecchie, creando così un nuovo mondo industriale, finchè da ultimo la rivoluzione francese, abbattuti di colpo i collegi, applicò il principio della libertà e attività personale anche alle arti.

Digitized by Google

libertà che i loro padri avevano perduta. Landolfo seniore (1), parlando appunto di quel popolo che aveva intrappresa la lotta contro la ragion feudale, la quale teneva compresse le libertà cittadine, lo chiama *populus multitudine parvulus;* e ancora, l'essere detti quegli insorti *paupertate fortes* accenna ad uomini che non dovevano aver guari da perdere. Che la reazione contro la nobiltà feudale non potesse venire dall'ordine degli artigiani è già chiaro da ciò, che questi, o almeno molti in questo tempo, non erano ancora liberi a bastanza per sentirsi od avere una propria consistenza: ma nulla toglie che i mercadanti, i quali iniziarono la lotta, se ne giovassero, e gli uni e gli altri accomunassero le loro forze contro il nemico che minacciava entrambi. Le successive lotte ecclesiastiche, mentre giovarono da un lato a cementare vieppiù l'unione dei militi e dei cittadini e renderli indipendenti dall'arcivescovo, dovevano dare anche più risalto a quella ultima classe della società, perchè ogni parte cercava tra essa dei seguaci per la guerra, ed era forza guadagnarla con grandi ricompense, massimamente alla nobiltà, colla quale niun popolano d'allora poteva sperare di salire all'eguaglianza. Infatti molte battaglie furono vinte da Arialdo e da Erlembaldo principalmente coll'aiuto del popolo comune della città e della campagna, guadagnato ora con doni e promesse d'impunità e protezione, ora colla speranza del saccheggio. In tali portamenti eglino sono da comparare interamente ai capi popolo di Roma, i quali cercavano pure d'ingrossare e far soverchiare la loro parte con servi, liberti e stranieri. Che se una fazione o l'altra voleva tenere in pace questi volghi, nol poteva certo colla violenza, appunto perchè fazione solamente e così di forze divise; e più e più volte ancora la *corona vulgi*, il popolo impetuoso, come lo chiamano i cronachisti, peserà nella bilancia cittadina, e gli gioverà la lotta per educarsi a libertà, a quella maschia libertà, che aveva prodotto i comuni cittadineschi e li aveva animati nel crescere.

Tutti poi avevano guadagnato col lusso che già sullo scorcio del secolo XI era penetrato a Milano, e non solo tra' laici ma anche nelle file degli ecclesiastici, essendo già allora *costume* che le classi più agiate usassero pelli di vaj, di grisi, di martoro e altri preziosi ornamenti (2).

(1) Landulph. sen. II. 26.

(2) Landulph. jun. 3. — Raccomandiamo ancora una volta all'attenzione sei nostri lettori la tariffa dei dazi delle mercanzie che sul principio del decolo XIII entravano a Milano.

Digitized by Google

E venne il momento, e fu dopo la pace di Costanza, che anche questi volghi, fatti arditi dalle fiere pretese sollevate dal comune in confronto della potestà imperiale, questi volghi, i quali concorrevano colla loro industria, coi beni, persino colla vita, alla grandezza, alla prosperità e alla difesa del comune, domandarono di essere messi a parte della cosa publica, e fosse anche solo alla gestione dei tributi che pagavano e alla direzione della guerra per cui versavano il loro sangue. Il movimento fu generale; e quando e' si giovarono dell' ambizione di un podestà o di un nobile potente, che porgeva a questi plebei un mezzo di sollevarsi nell'idea di usurpare la signoria della città; quando invece cercarono di trar partito dalle fazioni, che quasi dapertutto straziavano la nuova vita cittadinesca, e ognuna delle quali era larga di promesse al popolo per averne l' appoggio: talvolta anche si strinsero in congiurazioni o società per ottenere a viva forza ciò che non era loro accordato di buon grado, o almeno ordinare i loro affari a mezzo degli impiegati di queste congiurazioni senza intervento di altre magistrature. Insomma nessun mezzo venne trascurato, e i loro sforzi non tardarono a essere coronati di buon successo.

Milano precorse per questo riguardo tutte le altre città d' Italia, dando il primo esempio della emancipazione politica del popolo magro nell' anno 1198, seguito poi da Bologna, da Firenze, da Genova, da tutti i Comuni dell' Italia settentrionale e mediana verso la metà del secolo XIII.

In quell' anno la città era nuovamente dilaniata dalle discordie dei nobili e del popolo grasso, e, come dice Galvano Fiamma, questo favoriva a tutta possa il governo dei consoli, nel quale aveva certamente la preponderanza, mentre quelli lo avversavano. E ancora, buon numero di famiglie cavalleresche, le quali avevano interamente, sia a forza o di spontanea volontà, rifiutato i loro feudi, formavano una parte a sè, che si disse la Motta (1), e aveva a capo un suo anziano particolare nella persona di Rainerio Cotta di una casa già fatta illustre da Landolfo ed Erlembaldo (2).

(1) È una parola d' origine germanica: la medesima che nella lingua anglo-sassone è detta *Mot* o *Gemot*, e nella svedese o fiamminga *Möte*, *Mote* o *Motte*, e significa unione o luogo di riunione. A Parma si trova la *muta sapientum* e a Bologna la *muta degli anziani*, che vuol dire il collegio dei savi o degli anziani. Cf. Hüllmann Städtewesen II. 248. III. 194.

(2) Galv. Flamma Manip. flor. c. 231.

Il popolo magro, cioè a dire i macellai, i fornai, i calzolai, i sarti, i fabbro-ferrai, i lavoratori delle lane, gli speziali, i cementari e simili, alzarono allora la testa, approfittando della discordia a cui si trovava in preda la comunità. Le più antiche cronache milanesi di Daniele e di Filippo di Castel Seprio ci additano questo grande avvenimento con poche parole, notando sotto l'anno 1198 che allora *facta fuit Credentia S. Ambrosii.* Nè il Bosso ha maggiori ragguagli. Egli nella sua cronaca detta Fior de' fiori cita in prova di tal fatto l'asserzione di Beroldo: ma Beroldo era già morto da un pezzo, e convien dire col Giulini, che nella sua opera originale si trovasse aggiunta questa notizia con qualche annotazione. L'unico scrittore, che ce ne dia alcuna particolareggiata contezza è Galvano Fiamma, il quale pure asserisce che nel 1198 fu fatta la credenza di S. Ambrogio, e per tal modo si aggiunse una nuova fazione alle antiche. Perchè gli artigiani, congregati assieme, fecero una società e la chiamarono appunto con quel nome, dandole per insegna un campo balzano partito in lungo con due colori bianco e rosso. Nota di più il Fiamma, che la nuova Credenza si provvide di una casa, comperandola dalla famiglia de' Bottazzi, dove c' era una torre, che fino a' suoi tempi chiamavasi la torre della Credenza; e coloro che componevano la Credenza di S. Ambrogio vi tenevano alcuni giudizi, godevano di qualche parte delle publiche entrate della città, e avevano scelto per loro capo Drudo Marcellino, già podestà di Genova, uomo di gran coraggio e di grande probità, che anche a Genova aveva osteggiato i nobili. La parte del popolo più ricca e ragguardevole, come dei mercanti e altri abbienti (*mercatorum et aliorum pinguium*), non entrarono già nella nuova Credenza, ma ritennero il primiero governo dei consoli, che favorivano a tutta possa. Quant' è poi alla fazione dei nobili, essa si trovò assai indebolita per non essere più seguitata dalla bassa plebe (1); le quali parole accennano manifestamente all' antica dipendenza di cui ora gli operai avevano scosso il giogo, formando un ordine a sè e come uno Stato nello Stato.

Il che, osserva l' Hegel (2), era accaduto anche nell' antica Roma, quando i clienti, che prima avevano grandemente rafforzato il patriziato nei comizi centuriati, si unirono affatto alla parte plebea

(1) Galv. Flamma Man. flor. l. c.
(2) Hegel II. 268 seg.

Digitized by Google

nei comizi tributi. Come allora i patrizi e plebei combatterono in Roma per la potestà publica, non altrimenti nel secolo XII in Milano le fazioni dei nobili e del popolo, che si bilanciarono quasi dopochè il popolo grasso si ebbe unito al terzo ordine (1). Ognuna di queste parti voleva usurpare lo Stato per sè medesima; e ognuna si dette un proprio rettore, temendo di dover sottomettersi alle deliberazioni della parte rivale, o alla maggioranza dell' assemblea comune, per cui ne nacque una guerra civile, che alla sua volta fu cagione della perdita della libertà.

Già nell' anno 1201 eransi nominati tre podestà indigeni: Alberto da Mandello per la nobiltà, Rainerio Cotta per la Motta, e Drudo Marcellino per la Credenza; e oltrecciò s'era formata una associazione di nobili, detta la società de' Gagliardi, per meglio resistere al popolo magro, che andava prendendo sempre maggior vigoria (2). Nel 1202 tante fazioni vi furono per eleggere chi governasse, che venne commesso ad Anselmo di Terzago di provvedere secondo il suo giudizio intorno al reggimento della città, ed egli elesse due consoli che per un anno la reggessero (3). Ma le parti non quetarono. Nel 1203, dice la cronachetta di Daniele, cominciò la discordia tra la Credenza e i Gagliardi, per cui poco appresso molti nobili abbandonarono le mura cittadine, e nel 1205 le due fazioni erano tuttavia alle prese tra loro. I Gagliardi, segue a dire la cronachetta, fecero guerra al popolo di Milano; e anche Galvano Fiamma (4) accenna a una fiera battaglia combattuta tra' Gagliardi e il popolo nel prato comune, ma senz' armi: dopodichè non si ha per alcuni anni altra memoria di questa discordia civile, e m' induco a credere che fosse trovato per il momento qualche mezzo per accordare le parti, e i Gagliardi fuorusciti ritornassero in patria. Certamente alcuni atti legislativi di questi tempi mostrano almeno la tendenza di rimediare al male, che tormentava la società.

Il Corio (5) p. e. ci addita due notabili decreti: l' uno che istituì due uomini per porta eletti dai consoli coll' incarico di prendere tutti i malfattori e proscritti per denari, cioè forse gli usurai; l' altro che

(1) Galv. Flamma Man. flor. c. 293.
(2) Chron. Danielis ad h. annum.
(3) Galv. Flamma Chron. maj. c. 963.
(4) Galv. Flamma Man. flor. c. 240; Chron. maj. c. 967.
(5) Corio I. 342.

Digitized by Google

ordinò non fosse interdetto ad alcuno l'uso de' suoi beni se non dopo giudicata la causa e provata davanti al comune o al podestà di Milano o ai rettori della republica, siccome le leggi richiedevano. In mezzo a questa deformissima costituzione, avverte Pietro Verri (1), i beni dei privati erano in preda alle rapine dei potenti, i quali, abusando di alcune formalità legali, e facendo pronunciare da alcuni giudici delle sentenze vendute, usurpavano gli altrui fondi. Ora il decreto suaccennato, che supponeva un disordine universale ed essenzialissimo, doveva apprestarvi rimedio e ristabilire per alcun tempo la concordia tra gli ordini. Altre leggi publicate nel 1211 accennano all' intendimento di rendere più popolata la città e recare un nuovo incremento alle arti ed ai traffichi. Il Corio (2) ne parla diffusamente, e ne abbiamo già toccato in altra occasione. Tra le altre, fu data facoltà a qualunque de' borghesi e contadini di venire ad abitare in Milano, e non doveano essere sottoposti ad alcuna gravezza rusticale ed anzi godere i privilegi dei cittadini, purchè non lavorassero la terra colle proprie mani, e non la dessero a lavorare a nessuno dei loro parenti più stretti, e non v' intervenisse alcuna frode, dovendo eglino stabilirsi in città colle loro famiglie e non abitare in campagna salvo nel tempo del raccolto. Parimenti sappiamo essersi stabilito che i consoli delle ville o borghi potessero far ragione ai vicini fino alla somma di 20 soldi, ma non avessero facoltà di giudicare e condannare le faggie, come dicevansi le ville distanti sei mila passi dalla città, se non fino alla somma di soldi 10. Altri ordinamenti concernono ai consoli di giustizia, i quali non dovevano essere per alcun tempo aboliti, come lo erano stati quelli che reggevano la republica, e più di due alla volta non potevano uscire dalla città. Ancora, ciascun podestà doveva fare nel mese di febbraio l'inventario delle sostanze dei cittadini, borghesi, rustici e nobili foresi; il qual regolamento poteva meravigliosamente servire alla republica per distribuire i carichi secondo le forze di ciascuno, e al publico per evitare le frodi e i fallimenti.

Le leggi e i trattati non mancavano veramente ai Milanesi: ciò che faceva loro difetto era la virtù di saperli rispettare. Nell' anno 1212 il comune era governato da dodici podestà, tutti militi di giustizia (3):

(1) Verri. Storia di Milano. Fir. 1851 I. 235.
(2) Corio I. 348.
(3) Chron. Danielis e G. Flamma ad h. annum.

poi nell'anno appresso si trovano quattro podestà (1); e queste variazioni di governo ci additano qualche nuova turbolenza troppo facile a nascere nelle critiche circostanze dei tempi. Finalmente nell'anno 1214, ripristinato l'antico sistema, ed eletto podestà Uberto da Vidalta bolognese, questi si adoperò per istabilire una perfetta concordia tra le due fazioni contrarie, cioè i capitani, i valvassori e' loro aderenti da una parte, e le due società della Motta e della Credenza col popolo dall'altra, e gli riuscì negli ultimi giorni del suo governo di publicarne i capitoli con uno stromento che ci è stato conservato dal Corio (2) e che noi trascriviamo.

« In nome del Signore — tale è la sentenza da lui profferita — « io Uberto da Vidalta podestà di Milano in ordine alle discordie « che esistevano tra' capitani e valvassori e loro aderenti per una « parte, e quei che diconsi della Motta e quei della Credenza per « l'altra, per conto proprio e del popolo milanese e suo partito, « pel bene delle pace e della concordia, comando che sieno osser- « vate le cose infrascritte:

« Dico, ordino e stabilisco che in perpetuo e senza eccezione « alcuna, la rappresentanza del comune di Milano, sì della comunità « e sì della giustizia, debba venir eletta in comune dalle parti pre- « dette; salvo, perchè così comando e stabilisco, che i consoli del « comune già eletti si ritengano per l'anno prossimo come consoli « di giustizia e il podestà dell'anno medesimo resti fermo, qual « sarà la scelta.

« Stabilisco pure che il consiglio del comune si elegga e sia « in perpetuo per una metà dell'una e per una metà dell'altra parte.

« Stabilisco che la elezione dei consoli dei mercanti sia fatta « dai mercanti medesimi.

« Che in ciascun consolato tre sieno d'una fazione e tre del- « l'altra con un giudice scelto dal consolato medesimo a suo « arbitrio.

« Che i consoli o rettori sieno tenuti ad imporre ogni anno, « secondo il consueto, a ciascun borgo o terra del contado la tassa « delle biade; nè si possa farne remissione se non per incendio, « grandine o guasto dato dai nemici per la guerra.

« Che gli ufficiali vengano nominati, secondo l'usanza, a scru- « tinio secreto colla prova delle pietre (*ad lapidem*).

(1) Chron. Danielis ad h. annum.
(2) Corio I. 352 seg.

« Che il numero degli ufficiali non possa essere accresciuto « o menomato senza il consenso delle dette parti.

« Che la multa di 500 Lire, inflitta nel publico consiglio in « occasione che si trattò di stabilire il nuovo governo pel venturo « anno, a Gaspare Meneclozzo, a Guglielmo Borro giudice, a Rai- « nerio Cotta, a Giacomo della Torre e a Guglielmo e Guido da « Pusterla, sia irrita e cassa, e quei signori sieno liberati dalla « detta pena senza alcun danno od aggravio.

« Comando, ordino e stabilisco che tutte le cose soprascritte « vengano letteralmente e inviolabilmente osservate in perpetuo.

« L'anno 1214 in giorno di Martedì a' 30 Dicembre in Milano « nella sala da camino nell'albergo del sopradetto podestà, alla pre- « senza di Oddone Piazzoni, Bigone dalla Porta e Airoldo dalla Porta « testimoni chiamati. »

Anche le consuetudini del 1216 volevano salva sempre la concordia fatta da Uberto da Vidalta (1); ed essa infatti fu per lungo volgere d'anni celebre in Milano. Ma le discordie civili non cessarono, e queste lotte, che sparsero tanto sangue, lungi dal fruttare alcun bene, saranno anzi cagione della perdita della libertà, e con essa ne andrà travolta la grandezza del paese.

Nel 1221 le fazioni erano già nuovamente alle prese tra loro. L'arcivescovo aveva, non so perchè, scomunicato i Monzesi, e non volendo levare la scomunica senza cauzione giurata e dopo osservate esattamente le solite formalità della chiesa, il podestà, ch'era allora Amizone Sacco da Lodi, gli dette il bando con grave abuso della sua autorità, che a tanto non giungeva. Perciò egli fu scomunicato in una ai consoli della Motta e della Credenza e a tutti quelli del consiglio, che ne avevano approvata la risoluzione (2); mentre i capitani e valvassori, abbracciata la causa dell'arcivescovo, abbandonarono la città (3) e fecero guerra al popolo. Così ricominciò la lotta. I popolani, condotti da Ardigotto Marcellino, distrussero nel 1222 parecchie castella (4); e se allora fu trovato modo di ristabilire la concordia fra le parti, e nel campo stesso, mentre erano già pronte

(1) Consuet. Mediol. tit. 33.

(2) Lettera del card. Ugo vescovo d'Ostia in Martene Coll. veterum scriptorum I; vedi anche le cronache di Daniele e di Filippo da Castel Seprio.

(3) Calendario di S. Giorgio.

(4) Cronaca di Filippo da Castel Seprio. Vedi anche il Fiamma.

Digitized by Google

a combattere, nondimeno essa non durò a lungo. Narra il Calco che nel 1224 i capitani e valvassori elessero per loro capo Guido da Landriano, il popolo volle di nuovo Ardigotto Marcellino, i capitani e valvassori del contado di Seprio scelsero Obizzone della Pusterla, quei del contado della Martesana Enrico da Cernusco e i mercanti Busnardo Incoardo. Le quali elezioni provennero certamente da nuovi torbidi che tenevano agitata la città; e intanto Federigo II divisava di ridurre la Lombardia e segnatamente Milano a una maggiore soggezione e obbedienza. Soltanto la presenza del pericolo impedì un' azione generale: le parti si avvicinarono ancora una volta in quei frangenti e conchiusero la pace, compromettendosi nel podestà Aveno da Mantova, il quale ne stese i capitoli. Noi crediamo prezzo d' opera di ricordare anche questi (1).

« In nome del Signore anno 1225 indizione decimaterza ec. » Questi sono i precetti della pace e concordia di Milano, già da » tanto tempo desiderata, fatti dal signor Aveno da Mantova po» destà di Milano, inclito milite, magnifico e facondo oratore, nella » loggia del broletto del comune di Milano, nel publico parla» mento convocato, come al solito, a suon di trombe e di campane, » sopra e circa le dissensioni e discordie tutte, vecchie e nuove, » che sono state tra i capitani e valvassori di Milano e i loro ade» renti per una parte, e i popolani, ossiano i rettori del popolo di » Milano e i loro aderenti per l'altra. I quali precetti, premessa » la divina invocazione, sono i seguenti:

» In prima che ciascuna parte sia tenuta dar giuramento di » osservare pace inviolabile e perpetua coll'altra, e che qualunque » discordia, ingiuria, preda, danno e ogni altro maleficio perpetrato » in Milano o sua giurisdizione in tempo di guerra fra le dette parti, » s'intendano estinti ed annullati, e che dai magistrati del comune » o di giustizia non se n'abbia a pigliare querela alcuna.

» Che il comune di Milano, e massimamente i rettori, e qua» lunque altro a cui ciò spetta, dieno opera affinchè il maggior » tempio di questa città si apra universalmente ai popolani, i quali » possano anche fruire delle prebende ordinarie, e parimenti abbiano » voce quanto i capitani e i valvassori, per forma che tutte le di» gnità di quella chiesa sieno comuni alle predette parti, eccetto » l'arcivescovile, la quale doveva rimanere fra' capitani e valvassori » di Milano e della sua giurisdizione. D' altronde anche i nobili

(1) Corio I. 367 seg. Vedi anche il Calco e il Fiamma.

» debbano godere gli ordini, benefici, e dignità nella chiesa decumana al pari della gente del popolo.

» Che l'arcivescovo o l'arcivescovato, la chiesa maggiore, ossia gli ordinari, ogni altra chiesa, i capitani e i valvassori, i cittadini e ogni altra persona, si restituiscano in possesso d'ogni » mobile e immobile, e di ogni ragione tanto in terra quanto in » acqua o ponte, del grado e stato in cui si trovavano al principiare dell'anno 1221; nè tali possessi si possano tenere sotto pretesto delle fosse costruite per la difesa de' borghi o delle ville, » durante la discordia, salvo l'indennità giusta la dichiarazione di » due amici.

» Che i capitani d'Arsago sieno tenuti di vendere al comune di » Milano il ponte e il transito, e qualunque ragione loro competesse di tal porto sul fiume Adda nel luogo di Vaprio e di » Pontirolo, per il prezzo e corresponsione di lire 3200 di terzuoli, dimodochè siffatto transito rimanga in perpetuo al comune » della città.

» Similmente che i podestà dei borghi o delle ville del distretto » arcivescovile, i capitoli, gli ordinari o altre chiese, i capitani e » i valvassori, ed anche i cittadini vengano rimossi, nè vi abbia » alcun rettore in quei luoghi che tenga la carica in pregiudizio di » coloro, i quali hanno la preminenza nel distretto di quel borgo » o di quella villa.

» Ancora, che Guido Landriano pretore dei capitani e valvassori, Ardigotto Marcellino podestà del popolo di Milano, Obizzone » da Pusterla podestà dei capitani sepriesi, Enrico da Cernusco podestà dei capitani e valvassori della Martesana, Busnardo Incoardo » podestà de' mercanti e Pietro Cano da Agliate, sieno deposti e » rimossi e per l'avvenire non abbiano ad essere rieletti. Perciò » quelle compagnie non possano avere podestà, rettori, capitani, » neppure gonfalonieri, e anzi si reggano per li propri consoli, secondo le consuetudini in vigore prima che Ardigotto fosse pretore.

» Oltrecciò che i capitani e valvassori e quelli di loro parte » debbano sostenere la metà delle gravezze della republica; ma » che non vi possano essere costretti se non dal comune della città, » e altrimenti facendosi, l'atto non abbia alcun valore.

» Specialmente poi sieno irriti e cassi gli ordini e le costitutuzioni che Ardigotto podestà del popolo aveva fatto leggere in » giorno di Martedl dell'anno predetto, e in ispecie ogni altro editto » ed ordinamento celebrato dalle memorate parti senza il concorso

» dei loro rettori a cagione delle discordie, massimamente dell'an-
» no 1218.

» Che si debbano eleggere dal medesimo podestà e rettore al-
» cuni uomini probi, i quali nel termine di un mese abbiano a in-
» tervenire ed estimare tutti i danni e guasti portati all'arcivescovo,
» agli ordinari, alle altre chiese, ai capitani e valvassori, a cia-
» scun'altra persona, ed al comune di Milano e sua giurisdizione,
» per causa delle guerre state fra le parti. Gli eletti come sopra
» erano tenuti di fare nel termine di tre mesi la propria dichia-
» razione, in seguito alla quale fossero i danni compensati, e defi-
» nire l'epoca in cui il maggior tempio sarebbe aperto al popolo
» milanese.

» Che Cantù e Lecco colle terre sottoposte a quei borghi deb-
» bano, quanto alle gravezze, tenersi in luogo di cittadini senza
» essere altrimenti aggravati; e similmente doveva essere degli altri
» luoghi e ville che avessero aderito ai capitani e valvassori, salvo
» l'obbligo di condurre il grano a Milano secondo il solito.

» Che la pace celebrata da Uberto da Vidalta rimanga ferma
» e inviolata.

» Che il podestà o comune di Milano e i consoli di giustizia
» possano esigere i fodri o taglie, imposti ai capitani, valvassori e a
» quelli di loro parte tanto per causa di debiti già fatti, quanto per
» le spese ed usure che si fossero ordinate dalle compagnie anzi-
» dette, dando aiuto agli esattori: ma non sia lecito di costringere
» nessuno della Motta, della Credenza, o dei consoli di esse so-
» cietà a esigere fodri, ovvero taglie per i pagamenti predetti che
» far si dovevano. Non bastando le dette imposte, era permesso
» imporne delle nuove.

» Finalmente che in ciascun anno della republica milanese
» debbano venir spese Lire 6000 di terzuoli in comperar tanto grano
» fuor della giurisdizione, oltre a quello che il comune imponeva
» ai borghi e alle ville, coll' obbligo di condurlo nella città e non
» venderlo prima delle calende di marzo di ciascun anno, riponen-
» done il prezzo nell'erario del comune. »

Tale fu la pace di Aveno da Mantova, e insieme si reputò necessario l'aggiungervi la formula del giuramento, che allora prestò il podestà di Milano, e che doveva poi prestarsi da tutti i suoi successori (1). E non basta: lo stesso fu fatto anche pei consoli

(1) Corio I. 380.

Digitized by Google

della Credenza (1); ma disgraziatamente tutti questi ordini non avevano una sufficiente sanzione. La loro esecuzione dipendeva dal buon volere delle parti, sul quale non poteva farsi grande assegnamento; e già nel 1228 l'onda rivoluzionaria romoreggiava di nuovo con severa minaccia.

Fu statuito allora nel consiglio publico del comune che si estraessero diciotto uomini a sorte, dodici dei quali concordi ne eleggessero sei altri, uno per porta; ed era questo una specie di comitato di salute publica che mutava ogni sei mesi. I sei eletti con l'assistenza di due notai dovevano in primo luogo conservare presso di sè con buon governo tutti gli statuti della republica e dare opera affinchè il podestà, i consoli e gli altri ufficiali avessero ad osservarli, denunciando nel publico parlamento i contravventori, i quali in termine di un mese dovevano essere puniti. Ancora, dovevano tener conto, col ministero de' proprî notai, delle entrate del comune e non permettere che nulla si numerasse prima che non fosse stato trascritto nei loro registri. Finalmente provvedevano a che il podestà sindacasse gli officiali della publica amministrazione (2).

Da cosifatte incombenze ben si comprende quanta autorità venisse attribuita al nuovo magistrato. Nondimeno, più presto che tali misure straordinarie, valse l'attitudine minacciosa di Federigo II a dare alla città qualche intervallo di calma. I dissidi intestini cessarono allora: ma il fuoco covava sotto la cenere, e la rotta di Cortenova (1237) lo fece avvampare improvvisamente. Dopo quella battaglia sanguinosissima, in cui i Milanesi dovettero abbandonare il carroccio e lo stesso podestà Pietro Tiepolo, figliuolo del doge di Venezia, fu fatto prigioniero, le recriminazioni ricominciarono più forti che mai. Le parti si accusarono reciprocamente degli sbagli commessi, e tre anni dopo il popolo aveva già distrutto il comune. Ei cessò da ogni relazione con esso: volle di nuovo un capo o podestà che particolarmente lo proteggesse, quale altre volte era stato Ardigotto Marcellino, e scelse sotto il nome di capitano e difensore del popolo Pagano della Torre, signore della Valsassina, che dopo la rotta di Cortenova si era lanciato a proteggere gli avanzi dei Milanesi, e, scortatili nelle sue terre, e apprestato loro generosamente ogni soccorso, li aveva ridotti in patria. Così il popolo, separatosi dal comune, si creava uno Stato a sè, lo Stato del popolo,

(1) Corio I. 387.
(2) Corio I. 401.

Digitized by Google

e il Fiamma ne adduce i motivi. Il primo fu lo statuto iniquo fatto già dugent' anni innanzi, con cui si era determinato che qualunque nobile uccidesse un popolano non avesse a pagare più di 7 lire e 12 soldi di terzuoli, per la qual cosa moltissimi della plebe venivano da' prepotenti ammazzati. Oltrecciò i nobili imponevano molti carichi al publico, ed essi, stando nelle loro castella, non contribuivano alle spese della comunità, per cui tutto il peso si rovesciava addosso dei popolani. Aggiungiamo che il compromesso del 1225 non era stato eseguito alla lettera; e in generale si può dire che la uguaglianza dinanzi alla legge esistesse solo in teoria, e il popolo la voleva tradotta in atto.

Così le lotte delle parti, che tanto giovarono alla grandezza dell' antica Roma, dopo aver dato nascimento alle nostre republiche, le rovinarono. E la cagione di tanta diversità è questa, che gli ordini, i quali si disputavano il maneggio della cosa publica nelle città italiane del medio evo, erano di natura ben diversa che in Roma. La lotta, che si agitò in Roma, fu tra' patrizi e plebei, tra'quali correva certamente una grande distanza, perchè divisi tra loro per diversità di diritti civili e politici e persino nelle cose del culto: ma una volta che anche la plebe venne messa a parte del connubio e dei diritti publici della cittadinanza, nessun impedimento essenziale poteva ostare alla fusione di quegli ordini. Infatti la vita degli uni non era punto diversa da quella degli altri, e come i patrizi, così anche i plebei, erano generalmente liberi possessori di terre, dediti all' agricoltura e alla guerra, e a niun' altra industria od occupazione, tranne che alla cosa publica. Gli ordini del medio evo invece avevano una natura ben diversa: erano affatto distinti tra loro per vocazione e maniera di vita. Quà la nobiltà co' suoi costumi feudali, colle sue tendenze anarchiche, col suo disprezzo pel popolo, colla sua fede nella resurrezione cavalleresca dell' impero, riguardando la terra come necessaria a fare il cittadino: là il popolo, il quale aveva invece riabilitato il lavoro, che l' antichità e il mondo germanico avevano ugualmente tenuto a vile; il popolo che lo diceva tanto nobile quanto la terra, ed anzi, non pago di riabilitarlo, voleva farne il principio del diritto politico e sociale e costringere l' aristocrazia territoriale a passare alla sua volta sotto il giogo dell' industria. La stessa intolleranza, ch' era nel fondo delle credenze religiose, doveva allargare anche più la distanza che separava naturalmente l' una classe dall' altra; chè la città terrena tenderà sempre più o meno a foggiarsi giusta la città di Dio; e così il terrorismo della chiesa pas-

Digitized by Google

serà nella politica, e la proscrizione diverrà talmente la condizione fondamentale di tutte queste aggregazioni cittadinesche, che chiunque vorrà rinunciarvi e accordare un diritto all'avversario, finirà col perdere sè e la sua parte.

E v'ha di più. Quando la resistenza dei nobili è vinta, si è disposti a credere che la società italiana si pacifichi e torni all'unità; e invece si complica in modo imprevveduto, sì da turbare la mente avvezza alla semplicità del mondo antico. Egli è appunto in questo momento che si leggono nelle cronache queste parole straordinarie che riassumono delle lunghe epoche, e, per dirla col Quinet, ripiombano lo spirito nei cerchi dell'inferno sociale del medio evo: *in questo tempo v'ebbe battaglia tra il popolo grasso e il popolo magro.* È una battaglia senza nome, senza orizzonte conosciuto, ma che scoppia dovunque, e non v'è pace nè tregua. Il popolano grasso, strano miscuglio di tradizioni feudali, di entusiasmo per la scienza e per l'arte, e di istinti mercantili, vuole per sè solo il governo, combatte il popolano magro per rilegarlo più ch'è possibile fuori del diritto publico, e la sua ripugnanza per esso si manifesta fino dai primi momenti nelle cronache in parole ingiuriose. Che importa la pazza opinione di questo volgo latrante? Come potrà un popolano provvedere alla cosa publica, egli che non ha mai studiato niente? Che il fabbro batta la sua incudine e attenda a'suoi uffici e ministeri, a cui è addatto, ma non accampi la sciocca pretesa di meschiarsi a gente seria, quando si tratta di saggezza e prudenza (1). Ecco il linguaggio della borghesia italiana, che disprezza gl'istinti delle masse. E questa infatuazione della scienza e della ricchezza non è cosa del momento. Dal Malaspini al Guicciardini egli è sempre il medesimo disprezzo, onde l'una classe perseguita l'altra; e il republicano Varchi và tant'oltre da non tollerare neppure che il popolo pensi alla cosa publica. Il solo Machiavelli ha l'animo abbastanza elevato per resistere a quelle tradizioni di spregio (2).

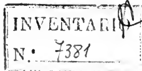
Certo lo sviluppo costituzionale dell'antica Roma presenta una singolare analogia in alcuni punti principali con quello delle repu-

(1) Ferretus Vicentinus hist. lib. III. *Nempe vesana est vulgi latrantis opinio.... Fabri incudes feriant: non se gravibus, optimisque viris stolidi inserant.* — Frater Iacobus Genuensis, de moribus hominum lib. II. c. 1: *Qualiter enim sciret consulere popularis, qui numquàm studuit circa consilia?... Vacent ergo et intendant officiis aut ministeriis quibus sunt apti.*

(2) Cfr. Quinet Les revolutions d'Italie Brux. 1853 p. 124 seg.

bliche italiane del medio evo. Perchè la riforma di Servio Tullio, che fonda lo Stato sul principio della ricchezza e unisce il patriziato e la plebe in una sola comunità, ha molta somiglianza col comune, che segna il principio della libertà italica nelle età di mezzo. Nè altrimenti i comizi tributi, per cui la plebe romana, sotto la direzione de' suoi tribuni conquistò un po' alla volta la podestà publica e ridusse da ultimo le curie patrizie ad una semplice forma, può essere paragonata allo Stato del popolo, il quale si contrappose ugualmente a quello del comune e da ultimo lo assorbì, come una sua parte subordinata. Insomma l'analogia è osservabile; e nondimeno resta vero ciò che fu prima avvertito dal Machiavelli (1), che le lotte delle parti, mentre fecero la grandezza dell'antica Roma rovinarono invece i nostri comuni. Chè verrà giorno, in cui queste fazioni stanche di combattersi, dopo aver cercato con furore la libertà, passando da un estremo all'altro, secondo il peculiare temperamento del genio italiano, vi rinuncieranno freddamente come a un bene che non si può raggiungere sulla terra, e il silenzio della servitù sottentrerà alle feconde tempeste della libertà. I principati assoluti, che si stabilirono in Italia sulle ruine della spenta libertà cittadina, segnano veramente un fondo di disperazione della società italiana.

(1) Machiavelli Istorie fiorentine lib. III. proemio; Hegel II. 274.


INVENTARIO
N.° 7381

INDICE

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

